

Edoardo Mori

RACCOLTA
DELLE MIE RELAZIONI
PRESENTATE
AI CONVEGNI SULLA DISCIPLINA DELLE ARMI
EXA di BRESCIA
1984-2010

INDICE

1984	Esperienze e considerazioni di un magistrato	pag. 3
1985	Evoluzione delle decisioni in materia di armi da guerra da parte della Commissione consultiva per le armi	pag. 21
1986	Le licenze di commercio per armi e munizioni - problemi e proposte	pag. 27
1987	Alterazione di arma	pag. 46
1990	La perizia nel processo penale	pag. 56
1992	Le armi e l'Europa - i trattati europei e la direttiva della comunità in materia di armi	Pag. 67
1994	Paintball e balestre	pag. 92
1995	Proposta per un testo unico sulle armi e munizioni	pag. 109
1995	Demilitarizzazione e disattivazione di armi	Pag 164
1997	La custodia delle armi	pag. 196
1998	Legislazione nazionale e direttiva europea: Armi ad aria compressa ed armi giocattolo	Pag. 212
1999	I segni distintivi sulle armi	Pag. 245
2000	Possibilità di depenalizzazione nel settore delle armi	pag. 266
2001	Problemi insoluti della legislazione sulle armi e che richiedono urgenti interventi normativi	pag. 276
2005	La classificazione delle armi: da guerra, tipo guerra e comuni da sparo. Il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo	pag. 305
2006	Porto d'armi e nulla osta alla detenzione. Osservazioni sul disegno di legge n. 3650 e, in particolare, sulle disposizioni che regolano la detenzione di armi	pag. 315
2008	L'abolizione dell' UITS e le conseguenze sul mondo del tiro	Pag. 345
2010	Proposte per una possibile riforma del T.U.L.P.S.	pag. 384

ATENEO DI BRESCIA
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ATTI DEL PRIMO CONVEGNO
SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

BRESCIA 1984

DR. EDOARDO MORI
Giudice Istruttore Tribunale di Bolzano

ESPERIENZE E CONSIDERAZIONI DI UN MAGISTRATO

(LEGISLAZIONE SULLE ARMI - ALCUNI PUNTI DA MIGLIORARE)

L'esperienza acquistata nell'essermi occupato per oltre i dieci anni di armi e di diritto delle armi come Magistrato, come componente della Commissione Consultiva, come collaboratore della rivista «Diana armi», credo mi consenta di esporre con una certa cognizione di causa alcune mie considerazioni sui difetti dell'attuale legislazione e sugli inconvenienti che si riscontrano nella sua pratica applicazione.

In linea generale la nostra normativa in materia di armi risente del fatto di essere una legislazione di emergenza, adottata e ripetutamente modificata sotto l'impulso di spinte emotive. È appena il caso di ricordare le disposizioni del 1956 che istituivano il nulla osta per l'acquisto di armi ed esplosivi a seguito del noto episodio di Terrazzano, la legge del 1967 — che riprendeva pari pari la legislazione di emergenza post-bellica del T.U. 19 agosto 1948 — in base alla quale tutti i reati concernenti le armi da guerra e gli esplosivi venivano trasformati in delitti, ed infine la legge del 1974 che, con l'intento di aggravare ulteriormente le pene, trasformava in delitti anche i reati concernenti le armi comuni da sparo. Già in questa sede, nel 1979, esposi quali, a mio parere, sono i criteri che dovrebbero guidare il legislatore in materia di armi, e non starò a ripeterli. Dirò solamente che una trasformazione radicale come quella operata con le leggi del 1967 e del 1974 imponeva, ad esempio, una chiara delimitazione del concetto di esplosivo e di arma da guerra ed una precisa individuazione di quei comportamenti che divenivano punibili a titolo di dolo.

Tale distinzione non era necessaria quando tutti i comportamenti erano puniti come contravvenzione, con pene in sostanza moderate, ma diveniva essenziale nel momento in cui si veniva a rispondere

di delitti puniti con mesi ed anni di reclusione anche per comportamenti che ben potevano ascriversi piuttosto a disattenzione o dimenticanza od ignoranza di legge che alla precisa e prava volontà di violare la legge.

La giurisprudenza di merito in molti casi ha cercato di ovviare a questa distorsione, ad esempio qualificando come contravvenzione l'omessa denuncia del trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, oppure la detenzione di esplosivo da parte del fuochino che non era riuscito a consumare il quantitativo giornaliero acquistato, ma senza trovare alcun seguito in Cassazione.

Gli appassionati di armi e gli armieri sono i primi a volere che coloro i quali abusano delle armi vengano puniti nel modo più severo, ma è assurdo che venga messo sullo stesso piano chi detiene un'arma per delinquere, e la usa a tal fine, e chi, ad esempio, si dimentica di denunciare il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, chi occulta un'arma (e quindi effettivamente la sottrae ad ogni controllo) e chi ritarda di qualche giorno la denuncia di un'arma e viene condannato proprio perché il controllo era possibile ed efficace, chi porta un'arma senza licenza e chi semplicemente si è dimenticato di chiedere il rinnovo del proprio permesso.

Non credo che sarebbe poi così difficile studiare delle sanzioni più mirate a colpire i veri comportamenti criminali e che del resto sono già state considerate come le più efficaci in altri Paesi (punizione severissima dei reati commessi con l'impiego di armi da fuoco, esclusione da ogni beneficio, amnistia e condono per chi delinque con armi, ecc.).

Un secondo aspetto preoccupante della nostra normativa è costituito dalla sua scarsa chiarezza o, quanto meno, dalla mancanza di interpretazioni uniformi atte a fare un po' di luce su molti punti scuri. Si riscontra quindi su molti argomenti e specialmente su quelli che hanno minor occasione di essere portati di fronte al Giudice, una grande diversità di interpretazioni, lasciate sovente alla fantasia di funzionari privi di specifica competenza giuridica e tecnica diversi da provincia in provincia e che creano sconforto ed incertezza nei cittadini che vedono loro proibito ciò che nella provincia vicina è consentito, e viceversa.

La mia esposizione sarà alquanto analitica e seguirà l'ordine degli articoli della legge 18 aprile 1975 n. 110 che è quella che, pur volendo innovare e migliorare, in effetti ha provocato più guasti, senza portare alcun beneficio.

ARMI COMUNI E ARMI DA GUERRA

La definizione di arma da guerra fornita dalla legge 110 si è rivelata del tutto insufficiente. Il legislatore ha preteso di fornire una nozione unitaria di arma da guerra, valida dalla bomba H fino alla pistola e quindi, come ben si comprende, ha preteso di fare opera impossibile.

Del resto quest'opera era anche inutile perché non era di alcuna utilità pratica il definire tipi di armi in ordine a cui non insorgeva alcuna contestazione. Voglio dire che nessuno si è mai sognato di negare la qualità di arma da guerra ad una bomba, ad un missile, ad un carro armato, ad un cannone, arnesi che tra l'altro, per la loro eterogeneità, possono essere elencati ma non sussunti in un'unica definizione; del pari nessuno si era mai sognato di contestare la qualità di arma comune di un fucile da caccia o di pistole e rivoltelle di piccolo calibro. Incomprensibile era anche il mantenimento della categoria delle armi tipo-guerra che rappresentavano una pura finzione del legislatore, senza alcuna corrispondenza nella realtà.

La definizione inoltre è da un lato insufficiente perché non contempla tutti quegli impianti accessori di un sistema di armamento, come gli impianti elettronici di avvistamento, di elaborazione dati, di puntamento, di disturbo, che ormai rappresentano la parte essenziale di un'arma militare pur senza esserne parte integrante.

D'altro lato la definizione è poi insufficiente proprio sul punto in cui dovrebbe essere più chiara, per i riflessi diretti nei confronti del comune utente della legge, e cioè nell'indicare con nettezza la linea di confine tra armi comuni ed armi da guerra.

In altri paesi, come la Germania, è stato seguito un criterio molto più logico: le armi da guerra sono state elencate in una legge apposita, che in sostanza interessa solo la pubblica amministrazione e gli operatori del settore, nel mentre che nella legge ordinaria si è chiaramente indicato quali fossero le armi comuni consentite ai cittadini. In queste leggi ben impostate la differenza tra armi comuni ed armi da guerra è netta, precisa, indiscutibile, tanto quanto nel nostro diritto è vaga, fumosa, oscillante, e la stessa Commissione Consultiva non è stata in grado di convenire un criterio valido ed interessante, così che ora si naviga in pieno caos, con armi analoghe ora dichiarate da guerra, ora tipo guerra, con armi che dovevano essere senza dubbio dichiarate comuni e si ritrovano ad essere da guerra. Non

parlo poi della giurisprudenza della Cassazione, di cui il minimo che si possa dire è che essa ha completamente ignorato le innovazioni della legge 110 ed il lavoro della Commissione Consultiva, rimanendo abbarbicata alle massime tradizioni e affermando essere da guerra delle armi che i giudici avrebbero potuto acquistare, munite di regolare numero di catalogo, in ogni armeria di Roma.

Io ritengo che se una norma è chiara, ogni cittadino deve essere in grado di comprendere, con l'uso della sua ragione, se l'arma che egli ha in casa è comune o da guerra; se invece la legge è talmente scura da richiedere l'intervento di una commissione per la sua applicazione ciò significa che qualcosa non funziona, che il cittadino è costretto a vivere nella paura di avere sbagliato senza accorgersene (disse qualcuno che noi tutti siamo in libertà provvisoria e purtroppo si vede dalle cronache che il detto ben si attaglia a chi maneggia armi!).

Quando la qualificazione di un'arma non è basata su criteri oggettivi, ma su criteri del tutto privi di significato, come il decimo di millimetro in più o in meno nel diametro dell'anima della canna o come il possesso dell'arma da parte di qualche corpo armato, non possono che derivarne situazioni assurde. Solo per fare un esempio (indubbiamente grave per i riflessi che la situazione ha sulla competitività delle aziende italiane), si pensi alle difficoltà che incontra la nostra industria armiera nella esportazione di pistole che appena escono dal nostro confine sono considerate armi comuni mentre in Italia sono soggette allo stesso trattamento dei missili e dei cannoni.

Il fatto si è, a mio parere, che il legislatore ha continuato ad insistere papagallescamente in una distinzione mutuata da concezioni ottocentesche, quando la guerra veniva ancora fatta con il fucile e la baionetta, e non si è reso conto che il vero problema non è di stabilire quali armi siano da guerra e quali comuni, distinzione che interessa solo il Ministero della Difesa, ma bensì di stabilire con chiarezza quali armi possono essere detenute dai cittadini il che, in termini ancor più essenziali, equivale a chiedersi quali fucili e quali pistole sono consentiti e quali sono proibiti. Così posto il problema, è chiaro che sarebbe molto semplice, tanto per fare un esempio, il dire che non è consentita al privato cittadino, salvo particolari licenze, la detenzione di fucili di assalto o di fucili aventi più di un determinato numero di colpi, di armi a raffica, di certe pistole di particolare modello in dotazione al nostro esercito, e così via. In tal modo da un lato si garantirebbero con la stessa identica forza le ragioni

della sicurezza pubblica e, dall'altro lato, si svincolerebbe l'industria ed il commercio da anacronistiche pastoie.

Ciò che trovo sorprendente è che in tanti anni, ormai oltre cinquanta, in cui si è avuta la distinzione in esame tra armi da guerra ed armi comuni, nessuno si sia posto il problema dei criteri da applicare e del perché certe armi dovessero essere vietate ai cittadini. Si voleva evitare la disponibilità da parte di privati di armi atte ad armare i corpi armati, oppure di armi troppo potenti, oppure di armi uguali a quelle delle forze armate o della polizia? Non lo si è mai chiarito ed ormai il problema ha perso d'importanza per il naturale evolversi delle armi da fuoco, che ha portato l'esercito ad abbandonare i fucili e le pistole come armi tipiche e i privati a munirsi di armi da difesa con una sufficiente potenzialità offensiva. Una milizia armata di moschetti e di pistole potrebbe sì e no far la guerra ai pacifisti; i cittadini hanno dovuto adeguarsi alla potenzialità di offesa delle armi della criminalità ed è venuto meno il timore (dovuto solamente alla patologica voglia di evitare grane della nostra burocrazia) che i militari si vendessero le pistole e le relative munizioni per integrare lo stipendio. Certo è comunque che la distinzione non può più essere basata su qualche decimo di millimetro o su qualche chilogrammetro in più o in meno.

In una prospettiva di riforma, ritengo che il criterio più razionale da seguire sarà quello di considerare proibite quelle armi che eccedono notevolmente le necessità di armamento del cittadino, come le armi a raffica o le armi con un elevato volume di fuoco, tenendosi però adeguato conto delle esigenze dei privati che debbono svolgere, ad esempio, compiti di sorveglianza e protezione.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione del concetto di parte di arma da guerra e di parte di arma comune; per le armi comuni soccorre l'art. 19 L. 110 che ne fa una elencazione ragionevole, salvo forse che per i caricatori; per le armi da guerra è necessario procedere ad una analoga elencazione così che non succeda più, come ora, di considerare da guerra anche il sedile di una mitragliera, del tutto uguale a quello di un trattore! Occorrerà poi tenere presente che vi sono armi comuni, e particolari pistole, che si distinguono da analoghe pistole, considerate da guerra, solo per il calibro della canna, così che tutte le altre parti sono identiche: è chiaro che in tal caso, nonostante la contraria opinione della Casazione, è solo la canna a dover essere considerata da guerra e non le altre parti.

L'argomento viene affrontato in altra relazione e non occorre che aggiunga molto. A quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 110 non sappiamo che cosa sia un'arma a gas, non sappiamo che cosa sia un'arma ad aria compressa, con tutte le immaginabili conseguenze, per un settore industriale commerciale indubbiamente minore, ma non per questo trascurabile. Si pensi ad esempio all'ampio mercato di armi a gas della Germania, ove esse sono di libera vendita, e quale danno sia stato per l'Italia l'esserne tagliata fuori; si pensi ancora che in Italia le restrizioni in materia di acquisto e detenzione di armi vere e proprie non sono state accompagnate da una corrispettiva logicamente necessaria liberalizzazione di quegli strumenti che consentono una certa difesa senza alcun pericolo per la sicurezza pubblica.

In relazione a questi strumenti, ed in particolare alle armi a salve, dovrà porsi il problema della liberalizzazione della vendita delle relative munizioni poiché è assurdo che senza la minima giustificazione di esigenza di sicurezza pubblica, dopo avere consentito la libera vendita delle armi a salve si imponga poi il nulla osta o il porto d'armi per l'acquisto delle relative munizioni e ciò, si badi bene, non per una precisa volontà in tal senso del legislatore, ma solo per effetto del mancato coordinamento delle varie modifiche legislative.

Analogo discorso può farsi per le cosiddette armi giocattolo. Com'è noto, l'art. 5 L. 110 (il quale giustamente stabilisce che i giocattoli riproducenti armi non possono essere trasformati in armi vere e proprie), venne integrato con l'imposizione dell'obbligo, assolutamente ridicolo, di un tappo rosso; esso era inattuabile per i giocattoli destinati a sparare qualche cosa (tappi, capsulette di plastica, asticelle con ventosa, acqua), ed era privo di senso per i giocattoli assolutamente non scambiabili, neppure al buio, per un'arma vera; esso poi era sciocco rispetto a quei giocattoli veramente rassomiglianti ad armi, vale a dire alle vere riproduzioni di armi, alle armi rese inerti, perché basato sulla pia ipotesi che eventuali malintenzionati sarebbero stati tanto osservanti della legge da non togliere o annerire il tappo. Tanto valeva obbligare i fabbricanti a stampare sul giocattolo il divieto di usarlo per spaventare le persone! Eppure anche una disposizione all'apparenza così innocua, ha provocato i suoi bravi danni; non parlo tanto delle persone arrestate per possesso di giocattolo senza tappo (e ve ne sono stati nonostante che la legge

sia chiara nel comminare sanzioni solo per i fabbricanti dimenticandosi tra l'altro degli importatori), quanto degli ostacoli inutilmente creati a coloro che intendevano produrre e commerciare simulacri di armi ad uso di collezionisti.

Una grave lacuna della legge è consistita anche nel non avere previsto l'emanazione, da parte del Ministero dell'Industria, di un Regolamento che indicasse i requisiti tecnici delle armi giocattolo. La conseguenza è che adesso esprime parere al riguardo la Commissione Consultiva per le armi, a cui la legge non attribuisce alcuna competenza in merito e che il fabbricante di giocattoli è esposto ad essere condannato sulla base della prima perizia di un perito qualunque che si convinca della trasformabilità del giocattolo in arma; non è un mistero che la stessa Commissione Consultiva ha ritenuto arma comune da sparo una pistola Oklahoma a tappeti di plastica, del tutto uguale a pistole che in seguito sono state considerate giocattolo.

Una migliore definizione normativa è necessaria anche per ciò che concerne la detenzione e il porto degli strumenti da segnalazione su natanti. Ad esempio è del tutto incerto il comportamento da tenersi quando detti strumenti vengono asportati dai natanti, il che si rende necessario anche per semplici motivi di sicurezza: occorre munirsi di licenza di trasporto, occorre denunciare la detenzione dello strumento presso la propria abitazione, oppure si è esentati dall'osservanza di tali obblighi?

LA CATALOGAZIONE DELLE ARMI

Questa della catalogazione delle armi è stata una operazione priva di significato a cui si è posto un parziale e tardivo rimedio salvando da essa le armi a canna liscia.

Tutto l'enorme lavoro svolto dalla Commissione, tutta la mole di ostacoli burocratici che hanno dovuto affrontare i produttori ed esportatori di armi si sono rivelati, alla prova dei fatti, assolutamente inutili, del tutto privi di applicazioni pratiche.

A tutto il 1983 le armi catalogate dalla Commissione si ripartivano così:

Classe I	318	Pistole semiautomatiche
Classe II	554	Rivoltelle
Classe III	—	
Classe IV	—	
Classe V	730	Carabine a ripetizione manuale, senza serbatoio o caricatore
Classe VI	983	Carabine a ripetizione manuale con serbatoio o caricatore
Classe VII	121	Carabine semiautomatiche
Classe VIII	878	Fucili combinati
Classe IX	49	Pistole ad aria compressa
Classe X	3	Armi corte con bomboletta di gas
Classe XI	108	Carabine ad aria compressa
Classe XII	2	Carabine con bomboletta di gas
Classe XIII	1	Spara-siringhe
Classe XIV	48	Lanciarazzi

per un totale di circa 3800 modelli. Inoltre la Commissione ha rifiutato la catalogazione di 36 armi ed ha espresso il parere che 54 armi di vecchia produzione dovessero essere classificate come da guerra o tipo guerra.

Se si considera che in sostanza qualche dubbio circa la qualificazione poteva insorgere solamente rispetto alle pistole di un certo calibro ed a certi fucili a ripetizione semiautomatica, si comprende che la Commissione in sostanza ha lavorato per decidere in merito a qualche decina di armi o, per meglio dire, per stabilire quali calibri fossero consentiti per le pistole (in quanto non si è fatta questione di modelli) e quale fosse il volume di fuoco massimo consentito per i fucili semiautomatici.

Di conseguenza il catalogo è assolutamente inutile e posso assicurare che non mi è mai accaduto di vederlo consultare né in Tribunale né in Questura; e a dire il vero non mi è, fino ad ora, capitato di dover esaminare per ragioni professionali un'arma munita del numero

di catalogo. Infatti la catalogazione ha preso in considerazione solo le armi di nuova produzione ed importazione e quindi il numero di catalogo si trova solo sulle armi di recentissima produzione od importazione, vale a dire su di una percentuale minima delle armi in circolazione e non si comprende proprio il motivo per cui l'agente di P.S. o il Giudice dovrebbe preoccuparsi di andare a vedere sul catalogo se una determinata arma vi sia o meno contemplata. Se l'arma reca il numero di catalogo è evidente che essa è catalogata, se non reca alcun numero ciò può voler dire o che all'arma venne rifiutata la catalogazione (ma ciò è avvenuto per sole 36 armi) o che l'arma venne importata o prodotta prima di una certa data.

Solo dimostrando che l'arma è stata prodotta od importata dopo tale data fatidica, si potrebbe dedurre che l'arma è stata importata senza rispettare le procedure di legge, ma proprio non si comprende con quale utilità pratica. Tanto meno si comprende per quale motivo qualcuno dovrebbe andare a consultare il catalogo per sapere se un fucile da caccia, ad esempio, o una pistola calibro 7.65 mm. sia comune, quando nessun dubbio sussiste al riguardo. Si aggiunga poi che il catalogo meno soccorre proprio là dove sarebbe necessario. In esso si cercherebbe invano qualche informazione in merito a moltissime armi di vecchia produzione o importazione e rispetto a cui, essendo di provenienza militare, più concretamente si pone il problema della classificazione. Per queste armi di regola la Commissione si è limitata ad esprimere dei pareri non vincolanti e che quindi non sono stati pubblicati, così che la situazione di incertezza rispetto a queste armi, anche a livello giudiziario, si è perpetuata.

Il fatto è che il Catalogo, nelle intenzioni del legislatore, doveva ricomprendere tutti i modelli, di armi non antiche (si veda, per rendersene conto la norma sul collezionismo che limita la detenzione ad un esemplare di arma per ogni modello catalogato). Quando però ci si è accorti che una siffatta catalogazione era superiore alle forze ed alla competenza della Commissione, si è voluto ripiegare sulla catalogazione delle armi prodotte od importate dopo il 1° dicembre 1977, senza accorgersi che in tal modo la catalogazione, se prima aveva un minimo di significato, lo perdeva completamente. Contemporaneamente però rimaneva la necessità di catalogare armi vecchie di cui venisse richiesta l'importazione e così si è giunti all'assurdo che ora in Italia, tanto per fare un esempio, vi sono pistole P-08 in calibro 7,65 parabellum munite di numero di catalogo perché importate di recente, ma del tutto identiche a pistole già da tempo detenute in Italia e ciò senza la minima base oggettiva, senza che

dalla presenza o meno del numero di catalogo su di un'arma si possa trarre qualsivoglia conseguenza.

Se da un lato il catalogo si è rivelato perfettamente inutile, d'altro lato esso ha provocato solo danno all'industria italiana. Di fronte ad un trascurabile effetto protezionistico nei confronti delle importazioni di armi, gravate dal maggior costo relativo alla pratica di catalogazione ed alla apposizione del numero di catalogo sulle sole armi destinate al mercato italiano, i produttori italiani di fucili combinati si sono visti costretti a richiedere centinaia di catalogazioni a seconda del diverso combinarsi dei calibri delle canne, del sistema di scatto, del tipo di grilletto, della lunghezza delle canne, del tipo di mirino e di bindella, del tipo di sicura, del tipo di espulsione; e siccome molte di queste combinazioni erano del tutto occasionali, eseguite su richiesta di determinati clienti, ben si può immaginare quale aumento di costo la catalogazione abbia cagionato sulla singola arma e quali ritardi nei termini di consegna.

Appare quindi del tutto opportuno che, pur conservandosi le competenze della Commissione consultiva, in sostanza rivelatasi di valido aiuto per il Ministero, venga posto termine alla catalogazione delle armi nella forma attuale. Così come si è riconosciuto che era inutile la catalogazione delle armi a canna liscia, si deve prendere atto che, in forza degli stessi criteri logici, è superflua la catalogazione dei fucili da caccia, a canna rigata, delle rivoltelle, e così via.

COLLEZIONE DI ARMI

La norma che più gravemente ha inciso sul mercato delle armi è stata quella che ha limitato il numero delle armi detenibili senza licenza di collezione a sei per le armi da caccia ed a due per le armi di altro genere. La severità della norma è stata poi ancor più aggravata da una interpretazione burocratica dell'art. 10 L. 110, secondo cui le armi detenute per scopo di collezione non avrebbero potuto essere usate.

Se una norma è iniqua quando impone restrizioni non giustificate da oggettive necessità, non vi è dubbio che la norma in esame è iniqua.

Il numero di armi che una persona detiene presso la propria abitazione non aumenta di certo la pericolosità sociale del detentore; se un soggetto vuole abusare delle armi che egli detiene è del tutto

evidente che la sua pericolosità non varia, sia che egli detenga un fucile od una pistola sia che ne detenga dieci.

Di conseguenza l'unica ipotesi che può formularsi per cercare di spiegare lo scopo della norma è che si sia temuta la possibilità di furto di grossi quantitativi di armi da abitazioni private, il che spiegherebbe anche il divieto di detenere le munizioni per le armi collezionate. In questo caso è però evidente che si sarebbe dovuto fare una certa distinzione tra armi che avrebbero potuto essere destinate ad alimentare la criminalità e le armi che mai hanno fatto parte del bagaglio dei delinquenti. Perché quindi limitare il numero delle armi ad aria compressa detenibili, perché limitare il numero delle armi sportive, delle armi da segnalazione? Io vorrei veramente che qualche studioso od esperto mi dicesse quanti crimini sono stati commessi in Italia usando moschetti o fucili da caccia a palla od usando armi ad aria compressa o armi da bench rest e da tiro al bersaglio!

Invece il nostro legislatore, probabilmente senza rendersene conto, ha fatto di ogni erba un fascio ed ha limitato a due il numero delle armi non da caccia detenibili. Così il tiratore olimpionico di pistola o di carabina non ha più saputo come detenere il necessario assortimento di armi a lui necessarie, chi voleva detenere una pistola e due armi ad aria compressa ha dovuto sacrificarne una, chi voleva una lanciarazzi da portare con sé durante le escursioni in montagna, ha dovuto rinunciare alla rivoltella del nonno carabiniere.

La norma quindi ha avuto un grave effetto sul mercato delle armi, bloccando quasi completamente il settore delle armi ad aria compressa e delle lanciarazzi, penalizzando veramente il settore delle armi sportive ed in particolare delle carabine calibro 22, già colpite da divieto di uso venatorio, scoraggiando il normale ricambio di armi da parte degli appassionati.

A questo punto mi si consenta un inciso: l'effetto delle norme restrittive voluto dal legislatore, sia facendo diventare armi comuni strumenti come dei lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia limitando il numero delle armi detenibili, è stato del tutto contrario a quello che sarebbe stato auspicabile in termini di sicurezza pubblica. Mentre in altre legislazioni si è cercato di spingere il cittadino verso l'acquisto di pseudo-armi, come quelle già indicate o le armi a gas, liberalizzandole o comunque rendendone più agevole l'acquisto e il porto rispetto alle armi vere e proprie, la rigidità della normativa italiana ha fatto sì che il cittadino, dovendo affrontare le medesime difficoltà nell'acquisto e nel porto di una lanciarazzi o di una pistola ad aria

compressa (che gli avrebbero dato sufficiente soddisfazione psicologica) e in quello di un'arma vera e propria, ha preferito sempre quest'ultima.

Come si è anticipato, comunque, le conseguenze dell'obbligo di munirsi di licenza di collezione oltre un certo numero di armi non avrebbe avuto conseguenze così gravi se ad esso non si fosse aggiunta l'interpretazione della burocrazia secondo cui sarebbe vietato usare le armi elencate in collezione. Tale interpretazione ha portato infatti a congelare le armi in collezione, come se esse fossero solo dei pezzi da arredamento invece che armi funzionanti. L'interpretazione suddetta è del tutto irrazionale da un punto di vista giuridico.

La legge è chiara nel dire che è vietato detenere le munizioni relative alle armi collezionate e lo scopo della disposizione, come si è visto, non poteva essere che quello di evitare il furto simultaneo di armi e relative munizioni. Non è dato invece di ravvisare alcun motivo razionale per vietare al collezionista di un'arma di usare la sua arma con munizioni che egli non detenga presso la sua abitazione, dal momento che le armi vengono collezionate proprio per ragioni di studio e di sperimentazione. Altra norma sciocca ed ingiusta è quella che vieta di detenere in collezione più armi dello stesso modello. In primo luogo essa è irrazionale perché non si comprende il motivo per cui debba essere più pericoloso chi detiene due armi eguali di chi ne ha due diverse; in secondo luogo non considera che il vero collezionista, che non sia solo un immagazzinatore di armi, di solito concentra il suo interesse su determinate armi e quindi può avere necessità di detenere armi dello stesso modello con varianti tali da non influire sul modello catalogato (si pensi alle varie possibili rifiniture artigianali ad opera di incisori); in terzo luogo è assurdamente ingiusta perché il riferimento ai modelli di armi catalogate fa sì che si possano detenere anche dieci pistole eguali di modello anteriore al 1977, non soggette a catalogazione, e che ci si debba limitare solo per armi posteriori a tale data, con danno quindi per i soli fabbricanti e commercianti.

Ritengo in conclusione che la normativa relativa alle collezioni dovrebbe essere rivista ponendo l'attenzione sulle finalità perseguite e sulle necessità oggettive dei cittadini, in modo da contemplarle adeguatamente, il che è ben possibile.

Rimane forse qualche cosa da dire in merito alle armi antiche. A mio parere la legislazione italiana è troppo restrittiva e, come al solito, troppo portata a generalizzare; non è possibile sottoporre allo stesso regime armi antiche d'alto valore artistico e vecchi cimeli, per

non dire rottami. Quando un'arma per la sua antichità diventa meno pericolosa di un tubo di ferro qualsiasi o di un coltello da cucina, è giunto il momento che l'autorità di P.S. cessi di occuparsi di essa. Non credo davvero che si voglia sostenere che un fucile ad avancarica è più pericoloso di una balestra o di un arco o di un fucile da pesca subacquea, eppure nessuno, giustamente, si occupa di regolamentare questi strumenti, mentre molte persone vengono arrestate e denunciate per la detenzione di oggetti del tutto innocui, ma aventi pur troppo forma di arma.

Sarebbe quindi ora di liberalizzare le armi antiche (lo hanno fatto in altri paesi e non è morto nessuno), lasciando eventualmente al Ministero per i Beni culturali di tutelare le armi antiche veramente preziose, anche se a dire il vero non si comprende proprio per quale motivo si possa detenere liberamente, senza complicazioni burocratiche, un incunabulo e si debba invece essere controllati per un'arma antica.

MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

Esattamente come è avvenuto per le armi, la legge ha funzionato in modo sostanzialmente accettabile fino a che le modifiche introdotte dalle leggi speciali non hanno fatto diventare gravi delitti comportamenti che fino ad allora erano puniti solo con contravvenzioni. Ora se è giusto punire severamente chi detiene illegalmente esplosivi usabili per fini criminali, è meno comprensibile che si equipari ad un terrorista chi detiene un po' di clorato di potassio, liberamente acquistabile in un negozio di prodotti chimici o in farmacia, oppure del clorato di sodio, acquistabile a sacchi come diserbante, oppure una scatoletta di polvere da sparo per caricare cartucce, sebbene queste siano poi liberamente detenibili! Ancor più assurdo è che possa poi essere incriminabile per deposito illegale di materie esplodenti chi tenga ad esempio più di duecento cartucce per pistola; e sappiamo che un tiratore sportivo le può consumare agevolmente in una sola seduta di allenamento.

La situazione giuridica attuale in materia di munizioni è la seguente, alquanto complessa.

— Possono detenersi senza denuncia fino a mille cartucce a pallini per fucili da caccia (art. 26 L. 110) se si detengono le relative

armi regolarmente denunziate. La polvere occorrente per caricare dette cartucce va comunque sempre denunziata.

- Le munizioni per fucile da caccia a palla, le munizioni per pistola o rivoltella debbono essere denunziate in ogni caso e va denunziata qualsiasi modifica nella specie e nella quantità; munizioni per fucile da caccia vanno denunziate se superano il numero di mille o se non si possiede alcuna arma da caccia atta al loro impiego.
- Per detenere più di millecinquecento cartucce da caccia o più di duecento cartucce per arma corta occorre munirsi anche della licenza di deposito di esplosivi.
- Le munizioni possono essere acquistate solo da persone munite di licenza di porto d'armi o di nulla osta. La norma vale anche per le munizioni a salve, impiegabili in arnesi di libera vendita, e per le munizioni a salve destinate ad impieghi tecnici, come alle sparachiodi, agli apparecchi da mattazione, ecc. Unica esclusione prevista è quella per le munizioni destinate agli strumenti lanciarazzi previsti da disposizioni legislative e regolamentari (che poi esistono solo per la navigazione), con tutte le difficoltà interpretative che abbiamo visto parlando degli strumenti lanciarazzi (art. 2 L. 110).

Gli inconvenienti più gravi che si verificano nell'applicazione di queste norme sono i seguenti:

— Manca la norma che consenta di detenere le munizioni a salve per armi e strumenti tecnici senza licenza di deposito di materie esplodenti; la norma è totalmente inosservata, ma non è consolante il sapere che vi sono in circolazione migliaia di «fuorilegge» passibili di arresto da parte del primo funzionario zelante che decida di leggere il TULPS.

— Il limite di duecento cartucce per armi corte, detenibili senza licenza di deposito, è del tutto insufficiente per coloro che si dedicano al tiro sportivo, la situazione è stata poi ulteriormente aggravata da una interpretazione ministeriale della norma, secondo cui le carabine calibro 22 non potrebbero più essere considerate da caccia in quanto la legge sulla caccia ne vieta l'impiego in Italia, con la conseguenza che anche le munizioni in calibro 22 Long Rifle (vale a dire lunghe per fucile), dovrebbero essere considerate per pistola e quindi detenibili solo nel numero di duecento.

Vi è indubbiamente un certo salto logico tra le premesse del ragionamento del Ministero e la conclusione tratta, ma il parere esiste e occorre tenerne conto. Sarebbe quindi del tutto opportuno che, almeno per le munizioni destinate al tiro sportivo, il limite venisse adeguatamente elevato, anche tenendo conto del fatto, troppo spesso dimenticato, che le munizioni non presentano alcun pericolo per la sicurezza pubblica: esse non esplodono cumulativamente, non provocano incendi e la polvere con cui sono caricate non può essere usata per scopi diversi, non avendo effetti dirompenti.

— L'obbligo di denunciare ogni variazione nel quantitativo di munizioni detenuto è inosservabile ed inosservato, tanto che moltissimi funzionari e la maggior parte dei cittadini ne ignora l'esistenza e delinque così in perfetta buona fede.

Un funzionario di buon senso mi ha detto che egli interpreta la norma nel senso che debbono essere denunciate soltanto le variazioni in aumento rispetto al quantitativo precedentemente denunciato. Mi pare una soluzione più che logica che sottopongo all'attenzione dei futuri legislatori. Personalmente ritengo però che la detenzione di munizioni sia talmente connessa con la detenzione dell'arma, da potersi presumere ogni qualvolta viene denunciato il possesso di un'arma. Si potrebbe quindi suggerire una norma che liberalizzasse la detenzione di un modesto numero di cartucce anche per le armi non da caccia, salva la denuncia di ogni quantitativo maggiore.

— Manca una normativa chiara in materia di ricarica di cartucce e di avancarica, così che qualche povero diavolo che si ricava le cartucce in casa per risparmiare, si è visto arrestare e processare per fabbricazione illegale di munizioni.

ATENEIO DI BRESCIA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ATTI DEL SECONDO CONVEGNO
SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

BRESCIA 1985

DR. EDOARDO MORI

Giudice Istruttore Tribunale di Bolzano

EVOLUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI ARMI DA GUERRA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE ARMI

L'inizio dei lavori della Commissione Consultiva per le armi, in materia di armi da guerra, non è stato facile.

La Commissione si è trovata a dover interpretare gli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, che innovavano profondamente la materia, senza il supporto di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, senza che della Commissione facesse parte qualche persona esperta di diritto, e mentre da parte della burocrazia vi era una notevole resistenza ad innovazioni che alternassero il quadro tradizionale formatosi sotto il vigore del Testo Unico di P.S.

La Commissione perciò si è mossa inizialmente con estrema cautela, un po' per tentativi, un po' a lume di naso, il che non ha di certo favorito la coerenza tra le varie decisioni.

Inizialmente la Commissione è partita dall'esatto avviso che i fucili e i moschetti militari anteriori alla seconda guerra mondiale potessero tranquillamente essere catalogati come armi comuni, decisione non difficile in quanto per la maggior parte essi erano già detenibili, previe modeste operazioni di demilitarizzazione. Ed infatti, tra le prime armi del genere catalogate, figurano il fucile tedesco K98, lo svizzero Rubin-Schmidt, l'austriaco Mannlicher, e così via.

Subito però la Commissione inciampava nel '91 italiano, analogo e per molti aspetti inferiore alle armi sopra citate, e quindi in possesso di tutti i requisiti per essere dichiarato arma comune. Non si riusciva però a superare l'opposizione dei militari i quali osservavano che il '91 era ancora ufficialmente in carico come arma militare, che vi era pericolo di sottrazione di munizioni (non si sa bene per che cosa farne), ma che, forse, in definitiva, non desideravano che si ufficializzasse il fatto che l'esercito aveva in dotazione armi che nulla più avevano di militare.

La Commissione comunque dichiarava da guerra il moschetto 91/38 con la motivazione che esso era destinato all'armamento dell'esercito italiano.

Ora non vi è chi non veda come l'articolo 1 della l. 110 non considera affatto significativa la circostanza che un'arma sia o meno in dotazione ad un esercito (criterio questo della precedente normativa e che si era espressamente voluto superare stante la sua illogicità), ma esclusivamente il fatto che in relazione alle sue caratteristiche di potenzialità offensiva l'arma sia destinabile in astratto al moderno armamento di un esercito. Quindi la stessa circostanza che il '91 fosse in carico solo nei magazzini dell'esercito e fosse già stato in pratica sostituito da altri tipi di arma, dimostrava ad oltranza che esso non era più idoneo all'armamento di un esercito moderno, così come non lo erano più gli analoghi fucili stranieri, rispetto a cui nessuno si era mai preoccupato di accertare se gli eserciti dei paesi di origine ne avessero o meno ancora nei magazzini.

Di fronte poi alla constatazione che l'esercito, in effetti, aveva in carico solamente i moschetti dati a suo tempo in dotazione all'arma dei Carabinieri, la Commissione non poteva fare a meno di prendere atto che la motivazione adottata era valida solo per quel determinato modello e quindi catalogava come arma comune ogni altro modello sottopostole.

Unico inconveniente derivato da questa situazione è che la catalogazione non è stata richiesta in modo organico e prendendo a base le otto varianti fondamentali del '91, ma in modo occasionale, a seconda che veniva richiesto di importare una determinata arma, con la conseguenza che ora sono stati catalogati modelli eguali e con varianti non essenziali, con attribuzione di diversi numeri di catalogo, nel mentre che modelli da considerare comuni con sicurezza, non sono mai stati oggetto di valutazione, così che chi li detiene fidandosi dei criteri generali che la Commissione avrebbe dovuto seguire, rischia la galera.

In relazione ai fucili a canna rigata semiautomatici, civili o militari, la Commissione doveva compiere una certa opera interpretatrice poichè l'art. 2 della legge 110 dispone, in via generale, che non debbano avere caratteristiche balistiche o di impiego comuni alle armi da guerra e, in particolare, per quelle armi che impiegano cartucce di calibro militare, che presentino effettive caratteristiche per l'impiego sportivo o venatorio.

La Commissione ha catalogato senza difficoltà tutte le armi semiautomatiche a percussione anulare, anche con elevato volume di fuoco (caricatore di 20 colpi ed oltre), nonchè armi impieganti munizioni per pistola, come ad esempio la Jäger AP 74 e 75 in calibro 7,65 mm. e caricatore da 15 colpi.

Per le armi nei calibri tradizionali per armi lunghe, civili o militari, la Commissione sembrava orientarsi verso il criterio di catalogare solo quelle che presentavano un caricatore con limitato numero di colpi, non

superiore a cinque, anche se poi superavano la catalogazione il Carl Gustav AG42 cal. 6,5x55 a 10 colpi e il Valmet cal. 308 W a 9 colpi. Non si sa invece per quale strana logica venivano ritenuti da guerra il Gewehr 43 cal. 8x57 e lo FN 1949 cal. 7x57, di tipologia del tutto analoga e che di certo non presentano tipiche caratteristiche militari come invece, ad esempio, il Galil cal. 308 della Israel Military Industries che si distingue dal modello militare, in attuale dotazione effettiva, solo per l'eliminazione della possibilità del tiro automatico, la riduzione del caricatore e l'eliminazione dell'innesto per baionetta.

Analoga incertezza ed incongruità di comportamento veniva tenuta in relazione al Garand; nel calibro civile 270 esso veniva prima concesso con caricatore da 5 colpi e poi con quello da 8. Veniva invece considerato militare il Garand M1 cal. 30-06 ad otto colpi, senza tenere conto che tali armi, una volta in dotazione all'esercito italiano, ora non lo sono più in quanto ricalibrate nel .308 W.

La Carabina Winchester cal. .30 M1 Carb., che nulla ha di militare, veniva dichiarata da guerra, come il '91/38, solo per il motivo che essa era stata data in dotazione all'Arma dei Carabinieri. Le Carabine Sturm Ruger mod. Mini 14 e Colt mod. AR15 sporter cal. .233 Remington non venivano catalogate in relazione al calibro militare, ma ottenevano il benessere solo nel calibro .222 Rem., che non differisce sostanzialmente dal precedente.

La Commissione entrava nuovamente in crisi totale quando le venivano sottoposte armi di nuova concezione, che accoglieva o respingeva con criteri che definirei casuali. Mi riferisco in particolare allo Spas 12 della Franchi, tipico fucile da difesa destinato a forze di polizia, pubbliche o private, e che in nessun modo rientra nel concetto di arma da guerra o tipo guerra. La Commissione però si è lasciata influenzare da caratteristiche esteriori (i maligni dicono anche dalla pubblicità), come l'amovibilità del calcio (ma già altre armi, come la Jäger AP75 avevano il calcio mobile ed erano state dichiarate comuni) ha invocato l'elevato volume di fuoco, anche se poi nessuno ha detto di quanto esso fosse superiore a quello di un normale semiautomatico da caccia, ha ricordato la terribile potenzialità delle cartucce sparate, sebbene siano normali cartucce per il calibro 12, e lo ha dichiarato arma tipo guerra. Contemporaneamente catalogava però il modello pressochè identico, ma con calcio fisso e canna più lunga di pochi centimetri, così che in sostanza, senza nessun appiglio normativo, veniva a introdurre il principio che le armi con il calcio amovibile o di ridotte dimensioni come le bull-pup sono tipo guerra!

Analogo comportamento incongruente e del tutto avulso dalla realtà

normativa da applicare, veniva tenuto per le carabine della Sites, mod. Spectre nei calibri 9 Steyr e 9 Ultra, con canna rispettivamente da 32 e 42 cm. e caricatore da 5 colpi. Nè per potenzialità, nè per volume di fuoco esse si distinguono dalle già citate carabine semiautomatiche impieganti munizioni per pistola, ma nel catalogo si legge che ne viene rifiutata la catalogazione con la motivazione, giuridicamente e tecnicamente assurda, fino al limite del falso, che «l'arma possiede una spiccata potenzialità d'offesa determinata dalla potenza del colpo singolo impiegato su di un'arma semiautomatica a canna lunga (310 mm.)». Ora siccome il guadagno massimo teorico di velocità in relazione alla maggior lunghezza della canna, rispetto a quella di una pistola, usando adeguate polveri, guadagno che in concreto può mancare per vari fattori, non supera i 100 metri al secondo, non si comprende in che cosa consista la maggior potenza del colpo, comunque inferiore a quella di altre armi analoghe in calibri ancor più potenti, come il 44 magnum; e tanto meno si comprende perchè dovrebbe avere una maggior potenza in una canna da 31 centimetri piuttosto che nella canna più lunga di una delle tante carabine semiautomatiche già in commercio.

È evidente che la Commissione, per essere benevoli nei suoi confronti, si è lasciata influenzare da considerazioni esteriori, quali l'aspetto dell'arma (e non è la prima volta purtroppo), e che non avendo trovato un appiglio per rifiutare la catalogazione, ha creduto di poterlo rinvenire in una fantasia balistica. Di certo però è dura da digerire la circostanza che mentre viene rifiutata la catalogazione di armi di concezione e produzione italiana, di limpide caratteristiche comuni, contemporaneamente vengono catalogate e quindi importate armi di caratteristiche senz'altro più discutibili come il citato Galil o la UZI Pistol della IMI con caricatore da 14 colpi.

In relazione alle pistole la Commissione ha fatto registrare lo stesso sbandamento iniziale registrato in relazione al fucile ed al moschetto '91.

I militari hanno fatto pressioni per far considerare da guerra la loro Beretta 34 ed hanno ottenuto ciò che volevano, con la insulsa motivazione della «dotazione da parte dell'esercito».

Ad aggravare maggiormente la situazione, la Commissione, invece di dichiarare l'arma tipo guerra, come avrebbe dovuto fare a rigor di normativa, l'ha qualificata da guerra, con la conseguenza di dover dichiarare da guerra anche altri modelli di pistola che, come la Walther, la Bernardelli, la Glisenti, avevano l'unico difetto di impiegare munizioni dello stesso calibro.

Nella scia della Beretta 34, e per motivi che a distanza di anni non è

più possibile individuare, stante la loro casualità (forse il presunto pericolo di una intercambiabilità con il calibro 9 parabellum?) venivano poi dichiarate da guerra armi e cartucce obsolete come le Brixia e la Glisenti in calibro 9 Glisenti.

Una certa confusione si verificava anche con i calibri 7,63 Mauser e 7,62 Tokarev, intercambiabili e in sostanza eguali.

Inizialmente infatti veniva dichiarata da guerra la pistola CZ mod. 52 cal. 7,62. La decisione può spiegarsi con la considerazione che la cartuccia cecoslovacca ha una carica superiore di circa il 20% rispetto all'omonima cartuccia sovietica, ma resta il fatto che in altri casi la Commissione non ha mai fatto questione di potenza per le munizioni per armi corte. Veniva egualmente dichiarata da guerra la stessa arma figurante in calibro 7,63 Mauser. Quasi contemporaneamente venivano considerate da guerra delle pistole Mauser C./96, così come un analogo modello spagnolo, non in relazione al calibro, ma, credo, alla originaria possibilità di sparare a raffica.

Per lo stesso motivo veniva rifiutata la catalogazione della CZ Skorpion cal. 7,65, sebbene modificata per non consentire il tiro a raffica. È vero che la modifica era alquanto reversibile, ma allora non si comprende perchè sia stata catalogata la UZI Pistol con caricatore da 14 colpi, in calibro superiore e anch'essa riadattabile al tiro a raffica senza troppe difficoltà.

Contemporaneamente venivano catalogate come armi comuni la Tokarev TT 33 cal. 7,62 e, successivamente, alcuni modelli di Mauser C/96, la Mauser Marine 1930, la Mauser mod. 1932, la Colt/Thompson mod. 1911 A1, tutte in calibro 7,63 Mauser.

Allo stato si può quindi ritenere acquisito il fatto che i calibri 7,63 Mauser, e l'analogo 7,62 Tokarev, sono da considerare comuni, salvo particolari caratteristiche dell'arma che li impiega e che possono far considerare l'arma come tipo guerra.

Per quanto concerne gli altri calibri, e dopo le incertezze iniziali, vi era una correzione di mira da parte della Commissione la quale, stabilito che il calibro 9 mm. parabellum ed il calibro .45 ACP erano da considerare munizioni militari in quanto usate da armi da guerra a raffica (ma pare che questa destinazione non sia destinata a durare più a lungo), con conseguente qualificazione di arma tipo guerra delle armi che le impiegano, dichiarava comuni tutte le pistole in altri calibri, anche superiori a quei fatidici 9 mm. che tanto hanno tormentato i cittadini prima della legge n. 110. Sono così diventati comuni: il 9 Mauser, il 9 Browning long, il .455 Webley Automatic, il 9 Steyr, il 9 Ultra o Police, il 9 Jäger, il .45 HP e sono state dichiarate comuni pistole non a rotazione in calibri potenti

come la Coonan .357 magnum, la Thompson .44 magnum, la Beretta a 4 canne .357 magnum, la IMA Eagle .357 magnum.

Da segnalare che è stata rifiutata la catalogazione di una pistola in calibro 9 Bergman Bayard, di una in calibro 380 e di una in calibro .38 Super Auto, senza ragionevoli spiegazioni.

Infine, per quanto concerne le rivoltelle, il comportamento della Commissione è stato sempre del tutto chiaro e lineare: esse sono considerate tutte (e non poteva essere diversamente), armi comuni da sparo, ivi comprese quelle impieganti munizioni per pistola in calibro militare (cioè 9 para e .45 ACP), con l'unica limitazione che il proiettile impiegato sia privo di ogni camiciatura, sia cioè di piombo nudo. Soluzione logica in quanto in tal caso e cartucce non possono essere impiegate in armi militari con quel grado di affidabilità di regolarità di funzionamento senza di cui la miglior arma militare perde tale sua qualità.

Dall'analisi effettuata credo si possa concludere che la Commissione ha operato con un sufficiente grado di coerenza, correggendo le incertezze iniziali, così che ora sarebbero sufficienti dei piccoli passi, in particolare per quanto riguarda il '91 e la Beretta mod. 34 (che ora si trovano ad essere «armi più eguali» rispetto ad altre analoghe), e le armi lunghe da difesa con ridotte dimensioni, per raggiungere un livello di coerenza totale, il che contribuirebbe a semplificare il lavoro degli operatori del settore e della giustizia.

Senza alcun danno per la sicurezza pubblica e senza affronti alle norme di legge ed alla logica, dei lavori della Commissione si possono enucleare i seguenti criteri:

- 1.) Tutte le armi lunghe a ripetizione manuale sono armi comuni.
- 2.) Tutte le armi lunghe a ripetizione semiautomatica in calibro militare sono armi comuni se munite di caricatore contenente non più di 10 colpi e purché prive di accessori di tipo militare (treppiede, rompi-fiamma, ecc.).
- 3.) Tutte le armi lunghe a ripetizione semiautomatica in calibri non militari sono comuni salvo che per il tipo di cartuccia impiegato e per l'elevata capacità del caricatore possano assimilarsi a quelle di cui al punto 2).
- 4.) Tutte le armi lunghe a ripetizione semiautomatica ed a ripercussione anulare sono armi comuni.
- 5.) Tutte le rivoltelle sono armi comuni.
- 6.) Tutte le pistole semiautomatiche, salvo quelle impieganti cartucce calibro 9 parabellum e .45 ACP, sono armi comuni.

Se la Commissione per le Armi continuasse ad adeguarsi a questi criteri, in pratica già seguiti, e se sulla loro base rivedesse alcune delle precedenti decisioni, farebbe senza dubbio opera meritoria.

ATENEIO DI BRESCIA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

TERZO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

DR. EDOARDO A. MORI

LE LICENZE DI COMMERCIO PER ARMI E MUNIZIONI PROBLEMI E PROPOSTE

Nel 1985 si è presentata con insistenza l'esigenza di far chiarezza in materia di licenze di commercio per armi e sostanze esplodenti.

L'accumularsi di leggi, di regolamenti, di circolari e controcircolari, hanno finito per far diventare incerte e vaghe quelle poche nozioni che armieri e forze di polizia avevano in materia di normativa per il commercio delle armi e munizioni. Da ciò, da un lato, incertezze tra gli operatori commerciali sulle formalità da seguire, sul numero e tipo delle armi detenibili per la vendita, su quelle da caricare o meno nei registri, sui quantitativi di sostanze esplodenti detenibili e, in fin dei conti sui diritti e doveri di un armiere, la cui sicura conoscenza è l'unica condizione per poter dormire sonni tranquilli, senza l'incubo della chiusura o della prigione.

Dall'altro lato la porta spalancata a interventi a ruota libera di certe forze di polizia (e mi riferisco in particolare a noti episodi verificatisi in Sicilia) che hanno eseguito controlli a carico di armieri in modo fiscalissimo, uscendo con comunicati stampa da cui pareva che fossero stati scoperti i depositi della mafia, nel mentre che poi si accertava trattarsi dei depositi perfettamente leciti di commercianti responsabili, nella peggiore delle ipotesi, di contravvenzioni per modeste irregolarità formali, oblazionabili; ma in alcuni casi derivanti solo dall'insufficiente conoscenza della normativa da parte delle forze operanti.

La situazione, già di per sé complessa, è stata poi complicata dal modo in cui presso alcune Questure si sono rilasciate le licenze di vendita.

Mentre, ad esempio, a Genova e Bologna, agendo in modo logico, si dava licenza di vendere un certo numero di armi lunghe e un

certo numero di armi corte, la Questura di Reggio Calabria e altre rilasciano licenze in cui il numero e tipo delle armi vendibili è distinto per tipi di armi (fucili ad una canna, a due canne, automatici, fucili Flobert, ad aria compressa, pistole, rivoltelle) e per singoli calibri, così che il povero armiere rischia la galera se si trova a detenere una pistola ad aria compressa invece di una carabina ad aria compressa, una pistola calibro 22 l.r. invece che calibro 6,35 mm., un fucile calibro 6, invece di un fucile a calibro 12, e così via, il che è cosa semplicemente insensata. Infatti l'unica esigenza che ha indotto le Questure a limitare il numero di armi detenibili per la vendita è stata quella di evitare il furto di grossi quantitativi di armi usabili poi dalla criminalità e di certo poco importa se viene rubato un fucile calibro 16 piuttosto che uno calibro 12; e di certo non vi è alcuna ragione per temere il furto di arma ad aria compressa.

Ho parlato a ragion veduta di rischio di galera per l'armiere in quanto di fronte a modestissime irregolarità colpose quali quelle esemplificate, le forze di polizia, ignorando, più o meno in buona fede, che si poteva e doveva configurare una semplice contravvenzione oblazionabile al regolamento di P.S., hanno proceduto ad arresti contestando la detenzione illegale di armi!

Le licenze divergono poi notevolmente da provincia a provincia per le prescrizioni imposte, in alcuni casi semplici esemplificazioni delle norme di legge, ma sovente dovute ad un eccessivo ricorso al potere di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S.; esso, come è noto, consente all'autorità di P.S. che rilascia una licenza, di imporre particolari limitazioni e prescrizioni al titolare della licenza. Ora, come si è rilevato da più parti, il potere attribuito dall'articolo 9 si può esplicitare solo in relazione a determinate e specifiche situazioni personali e di fatto, ma non può esplicitarsi, per insanabile contrasto logico, in relazione a tutte le licenze di un certo tipo rilasciate da una Questura poichè, in tal caso, il potere concesso in ordine al caso singolo si trasformerebbe in un potere normativo nei confronti della generalità dei cittadini, potere riservato al legislatore.

Una elementare applicazione dei principi di eguaglianza e di certezza del diritto, impone che di norma le licenze siano eguali per tutto il territorio italiano e che i diritti e doveri dell'armiere non mutino da provincia a provincia, o di anno in anno, secondo le carriere dei questori e la loro maggiore o minore conoscenza della normativa.

Analoghi problemi sono sorti in relazione alle licenze per la vendita di polvere da sparo e munizioni. I decreti ministeriali che dal

1973 in poi hanno stabilito nuove regole per gli esercizi di minuta vendita di materie esplosive sono stati di formulazione alquanto sofferta. Come purtroppo è avvenuto per molte delle leggi che concernono armi e munizioni, anch'essi sono stati emanati sotto l'incalzare di spinte emotive (si ricorderà che in quegli anni si verificò in una armeria di Roma una rovinosa esplosione attribuita, non si sa con quanta sicurezza e ragionevolezza, alla presenza di troppe materie esplodenti) e risentono quindi di una notevole mancanza di elasticità che spesso ha reso difficile la loro attuazione nei casi concreti e che ha costretto a loro ripetute modifiche e adeguamenti.

La situazione è stata poi aggravata dal fatto che le commissioni tecniche provinciali che dovevano stabilire in concreto l'idoneità dei locali non avevano sempre idee molto chiare nel campo degli esplosivi così che si sono avute decisioni contrastanti.

A titolo di esempio circa la mancanza di elasticità della normativa, ricordo che essendo vietato detenere nei locali ove si trovano le materie esplodenti anche prodotti infiammabili, senza che sia stato posto alcun limite minimo di quantitativo, in teoria non si potrebbe detenervi una bustina di fiammiferi o una bottiglietta di alcool; oppure un negozio autorizzato a vendere fuochi d'artificio della IV categoria non potrebbe vendere contemporaneamente quei prodotti pirici che il decreto ministeriale 4-4-73 ha declassificato, ricomprendendoli tra i materiali solidi facilmente infiammabili! In pratica e fortunatamente, negli uffici dove si usa anche il cervello oltre ai timbri, si è ritenuto che nonostante la declassificazione questi prodotti pirici continuano ad essere di natura omogenea a quella dei giocattoli pirici e che pertanto non vi è motivo di tenerli separati nei locali di vendita.

Per ovviare a questi problemi, almeno in parte, io e l'amico Duilio Dottarelli, che ha portato la sua vasta esperienza in materia di grane degli armieri e di difficoltà incontrate nell'ottenere le licenze, abbiamo cercato di studiare e predisporre due modelli di licenze, uno per le armi e l'altro per le sostanze esplosive, utilizzabili nella stragrande maggioranza dei casi e che tenesse conto delle esigenze sopra esposte e quindi:

- 1 - Fossero adottabili da ogni ufficio di P.S. e quindi tali che il Ministero dell'Interno, come suo specifico compito, potesse imporli agli uffici periferici con una circolare, così superando anche il problema dell'articolo 9 T.U.L.P.S.

- 2 - Fossero formulati con estrema chiarezza e completezza, quasi con pedanteria, al fine di evitare dubbi, incertezze, lacune.
- 3 - Fossero perfettamente aderenti alle dizioni usate dal legislatore, per evitare l'uso di espressione improprie, fonti soltanto di equivoci (si veda il caso delle armi Flobert confuse con le armi ad aria compressa o con le armi calibro 22).
- 4 - Ricordassero in forma piana ed esplicativa agli armieri quali sono le disposizioni di legge che essi sono tenuti ad osservare provvedendo a chiarire, secondo l'interpretazione comunemente data dal Ministero, il contenuto di norme di legge oscuro o controverso.
- 5 - Eliminare diciture che risalgono a tempi passati (in alcune licenze ho ancora letto il termine «armi insidiose», eliminato dal nostro codice fin dal 1930!).

Poichè le licenze sono state a lungo meditate e discusse e ogni loro punto ha una sua ragion d'essere, cercherò ora di chiarire il perchè di alcune delle formulazioni adottate.

LICENZA PER VENDITA AL MINUTO DI ARMI

Nella premessa alla licenza si è ricordato che la legge ha escluso dalla catalogazione i fucili da caccia ad anima liscia e le repliche di armi antiche ad avancarica e che i fucili tipo Flobert sono anch'essi armi da caccia a canna liscia e quindi esclusi dalla catalogazione. Questo perchè purtroppo alcuni armieri si sono visti contestare la vendita di armi clandestine perchè i fucili da caccia non recavano il numero di catalogo.

Si è poi ricordato, in considerazione del fatto che la disposizione di legge è poco nota e che potevano sorgere equivoci al riguardo, che le armi corte sono quelle destinate ad essere impugnate con una sola mano e che sono lunghe tutte le altre.

Un limite al quantitativo di armi detenibile è stato posto solo in relazione alle armi comuni da fuoco poichè, come si è detto, e come riconosciuto dalla maggior parte delle Questure, solo rispetto ad esse si pone il problema di evitarne accumuli eccessivi. Non vi è invece alcuna ragione di sicurezza pubblica che consigli di limitare il numero di parti sciolte, non utilizzabili di per sè, oppure di armi antiche o da taglio o ad aria compressa.

Nel ricordare le disposizioni che gli armieri sono tenuti ad osservare si è precisato:

- che i registri di carico e scarico devono essere conservati fino a che dura l'attività dell'azienda e che poi essi debbono essere consegnati all'autorità di P.S. (punto 1); si è infatti verificato che in mancanza di una precisa disposizione i registri venissero distrutti con la chiusura dell'azienda e che non si potesse più risalire agli acquirenti di armi.
- che anche le parti di arma debbono essere registrati sul registro di carico e scarico, disposizione questa sovente ignorata (punto 2); si è precisato quali sono le parti di arma e quali debbano recare il numero di matricola e, colmando una lacuna della legge, si è chiarito che anche per esse va compilato il modulo rilevazione armi e la dichiarazione di vendita per la denuncia da parte dell'acquirente.
- che occorre inviare ogni mese alla questura un estratto del registro delle operazioni giornaliere compiute con privati (punto 3).
- che la vendita per corrispondenza è sottoposta a particolari formalità (punto 5).
- che le armi sprovviste di numero di catalogo in quanto prodotte prima dell'entrata in vigore del catalogo nazionale delle armi devono essere prese in carico con una annotazione circa tale loro caratteristica e che l'annotazione va riportata sulla dichiarazione di vendita. Questo per evitare contestazioni, sia a carico dello stesso armiere che dell'acquirente, con concreto pericolo di denuncia per vendita di arma clandestina. (punto 7).
- che le armi da sparo posteriori al 1920 debbono essere munite di numero di matricola e che pertanto, per le armi anteriori al 1920, è necessario indicare tale loro caratteristica nel registro per giustificare la loro circolazione (punto 8).
Anche in questo caso si è disposto che l'annotazione venga riportata nella dichiarazione di vendita poichè altrimenti l'acquirente sarebbe continuamente esposto alla possibilità di contestazioni.
- che il comodato di armi è consentito solo in misura limitata e che comunque è necessario registrare sul registro l'operazione e munire l'accomodatario di una dichiarazione per l'eventuale denuncia nel caso che il prestigio si protragga oltre un certo periodo e si renda così necessaria la denuncia di acquisto (punto 9).

- che la consegna delle armi agli acquirenti nei locali ove si esercita il commercio deve avvenire sotto il diretto controllo del titolare della licenza o del rappresentante poichè ad essi incombe l'obbligo di accertare che l'acquirente sia munito di licenza di porto d'armi o di nulla osta e la sua esatta identità. Solo per il recapito di armi al di fuori del negozio, o per la consegna materiale di armi già scaricate ci si può servire di commessi, i quali, naturalmente, se non muniti di licenza di porto di armi idonea, possono solamente trasportare le armi e non portarle (punto 11).
- che le armi affidate temporaneamente all'armiere per la vendita o per la spedizione in fabbrica o per manutenzione, debbono essere sempre caricate sui registri giornalieri di carico e scarico, così come le parti di arma. Se l'armiere è munito di licenza di riparatore dovrà caricare le armi da riparare o ripulire su tale registro. Si è precisato comunque che le armi così prese in carico non costituiscono cumulo con i quantitativi assegnati. In proposito si sono verificati molti episodi in cui gli armieri, in perfetta buona fede, non hanno saputo come registrare queste armi e si sono così trovati ad affrontare grane giudiziarie (punto 12).
- che i titolari della licenza e i rappresentanti possono usare le armi comunque prese in carico, ma solo se sono muniti della necessaria licenza di porto d'armi. Questo chiarimento si rende necessario per consentire agli armieri, senza incertezze assurde, di poter andare a provare le armi al di fuori del proprio negozio (punto 14).

LICENZA PER VENDITA AL MINUTO DI SOSTANZE ESPLOSIVE

Si sono seguiti i criteri già indicati e molte delle disposizioni sono comuni ad entrambe le licenze, così che non occorre rissaminarle.

Nella stesura si è evitato di usare il termine «cartucce cariche per armi da fuoco portatili» in quanto la legge non ricollega alcuna specifica disposizione a tale dizione, ma fa riferimento a specifici tipi di cartucce (da caccia, da caccia a pallini, per pistola o rivoltella, da salve, per armi tipo Flobert). Si è precisato che per il legislatore le munizioni (a palla o pallini) a percussione anulare rientrano tutte

nel concetto di «cartucce per armi tipo Flobert», come si deduce dalla circostanza che non è possibile farle rientrare in nessun'altra delle categorie indicate nell'articolo 1 del D.M. 18 ottobre 1973, lett. b.

Al fine di consentire all'armiere una precisa conoscenza dei rapporti di intercambiabilità tra polveri e cartucce secondo i parametri indicati dal citato decreto, la licenza assegna precisi quantitativi di polvere sotto forma di cartucce cariche, distinguendo a seconda dei vari tipi di cartucce elencati dal legislatore.

Il punto 3 delle prescrizioni chiarisce, risolvendo un dubbio alquanto diffuso, che anche le cartucce a pallini e i giocattoli pirici, pur non essendo soggetti alla registrazione, devono pur sempre essere computati nei quantitativi detenibili e possono essere venduti solo a persone munite di licenza di porto d'armi o di nulla osta.

In relazione ai razzi da segnalazione, per cui l'art. 2 della legge 1975/110 ha dettato una normativa lacunosa, si sono precisate le modalità di vendita ai soggetti possessori di natanti e che quindi non sono soggetti a denunciare l'acquisto e a presentare il nulla osta all'acquisto (punto 8).

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI

Vista la domanda di data _____ presentata dal sign.

nato a

il _____, residente a

via _____ cod. fisc.

con la quale chiede il rilascio/rinnovo della licenza per la vendita al minuto di armi comuni da sparo e parti di esse, armi antiche, artistiche e rare e di armi da punta e da taglio, da effettuarsi nei locali adibiti ad esercizio commerciale siti in

via _____ nr. _____ ;

Vista l'attestazione di versamento n. _____ in data

comprovante il pagamento della tassa di CC.GG. di lire

Vista l'idoneità alla capacità tecnica accertata dalla Commissione tecnica provinciale con verbale del

ovvero ritenuto che il richiedente si presume idoneo a norma articolo 8, comma 8, legge 18-4-1975 nr. 110;

Ritenuto che il richiedente ha predisposto idonee misure di sicurezza per assicurare la custodia delle armi;

Visti gli articoli 9, 10, 17, 31, 32, 35, 37, 42 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931 nr. 773 e gli articoli 45, 47, 57 del Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 nr. 635, nonchè gli articoli 2, 7, 8, 9, 11, 17, 20, 23, 37 della L. 18 aprile 1975 nr. 110;

Tenuto conto dell'art. 3 L. 16 luglio 1982 nr. 452 che esclude dalla iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo i fucili da caccia ad anima liscia, ivi compresi i fucili Flobert, nonchè le repliche di armi antiche ad avancarica e dell'art. 5 D.M. 16 agosto 1977 secondo cui «sono considerate corte le armi destinate ad essere impugnate con una sola mano e lunghe tutte le altre»;

RINNOVA / RILASCIA

al sign. sopra generalizzato, la licenza
di esporre e porre comunque in vendita, nonchè di tenere in deposito al fine di commercio, armi comuni da sparo e parti di esse, armi proprie da punta e da taglio e di altro genere, armi antiche, artistiche e rare di importanza storica, con il limite di:

- Armi comuni da sparo corte, fino a nr.
- Armi comuni da sparo lunghe, fino a nr.
- Armi comuni lanciarazzi, fino a nr.

Non si computano nei quantitativi sopra segnati e non sono oggetto di limitazione:

- a) le parti di armi comuni da sparo, comprese quelle soggette ad immatricolazione, quali le canne intercambiabili e relative a conversione, le bascule, le carcasse, ecc.
- b) le armi antiche, artistiche e rare di importanza storica;
- c) le armi proprie da punta e da taglio o di altro genere;
- d) le armi ad aria compressa sia lunghe che corte.

È assolutamente vietato detenere e commerciare a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra e parti di esse, di cui all'art. 1 L. 18 aprile 1975 nr. 110.

La presente licenza è valida per un anno e può essere rinnovata alla scadenza per eguale periodo, e così di anno in anno.

La licenza può essere revocata in ogni momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica e per abuso.

La presente licenza scade il

DISPOSIZIONI CHE IL TITOLARE DI LICENZA DI VENDITA ARMI E' TENUTO AD OSSERVARE

- 1 - Tenere aggiornati i registri di carico e scarico delle operazioni giornaliere di cui all'art. 35 del T.U.L.P.S. nelle forme e modi di cui all'art. 54 del Regolamento di esecuzione e di esibirlo ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Forza pubblica.
I registri di carico e scarico devono essere conservati perennemente. In caso di cessazione dell'attività o di voltura della licenza dovranno essere consegnati alla Questura che ne rilascerà ricevuta, da conservare.
- 2 - Le parti di armi e cioè canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori devono essere registrate nel registro di carico e scarico con l'indicazione di tutti gli elementi atte ad individuarle e in particolare del calibro o della matricola, se risultanti. Le canne intercambiabili o di conversione debbono recare il numero di matricola.
Per la vendita delle parti di armi dovrà essere compilato il modulo di rilevazione armi e la dichiarazione di vendita al privato che ne curerà la denuncia a norma art. 38 del T.U.L.P.S.
- 3 - Inviare alla terza divisione di questa Questura, entro il giorno di ogni mese, ovvero per il tramite l'estratto delle operazioni giornaliere risultanti dal registro di carico e scarico delle armi e loro parti, compiute con privati.
Sono escluse da tale segnalazione le operazioni compiute con i fabbricanti, gli importatori e i commercianti di armi comuni da sparo (art. 57 Regolamento al T.U.L.P.S.).
- 4 - Non vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi o parti di esse a privati che non siano muniti di licenza di porto d'armi in corso di validità ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dall'Autorità di P.S. competente per il territorio di residenza del privato acquirente; qualora il nulla osta sia stato rilasciato in altra provincia, dovrà essere sottoposto al visto preventivo di questa questura. Il nulla osta dovrà essere conservato dal titolare della licenza.
- 5 - Il titolare della presente licenza potrà dare corso alla cessione di armi su commissione, ovvero per corrispondenza, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte di questi uffici o di al-

tra Questura, soltanto nel caso di esercenti attività di fabbricazione, importazione, commercio di armi comuni da sparo (art. 57 Reg. T.U.L.P.S. e art. 17 L. 1975/110). I privati acquirenti diversi da costoro dovranno far pervenire il nulla osta rilasciato dal Prefetto della provincia ove risiedono. Copia di tale osta deve essere rimesso a questi uffici unitamente al modulo di rilevazione.

- 6 - Denunciare immediatamente al locale organo di polizia il furto, la distruzione o la perdita di armi o parti di esse avvenuta a qualsiasi titolo (art. 20 L. 1975/110).
- 7 - Le armi che a norma dell'art. 37 L. 1975/110 sono sprovviste di numero di catalogo in quanto fabbricate, importate o legittimamente detenute dai privati prima dell'entrata in vigore del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, debbono essere registrate nel registro di carico e scarico con annotazione di tale loro caratteristica e l'annotazione va riportata sulla dichiarazione di vendita.
Sono escluse da questa disposizione i fucili a canna liscia, compresi quelli tipo Flobert, e le repliche di armi antiche ad avanzata carica.
- 8 - È vietato detenere e cedere armi comuni da sparo di produzione posteriore al 1920 prive di numero di matricola. Le armi di produzione anteriore al 1920 e prive di numero di matricola devono essere registrate sul registro di carico e scarico con la indicazione di tale loro caratteristica e l'annotazione va riportata sulla dichiarazione di vendita.
- 9 - È vietato dare in comodato o in locazione o affidare per prova fuori del diretto controllo del titolare della licenza, o suo rappresentante, armi comuni da sparo diverse da quelle destinate ad uso sportivo o di caccia (art. 22 L. 1975/110). Il comodato di queste armi dovrà comunque essere registrato sul registro di carico e scarico e allo accomodatario verrà rilasciata una dichiarazione per l'eventuale denuncia per il caso che la sua detenzione si protragga per più giorni.
- 10 - È data facoltà al titolare della presente licenza di farsi rappresentare da persona all'uopo delegata comunicando il suo nominativo a questo ufficio con domanda in bollo per la iscrizione sulla licenza. Tale domanda dovrà essere accompagnata da quella della persona destinata alla rappresentanza unitamente

alla domanda di essere sottoposta all'accertamento della idoneità tecnica ai fini del commercio delle armi, salvo che non sia stata già abilitata.

- 11 - Nei locali ove si esercita il commercio, la consegna delle armi agli acquirenti deve avvenire con il diretto controllo del titolare o del rappresentante.
Per il recapito di armi nell'ambito della provincia i titolari della licenza e loro rappresentanti possono utilizzare commessi muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Questore.
Le armi devono essere trasportate dai commessi scariche e confezionate in modo da impedirne l'uso immediato.
La tessera di riconoscimento può essere rilasciata anche ai titolari e rappresentanti.
- 12 - Il titolare della presente licenza che sia sprovvisto di licenza all'esercizio della riparazione delle armi e pertanto non tenga l'apposito registro, deve trascrivere sul registro generale di carico e scarico tutte quelle armi e parti di armi in transito temporaneo nell'esercizio per l'invio alla riparazione altrove o per manutenzione o per controlli.
Tali armi e parti di armi non costituiscono cumulo con i quantitativi di armi assegnati nella presente licenza al fine di farne commercio.
- 13 - Due mesi prima della scadenza annuale della presente licenza, il titolare dovrà inoltrare domanda in bollo di rinnovo, accompagnata, oltre che dalla attestazione di versamento delle tasse di CC.GG., anche da una copia fotostatica della licenza che verrà autenticata da questi uffici e restituita e sostituirà l'originale fino alla scadenza. Altre copie potranno essere autenticate per l'uso nel trasporto diretto di armi e loro parti nell'ambito del territorio dello Stato (circolare 16-12-1975 n. 10.21050/10100 (2), previo avviso di cui allo art. 34 del T.U.L.P.S.
- 14 - I titolari della licenza e loro rappresentanti possono portare fuori dei locali di vendita armi per impieghi temporanei (caccia, tiro sportivo, prove, ecc.) solo se muniti della relativa licenza di porto d'armi.

PRESCRIZIONI IMPOSTE AI TITOLARI DI LICENZA PER LA VENDITA DI ARMI

Ai fini degli interessi di sicurezza pubblica di cui allo articolo 20 L. 18 aprile 1975 nr. 110 e in forza dell'articolo 9 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 vengono imposte al titolare della licenza le seguenti prescrizioni:

- 1 - Nei locali dovrà essere installato adeguato sistema di allarme antifurto.
- 2 - È vietata l'esposizione nelle vetrine esterne di armi corte da fuoco.
- 3 - Le armi da fuoco esposte all'interno dei locali dovranno essere rinchiusi in vetrine con vetri antisfondamento oppure dovranno essere assicurate con catenella in acciaio passante attraverso il ponticello del grilletto e ancorate con lucchetti di sicurezza.
- 4 - Le finestre che danno all'esterno dei locali dovranno essere munite di saracinesche o di inferriate in ferro. Le saracinesche dovranno essere munite di almeno due chiusure.
- 5 - Le porte esterne dovranno essere possibilmente in ferro.
- 6 - Gli armadi adibiti alla custodia delle armi dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di commercio.
- 7 - I locali dovranno essere vigilati, specie di notte.

Rilasciata in

il

IL QUESTORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI

Vista la domanda di data _____ presentata dal sign.

nato a

il _____ residente a

via _____ cod. fisc.

con la quale chiede il rilascio/rinnovo della licenza per la vendita al minuto di materie esplosive della I, IV, e V categoria di cui all'allegato A al Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. 6 maggio 1940 n. 635, rilasciata il _____ e rinnovata fino al _____

Vista l'attestazione del versamento n. _____

in data _____ per lire _____ comprovante

il pagamento delle tasse di CC.GG.

Visto il verbale di sopralluogo ed il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi e le materie infiammabili, circa l'agibilità dei locali, di cui all'art. 49 del T.U.L.P.S. Letti i decreti ministeriali 18.10.1973 e successivi, ora componenti il cap. VI, allegato B al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in relazione alle quantità e qualità delle materie esplosive da tenere in deposito e vendere ed in relazione alla sicurezza dei locali, alle strutture murarie ed alla volumetria e alla conseguente possibile assegnazione di materiali.

Visti gli articoli 9, 10, 17, 47, 51, 53, 55 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 nr. 773, gli articoli 82, 90 lett. b. 91, 97, 98 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché gli articoli 5 primo comma, 9, 18 u.c., 20, 25, 27 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

RILASCIA / RINNOVA

al predetto sign.

sopra generalizzato licenza per tenere in deposito e vendere nell'esercizio sito in

via

n. i sottolencati prodotti esplodenti di cui al predetto ca. VI dell'allegato B al Regolamento di esecuzione delle leggi di P.S. nei seguenti quantitativi rientranti nei limiti consentiti dalla Commissione tecnica provinciale per le materie esplosive e infiammabili:

- Kg. netti di polvere da lancio senza fumo o nera della prima categoria in recipienti di contenuto massimo di 1 kg. netto.
- Kg. di polvere da lancio senza fumo della prima categoria sotto forma di cartucce da caccia in ragione di nr. 560 per ogni chilogrammo di polvere, per un totale di nr. cartucce.
- Kg. di polvere nera sotto forma di cartucce da caccia in ragione di nr. 300 cartucce per ogni chilogrammo di polvere nera, per un totale di nr. cartucce.
- Nr. cartucce per armi tipo Flobert ovvero a percussione anulare, sia a palla che a pallini, in ragione di 25.000 cartucce per ogni chilogrammo di polvere senza fumo.
- Nr. cartucce per pistola o rivoltella a percussione centrale in ragione di 4.000 per ogni chilogrammo di polvere senza fumo.
- Nr. cartucce a salve e per uso tecnico a percussione centrale in ragione di 1.600 ogni chilogrammo di polvere senza fumo.
- Nr. cartucce da salve e per uso tecnico a percussione anulare in ragione di 6.200 per ogni chilogrammo di polvere senza fumo.
- Kg. di oggetti e manufatti esplodenti della V categoria (giocattoli pirici) con un massimo di kg. 25 netti.

- Kg. di razzi da segnalazione per la salvaguardia della vita in mare e altrove di cui alla categoria IV, con un massimo di 25 chilogrammi netti, imballaggio escluso.
- Capsule per cartucce da caccia e bossoli innescati per le stesse cartucce, senza limiti di quantità.

Il sign. _____ titolare della presente licenza, dovrà osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla Commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti ed infiammabili, di cui al verbale in suo possesso, e le seguenti:

- 1 - La vendita dei prodotti sopraelencati è consentita solo a soggetti muniti di licenza di porto d'armi valida oppure di nulla osta rilasciato dal Questore della provincia; se il nulla osta è stato rilasciato da altra Questura, dovrà essere sottoposto al visto di questi uffici. Il nulla osta dovrà essere conservato dal titolare della licenza.
- 2 - Tenere aggiornato il registro delle operazioni giornaliere di carico e scarico di cui all'art. 55 del T.U.L.P.S.
I registri devono essere conservati perennemente. In caso di cessazione dell'attività o di voltura della licenza, essi devono essere consegnati alla Questura che ne rilascerà ricevuta, da conservare.
Sono esclusi dalla registrazione, sia nel carico per deposito che nello scarico per vendita solamente le cartucce da caccia a pallini, sia a percussione centrale che anulare, i relativi bossoli, gli inneschi, i giocattoli pirici della V categoria e i pallini per le armi ad aria compressa, che comunque non rientrano tra le materie esplodenti (art. 5 L. 1975/110).
- 3 - Le cartucce a pallini di cui al punto precedente, e i giocattoli pirici della V categoria, pur se esclusi dalla registrazione nel registro di carico e scarico devono sempre essere ricompresi nei quantitativi singoli previsti nel carico generale assegnato e devono essere venduti con le modalità indicate al punto 1.
- 4 - I materiali esplosivi e in particolare le polveri da lancio della I categoria, chiuse nei loro recipienti originali, e le cartucce a pallini di qualsiasi tipo dovranno essere collocate in scaffali metallici alti non più di metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente. Gli scaffali devono essere disposti lungo le pareti dei locali e collocati in modo da impedire la facile accessibilità al pubblico.

- 5 - Le polveri da lancio e le cartucce a pallini di qualsiasi tipo devono essere custodite in locali separati, anche se adiacenti, da quelli in cui sono custoditi gli oggetti esplodenti della IV e V categoria (razzi e giocattoli pirici) e questi ultimi non possono essere custoditi nei locali ove ha accesso il pubblico.
Nei locali degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive non devono essere tenuti in deposito o in vendita materie infiammabili.
- 6 - Le cartucce per pistola e rivoltella e per le armi lunghe a palla devono essere custodite in armadi o contenitori metallici con chiusura di sicurezza. Gli armadi e contenitori dovranno rimanere aperti per il tempo strettamente necessario alle operazioni commerciali. Le cartucce a percussione anulare, quelle a salve e per uso tecnico sono soggette alla disposizione di cui al punto 4.
- 7 - La vendita delle polveri da lancio deve avvenire sempre in recipienti originali interi. È vietato tenere e vendere i recipienti aperti.
- 8 - La vendita dei razzi da segnalazione è consentita a persone munite di licenza di porto d'armi oppure di nulla osta del Questore ovvero di libretto di navigazione del natante oppure a persone che sotto la propria personale responsabilità rilascino all'armiere dichiarazione scritta di essere possessori di un natante non soggetto ad immatricolazione presso la Capitaneria di porto. Il venditore dovrà accertare l'identità personale dell'acquirente annotando gli estremi di un documento di identità sulla dichiarazione, da allegare al registro di carico e scarico.
- 9 - È vietato tenere e vendere prodotti esplodenti che non siano ufficialmente riconosciuti e classificati.
- 10 - I quantitativi di polveri da lancio in recipienti interi sopra assegnati possono essere sostituiti senza bisogno di ulteriore autorizzazione o comunicazione, con cartucce da caccia cariche per fucili da caccia ad anima liscia in ragione di 1.120 cartucce per ogni chilogrammo netto di polvere sostituito.
- 11 - È concesso / vietato il caricamento delle cartucce da caccia con polveri senza fumo per un quantitativo giornaliero non superiore a cartucce.
Il caricamento è consentito a mano o con macchinario mosso

elettricamente e con l'impiego in ogni operazione di non più di un chilogrammo di polvere.

- 12 - Le polveri trasformate in cartucce da caccia per caricamento, e che rientrano nel carico consentito dalla licenza, devono essere scaricate nel registro di carico e scarico per ogni singola operazione giornaliera.
- 13 - La vendita dei materiali indicati nella presente licenza e le operazioni di caricamento delle cartucce devono avvenire solo nelle ore di apertura dell'esercizio commerciale.
- 14 - La presente licenza è valida soltanto per i locali sopra indicati, non può essere ceduta a terzi e può essere oggetto di rappresentanza. Essa scadrà il 31 dicembre di ogni anno.
La consegna dei prodotti oggetto della presente licenza agli acquirenti deve avvenire con il diretto controllo del titolare o del suo rappresentante.
- 15 - L'esercizio è soggetto alla visita annuale di prevenzione incendi (art. 4 L. 26 luglio 1965 nr. 966 e D.M. 16-2-1985).
- 16 - La presente licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti della Forza pubblica e potrà essere revocata per abuso, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Rilasciata a

il

IL PREFETTO

ATENEIO DI BRESCIA

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUARTO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

DOTT. EDOARDO MORI :
Giudice Istruttore presso
il Tribunale di Bolzano

ALTERAZIONE DI ARMA

Il progetto di legge sulle armi del 1975, presentato al Senato alla fine del 1974, conteneva il seguente articolo 3: «Alterazione di armi — Chiunque altera, in qualsiasi modo un'arma, al fine di aumentarne la potenzialità di offesa, ovvero di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione... ecc.»

Immediatamente i competenti insorgevano contro una norma così generica, facendo osservare che anche il legare con una corda un fucile ne facilita il porto, che il verniciarlo con un colore mimetico ne favorisce l'occultamento, che l'applicazione di un cannocchiale ne aumenta la potenzialità di offesa; tutte cose che di certo non si potevano nè volevano vietare.

Alla ricerca di una formulazione che rispettasse per quanto possibile il testo originario, e quindi fosse più facilmente accoglibile dagli Onorevoli, ma che nel contempo servisse a chiarirlo ed a renderlo conforme alle esigenze pratiche, vennero fatte delle proposte di modifica (proposte a cui diedi un mio contributo, devo confessare, non troppo felice) e così il testo definitivo dell'articolo 3 divenne il seguente: «Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione...ecc.».

Anche se, con il senno di poi, la norma avrebbe potuto essere più chiara per prevenire dubbi tra gli interpreti, essa poneva comunque dei principi ben precisi e cioè:

- 1) che non è vietato alterare l'aspetto delle armi;
- 2) che uniche alterazioni significative sono quelle che incidono sulle caratteristiche meccaniche dell'arma o sulle sue dimensioni e solo a condizione che le modifiche in qualche modo migliorino l'utilizzabilità dell'arma.

- 3) Nella valutazione del fatto il giudice non deve andare a ricercare l'intenzione di chi eseguì l'alterazione, ma solo se l'alterazione, oggettivamente, abbia o meno prodotto l'effetto di migliorare l'utilizzabilità dell'arma.

Corollari dei due principi così posti, sono poi necessariamente:

- a) che è consentito effettuare modifiche di un'arma che lasciano inalterata o diminuiscono l'utilizzabilità dell'arma;
- b) che è consentito migliorare l'utilizzabilità dell'arma con modifiche che non incidano sulle dimensioni o sulle caratteristiche meccaniche di essa.

A questo punto giova immediatamente sgombrare il campo da un possibile equivoco che potrebbe sorgere dalla lettura dell'art. 23 della legge 110/1975. Questo stabilisce che si considerano armi clandestine quelle non catalogate, sebbene soggette a catalogazione, e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'articolo 11.

È poi vietato detenere o cedere armi o canne clandestine ed è vietato cancellare, alterare o contraffare i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11 (cioè la sigla od il marchio).

Orbene è evidente che l'articolo 23, oltre ad una sovrabbondanza verbale che trae in inganno, poiché continua ad insistere sui «segni distintivi delle canne» che invece non debbono recare alcun segno distintivo (solo le canne intercambiabili debbono recare un numero di matricola; tutti gli altri segni debbono essere apposti sull'arma e quindi non necessariamente sulla canna), nulla dice di utile circa la modificabilità o meno delle caratteristiche di un'arma catalogata. Il che è giusto in quanto la catalogazione ha lo scopo di accertare che un'arma non sia da guerra o tipo guerra e di indicarne le caratteristiche che la definiscono come arma comune; una volta accertato che un'arma è comune, è evidente che qualsiasi alterazione che non ne migliori l'utilizzabilità non potrà farla diventare da guerra. Perciò l'unico limite alla facoltà di modificare un'arma, sia essa o meno catalogata, è quello posto dall'articolo 3. In altre parole non esiste nella legge, nè in modo implicito, nè in modo esplicito, il principio che un'arma catalogata non può essere modificata in alcun modo.

Di conseguenza, per stabilire entro quali limiti un'arma può essere

modificata è necessario e sufficiente interpretare l'articolo 3.

Trattasi pertanto di stabilire il preciso significato delle espressioni usate dal legislatore.

Caratteristiche meccaniche: secondo i dizionari della lingua italiana per «meccanica» si intende il congegno dei vari pezzi di una macchina e quindi le «caratteristiche meccaniche» di un'arma sono quelle caratteristiche attinenti al reciproco congegnarsi ed al funzionamento delle varie parti.

Siccome poi le deformazioni dei corpi e dei materiali sono studiate in quella parte della fisica che si chiama meccanica, talvolta si parla di «caratteristiche meccaniche dei materiali» per indicare il loro grado di deformabilità, ma evidentemente non è ipotizzabile seriamente la modifica di un'arma mediante operazioni che incidano sull'elasticità o la deformabilità di materiali impiegati per la sua costruzione!

Di conseguenza saranno tipiche alterazioni delle caratteristiche meccaniche, ad esempio, modifiche:

- del sistema di chiusura
- del sistema di alimentazione
- del sistema di scatto
- del sistema di percussione

e sarà quindi vietato trasformare un'arma da semiautomatica ad automatica, aumentare la capacità del serbatoio, ecc.

Non costituisce invece un'alterazione meccanica il cambiare il tipo di bindella, il filettare la canna del fucile per applicare alla bocca un variatore di strozzatura, un limitatore di rinculo, ecc.

Di fronte quindi ad una formulazione della legge alquanto precisa, e che non lascia molte scappatoie, l'unico vero punto che poteva far sorgere qualche perplessità era se la norma vietava o meno di modificare il calibro di un'arma al fine di aumentarne la potenzialità, sempre naturalmente che ciò facendo l'arma non diventasse da guerra o tipo guerra.

Il calibro di un'arma, vale a dire le dimensioni della camera di scoppio ed il diametro interno della canna, rientrano tra le caratteristiche dimensionali di un'arma, ma di certo non tra le caratteristiche meccaniche; la loro modifica non influisce per nulla sul funzionamento delle varie parti.

Perciò, o si adotta un'interpretazione estensiva che rispetta ben poco il tenore della norma e che aprirebbe la porta a vietare anche la sia pur minima operazione su di un'arma, oppure si deve concludere che la

norma si è dimenticata di vietare proprio la cosa a cui forse il legislatore teneva di più.

A favore della tesi contraria si potrebbe invero sostenere che nel momento in cui si aumenta la potenzialità di un'arma catalogata, si viene a creare un'arma che, proprio per la maggior potenzialità, potrebbe essere qualificata come arma da guerra o tipo guerra, con una operazione da considerarsi quindi implicitamente vietata. A ciò si può rispondere con due argomenti.

In primo luogo vi sono delle armi per cui è escluso che una variazione del calibro possa far venire meno la natura di arma comune: valga il caso dei revolver, sempre e comunque comuni, e delle armi a canna liscia, comuni sempre e comunque in modo così certo, da essere persino state escluse dalla catalogazione.

In secondo luogo, anche se la variazione dovesse ritenersi vietata, se non rientra nella previsione dell'articolo 3 sarebbe comunque priva di ogni sanzione penale; la modifica potrebbe forse comportare una irregolarità amministrativa dell'arma, ma non la punibilità dell'alteratore.

Incidentalmente si rileva come il legislatore abbia comminato una pena solo per chi altera un'arma e non anche per il detentore dell'arma alterata che, se del caso, risponderà solo di ricettazione.

Se per le variazioni di calibro la norma appare lacunosa, essa è d'altro canto eccessivamente restrittiva per certi tipi di modifiche, estremamente modeste, che rientrano nella nozione di aggiustaggio dell'arma. Si consideri ad esempio l'accuratizzazione dello scatto del grilletto al fine di renderlo più sensibile o la sistemazione di un trigger-stop sul ponticello per ridurre il cosiddetto collasso di restroscatto; non vi è dubbio che formalmente trattasi di modifiche delle caratteristiche meccaniche che, in un certo senso, agevolano l'uso dell'arma, ma non vi è certo un motivo sostanziale per vietarle, né di certo il legislatore intendeva farlo.

La Cassazione poi, che troppo spesso ritiene che si possa interpretare una norma di legge anche senza saper nulla della materia regolata, ha affrontato l'argomento entrandovi come «l'elefante nel negozio di porcelane». Dopo aver rettammente affermato (Cass. 24-6-1982 nr. 6199) che lo scopo della norma tende ad evitare che, ad arbitrio del detentore, un'arma diventi più micidiale o più agevole da portare o da nascondere, e che non costituisce un reato ridurre il calibro e la capacità del caricatore dell'arma (Cass. 24-3-1983 nr. 2576), se ne è uscita ad affermare che costituisce alterazione delle caratteristiche meccaniche e delle di-

mensioni il filettare la canna di un fucile per applicarvi un silenziatore (Cass. 8-9-82 nr. 7835 e 27-5-1985 nr. 5202).

Ora, con buona pace della Cassazione che si è lasciata traviare dal desiderio di punire chi aveva usato un silenziatore (desiderio antiggiuridico poiché il nostro ordinamento non ha mai vietato i silenziatori, che sono quindi strumenti del tutto leciti, salvo che per uso di caccia), è evidente che:

- 1) la filettatura di una canna non altera le caratteristiche meccaniche della canna o dell'arma;
- 2) l'applicazione di un accessorio mobile quale il silenziatore non altera le dimensioni dell'arma la quale, di per sé, rimane sempre la stessa;
- 3) la filettatura sulla canna può essere fatta per i più diversi scopi (silenziatore, rompifiamma, strozzatore, congegni di mira) leciti, ragione per cui non è possibile differenziare il regime giuridico dell'operazione a seconda delle motivazioni del soggetto agente.

Diverso sarebbe naturalmente il discorso se il silenziatore venisse stabilmente saldato sulla canna oppure se il silenziatore venisse ottenuto modificando la struttura interna dell'arma: si verificherebbe proprio una modifica delle dimensioni o della meccanica, proibita dalla norma.

Si consideri del resto che se si adottasse la tesi della Cassazione, dovrebbe rispondere di alterazione di arma chi legasse sulla bocca di un fucile un cuscino per attuire il rumore dello sparo!

Ciò che più è grave, è che la Cassazione non si è resa conto che con la sua interpretazione viene a vietare delle lavorazioni sulle armi che il legislatore non voleva nè poteva impedire in quanto richieste dalle necessità di produzione e vendita.

In primo luogo il montaggio sui fucili di un cannocchiale.

Come è noto ogni tiratore monta sul proprio fucile il cannocchiale più conforme ai suoi gusti ed alle sue necessità e l'operazione comporta di regola il fissaggio di attacchi con saldature o viti; se per la Cassazione è alterazione meccanica il filettare la canna, sarà necessariamente tale anche una saldatura, e se aumenta le dimensioni dell'arma il silenziatore, non vi è dubbio che le aumenta anche il cannocchiale.

La circostanza però che nessuna arma sia stata catalogata con il cannocchiale, sebbene tutti i fucili a canna rigata da caccia siano destinati a

montarlo, dimostra ad abundantiam che l'operazione deve essere necessariamente consentita dopo la fabbricazione.

In secondo luogo poi potrebbe sostenersi che anche l'applicazione delle magliette per la cinghia costituisce un'alterazione, così come la limatura della cresta del cane, la modifica delle tacche di mira o del grilletto e così via giungendo persino a vietare l'applicazione di un calciolo di gomma per adattare il calcio alla lunghezza delle braccia del cacciatore!

Tutte cose queste che è semplicemente ridicolo pensare di poter vietare.

È evidente quindi che la Cassazione ha preso un grosso abbaglio; da un lato perché il concetto di caratteristiche meccaniche è ben preciso e non può essere stravolto fino a ricomprendervi interventi sui materiali quali saldature, filettature, forature, alesature, ecc. D'altro lato perché accessori, quali sono il cannocchiale, il silenziatore, il calciolo mobile di una pistola, non entrano a far parte dell'arma neppure quando le accendono e quindi non ne modificano le intrinseche dimensioni. Si consideri del resto che un silenziatore ben potrebbe essere applicato ad un'arma in modo posticcio, senza effettuare su di essa la minima operazione, e davvero non si comprende perché in un caso vi dovrebbe essere reato e nessun reato nell'altro. Forse che si alterano le dimensioni di un'arma se al momento dello sparo essa viene appoggiata ad uno improvvisato treppiede? O se viene applicato alla canna di una pistola con contrappeso?

Dimensioni dell'arma

Per dimensioni di un oggetto si intendono larghezza, lo spessore e la lunghezza. È difficile ipotizzare concretamente che si possano aumentare le dimensioni di un'arma per aumentarne la potenzialità (come nelle automobili i costruttori cercano di sfruttare al massimo le caratteristiche del mezzo) e perciò, in buona sostanza, le possibili operazioni sono rivolte a diminuire le dimensioni di un'arma e principalmente la sua lunghezza così da rendere più agevole il porto, l'uso o l'occultamento della stessa. Si avranno quindi quali ipotesi più frequenti:

- 1) Taglio del calcio di un fucile;

- 2) Taglio delle canne di un fucile, da solo od unitamente al taglio del calcio;
- 3) Eliminazione del calcio e sua sostituzione con un calciolo mobile;

Come ipotesi di aumento delle dimensioni di un'arma si può fare l'esempio della meccanica di un'arma corta montata su di una calciatura che consenta di imbracciare l'arma invece di impugnarla e quindi un preciso puntamento (modifica questa molto amata dai braccionieri).

Anche in questa ipotesi occorre ribadire che l'accessorio, così come non può alterare la meccanica di un'arma, non ne può alterare le dimensioni.

Accessorio è quella cosa, avente una propria individualità strutturale, che è destinata ad integrare, a variare, a migliorare, l'uso di una cosa di per sé già completa e si distingue concettualmente dalle «parti di cosa» che sono quelle necessarie all'esistenza ed al completamento di un oggetto che senza di esse sarebbe monco. Le parti servono a finire e completare un oggetto altrimenti incompleto; gli accessori presuppongono un oggetto completo e funzionante e vi accedono. Sono pertanto accessori di un'arma un cannocchiale, un silenziatore, un variatore di strozzatura, un riduttore di calibro (piccola canna che si introduce dentro ad una canna più grossa per spararvi cartucce di minor calibro), il calciolo mobile di una pistola, la baionetta, i contrappesi per una pistola da tiro, ecc.

Stabiliti questi concetti basilari, occorre ora vedere se la norma, così come formulata, consenta un'interpretazione priva di conseguenze aberranti quali quelle tratte dalla Cassazione. E, in via incidentale, per completezza di trattazione val la pena di ricordare un'altra sentenza della S.C. (Cass. 24-3-1986 nr. 2576) in cui si è affermato che la norma in esame si applica anche alle armi bianche e che pertanto merita severa condanna chi fa il controfile alla lama di un bastone animato! Dio solo sa dove la Cassazione ha potuto ravvisare l'alterazione delle caratteristiche meccaniche o delle dimensioni, a parte l'ovvia considerazione che la norma, così come formulata, è riferibile solo ad armi aventi congegni meccanici e quindi ad armi da sparo.

La riduzione del calibro di un'arma è senza dubbio consentita dall'articolo 3 poiché comunque essa non può né aumentare la potenzialità, né agevolare l'uso, il porto o l'occultamento dell'arma.

Che cosa si intende però per riduzione del calibro?

La risposta potrebbe non essere facile, ma si possono comunque stabilire alcuni punti saldi:

- È una riduzione il passare da un calibro militare ad uno civile poiché i primi, per definizione, hanno una maggior potenzialità offensiva (art. 1 L. 110/1975).
- È una riduzione, di norma, il passare da una cartuccia con un certo diametro ad una cartuccia con palla di diametro inferiore e, per cartucce con palla di egual calibro nominale, l'impiego di una cartuccia avente una minor potenzialità (ad esempio dal 7,65 para al 7,65 Br., dal 9×21 al 9×18 , ecc.).

Potrebbe dubitarsi che rappresenti una riduzione il fatto di sostituire un calibro desueto ed antiquato con un calibro moderno (ad esempio il calibro .380 con il 38 special), ma trattasi di casi puramente teorici poiché nessuno si azzarderebbe a sparare cartucce moderne in armi ottocentesche.

Potrebbe pure dubitarsi che sia una riduzione il sostituire ad una lenta cartuccia di grosso calibro una cartuccia di calibro più piccolo ad alta velocità, ma anche in questo caso le maggiori pressioni sviluppate dalle cartucce ad alta velocità pongono ben precisi limiti tecnici alle trasformazioni, l'arma verrebbe non migliorata, ma peggiorata nella sostanza.

Le operazioni contrarie a quelle elencate rappresentano indubbiamente un aumento della potenzialità di offesa di un'arma ma, come si è detto, non sembra che possano farsi rientrare nel divieto posto dall'articolo 3.

I riparatori di armi possono perciò sostituire canne ad armi di clienti riducendone il calibro e per fare ciò è sufficiente la denuncia della modifica da parte del cliente. Non è invece necessaria una catalogazione dell'arma (cosa che concerne solo armi fabbricate od importate) e neppure un nuovo controllo da parte del Banco di Prova (solo le armi destinate al commercio debbono essere controllate). Sull'arma modificata, nel caso che siano andati perduti, debbono essere riportati i vecchi segni di identificazione (numero di catalogo, matricola, marchio).

Nella prassi della riparazione delle armi avviene di frequente che si debba accorciare leggermente una canna di un fucile per ovviare a deformazioni riportate dalla bocca di essa.

Un tale intervento è senza dubbio consentito perché, pur compor-

tando una diminuzione delle dimensioni, non provoca una miglior utilizzabilità dell'arma.

Per le altre operazioni di normale aggiustaggio dell'arma di cui si è già parlato (accuratizzazione dello scatto, modifica dei punti di mira, ecc.), la norma deve essere interpretata con un certo buon senso, tenendo presente la sua ratio che è stata esclusivamente quella di impedire che i criminali aumentassero la pericolosità di armi in loro possesso o più facilmente reperibili; in parole povere il legislatore aveva presente, e voleva vietare, la creazione di lupare e la creazione di armi a raffica da armi semiautomatiche. Quindi non si debbono ritenere vietate quelle operazioni che, se pur migliorano il rendimento dell'arma da un punto di vista sportivo, in effetti nulla aggiungono alla sua pericolosità come strumento criminale: tacche di mira per tiro a segno rendono più precisa l'arma nel tiro mirato ma ne diminuiscono la trasportabilità e la facilità d'impiego nel corso di una rapina; uno scatto sensibile è necessario sui campi di tiro, ma solamente pericoloso altrove; modeste variazioni nelle dimensioni non migliorano l'utilizzabilità dell'arma in azioni illegali.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ATENEIO DI BRESCIA

SETTIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1990

Edoardo Mori
Giudice per le indagini preliminari a Bolzano

LA PERIZIA NEL PROCESSO PENALE

Il giudice non è onnisciente. Ogni volta che nel corso di un'indagine penale si debbono valutare situazioni che non rientrano nella comune esperienza, egli è costretto a rivolgersi ad una persona esperta, al cosiddetto perito o consulente tecnico che dispone di speciali conoscenze ed esperienze in un determinato settore.

Il guaio è che non basta essersi acquistata una certa fama giornalistica, essere iscritto in un particolare albo, ricoprire una determinata cattedra, per essere davvero degli esperti. Basti dire, ad esempio, che in Italia, pur essendovi centinaia di persone che si qualificano come esperti balistici e che pontificano per i vari tribunali, contribuendo a far condannare innocenti ed a far assolvere colpevoli, si contano sulla punta delle dita di una mano quelli che possono essere qualificati come periti balistici completi, che conoscono e sanno impiegare tutte le tecniche necessarie. Basti dire che vi sono alcuni periti balistici, che hanno operato nei più importanti processi degli ultimi decenni, i quali si sono più volte fatti cogliere in castagna a scrivere castronerie che dimostravano la loro completa ignoranza di fondo.

Il giudice quindi è sovente costretto ad affidarsi alle voci di corridoio, alla notorietà che un perito si è acquistata in processi importanti, e non di rado si lascia influenzare dalla prosopopea con cui molti periti si presentano (i cosiddetti «tromboni» non estranei neppure agli ambienti universitari). Purtroppo il campo dei periti giudiziari, specie in quei settori per cui non esiste una formazione universitaria, è la pacchia dei ciarlatani. Nell'epoca d'oro della balistica in America, si diceva «comprati una lente d'ingrandimento e farai fortuna» e ancor ora vi sono centinaia di persone che pensano di poter fare i periti balistici perché possiedono una pistola e leggono tutti i mesi una rivista di armi o perché sono stati addetti all'ufficio porto d'armi della Questura, o che credono di fare i periti grafologi perché sanno fare gli ingrandimenti con la macchina fotografica. Non sono neppure rari coloro che, pur del tutto digiuni di adeguata cultura, si qualificano come

esperti universali e fanno perizie su qualunque cosa venga loro sottoposta: proiettili, armi, scritture, impronte digitali, pollini, sangue, esplosivi. L'importante è che il giudice affidi la perizia e poi in qualche modo qualche cosa si scriverà!

Anche nei settori in cui ci si può rivolgere a cattedratici universitari, può accadere che il giudice finisca per nominare un perito del tutto inadatto. Ad esempio in campo medico o psichiatrico può accadere che l'esperto professore universitario sia abilissimo nel formulare diagnosi, ma poi non sappia trarne le debite conseguenze giuridiche, così finendo per trarre in inganno il giudice. Ad esempio in materia di esplosivi serve a ben poco affidare la perizia anche ad un premio Nobel della chimica se questi non ha una specifica esperienza in materia di esplosivi, o ad un vecchio generale che non ha alcuna esperienza di analisi chimica e di fabbricazione di esplosivi. Non è un segreto che proprio in un tribunale non molto lontano, alcune perizie delicatissime in materia di attentati, in cui sarebbe stato necessario procedere a raffronti di microtracce con i più sofisticati metodi della chimica analitica, sono state affidate a militari privi di ogni competenza e di ogni esperienza in tale campo, i quali non hanno saputo far di meglio che ricostruire un tratto di ferrovia per far esperimenti sugli esplosivi (costo per il cittadino superiore ai cento milioni)!

Quasi tragica è la situazione delle perizie in quei settori in cui manca una possibilità di controllo scientifico e mi riferisco in particolare alla balistica ed alla grafologia. Il vecchio sistema processuale non consentiva un vero dibattito tra periti e normalmente il perito di ufficio era destinato a decidere le sorti del processo. Per la naturale inclinazione del giudice a prestar poca fede al consulente di parte, troppo spesso disposto a sostenere qualunque cosa pur di favorire il proprio cliente, accadeva che il perito di ufficio fosse libero di lasciarsi andare alle più insensate affermazioni senza rischiare, di solito, neppure una figuraccia. Ricordo il caso di un perito di Bologna il quale aveva fatto un'analisi di residui di sparo sulla mano di un presunto sparatore, usando una metodica irrazionale e sconosciuta ai laboratori scientifici; di fronte alle contestazioni dei consulenti di parte ha affermato falsamente (sotto giuramento) che quella era la tecnica «usata dal nostro laboratorio della polizia scientifica». E il Tribunale gli ha creduto.

Ciò avviene anche per la grafologia. Questa, con buona pace di coloro che giurano sulla sua validità e istituiscono persino corsi

universitari per studiarla ed insegnarla, non ha mai potuto dimostrare di avere basi scientifiche ed oscilla incerta tra un tipo di indagine puramente tecnica (ingrandimenti, raffronto di particolari, studio dell'inclinazione delle linee, studio del tratto) ed una tra lo psicologico ed il paranormale, convinta di scoprire il passato ed il presente di una persona attraverso la sua grafia.

Il metodo tecnico, cercando di rendere concretamente dimostrabili le analogie e le differenze tra due scritture, ha un certo grado di validità ed affidabilità, sempre che il perito non pretenda di strafare e di dare certezze che tali non possono essere. Il metodo psicologico è totalmente inaffidabile ed incontrollabile e non dovrebbe avere ingresso nelle aule giudiziarie.

Come ciò non bastasse, l'impossibilità di esercitare un concreto controllo sugli elaborati peritali ha portato al pullulare di veri e propri ciarlatani della grafologia.

Neppure i giudici sono esenti da pecche. Talvolta il giudice, invece di chiedere al perito di accertare tutto quanto di sua competenza può servire per chiarire il caso giudiziario, gli pone solo dei quesiti specifici, magari errati, e, come dice il detto «a domanda sciocca, risposta sciocca». Così il perito, che non viene posto nella condizione di conoscere tutti i dati di fatto di un processo, si trova ad esaminare solo porzioni di realtà, come se guardasse il processo dal buco della chiave, e le sue conclusioni sono errate o cadono non appena vengono esaminate in una prospettiva più ampia.

Altre volte è il giudice che fa pesare sul perito opinioni che egli già si è formato sul processo e, consciamente od inconsciamente, lo induce a sostenere piuttosto la sua tesi che non a ricercare la verità. Molti periti infatti cercano in ogni modo di rendersi grati al giudice per ottenere nuovi incarichi e quindi sono più che propensi a «legar l'asino dove vuole il padrone».

Non ci si deve quindi meravigliare se processi importanti, su cui si sono affaticati una decina di giudici, vengono poi stravolti da un perito che non era all'altezza del suo compito.

Il buon perito

Premesse queste considerazioni di carattere generale, vediamo come si deve comportare un perito per non rendersi corresponsabile di errori giudiziari.

Il compito del perito è particolarmente delicato e non si racco-

manderà mai abbastanza che egli usi, nell'espletare il suo incarico, tutte le doti di chiarezza, di diligenza, di impegno professionale e morale, di equilibrio.

Il perito non deve mai dimenticare che nella stragrande maggioranza dei casi la prova tecnico-scientifica sarà quella che deciderà il processo e che deciderà della sorte dell'imputato. Dalle sue risposte possono dipendere l'onore, la libertà, il destino di una persona o della sua famiglia; un errore, una negligenza del perito possono cagionare un errore giudiziario con gravi conseguenze. Il perito in molti processi diventa il vero giudice e se ne deve assumere la relativa responsabilità.

Questo non vuol dire che il perito debba farsi cogliere da dubbi amletici, ma solo che egli deve assumersi coscientemente le responsabilità che il giudice gli demanda.

Se si dovessero formulare dei «comandamenti» per il perito si potrebbe scrivere:

1) Il perito deve avere una chiara conoscenza dei propri limiti. Vi sono perizie balistiche che qualunque armiere può fare e vi sono perizie che possono essere portate a termine solo da un laboratorio a livello universitario. Talvolta la comparazione di due proiettili può essere fatta ad occhio (se sono di calibro diverso) o con un microscopio comparatore. In altri casi anch'esso può essere insufficiente e dare risposte incerte e sarebbe criminale il perito che si limitasse a dare un responso dubbio o, ancor peggio, si abbandonasse ad affermazioni avventate senza ricorrere a mezzi più approfonditi di indagine (ad esempio con il microscopio a scansione). La distanza di sparo in alcuni casi può essere indicata con sufficiente approssimazione in base all'esame visivo del reperto, ma in altri casi non ci si può esimere dal procedere ad analisi chimiche e fisiche sofisticatissime, ed è il perito che deve essere in grado di segnalare il problema al giudice e di consigliarlo.

2) Il perito non deve pretendere di rispondere ad ogni costo ai quesiti del giudice; se gli elementi acquisiti, con le migliori tecniche di indagine, non consentono di fornire una risposta sicura, il perito deve semplicemente rispondere spiegando i motivi per cui non si può dare una risposta sicura.

3) La perizia non deve contenere affermazioni apodittiche o basate solo sull'esperienza del perito; l'esperienza e la capacità del perito non sono una cosa certa e pacifica, ma devono essere dimostrate attraverso la perizia stessa. Una perizia deve essere come

una dimostrazione matematica in cui, partendo da determinate premesse, dimostrate, e seguendo un ben preciso filo logico, si arriva a dimostrare che determinate conclusioni sono vere. Da Galileo in poi lo sperimentatore scientifico sa che non è sufficiente dimostrare che ad una determinata causa segue un effetto, ma che occorre anche dimostrare che nessun'altra causa può aver prodotto quel determinato effetto. Quindi, o il perito esegue personalmente tutta una serie di prove dimostrative, oppure è tenuto a documentare ogni sua affermazione con la letteratura scientifica sull'argomento, vale a dire con sperimentazioni eseguite da altri, ad alto livello.

Le cronache degli errori giudiziari sono piene di affermazioni di periti secondo cui «il proiettile è stato sparato senz'altro da tale arma», «il proiettile ha un segno che indica che è stato sparato da un'arma munita di silenziatore», «la mano reca residui di polvere da sparo e quindi ha sparato», per poi accorgersi che il proiettile proveniva da un'altra arma avente analoga rigatura, che il segno sul proiettile era stato prodotto al momento dell'impatto, che la mano aveva solo toccato la pistola, ma non aveva sparato.

4) La perizia non viene scritta per gli specialisti del settore, ma per giudici, giurati, avvocati, che di regola sono assolutamente digiuni della materia trattata. La perizia quindi, pur conservando tutte le caratteristiche del rigore scientifico, dovrà essere chiaramente comprensibile da chiunque. Il perito dovrà quindi fare anche opera divulgativa, spiegando ogni volta con la maggior ampiezza i problemi esaminati e le ragioni di ogni operazione eseguita. Ad esempio, nel procedere ad una comparazione di proiettili egli dovrà spiegare che cosa è la rigatura, che cosa sono le microstriature, su che cosa è stata orientata la sua ricerca, quali tecniche ha usato, come ha ottenuto i proiettili di paragone, quale è il grado di certezza raggiunto, ecc.

Così agendo il perito non solo darà modo ai giudici di ragionare autonomamente sulla materia, ma consentirà ad essi di accertare se il perito ha seguito un adeguato procedimento logico (e questo in genere è l'unico tipo di controllo che il giudice «che un buon loico», può fare sulla perizia).

5) Sarà sempre opportuno che il perito, ogni qual volta fa affermazioni che non siano elementari, non si limiti a proporre solo le sue conoscenze, ma conforti le sue affermazioni con la citazione dei testi più autorevoli e degli studi scientifici più recenti da cui

ha tratto le sue informazioni. Il perito che fa affermazioni non documentate, facilmente si troverà di fronte un consulente tecnico di parte, magari di maggior fama, che sosterrà esattamente il contrario, forte solo del suo maggior peso. Di fronte ad una documentazione scientifica il consulente di parte potrà fare obiezioni credibili solo se fondate su di una documentazione altrettanto valida. La citazione delle fonti scientifiche che legittimano le metodiche usate è una delle maggiori garanzie per il giudice che il perito non sia un ciarlatano o un orecchiante.

Il perito che non conosce lingue straniere e non è in grado di conoscere la letteratura internazionale su di un determinato argomento, è meglio che cambi mestiere.

Il perito deve astenersi dal formulare conclusioni basate su convinzioni personali o su nuove teorie, a meno che egli non sia in grado di fornire di esse un'adeguata dimostrazione scientifica.

6) Può accadere che il giudice ponga al perito, e specialmente al medico o al perito balistico, dei quesiti giuridici o che, quantomeno, implicano l'interpretazione di norme: si pensi ad esempio ad un quesito in materia di alterazione di arma ove il concetto di alterazione è fornito dalla norma di legge in modo confuso. In questi casi il perito dovrà usare la massima cautela nel muoversi su di un terreno non suo e dove facilmente può prendere abbagli; se egli non è assolutamente sicuro del fatto suo, dovrà limitarsi a fornire al giudice tutte le informazioni tecniche, lasciando però ad esso di valutarne l'incidenza sulla norma.

Il proliferare delle perizie

Quanto detto dà ampiamente ragione del perché in molti processi si assista all'indecoro proliferare di perizie, controperizie e superperizie.

Avviene infatti quasi sempre che la prima perizia venga affidata dal giudice a chi gli è stato segnalato come esperto in una certa materia. Se il perito è veramente esperto e capace, e segue tutte le regole sopra elencate, farà di certo una perizia inattaccabile, documentata su ogni punto, con esatta dimostrazione che ogni affermazione è vera e non può essere altro che vera; egli sarà in grado di prevedere tutte le possibili obiezioni e non lascerà spazio ai consulenti di parte. Questi, come è noto, non hanno alcun dovere di dire la verità, sono periti prezzolati pronti sovente a soste-

nera qualunque tesi di parte, a cercar di dimostrare, come dice il proverbio, che «Cristo è morto di freddo», e l'unico ritegno che essi possono avere è quello di non farsi scoprire a fare carte false od a fare affermazioni che li squalificano professionalmente.

Se il perito non è stato capace di parare in anticipo tutti i colpi, i consulenti di parte avranno buon gioco nel contestare alcune delle sue affermazioni ed il giudice, non essendo in grado di stabilire chi ha torto e chi ha ragione, è costretto a disporre una seconda perizia per stabilire come stanno veramente le cose. E non è detto che anche con i secondi periti non si verifichi la stessa cosa e si finisca per arrivare ad una terza superperizia!

Molte volte la responsabilità delle troppe perizie è dello stesso giudice il quale pretende dai periti certezze che essi non gli possono dare. Il giudice quando valuta le prove di un processo fa un giudizio probabilistico: i vari fatti accertati (la presenza del reo sul luogo del delitto, il possesso dell'arma, il movente, le sue dichiarazioni), anche se di valore non probatorio presi a sé, assumono un peso statistico prossimo alla certezza se valutati tutti assieme. Per poter fare una simile operazione logico-statistica è però necessario che i singoli fatti accertati, lo siano in termini di sicurezza: non si può condannare un'imputato se sul luogo del delitto è stata vista una persona che gli assomigliava, se egli possedeva un'arma da fuoco di non si sa qual tipo, se la macchia di sangue sui pantaloni è di un gruppo sanguigno incerto, e così via. Perciò per il giudice il responso di un perito che si esprime in termini dubitativi o possibilisti è pressoché privo di valore probatorio; per il giudice il perito il quale dichiara che il residuo rinvenuto sulla mano dell'imputato «è probabilmente un residuo di sparo» è come se dicesse che non ha potuto identificare il residuo; e in effetti il perito farebbe bene a dire proprio ciò!

Il perito nella nuova procedura penale

Il nuovo codice di procedura penale non ha innovato gran che per quanto concerne le perizie. Esse di regola vengono disposte direttamente al dibattimento, salvo il caso di perizie che si prevedono particolarmente complesse e che possono essere espletate nel corso delle indagini preliminari provocando il cosiddetto «incidente probatorio». Il pubblico ministero può procedere ad accertamenti tecnici solo per rilievi od accertamenti su situazioni soggette

a modificazioni e in quanto l'inquisito non proponga richiesta di espletare l'accertamento mediante incidente probatorio.

Il perito deve essere scelto tra iscritti in appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella disciplina specifica, possibilmente svolgenti attività professionale presso un ente pubblico.

Nel nuovo processo, in cui il PM è anch'egli una parte come l'imputato, sia le parti private che il PM hanno facoltà di nominare consulenti tecnici di parte. Sia detto per inciso che potrebbe verificarsi l'assurda situazione di un procedimento penale in cui sia l'imputato che la parte civile sono state ammesse al gratuito patrocinio e così ci si troverebbe di fronte ad un perito nominato dal GIP ed a tre consulenti tecnici di parte (uno del PM, uno dell'imputato e uno della parte civile), l'un contro l'altro armati e tutti e quattro pagati dallo Stato o, per meglio dire, da noi contribuenti! E se il GIP avesse la malaugurata idea di nominare un collegio di tre periti, anche le parti potrebbero fare la medesima cosa e lo Stato finirebbe per pagare dodici (sic) periti che, in caso di una seconda perizia diventerebbero ben 24! Senza la parte civile ne resterebbero comunque ben 18.

Il perito ed i consulenti di parte possono ora partecipare anch'essi alle formulazioni dei quesiti a cui deve essere data risposta nel termine massimo di 90 giorni, prorogabili di 30 giorni in 30 giorni, fino ad un massimo insuperabile di sei mesi.

I consulenti tecnici possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione del perito.

In sostanza aumenta notevolmente l'importanza del consulente tecnico di parte che potrà rigirarsi come vuole il perito d'ufficio incapace e che potrà collaborare utilmente con quello capace.

La modifica più importante però non sta nelle formalità ora viste, ma nel fatto che il perito d'ufficio al dibattimento verrà interrogato direttamente dai difensori e dal PM, assistiti dai rispettivi consulenti di parte, i quali avranno facoltà di produrre documenti e pubblicazioni e, in sostanza, di sottoporre ad un vero e proprio esame il perito. Questi quindi, se non veramente preparato ed agguerrito si troverà facilmente a mal partito e rischia di fare figuracce che lo squalificheranno a vita. È sperabile quindi che questa nuova situazione porti ad una vera pulizia dei tribunali così che continuino ad operare, come periti o come consulenti di parte, solo le persone veramente preparate.

Gli albi dei periti

Il nuovo codice ha introdotto un nuovo albo di periti per il processo penale. Il legislatore purtroppo ha fatto una notevole confusione ed attualmente vi sono ben tre albi per formalizzare la propria qualità di perito.

Presso le Camere di Commercio vi è un ruolo degli esperti tenuto a norma dell'art. 32 del TU 20 settembre 1934 nr. 2011. L'iscrizione è disposta da una commissione composta dal Presidente della Camera stessa, da un magistrato e da sei membri in rappresentanza delle varie categorie. L'aspirante deve esibire titoli e documenti validi per dimostrare la sua idoneità all'esercizio dell'attività di perito nelle categorie per le quali chiede l'iscrizione. La commissione decide in base ai documenti prodotti, ma, se ritiene che essi non siano sufficienti, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio, anche con l'aiuto di persone di riconosciuta esperienza nella materia. Chi è ammesso e paga la tassa di concessione governativa prevista, può ottenere una tessera personale di riconoscimento annuale con l'indicazione della sua qualifica.

Presso ogni Tribunale è poi istituito l'albo dei consulenti tecnici del giudice civile. Esso è tenuto dal Presidente del tribunale che presiede un comitato di cui fanno parte il procuratore della repubblica e un professionista designato, volta per volta, dall'ordine dei professionisti o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede di essere iscritto. Questi deve essere fornito di speciale competenza tecnica in una determinata materia ed essere di condotta morale specchiata. Non può quindi essere iscritto in questo albo chi non faccia parte di un ordine o collegio professionale riconosciuto.

Il nuovo codice di procedura penale ha istituito ora anche l'albo dei periti del giudice penale diviso nelle categorie di medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria, infortunistica, balistica, chimica, grafologia. L'iscrizione è autorizzata da un comitato composto dai capi degli uffici giudiziari, dal Presidente del consiglio forense e dal Presidente, o suo delegato, del collegio degli esperti a cui appartiene il richiedente, il quale deve possedere «speciale competenza nella materia».

Chi ha redatto le nuove norme non sapeva, con tutta probabilità, che cosa scriveva poiché ha creato disposizioni sciocche ed inapplicabili. Sciocche in quanto non è concepibile nel mondo mo-

dero che un albo di periti venga creato per ogni tribunale, a seconda del luogo ove risiede il perito. Come si è detto in Italia i buoni periti balistici si contano sulle dita e i giudici, per poter fare le loro scelte, debbono disporre di un albo nazionale. È del tutto inutile, inoltre, avere lunghi elenchi di persone che hanno la velleità di fare i periti, ma che non verranno mai nominate per il fatto che i giudici, dopo aver visto qualche loro perizia si guardano bene dal riconvocarli. Le disposizioni sono in parte inapplicabili poiché non esistono collegi ufficiali per i grafologi, ed i periti di infornistica o balistica. Chi compone quindi il comitato per valutare le domande di iscrizione?

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ATENEIO DI BRESCIA

OTTAVO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1992

Dott. Edoardo Mori
Giudice del Tribunale di Bolzano

LE ARMI E L'EUROPA

I TRATTATI EUROPEI E LA DIRETTIVA DELLA COMUNITA' IN MATERIA DI ARMI

Nel mese di settembre 1991 si è concluso l'iter della direttiva europea in materia di armi ed è il momento di valutare l'influenza delle varie norme internazionali sul nostro diritto interno.

Le fonti del diritto internazionale da prendere in esame sono:

- 1) La convenzione europea di Strasburgo del 28 giugno 1978, ratificata dall'Italia con la Legge 8 maggio 1989 n. 186.
- 2) L'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 a cui l'Italia ha aderito nel novembre 1990.
- 3) La direttiva europea del 18 giugno 1991.

La convenzione di Strasburgo

A metà circa degli anni 70 il Consiglio d'Europa, creato nel 1949 e di cui fanno parte oltre 20 Stati (da non confondere quindi con la CEE) si poneva il problema delle armi che i cittadini di uno Stato membro andavano ad acquistare in un altro Paese europeo senza che poi il loro Paese d'origine ne fosse informato (ad esempio un italiano poteva acquistare un fucile da caccia in Belgio, senza problemi, e poi contrabbandarlo in Italia e detenerlo illegalmente).

Veniva quindi iniziata l'apposita procedura che terminava con l'approvazione della *Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978*. In essa, in sostanza, si diceva che gli Stati membri si obbligavano a comunicare al Paese d'origine gli acquisti di armi da fuoco e relative munizioni effettuati da stranieri ed a non vendere armi a stranieri che non fossero in possesso di un'autorizzazione del proprio Paese d'origine.

L'Italia ha ratificato la convenzione solo con Legge 8 maggio 1989, senza però provvedere ad adeguare la nostra legislazione ai nuovi obblighi. La convenzione era comunque destinata a restare let-

tera morta perché non aveva tenuto sufficiente conto delle diversità normative nazionali. In alcuni Paesi europei (Francia, Belgio) la vendita di armi da caccia sportive è libera (e ciò non ha mai creato problemi di sicurezza pubblica, a riprova di quanto sia utopistico il ritenere che il controllo sulle armi limiti la criminalità) ed essi sono stati ancor meno sollecitati dell'Italia nel ratificare la convenzione.

Il contenuto della convenzione è, molto sinteticamente, il seguente:

1) Gli Stati contraenti si obbligano ad adottare un adeguato sistema di controllo sulle armi da fuoco per impedire traffici illeciti e per controllare gli spostamenti di armi da uno Stato ad un altro; ogni Stato resta libera di adottare la normativa che crede, purché non sia in contrasto con gli obblighi imposti dalla convenzione.

2) I soggetti residenti in uno Stato straniero che acquistano armi in uno Stato debbono essere adeguatamente identificati e l'acquisto deve essere comunicato al più presto, tramite Interpol o altra autorità concordata, allo Stato ove il soggetto risiede.

3) Nel caso suddetto l'arma potrà essere venduta al non residente solo a seguito di autorizzazione e dopo aver accertato che egli è legittimato ad acquistarla in base alle disposizioni del Paese di appartenenza (acquisto libero, acquisto in base a licenza specifica o a licenza generale o a licenza internazionale).

Ai fini degli sviluppi futuri della normativa, la parte più interessante del trattato è l'Allegato I che cerca di stabilire una terminologia comune al fine di individuare le armi assoggettate a controllo.

Lo sforzo dei legislatori europei è stato notevole, ma i risultati sono stati modesti in modo altrettanto notevole! Troppe volte si percepisce che i burocrati hanno discusso di cose su cui sapevano ben poco, senza riuscire a cogliere la realtà dei problemi. Ricordo qui la mia personale esperienza della partecipazione ad una riunione dei delegati delle varie nazioni a Strasburgo in cui gli unici a parlare in termini tecnici erano il sottoscritto, il rappresentante del Banco di prova belga e un esperto balistico della polizia tedesca; gli altri, tra cui il rappresentante del Ministero degli Interni italiano, si affannavano ad esporre quanto belle fossero le loro legislazioni in materia di armi!

La convenzione inizia ben male quando afferma che essa concerne le *armi da fuoco* e poi, nella riga successiva, dà invece una definizione che ricomprende tutta una serie di armi che con la polvere da sparo non hanno nulla a che vedere. In effetti la convenzione concerne tutte quelle che noi correttamente chiamiamo armi da sparo; la nozione è

leggermente allargata poiché non è richiesto che venga lanciato un proiettile, ma è sufficiente che vengano proiettate sostanze dannose di qualsiasi genere. Quindi, oltre alle armi da fuoco, anche quelle ad aria compressa e quelle che usano gas compressi in bombola.

La convenzione è del tutto oscura su alcuni punti:

- non si riesce a comprendere che cosa si intenda per *lanciarazzi portatili*, la convenzione esclude comunque dal novero delle armi tutti quegli strumenti che servono per segnalazione o salvataggio, ma pone poi la condizione impossibile che essi *non possano servire che a questo preciso scopo*.

- non si riesce a comprendere quali siano le armi *che sparano dei proiettili propulsi solamente da una molla*. E' escluso che si sia voluto far riferimento agli archi ed alle balestre, considerati strumenti sportivi in quasi tutti i Paesi firmatari, per il fatto che non vi sarebbe stato motivo di non indicarli specificamente con il loro nome. Pare che gli estensori si siano preoccupati della possibilità del tutto teorica che venissero fabbricati delle specie di arpioni a molla diversi da quelli destinati alla pesca. E' però possibile che abbiano voluto far riferimento alle armi ad aria compressa senza serbatoio ma funzionanti solo per la compressione momentanea creata da uno stantuffo a molla.

E' appena il caso di rilevare che *armi a propulsione mediante gas* non sono quelle che proiettano gas tossici (come ha tradotto il nostro Ministero nell'art. 2 L. 110), ma quelle che usano gas in bombola per proiettare proiettili. Comunque la dicitura usata nel definire le armi è talmente ampia che ogni oggetto (anche una bomboletta) che espelle sostanze tossiche o corrosive viene considerato un'arma, salvo che non sia assoggettato a controllo in ragione della sua debole potenza. Il fatto è, però, che ogni Paese ha le sue idee circa il concetto di potenza ed avviene così che strumenti di libera vendita in un Paese siano considerati strumenti di morte nel Paese vicino (ad esempio in Germania si possono acquistare liberamente bombolette di gas lacrimogeno e munizioni a gas lacrimogeno; in molti Paesi le armi ad aria compressa il cui proiettile viaggia a velocità inferiore ai 120 m/s sono pure di libera vendita) e perciò la disposizione è priva di utilità pratica.

Eguale incertezza è stata lasciata per le armi antiche: in alcuni Paesi sono antiche quelle anteriori al 1871, in altri quelle anteriori al 1890, in altri si distingue a seconda del tipo di caricamento o di munizionamento, in altri ancora ci si affida ad una specie di classificazione arma per arma: che senso ha però che l'Italia comunichi alla Germania che un turista tedesco ha comperato un'arma antica, se nel suo Paese

la stessa arma non deve essere denunciata?

La nozione di parte d'arma è stata notevolmente ristretta: per le armi da fuoco, in sostanza, si considerano parte d'arma solo la canna e il tamburo; non sono parti quindi l'otturatore e il serbatoio amovibile.

Rimarchevole è invece che si sia prevista l'equiparazione giuridica alle armi di alcuni accessori e cioè dei visori notturni e dei silenziatori, purché destinati ad essere montati su di un'arma (meno male che lo hanno precisato, poiché altrimenti occorreva controllare anche i silenziatori dei ciclomotori!).

Particolarmente sofferta è la definizione di arma corta ed arma lunga: le armi corte sono quelle la cui canna non supera i 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; vale a dire che dovrebbe essere considerato arma corta un fucile lungo un metro ma con canna di 29 cm, così quanto una pistola di 59 cm e con canna di 40 cm. Logica vorrebbe che tutte le altre armi (e cioè tutte quelle con canna superiore a 30 cm o di lunghezza complessiva superiore a 60 cm venissero considerate lunghe); non si comprende però perché nella convenzione si usi una dicitura più equivoca, a meno che alla lett. f) non sia sfuggita ai redattori o al tipografo una «o» a metà della frase.

La convenzione contiene ben poche norme che incidano sulla nostra legislazione nazionale. A parte gli obblighi di informazione tra gli Stati, che riguardano solo l'amministrazione di PS, tutte le armi contemplate dalla convenzione sono già assoggettate a controllo e sono vietate oppure possono essere acquistate solo da persone autorizzate.

In effetti l'unica disposizione che l'Italia avrebbe dovuto introdurre con un'apposita legge è quella concernente la sottoposizione a controllo dei visori notturni e dei silenziatori specificamente destinati ad essere montati su armi: vale a dire quei visori appositamente costruiti per una specifica arma o muniti di specifici attacchi incorporati; per contro un visore notturno costruito per usi generici e utilizzabile sia di per sé, sia unitamente ad una cinepresa, ad una telecamera o ad un'arma, continuerà ad essere sottratto ad ogni controllo.

CONVENZIONE DI STRASBURGO
ALLEGATO I

(Traduzione ufficiale)

A. Ai fini della presente convenzione il termine *arma da fuoco* sta ad indicare:

1. Ogni oggetto:

i. che è concepito od adattato per servire da arma da cui un piombo, una palla o altro proiettile, o una sostanza gassosa nociva, liquida o d'altro genere, può essere proiettata a mezzo di una pressione esplosiva, gassosa o atmosferica o mediante altri agenti propulsive, e

ii. che corrisponde ad una delle descrizioni particolari che seguono, fermo restando che le righe da a) ad f) incluso e i) non comprendono che gli oggetti a propulsione esplosiva:

a) armi automatiche;

b) armi corte semiautomatiche o a ripetizione o ad un colpo;

c) armi lunghe semiautomatiche o a ripetizione con almeno una canna rigata;

d) armi lunghe ad un colpo con almeno una canna rigata;

e) armi lunghe semiautomatiche o a ripetizione ad una o più canne (solo canne lisce);

f) lancia razzi portatili;

g) ogni arma o strumento concepito in modo da cagionare un pericolo per la vita o la salute delle persone mediante la proiezione di sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive;

h) lanciafiamme destinati all'aggressione o alla difesa;

i) armi lunghe a colpo singolo ad una o più canne lisce;

j) armi lunghe a propulsione mediante gas;

k) armi corte a propulsione mediante gas;

l) armi lunghe a propulsione mediante aria compressa;

m) armi corte a propulsione mediante aria compressa;

n) armi che sparano un proiettile propulso solo da una molla.

Non rientrano però tra le armi oggetto della convenzione, sopra elencate, tutti quegli oggetti che vi rientrerebbero ma che:

I) sono stati resi definitivamente inadatti al loro uso;

II) non sono soggetti nel loro Paese ad un controllo stante la debole potenza;

III) sono concepiti a scopo di allarme, di segnalazione, di salvataggio, d'abbattimento, di caccia o pesca all'arpione oppure che sono

destinati a fini industriali o tecnici, a condizione che non possano essere usati che per tale preciso scopo;

IV) nel suo Paese non è soggetto ad alcun controllo in ragione della sua vetustà.

2. Il meccanismo di propulsione, la camera, il tamburo o la canna di ogni oggetto compreso nel primo paragrafo che precede.

3. Ogni munizione espressamente destinata ad essere sparata da uno degli oggetti compresi nelle righe da a) ad f) incluso, i), j), k) o n) del primo paragrafo che precede.

4. I telescopi-faro, i telescopi ad amplificazione elettronica di luce infrarossa o di luce residua, a condizione che essi siano destinati ad essere montati su di un oggetto compreso nel primo paragrafo che precede.

5. Un silenziatore destinato ad essere montato su uno degli oggetti compresi nel primo paragrafo che precede.

6. Ogni granata, bomba o altro proiettile contenente un dispositivo incendiario o esplosivo.

B. Ai fini del presente Allegato:

a) *arma automatica* sta ad indicare un'arma che può sparare a raffiche ogni volta che il grilletto è manovrato;

b) *arma semiautomatica* sta ad indicare un'arma che spara un proiettile ogni volta che il solo grilletto è manovrato;

c) *arma a ripetizione* sta ad indicare un'arma in cui oltre al grilletto un altro meccanismo deve essere azionato ogni volta che si spara un colpo;

d) *arma ad un colpo* sta ad indicare un'arma le cui canne devono essere caricate prima di ogni colpo;

e) *arma corta* sta ad indicare un'arma la cui canna non supera i 30 cm o la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

f) *arma lunga* sta ad indicare un'arma con canna superiore a 30 cm e la cui lunghezza totale supera i 60 cm.

L'accordo di Schengen

Il 14 giugno 1985, o per l'inconsistenza del trattato di Strasburgo, o per il fatto che esso tardava ad essere ratificato dai vari Stati, cinque Paesi europei (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Olanda) approvavano un secondo trattato (accordo di Schengen) in cui, al fine di affrontare il progressivo venir meno dei controlli doganali, si stabiliva

di provvedere ad armonizzare le rispettive legislazioni in materia di stupefacenti, armi ed esplosivi. Il trattato conteneva solo dichiarazioni di principio e demandava le disposizioni di applicazione per le singole materie a successivi accordi; nel novembre 1990 l'Italia aderiva al trattato; nel giugno 1991 vi aderivano anche la Spagna e il Portogallo.

Le disposizioni di attuazione in materia di armi venivano approvate il 19 giugno 1990 e dovrebbero, a loro volta, essere ratificate dai parlamenti dei singoli Stati. Nel frattempo, però, è stata adottata la direttiva europea in materia di armi, abbastanza simile, così che il trattato, a rigor di logica, dovrebbe essere superato dai fatti e una sua ratifica alquanto improbabile. Esso è comunque interessante per il fatto che consente di meglio comprendere gli intenti e la fraseologia della direttiva. Nel caso di una ratifica, le norme dell'accordo avrebbero valore, in quanto non in contrasto con quelle della direttiva.

Il loro contenuto essenziale, che l'Italia, in caso di definitiva ratifica, si obbliga a far diventare legge dello Stato, è il seguente.

Le armi da fuoco vengono classificate in tre categorie:

1) Le armi che sono proibite ai privati, salvo casi particolari, e cioè le armi da guerra, le armi automatiche, le armi camuffate da altro oggetto, i proiettili per arma corta a punta cava, i proiettili a nucleo perforante.

2) Le armi che possono essere acquistate solo in forza di un'apposita autorizzazione e cioè le armi corte (definite come quelle con canna fino a 30 cm o lunghezza totale fino a 60 cm), le armi lunghe semiautomatiche a più di tre colpi, le armi lunghe a ripetizione con canna liscia inferiore a 60 cm, le armi comuni aventi l'aspetto di armi da guerra.

3) Le armi che possono essere acquistate liberamente ma con identificazione e registrazione dell'acquirente e con obbligo di denuncia e cioè le restanti armi (doppiette, combinati, fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria, ecc.).

Non rientrano tra le armi da fuoco le armi anteriori al 1870, le repliche di armi antiche non impieganti cartucce metalliche, le armi rese inerti purché munite di apposito marchio ufficiale, le armi ad aria compressa.

Inoltre viene introdotta la disposizione che le armi di cui al punto 2 possono essere acquistate e detenute solo da chi dimostra un valido motivo per farlo.

Il trattato è estremamente sorprendente per la sua superficialità: si

sono vietate le armi da guerra, senza che le parti fossero riuscite a stabilire quali esse siano: per la Germania sono da guerra solo le armi automatiche, per la Francia è già da guerra una pistola di cal. 7,65 mm para; per l'Italia è ancora da guerra una pistola cal 9 mm para; la terminologia del trattato è approssimativa tanto che vi si parla ancora di proiettili «dum-dum», espressione ottocentesca ignota ai tecnici e che si trova solo nei romanzi di Salgàri; si considerano pericolose le armi prodotte tra il 1870 e il 1890 sebbene non vi sia un unico caso di impiego di esse da parte della criminalità! Ancor più sorprendente è che l'Italia si sia obbligata ad adottare norme così incisive sulla nostra situazione interna (la norma sulle armi antiche devasterebbe le collezioni di armi, la necessità di un valido motivo per detenere armi, porterebbe all'espropriazione forzata a carico di molti cittadini, ecc.) senza il minimo dibattito politico. Il trattato è stato ratificato di straforo in qualche oscura commissione parlamentare, senza che nessuno ne sapesse nulla e il cittadino può trovarsi nella poco piacevole posizione di doverlo soltanto subire, senza neppure sapere chi egli deve ringraziare per una tale batosta ai suoi diritti. Se i nostri politici seguissero lo stesso metodo per la ratifica delle disposizioni di attuazione qui pubblicate, tutto il settore delle armi si troverebbe impoverito e castrato senza neppure la soddisfazione di sapere chi ringraziare.

CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985

(Traduzione non ufficiale - Note di E. Mori)

Cap. 7 - Armi da fuoco e munizioni

Articolo 77

1. Le parti contraenti si obbligano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'acquisto, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e munizioni.

2. Il presente capitolo concerne l'acquisto, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche o giuridiche; non concerne la fornitura ad enti statali centrali o ad enti territoriali, alle forze armate o alla polizia, né l'acquisto o la detenzione da parte loro, né la fabbricazione d'armi da fuoco o di

munizioni da parte di imprese pubbliche.

Articolo 78

1. Nell'ambito di questo capitolo, le armi da fuoco sono così classificate:

- a - Le armi proibite;
- b - Le armi soggette ad autorizzazione;
- c - Le armi soggette a denuncia.

2. L'otturatore¹, la camera di scoppio² e la canna delle armi da fuoco sono assoggettate per analogia alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui sono destinate a far parte.

3. Sono considerate come armi corte ai sensi della presente convenzione le armi da fuoco la cui canna non supera i 30 cm o la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; sono armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Articolo 79

1. L'elenco delle armi da fuoco e delle munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

- a - Le armi da fuoco normalmente usate come armi da fuoco da guerra;
- b - Le armi da fuoco automatiche, anche se esse non sono da guerra;
- c - Le armi da fuoco camuffate in forma di altro oggetto;
- d - Le munizioni con proiettile perforante, esplosivo o incendiario nonché i relativi proiettili;
- e - Le munizioni per pistola e revolver con proiettili dum-dum oppure a punta cava e i relativi proiettili.

2. Le competenti autorità possono in casi particolari concedere autorizzazioni per le armi e le munizioni citate nel comma 1. se non vi si oppongono motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Articolo 80

1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggetti ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, in quanto non siano proibite:

- a - Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;
- b - Le armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
- c - Le armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare avven-

ti una lunghezza totale inferiore a 28 cm;

d - Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui serbatoio e la camera di scoppio possono contenere più di tre cartucce;

e - Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non superi i 60 cm;

f - Le armi da fuoco civili semiautomatiche che hanno l'aspetto di un'arma da fuoco automatica da guerra³.

2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

a - Le armi a salve, lacrimogene o da segnalazione⁴, a condizione che sia garantita con accorgimenti tecnici l'impossibilità di una loro trasformazione, mediante attrezzi di uso comune, in armi che consentono il tiro di munizioni a palla⁵ o il lancio di sostanze irritanti in modo da provocare lesioni irreversibili alle persone⁶;

b - Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui serbatoio e la camera di scoppio non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricate, a condizione che il serbatoio sia inamovibile e che sia garantito che queste armi non possono essere trasformate mediante attrezzi di uso comune in armi il cui serbatoio o la cui camera di scoppio possono contenere più di tre cartucce⁷.

Articolo 81

L'elenco delle armi da fuoco soggette a denuncia comprende i seguenti oggetti, in quanto non proibiti o soggetti ad autorizzazione:

a - Le armi da fuoco lunghe a ripetizione;

b - Le armi da fuoco lunghe ad un colpo, ad una o più canne rigate;

c - Le armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare aventi una lunghezza totale superiore a 28 cm;

d - Le armi elencate all'articolo 80, comma 2., punto b.

Articolo 82

L'elenco delle armi contemplate agli articoli 79, 80 e 81 non comprende:

a - Le armi da fuoco il cui modello o il cui anno di fabbricazione è anteriore al 1° gennaio 1870, purché in esse non possano essere impiegate munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;

b - Le riproduzioni di armi menzionate al punto a a condizione che

esse non permettano l'impiego di cartucce con bossolo metallico;

c - Le armi da fuoco rese inidonee all'impiego di qualsiasi munizione mediante accorgimenti tecnici e garantite tali con il punzone apposto da un organismo ufficiale o da questo riconosciuto.

Articolo 83

Un'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di un'arma da fuoco contemplata dall'articolo 80 può essere rilasciata solo se:

a - se l'interessato ha compiuto i 18 anni, salvo deroghe per l'esercizio della caccia o di sport;

b - se l'interessato non è incapace a causa di una malattia fisica o mentale, di acquistare o detenere armi da fuoco;

c - se l'interessato non è stato condannato per un reato⁸ o se non vi sono altri elementi i quali facciano supporre che egli è pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;

d - se il motivo addotto dall'interessato per l'acquisto o la detenzione non può essere considerato valido.

Articolo 84

1. La denuncia delle armi contemplate all'articolo 81 è riportata su di un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.

2. Quando un'arma è ceduta da parte di una persona diversa da quelle indicate nell'articolo 85, la denuncia deve essere fatta secondo le modalità da stabilirsi dalle singole Parti Contraenti.

3. La denuncia prevista dal presente articolo deve contenere le indicazioni necessarie per individuare le persone e le armi interessate.

Articolo 85

1. Le Parti Contraenti si impegnano ad assoggettare ad obbligo di licenza le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e coloro che ne fanno commercio, e ad obbligo di denuncia le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a denuncia e coloro che ne fanno commercio. La licenza per le armi soggette ad autorizzazione ricomprende le armi soggette a denuncia. Le Parti Contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e quelle che ne fanno commercio a una sorveglianza che assicuri un effettivo controllo.

2. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che, quantomeno, tutte le armi da fuoco siano munite di un durevole numero di matricola progressivo, che consenta la loro identificazione, non-

ché del marchio del produttore.

3. Le Parti Contraenti prevedono per i fabbricanti e commercianti l'obbligo di registrare tutte le armi soggette ad autorizzazione o denuncia; i registri debbono permettere di stabilire rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine e il loro acquirente.

4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione a norma degli articoli 79 e 80, le Parti Contraenti s'impegnano ad adottare disposizioni secondo cui il numero di matricola e il marchio apposti sull'arma siano riportati sull'autorizzazione rilasciata al detentore.

Articolo 86

1. Le Parti Contraenti s'impegnano ad adottare disposizioni che vietino ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a denuncia di consegnare dette armi a persone che non siano in possesso di una autorizzazione all'acquisto o di un attestato di denuncia⁹.

2. Le Parti Contraenti possono consentire la consegna temporanea di armi secondo modalità stabilite da essi.

Articolo 87

1. Le Parti Contraenti introducono nella loro legislazione nazionale delle disposizioni che permettano la revoca dell'autorizzazione quando il titolare non soddisfa più alle condizioni per il suo rilascio a norma dell'articolo 83.

2. Le Parti Contraenti s'impegnano a prendere delle misure adeguate, ivi compresi il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere delle sanzioni adeguate per la violazione delle disposizioni di legge o regolamentari concernenti le armi da fuoco. Le sanzioni possono prevedere la confisca delle armi da fuoco.

Articolo 88

1. Le persone titolari di un'autorizzazione all'acquisto di un'arma da fuoco sono dispensate dall'autorizzazione per l'acquisto delle munizioni relative ad essa.

2. L'acquisto di munizioni da parte di persone non titolari di un'autorizzazione all'acquisto di armi da fuoco è soggetto allo stesso regime applicabile alle armi a cui le munizioni sono destinate. L'autorizzazione può essere rilasciata per un solo tipo di munizioni o per ogni tipo di munizione.

Articolo 89

L'elenco delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione o a denuncia può essere modificato o completato da parte del Comitato esecutivo per tener conto dell'evoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello Stato.

(Si omettono gli articoli 89, 90, 91 che concernono solo i rapporti tra le Parti Contraenti).

La direttiva europea

Nel mentre che veniva compiuta la bell'operazione del trattato di Schengen, altri uffici della burocrazia italiana ed europea lavoravano dal 1987 ad una direttiva europea in materia di armi senza che la mano destra si preoccupasse di sapere ciò che faceva la mano sinistra. Veniva quindi stesa una prima proposta di direttiva che però il Parlamento europeo, con un colpo di mano condotto dai gruppi verdi e socialisti, stravolgeva, ribaltando il trattato di Schengen, già di per sé restrittivo, e tentando di vietare qualunque tipo di pistola e di fucile semiautomatico (quindi anche armi sportive e da caccia!). Fortunatamente vi era una pronta reazione degli Stati più interessati al problema delle armi (specialmente la Germania) che però non riuscivano ad ottenere il ripristino del testo originale della direttiva, ma solo che essa si discostasse il meno possibile dal trattato di Schengen a cui molti Stati si ritenevano ormai vincolati.

Alla fine la direttiva europea veniva approvata in data 18 giugno 1991 e veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità in data 13-9-1991, per entrare in vigore il 1° gennaio 1993.

Come è noto, a differenza dei regolamenti, le direttive della Comunità, pur attribuendo talvolta immediati diritti ai cittadini della comunità, devono essere recepite dai singoli Stati i quali sono tenuti ad adeguare ad esse, entro il termine prescritto (in questo caso il 31 dicembre 1992), la propria legislazione interna.

La direttiva era senz'altro necessaria; quando le barriere doganali interne cadranno sarà necessario che le varie legislazioni sulle armi siano armonizzate per assicurare almeno uniformità di controlli e che legislazioni di Stati di manica più larga non creino difficoltà agli Stati con legislazioni più restrittive. Punto di partenza della direttiva è che,

in linea di principio, si deve vietare il passaggio di armi non da caccia o sportive da uno Stato membro ad un altro senza che lo Stato sia informato dell'ingresso dell'arma sul suo territorio; viene quindi istituita una «Carta europea per le armi da fuoco» (la traduzione esatta sarebbe stata «Documento europeo» o «Licenza europea») che consentirà al titolare di viaggiare con le proprie armi al seguito; se le armi sono da caccia o sportive non sarà necessario alcun preventivo avviso; per le altre armi sarà necessaria una autorizzazione o comunicazione preventiva.

La direttiva ricalca sostanzialmente il trattato di Schengen e distingue le armi in tre categorie: la categoria A delle armi da fuoco proibite, la categoria B delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione, la categoria C delle armi da fuoco soggette a dichiarazione, la categoria D delle armi da fuoco lunghe a colpo singolo.

Fermo restando che le legislazioni dei singoli Stati possono continuare ad essere più restrittive, gli armieri (la traduzione italiana purtroppo continua a chiamarli «armaioli!»), siano essi fabbricanti, commercianti, riparatori di armi, che trattino armi delle categorie A e B devono essere muniti di un'autorizzazione; quelli che trattano armi od oggetti delle categorie C e D devono almeno fare denuncia della propria attività (articolo 4).

Un'importante e grave novità, già vista per il trattato di Schengen, è quella, contenuta nell'articolo 5, che subordina l'acquisto delle armi della categoria B al possesso di un «valido motivo» (il termine potrebbe anche essere tradotto con «giustificato motivo», ma non cambia gran che). Come è noto, attualmente il cittadino italiano può acquistare fino a sei armi da caccia, sei armi sportive, tre armi di altro genere, senza che la P.A. possa censurare o limitare i suoi acquisti, salvo ricorrano particolari circostanze oggettive. Con la nuova normativa invece occorrerà dimostrare di possedere un motivo valido per comperare un'arma e quindi le questure potranno rifiutare l'acquisto di una prima arma a chi non saprà inventarsi un valido motivo o rifiutare l'acquisto di una seconda arma a chi già ne possiede una. Stante la nota obiettività degli uffici di pubblica sicurezza, ciò significa che il cittadino sarà alla mercé delle fisime del primo funzionario che capita e che in molte zone potranno acquistare armi della categoria B, e cioè principalmente armi corte e fucili semiautomatici, solo i raccomandati di ferro.

La detenzione delle armi e munizioni da guerra rimane proibita,

ma è prevista la concessione di licenze di detenzione «in casi particolari» (articolo 6).

La vendita delle armi e munizioni della categoria B ad un cittadino europeo viene assoggettata al requisito della doppia autorizzazione sia cioè da parte dello Stato di appartenenza che dello Stato ove egli acquista. Per le altre armi e munizioni è sufficiente una denuncia allo Stato del luogo ove si acquista; la denuncia verrà comunicata d'ufficio allo Stato di appartenenza.

L'articolo 11 prevede facilitazioni per il trasferimento di armi da uno Stato membro ad un altro, anche a seguito di vendita per corrispondenza. E' auspicabile che almeno su questo punto lo Stato italiano renda meno restrittiva la propria normativa.

L'articolo 12 stabilisce le regole per portare armi in altri Paesi della comunità: a chi ne avrà titolo e necessità verrà rilasciata la «Carta europea» che consentirà di trasportare ed usare nei luoghi consentiti le armi da caccia e sportive elencate sulla Carta; il titolare dovrà solo dimostrare le ragioni del viaggio (ad esempio un invito di una società sportiva, l'iscrizione ad una gara, un invito per una battuta di caccia, ecc.). Per il porto di armi di altro genere è necessario invece che sulla Carta risulti l'autorizzazione dello Stato che la rilascia e degli Stati attraversati o di destinazione finale. Faccio qui rilevare che la direttiva non parla di «porto», ma di «detenzione (o possesso) durante un viaggio»; è ovvio però, come risulta da quanto disposto per le armi da caccia e sportive, che la Carta europea è rivolta a consentire anche il porto delle armi possedute.

Stranamente la direttiva non si è occupata degli accessori delle armi da fuoco che talvolta possono essere altrettanto pericolosi per la sicurezza pubblica dell'arma stessa. La direttiva si è dimenticata dei silenziatori, dei visori notturni, dei puntatori laser destinati ad essere esclusivamente impiegati su armi.

In conclusione, visto che la nostra legislazione è una delle più restrittive, l'incidenza della direttiva sulla nostra normativa sarà modesta, a meno che i nostri governanti, ispirati dalla direttiva, non comprendano che anche l'Italia potrebbe avviarsi sulla strada di una regolamentazione delle armi sportive e da caccia meno isterica. Nulla vieta invero che l'adeguamento e la coordinazione avvenga non solo sulle norme restrittive, ma anche su quelle liberalizzatrici.

Per le armi antiche, la direttiva è abbastanza generica da consentire interpretazioni ragionevoli e del resto essa stessa prevede un regime

transitorio, proprio per cercare di raggiungere successivamente quella unitarietà di idee che è mancata.

Unico punto veramente critico rimane quindi quello che attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza una discrezionalità nel consentire al cittadino di acquistare e detenere armi da difesa o da collezione. Da un lato si verificherà perciò un notevole calo nelle vendite di questi tipi di armi; da un altro lato potrà accadere che cittadini i quali da una vita detengono armi se ne vedano vietare l'ulteriore detenzione e si vedano quindi, in pratica, espropriare delle loro armi; con quanta conformità alla nostra Costituzione non si sa.

DIRETTIVA EUROPEA RELATIVA AL CONTROLLO DELL'ACQUISIZIONE E DELLA DETENZIONE DI ARMI

(Traduzione ufficiale - Note di E. Mori)

Allegato I

I - Ai sensi della presente direttiva, si intendono per *armi*:

- Le *armi da fuoco* secondo la definizione data al punto II.
- Le *armi da fuoco* secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali¹⁰.

II - Ai sensi della presente direttiva si intendono per *armi da fuoco*:

A - Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione, ma esclusi per le ragioni citate al punto III:

Categoria A - Armi da fuoco proibite

1 - Dispositivi di lancio ed origini¹¹ per uso militare ad effetto esplosivo.

2 - Le armi da fuoco automatiche.

3 - Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.

4 - Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.

5 - Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione, nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio¹² per le persone abilitate ad usare tali armi.

Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

- 1 - Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione.
- 2 - Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione centrale.
- 3 - Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare¹³ di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
- 4 - Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio¹⁴ e camera idonei a contenere più di tre cartucce¹⁵.
- 5 - Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali¹⁶, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
- 6 - Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm¹⁷.
- 7 - Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica¹⁸.

Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione

- 1 - Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B-6.
- 2 - Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
- 3 - Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7.
- 4 - Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

Categoria D - Altre armi da fuoco

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

B - Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco:

Il meccanismo di chiusura¹⁹, la camera²⁰ e la canna delle armi da fuoco, in quanto distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco a cui fanno o sono destinati a far parte²¹.

III - Ai sensi del presente allegato non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,

a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione²² di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da un tale organismo;

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali o tecnici, purché possano venir utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali²³.

Fino al coordinamento a livello comunitario gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto.

IV - Ai sensi del presente allegato, si intende per:

a) *arma da fuoco corta*: un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b) *arma da fuoco lunga*: qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi corte;

c) *arma automatica*: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

d) *arma semiautomatica*: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e) *arma a ripetizione*: un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata mediante un meccanismo;

f) *arma a colpo singolo*: un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;

g) *munizione a pallottole perforanti*: munizione per uso militare con pallottola blindata²⁴ a nucleo duro perforante;

h) *munizione a pallottole esplosive*: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplose al momento dell'impatto;

i) *munizione a pallottole incendiarie*: munizione per uso militare con pallottola contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.

NOTE (del Dott. Edoardo Mori relative agli interventi da pag. 151 a pag. 154 e da pag. 158 a pag. 160).

¹Il testo in lingua tedesca e quello in lingua francese non corrispondono; nel primo si parla di «otturatore», nel secondo di «meccanismo di chiusura», che è termine molto più generico, ma privo di significato concreto; credo quindi più esatto il testo tedesco che sempre si distingue per la precisione tecnica. Inoltre è noto che i tedeschi sono sempre stati i più puntigliosi nel far sì che le norme internazionali non discostassero troppo dalle loro norme interne.

²Idem come sopra! Nel testo tedesco si parla di «camera di scoppio» (Patronenlager) e nel testo francese di «caricatore» (magasin). Da altre fonti si comprende che l'interpretazione tedesca dovrebbe essere quella esatta e che ci si intende riferire in particolare a quel tipo di camera di scoppio amovibile che è il tamburo.

³Quindi è chiaro che non sono vietate le armi che hanno l'aspetto di armi automatiche proibite, ma non da guerra.

⁴Armi da segnalazione sono, con dicitura molto più corretta, quelle che noi abbiamo impropriamente definite come «armi lanciarazzi».

⁵La norma è poco chiara, ma pare che il termine «palla» vada inteso in senso generico e comprenda ogni corpo solido; quindi anche i pallini.

⁶Chi ha steso questa norma non sapeva quello che faceva! Una pistola spara-acqua per bambini, caricata con acido solforico, diventa un'arma distruttiva; figurarsi se si può inventare un accorgimento tecnico che impedisca simili abusi di armi innocue.

⁷Qui si trova la conferma testuale che «la camera di scoppio» che contiene più cartucce non può essere che il tamburo.

⁸Nel testo francese si parla di «infrazione», in quello tedesco di «reato». Poiché non ritengo che basti violare un divieto di parcheggio per vedersi togliere le armi, scelgo la versione tedesca!

⁹La norma sta a significare, se non comprendo male, che, in caso di vendita di armi tra privati, l'acquirente deve denunciare l'arma in anticipo.

¹⁰Definizione del tutto superflua per il fatto che la direttiva concerne esclusivamente le armi da fuoco!

¹¹Nel testo in lingua tedesca si parla di «strumenti» o «amesi» che sono termini più generici e meno emozionali di «ordigno»; non è inoltre chiaro se il requisito dell'«uso militare» sia riferibile solo alle armi od anche agli ordigni; ad ogni modo non trattasi di oggetti che interessino il cittadino normale.

¹²Errore del traduttore: la direttiva nelle altre lingue parla di armi sportive che sono cosa ben diversa dalle armi per il tiro al bersaglio.

¹³Questo, per fortuna sua, non è un errore del traduttore, ma del tipografo, che ha letto «nucleare» invece di «anulare»!

¹⁴Si noti come la direttiva, del tutto correttamente, eviti di fare uso del termine improprio di caricatore e parli sempre di «serbatoio».

¹⁵La dicitura italiana è equivoca; dal testo tedesco si ricava che il numero massimo complessivo di colpi è tre: quindi due nel serbatoio e uno in camera oppure tre nel serbatoio purché non vi sia camera.

¹⁶Errore del traduttore: la direttiva nelle altre lingue parla di «strumenti di uso comune», intendendo riferirsi a quegli attrezzi che fanno parte di una dotazione domestica (cacciavite, lima, trapano, ecc.) in contrapposizione a quegli strumenti che richiedono uno specifico apprendimento (tornio, fresa, ecc.).

¹⁷Solo per la Gran Bretagna e l'Irlanda il requisito richiesto è quello di una lunghezza totale non superiore a 60,96 cm.

¹⁸Errore del traduttore: nelle altre lingue si vietano le armi assomiglianti «a un'arma da guerra automatica» e la differenza non è da poco.

¹⁹Nonostante la dicitura generica usata nel testo italiano e francese, pare che ci si riferisca in realtà all'otturatore.

²⁰Come già rilevato, ci si intende riferire principalmente al tamburo.

²¹E' necessario rilevare che la direttiva, all'art. 11, equipara alle armi delle varie categorie solo le relative munizioni; quando detta disposizione circa l'acquisto ed il porto di armi fa espresso richiamo alle singole categorie e quindi limita la sua efficacia solo alle armi richiamate ed alle relative munizioni. La circostanza che nell'Allegato anche le parti essenziali vengano equiparate alle armi di cui fanno parte parrebbe non avere eguale efficacia estensiva; però la questione è estremamente dubbia.

²²Rectius «adozione».

²³Questo comma è il frutto del compromesso resosi necessario per superare l'assurda barriera del 1870 prevista dal trattato di Schengen; purtroppo il compromesso ha operato anche sul piano linguistico e non si riesce a comprendere che cosa si sia voluto dire. Se si tiene conto delle definizioni date più avanti, si deduce che la direttiva non considera armi da fuoco delle categorie A-B-C-D quelle ad avancarica e perciò si può affermare che sono sicuramente antiche le armi ad avancarica e le loro repliche in quanto mai possono ricadere «nelle categorie precedenti»; ma che cosa significa questo requisito per le armi antiche che non sono ad avancarica? Forse che un fucile ad ago non può essere fatto rientrare tra le armi antiche perché è un «fucile a colpo singolo dotato di canna rigata» della categoria C n. 2?? Sarebbe veramente ridicolo ed assurdo. E il requisito «che esse siano soggette alle legislazioni nazionali» è positivo o negativo? In altre parole va a favore od a svantaggio dell'arma antica il fatto che essa in Germania sia di libera vendita e non sia quindi soggetta ad alcuna legislazione?

²⁴Errore del traduttore, il quale legalizza i proiettili non blindati ma con nucleo perforante! In effetti egli ha riferito la blindatura al proiettile invece che al bersaglio poiché nel testo tedesco si parla correttamente di «cartuccia per la perforazione di blindature per uso militare e con pallottola a nucleo duro».

Trascrizione della registrazione dell'intervento
del Dott. Edoardo Mori

Non avevo alcuna intenzione di prendere la parola oggi perché ho già inviato due relazioni scritte che vi leggerete tranquillamente negli Atti del Convegno.

Però, proprio in questi giorni, si è verificato un fatto estremamente grave per le conseguenze che esso avrà sui fabbricanti, sui commercianti e, direi, su alcune centinaia di migliaia di cittadini. Mi riferisco al problema delle balestre ed in proposito è necessario fare alcune brevi premesse sulla loro situazione giuridica fino ad oggi.

Voi sapete che, da quando abbiamo una legislazione sulle armi, le balestre sono sempre state considerate «armi improprie», cioè uno di quegli strumenti sportivi che possono essere portati per giustificato motivo, cioè per fare dello sport e, quando ciò è consentito, per esercitare la caccia, che è pure uno sport. Avevamo l'arco, usabile per la caccia; avevamo i fucili da pesca subacquea, avevamo le balestre usabili (con qualche dubbio) per la caccia e usabili, anzi usate, per il tiro sportivo con la balestra; esso non è ancora riconosciuto dal CONI come specialità olimpionica, ma viene comunque praticato in molti luoghi d'Italia; per non parlare del palio di Siena e di altre feste locali consimili, ove si impiega pubblicamente la balestra.

Siamo andati avanti con questa situazione per cento anni, e nessuno mai vi aveva ravvisato problema alcuno, anche perché non mi risulta che finora qualcuno sia mai stato ucciso né con una freccia sparata da un arco né con un bolzone sparato da una balestra. Il che vuol dire che non vi era proprio alcuna pericolosità per la sicurezza pubblica.

Ultimamente la Cassazione, purtroppo, ha dato i numeri; non è la prima volta e anche i giudici ogni tanto sbagliano. Fortunatamente, poi, la Storia interviene a correggere gli errori dei giudici in quanto prima si hanno sentenze contrastanti ed oscillanti e poi, alla fine, interviene la decisione univoca delle Sezioni Unite a dare una decisione finale ed univoca.

Vi faccio subito due esempi recenti di grosse stupidaggini dette dalla Cassazione (speriamo che non mi sentano al Ministero dell'Interno e che non ne traggano le «debite conseguenze»). La prima è una sentenza in cui si afferma che i cannocchiali da montare sulle

armi sono parti di armi (il qui vicino Avv. Gorlani, che ci ha appena dato la corretta definizione di parti essenziali, può così trarne il doveroso insegnamento!); quindi, secondo la Cassazione, che ha condannato un povero cristo che deteneva un cannocchiale per fucile senza averlo denunciato, i cannocchiali dovrebbero essere denunciati e, naturalmente, dovrebbero essere venduti solo dagli armieri e guai se li vende un ottico!; dovrebbero essere riparati solo dagli armieri e guai se li ripara o pulisce un ottico e, ovviamente, dovrebbero essere prodotti non dalle fabbriche come la Leitz, ma da un fabbricante munito di licenza per la produzione di armi e loro parti.

Bene, mi direte, è una sciocchezza che alla Cassazione è capitato di fare in un certo giorno; in Cassazione, si sa, ci si arriva non per meriti, ma per età e quindi ci sono persone molto anziane con i loro limiti naturali! Bene per nulla: qualche settimana dopo, non so se la stessa sezione o lo stesso gruppo di anziani ha acchiappato un povero cristo denunciato per detenzione illegale di balestra e lo ha condannato affermando che la balestra non è un'arma impropria di cui è consentito il porto per giustificato motivo; no, è un'arma propria come il pugnale, come la sciabola, come la spada e che quindi deve essere denunciata e non può essere portata in modo assoluto.

La sentenza avrebbe potuto tranquillamente restare nei cassetti della Cassazione ed essere affidata al giudizio dei posteri, come tante altre. Purtroppo, qualcuno al Ministero dell'Interno, ed ho qui davanti una circolare emanata il 6 febbraio, ha letto questa massima e questo qualcuno ha pensato probabilmente che doveva salvare la Patria... e l'ha salvata, purtroppo, con una circolare che è risibile dalla prima all'ultima lettera o riga, perché chi l'ha scritta non sapeva assolutamente di che cosa parlava, non aveva mai letto un testo di armi, non conosceva la distinzione tra armi proprie, armi comuni, armi improprie; il risultato, si potrebbe proprio dire, è delirante.

Vediamo cosa dice questa circolare. Chi la scrive prende atto che c'è una decisione della Corte di Cassazione e che bisogna provvedere e dice: «pertanto i ripetuti strumenti... alla stessa stregua delle armi comuni da sparo...». Orbene, chiunque prende in mano la Legge n. 110 - e si dovrebbe pensare che al Ministero, Divisione Armi ed Esplosivi, la Legge n. 110 ce l'abbiano - sa che le armi da sparo, le armi comuni, sono soltanto le armi da fuoco e ad aria compressa; quindi il dire che la balestra rientra tra le armi comuni è una baggianata. Altrettanto vale per l'affermazione che si tratta di armi da sparo! Si

presume che chi lavora ogni giorno sulla materia delle armi sappia che le armi da sparo sono quelle che sparano un proiettile attraverso una canna; ora, a meno che non abbiano inventata la balestra con la canna, direi che, con la definizione della balestra come arma da sparo, proprio non ci siamo!

L'estensore della circolare, stabilito così che le balestre sono armi da sparo, conclude che esse debbono sottostare al regime delle armi comuni da sparo, affermazione, per l'appunto, che non sta né in cielo né in terra.

Ma non è finita perché scrive ancora: «va da sé, infine, che l'eventuale riconoscimento di una Federazione per il tiro della balestra da parte del CONI farebbe rientrare questi strumenti, sia pure proibiti, nella disciplina della Legge Lo Bello». La Legge Lo Bello concerne esclusivamente le armi da fuoco, corte e lunghe, e le armi ad aria compressa; quindi, che cosa c'entri la Legge Lo Bello con le balestre è un mistero veramente di quelli inspiegabili, un mistero romano tutto da spiegare.

Però sta di fatto che questa circolare è indegna per come è scritta e per il suo contenuto, che è al di fuori della realtà. Sta di fatto che questa circolare porta ad applicare, in via amministrativa e con efficacia verso tutti i cittadini, una decisione della Cassazione occasionale e strampalata che concerneva casi singoli.

Dal momento però che la circolare c'è ed è stata diramata alle Questure, che cosa succede? Diciamo subito che la situazione è alquanto tragica: avviene che la balestra diviene un'arma propria come un'arma da taglio; questa, come ad esempio il pugnale, non può essere portata per nessun motivo, non si può rilasciare nessuna licenza per queste armi, non possono essere importate salvo che per ragioni di studio e se sono armi artistiche. Quindi da questo momento, in base a questa sciagurata circolare, tutte le balestre alla frontiera vanno bloccate perché non possono entrare in Italia. Tutti i fabbricanti possono continuare a produrle, però per venderle e trasportarle debbono seguire le norme sulle armi e possono venderle non tramite i negozianti di articoli sportivi, ma solo tramite gli armieri; i quali armieri le debbono registrare sul registro di carico e scarico. E' possibile che siano obbligati a prendere la fresa per mettervi il marchio o un numero qualunque che consenta di registrarle. Dopo di ciò potranno venderle a... nessuno, in pratica, perché le potranno vendere solo a persone munite di porto d'armi o di nulla osta. Queste persone, a loro volta, le potranno

portare a casa ben impacchettate e sigillate e si dovranno ben guardare dal farle uscire di casa perché non è assolutamente consentito portarle.

Accadrà che la Federazione sportiva che pratica il tiro con la balestra dovrà, da un giorno all'altro, essere denunciata come associazione a delinquere, perché si tratta di persone associatesi con il programma di commettere attività illecite in modo ripetuto e continuativo.

I privati cittadini dovranno comperare a centinaia di migliaia, perché tante paiono essere le balestre vendute in Italia, carte da bollo e andare in Questura a denunciarle: e le Questure non potranno far altro che prendere atto della «confessione», sequestrare l'arma e denunciarli.

Naturalmente, su centomila persone, solo cinquemila sapranno che vi è questa circolare; solo cinquemila si metteranno in regola e gli altri novantacinquemila rappresenteranno altrettanti processi per l'autorità giudiziaria che, come è noto, non ha cose più serie di cui occuparsi.

Ed io mi chiedo: ma chi glielo ha fatto fare al Ministero, visto che è la prima volta che esso si preoccupa di ciò che dicono le sentenze della Cassazione? Ricordo che da cinquant'anni, almeno, la Cassazione continua a dire (sbagliando), e se strafregano tutti, che i coltelli a scatto o a molletta sono armi proprie, come ha detto per la balestra; eppure mai nessuna Questura, fortunatamente ed intelligentemente in questo caso, è mai andata ad incriminare i coltellinai che vendevano questi coltelli e li ha lasciati tranquillamente vendere. Ed invece ora qualcuno si è svegliato al mattino ed ha fatto questa circolare ed ora molti di voi mi chiedono che cosa si possa fare.

Proprio non so che cosa dire; non si può certo pensare di andare di fronte ad un Tribunale Amministrativo perché esso risponderrebbe: «ma, se lo ha detto la Cassazione, io che ci posso fare?».

Forse una soluzione potrebbe essere quella politica; in Italia abbiamo tanti onorevoli intelligenti che in questo momento cercano voti, sappiamo che vi è qualche centinaio di migliaia di voti di balestrieri disponibili; perché non fare una piccolissima modifica alla legge prima che la Cassazione proibisca anche l'arco e poi i fucili da pesca?

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ATENEIO DI BRESCIA

DECIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1994

Dr. Edoardo Mori
«Norme e loro applicazione in materia di armi,
armamenti e munizioni: un consuntivo deludente»

PAINTBALL E BALESTRE

Errori interpretativi

La recente giurisprudenza e la pratica amministrativa paiono incontrare difficoltà nel distinguere tra i concetti di arma propria e di strumento sportivo atto ad offendere, ogni qual volta lo strumento ha aspetto di arma oppure è la derivazione di armi tradizionali, con decisioni inaccettabili in materia di balestre e di armi «paintball».

Tra questi strumenti sportivi (e pare superfluo ricordare che l'attività venatoria è pacificamente considerata un'attività sportiva) atti ad offendere rientrano il giavellotto, l'arco, la balestra, che sono, in buona sostanza, armi antiche rimaste in uso, con le debite trasformazioni, solo come strumenti sportivi; ad essi si sono aggiunti quegli arnesi (armi paintball o «goccia» come le chiamano i tedeschi) che sparano palline di plastica con un colorante e che servono a simulare combattimenti all'arma da fuoco in modo alquanto realistico.

A mio parere il disorientamento interpretativo deriva dal non aver adeguatamente puntualizzato i concetti che stanno alla base della regolamentazione di questi strumenti, il che quindi mi accingo a fare, senza affidarmi a quelle interpretazioni «ad orecchio» che invece si sono imposte nella pratica.

I) Le armi paintball

Le norme che regolano, direttamente o di riflesso, la materia, sono le seguenti:

— il DM 28/03/83 del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato che fissa i requisiti dei giocattoli per bambini, stabilisce che quelli «a proiettile», cioè che proiettano corpi solidi, non debbono imprimere all'oggetto proiettato (che non deve essere metallico) un'energia superiore a 0,5 Joule; non sono comunque considerabili come giocattoli le fionde e gli strumenti che lanciano il proiettile mediante aria compressa.

Questa norma ha l'esclusiva funzione di stabilire quali oggetti possono essere venduti come giocattoli per bambini fino a 14 anni e

quindi non riguarda in alcun modo quegli strumenti che hanno diversa destinazione: l'unico riflesso che questa norma può avere nei loro riguardi è che il produttore o importatore farà bene a scrivere sulla confezione dello strumento l'avvertenza «Attenzione non è un giocattolo!». Ogni qualsiasi estensione della norma ad altre situazioni è del tutto al di fuori della logica giuridica; oltre tutto un decreto ministeriale non può certo servire per interpretare una legge.

— L'art. 5 della legge 110/1975 stabilisce poi che i giocattoli riproducenti armi non possono essere trasformabili in armi comuni da sparo, debbono essere costruiti in modo da non consentire il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona e debbono avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un tappo rosso.

I problemi interpretativi che sorgono, derivano dal fatto che il legislatore ha usato del tutto impropriamente il termine giocattolo ed ha mescolato assieme, nella stessa frase, due diverse esigenze non proprio ben conciliabili e che avrebbe dovuto tener distinte.

Con riferimento all'aspetto, il legislatore intendeva evitare che oggetti aventi l'aspetto di armi da fuoco venissero usati per commettere reati; quindi ha regolato non solo i giocattoli per bambini, ma tutti i simulacri di arma (riproduzioni inerti, armi a salve, giocattoli, armi per uso scenico, strumenti a forma di arma) stabilendo che essi debbono recare, nel momento in cui vengono posti in commercio, un segnale distintivo rappresentato da un tappo rosso o da una corona rossa. L'esigenza sentita dal legislatore non era particolarmente pressante perché poi ogni acquirente è libero di eliminare o cancellare il segnale distintivo e di portare l'oggetto così trasformato, purché non lo usi per commettere determinati reati.

Con riferimento alla struttura il legislatore intendeva evitare che oggetti aventi struttura analoga a quella delle armi da sparo, e perciò passibili di trasformazioni, venissero costruiti in modo da essere trasformati per lanciare oggetti atti all'offesa o, ancor peggio, da poter essere trasformati in armi da sparo.

Da quanto detto consegue che uno strumento avente struttura di arma da sparo, ma aspetto tale che non lo rende confondibile con un'arma da sparo, deve essere costruito in modo da non poter essere modificato, ma non deve recare il tappo rosso (si pensi ad un giocattolo che lancia proiettili, ma che ha forma di arma spaziale ed è di plastica rossa). Per contro non è soggetto né all'apposizione del tappo rosso né al requisito della non trasformabilità uno strumento

che non ha struttura di arma da sparo (si pensi ad una fionda a cui, in effetti, sarebbe un po' difficile mettere un tappo!).

La definizione di arma comune da sparo, così richiamata dall'art. 5, è contenuta nell'art. 2 della legge 110/1975 e comprende le armi da fuoco e le armi ad aria compressa idonee ad offendere: quindi lo strumento non deve essere trasformabile in un'arma da fuoco o in un'arma compressa idonea ad offendere. Questa ulteriore precisazione ci consente di comprendere ed affermare che per armi da sparo si intendono solo e soltanto quelle che possono lanciare proiettili mediante la forza di sostanze esplosive o di gas compressi, attraverso una canna. Se è usata una diversa energia o manca una canna, ci si potrà trovar di fronte ad un'arma propria, ma mai ad un'arma comune da sparo.

— L'art. 2 della legge 110/1975 stabilisce che sono considerate armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per cui la Commissione per le armi escluda l'attitudine a recare offesa alla persona.

Il legislatore, che *more solito*, non sapeva bene di che cosa stava parlando, ha usato il termine *arma ad aria compressa* in modo assolutamente improprio e generico; per evitare incongruenze e assurdità pratiche si deve ritenere che con detto termine esso abbia inteso riferirsi sia alle armi a serbatoio di aria precompressa, sia alle armi a serbatoio (bombola) di gas compressi o liquefatti, sia alle armi con un serbatoio in cui può venir compressa aria, sia alle armi a pistone in cui l'energia immagazzinata non è quella di un gas, ma quella di una molla, nel mentre che l'aria ha solo la funzione di mezzo elastico tra il pistone e il proiettile. Restano fuori dalla previsione legislativa tutte quelle armi che usano un mezzo di propulsione diverso dall'energia di una sostanza esplosiva o dell'elasticità di un gas e quindi le armi a molla, ad elastici, a forza centrifuga, ad azione di solenoidi, di vibratori, ecc. Esse potranno eventualmente rientrare tra le armi proprie, se esclusivamente destinate all'offesa della persona, ma mai tra le armi comuni da sparo.

Ulteriore requisito affinché uno strumento ad aria compressa sia un'arma è che esso sia idoneo ad offendere la persona; e parlo di strumento per non seguire, almeno a questo punto del ragionamento, la strada del legislatore secondo cui (pare di essere Alice nel Paese delle Meraviglie, ove si festeggiava il non-compleanno) esisterebbe la categoria delle armi-non-armi e cioè delle armi ad aria compressa che però non sarebbero armi per difetto del requisito dell'idoneità ad offendere!

Il legislatore purtroppo, non si è reso conto che il concetto di idoneità ad offendere la persona è del tutto vago e relativo. Uno spillo immerso nel curaro è mortale, un sasso lanciato da una fionda può ferire gravemente, un'unghia può spaccare un'occhio o staccare un pezzo di carne e con la sola forza dei polmoni è possibile azionare una cerbottana e piantare in un corpo per svariati centimetri un ago d'acciaio; persino giocattoli approvati per i bambini possono, se usati in modo improprio, essere pericolosi: una pistola spruzzacqua può sfigurare e accecare se caricata con ammoniaca o acidi, una fucilino spara tappi può far soffocare se il tappo viene sparato direttamente in gola, un'arco può ferire un'occhio se invece della freccia con ventosa si tira un ago da calza, una pistola-giocattolo può uccidere se il bambino la usa come un martello sul cranio del fratellino neonato, una pistola giocattolo a capsule di plastica può ledere un timpano se viene sparata a contatto con l'orecchio.

Sotto altro punto di vista è chiaro che la lesività non va riferita ad un singolo organo estremamente delicato, ma al corpo umano in genere: è noto che un colpo sul globo oculare è oltremodo doloroso e può provocare il distacco della retina, ma qualunque giocattolo per infanti, battuto su di un occhio, può cagionare un simile danno.

Una interpretazione del genere, che porterebbe a far rientrare tra le armi ogni oggetto della vita quotidiana, compreso il corpo umano, non può essere ovviamente accolta e quindi si deve riconoscere che il legislatore, creando la categoria delle *armi ad aria compressa* che *non sono armi* ha voluto effettivamente dare atto che tra le armi ad aria compressa (che, si ricorda, possono giungere ad essere di micidialità pari ad un'arma da fuoco) vere e proprie, cioè fucili e pistole che sparano proiettili metallici con sufficiente energia, ve ne sono alcune che non riescono a raggiungere una potenzialità tale da costituire un pericolo concreto per la persona umana; quindi il legislatore ha presupposto, un giudizio di idoneità ad offendere non assoluto, ma del tutto relativo, all'interno di una specifica categoria di armi. In altre parole il legislatore aveva chiaramente voluto dire che nell'ambito delle pistole e carabine calibro 4,5 ad aria compressa (sole armi, del resto, che il legislatore e gli uffici di polizia conoscevano come tali) ve ne erano dei tipi che si potevano considerare praticamente innocue, così adeguandosi alla legislazione di altri paesi europei che ha liberalizzato dette armi quando l'energia del proiettile non supera un certo livello (in Germania 7,5 J pari a 134 m/s di velocità iniziale per il cal. 4,5 mm).

Purtroppo la commissione per le Armi, la quale ha sempre avuto la strampalata idea che per applicare le leggi sulle armi non fosse necessario capire la legge, ma bastasse avere nozioni (poche a dire il vero) sulle armi, ha adottato l'inconsulta tesi che il limite di innocuità fosse quello fissato per i giocattoli destinati ai bambini inferiori ai 14 anni e quindi ha cancellato dal mercato italiano tutti quegli strumenti che negli altri Stati sono destinati ai giochi dei grandi, ha decretato che i cittadini italiani sono tutti al livello mentale dei bambini di 13 anni e quindi non possono acquistare liberamente altro che giocattoli per infanti! E siccome la Corte Costituzionale ha deciso che in ciò non vi è nulla di strano (sentenza, se non erro, redatta dal Ministro Conso), vien proprio da pensare che i cittadini italiani se lo sono proprio meritato! Si consideri che applicando la tesi della Commissione, anche le fionde, che il DM 28-3-83 equipara ai giocattoli ad aria compressa, non potrebbero essere più vendute perché... non sono dei giocattoli!

Seguendo questa interpretazione ufficiale gli strumenti paintball ad aria compressa sarebbero consentiti solo se di infima potenza; sarebbero liberi se basati su di un diverso sistema di proiezione delle palline. Mi pare però, se non erro, che anche su questo punto la Commissione abbia preso abbagli giuridici e si sia lasciata andare a valutare l'idoneità ad offendere di strumenti a molla.

In effetti in Italia vengono venduti come armi paintball degli ignobili strumenti a batteria o a bomboletta che proiettano dei piselli di plastica del peso di poco superiore a 0,1 grammi e del diametro di sei millimetri e che impallidiscono d'invidia di fronte ai piselli veri che gli studenti di una volta si tiravano con le cerbottane! La potenza è giusto quella consentita per i giocattoli da bambini e già il tiro a 10 metri richiede traiettorie «a grande arcata»!

Le armi paintball in circolazione all'estero sparano «ciliege» da 2,5 grammi, del diametro di circa un centimetro, e con una velocità iniziale dagli 80 ai 100 m/s; ciò consente di sparare con sufficiente precisione a 20-25 metri (se la velocità iniziale è di 100 m/s, a 25 metri essa si è ridotta a 85 m/s; a 50 metri a 75m/s vpm una caduta della pallina di circa 50 cm rispetto al punto mirato); l'unica precauzione raccomandata ai tiratori è quella di indossare appositi occhiali per evitare di colpire gli occhi; le altre parti del corpo sono sufficientemente protette dagli indumenti e dalla cute. È ovvio che se sparate a distanza ravvicinata le palline possono provocare una bella botta

blu sulla pelle, ma è ciò che può provocare anche un colpo di fioretto nella scherma, o un colpo mal dato in un'arte marziale. È altrettanto ovvio che non si tratta di giocattoli da mettere in mano a bambini, così come è ovvio che non si debbono dar loro coltelli acuminati.

A questo punto però è veramente il caso di chiedersi se quando il legislatore ha usato il termine *arma ad aria compressa idonea ad offendere* invece del termine *strumento ad aria compressa* non abbia, consciamente od inconsciamente, colto proprio l'essenza del problema e non abbia inteso dire che la normativa per l'aria compressa, non si applica a qualunque oggetto che usa l'aria compressa per proiettare corpi solidi, ma solo a quegli strumenti che per tradizione consolidata sono considerati armi vere e proprie, sia pure con una larga scala di potenzialità; in altre parole le armi ad aria compressa vanno dai fucili con serbatoio di aria compressa fino a 200 atmosfere e che possono sparare proiettili di grosso calibro, quanto e come un fucile da caccia, alle carabine e pistole di piccolo calibro (5,6 o 4,5 mm) che imprimono al proiettile una velocità di oltre 200 m/s, sufficiente per farlo penetrare in cavità in un corpo umano o di un selvatico, alle carabine o pistole a bassa velocità iniziale utilizzabili solo per il tiro al bersaglio. La conseguenza in tal caso sarebbe che uno strumento creato e costruito non per lanciare proiettili, non per ferire, non per cacciare, ma solo per giocare, come uno strumento paintball, non potrebbe mai rientrare nella categoria delle armi e quindi delle *armi ad aria compressa*, ma resterebbe sempre e soltanto uno strumento sportivo, così come il legislatore ha espressamente riconosciuto essere, a scanso di equivoci, un fucile da pesca subacquea (l'espressa menzione si spiega con il fatto che esso è notevolmente pericoloso).

Una corretta interpretazione della legislazione italiana porterebbe quindi ad affermare:

- che la nozione di arma ad aria compressa va ristretta alle armi che sparano proiettili metallici;
- che si deve aver riguardo all'uso naturale dell'arma e non ad usi impropri (se l'arma è destinata a sparare pallini di piombo, non ci si deve preoccupare se poi ci si può, in ipotesi, sparare anche le frecce con il curaro);
- che non rientrano tra le armi comuni da sparo le armi ad aria compressa in cui il proiettile metallico non raggiunge una certa energia;
- che uno strumento destinato a sparare palline di plastica non rientra, alle stesse condizioni, tra le armi ad aria compressa;

- che la natura dello strumento non cambia se un pazzo invece di palline colorate vi spara palline alla nitroglicerina,
- che comunque uno strumento ad aria compressa destinato a sparare palline di plastica ed a servire da strumento di gioco per adulti non può mai essere considerato uno strumento destinato all'offesa della persona e quindi, nella peggiore delle ipotesi, se eccessivamente potente, può rientrare solo tra gli strumenti atti ad offendere;
- che l'arma paintball, se ha forma inconsueta, come spesso avviene, non deve essere munita di tappo rosso;
- che l'arma paintball non deve poter essere trasformabile in arma comune da sparo.

II) Le balestre

L'arma è il primo strumento usato dagli ominidi e quindi non ci si deve meravigliare se essa si ritrova, più o meno modificata, in molti strumenti della nostra vita quotidiana. Alcune armi, come la fionda di Davide, sono cadute in disuso, altre armi si sono evolute in strumenti da lavoro e da alcuni secoli non vengono più usate in battaglia, come ad esempio l'ascia e i vari tipi di mazze; altre armi hanno cambiato completamente di funzione, come il giavellotto che da arma da getto è rimasto solo come puro strumento sportivo.

Sicura caratteristica di questi strumenti nel nostro ordinamento giuridico è di non essere considerati in alcun modo come destinati ad offendere altri esseri umani; essi sono divenuti degli attrezzi il cui uso normale, il cui uso a cui subito l'osservatore pensa, è del tutto pacifico. Essi quindi rientrano tra gli strumenti *atti ad offendere*, che cioè, usati impropriamente, possono ledere la persona e di cui non bisogna abusare, ma che di per sé sono sottratti ad ogni controllo normativo. Eguale sorte hanno subito strumenti come la fionda ad elastici ed il boomerang a cui nessuno pensa di attribuire natura di arma.

Su di un piano concettualmente diverso, sia pure di poco, si pongono quegli arnesi, come l'arco e la balestra, nati senza dubbio come armi da usare contro uomini o animali, che fino a pochi secoli orsono hanno efficacemente contrastato il passo alle armi da fuoco, che sono dotate di indubbia potenzialità lesiva e di micidialità e sono, in molti casi, delle perfette macchine meccaniche in cui l'esperienza del passato è stata affinata attraverso le moderne tecnologie. Se si

volesse sostenere la tesi che esse sono astrattamente delle armi vere e proprie (cioè strumenti destinati all'offesa) non si incontrerebbero troppe difficoltà perché archi e balestre sono senza dubbio usabili come armi, anche in campo militare, in operazioni di guerriglia, e del resto ogni arma da caccia se può uccidere un selvatico deve necessariamente poter uccidere anche un uomo.

Ho usato l'aggettivo *astrattamente* perché il diritto deve tener conto della realtà in cui esso deve essere applicato e le norme sulle armi non possono ignorare tutte quelle altre norme e tutte quelle situazioni concrete le quali invece dimostrano che l'arco nei paesi civili (tra cui è ancora fatta rientrare l'Italia) viene considerato senza contestazione alcuna come uno strumento sportivo: basti dire che il tiro con l'arco è una disciplina olimpica che non potrebbe essere praticata se l'arco fosse da considerare un'arma propria di cui, a norma di legge, è vietato il porto e l'uso in modo assoluto.

Si pone ora il problema delle balestre che la giurisprudenza della Cassazione ha voluto discriminare.

Per stabilire se sia giustificata una differenza di trattamento giuridico tra l'arco e la balestra, vediamo di porre a confronto le loro caratteristiche tecniche e d'impiego.

L'arco sfrutta direttamente la forza muscolare umana per lanciare la freccia. Esso, nel corso dei secoli si è evoluto fino a diventare una macchina perfetta. Già nel medioevo gli arcieri inglesi, con il loro lungo arco ricavato da un sol pezzo di legno di tasso, ottenevano risultati di tutto rispetto: la freccia raggiungeva la distanza massima di 306 metri, ma gli arcieri erano in grado di colpire i nemici, quasi a colpo sicuro, alla distanza di 220 metri e di lanciare fino a 12 frecce in un minuto. Un buon arciere doveva essere in grado di colpire uno scoiattolo a 70 passi di distanza. L'arco turco, corto ma formato da più materiali riuniti in modo molto elastico, lanciava frecce più leggere e con minor penetrazione, ma a distanze eccezionali. Nel 1798 il sultano turco Selim vinse un torneo scagliando la freccia a ben 845 metri di distanza. Attualmente gli archi, con l'impiego di laminati e fibre sintetiche (archi composti) e di particolari sistemi di pulegge (archi compound) che consentono di ridurre anche del 50% lo sforzo necessario per tenere l'arco in tensione, così facilitando il puntamento, hanno raggiunto forse il massimo delle loro possibilità; il 31 luglio 1992 l'americano Kevin Strother è entrato nel Guinness dei primati, lanciando una freccia a 1167 metri di distanza.

La freccia scagliata da un arco può raggiungere la velocità di 90 m/s e fino alla distanza di un centinaio di metri un arciero può colpire con precisione (una gara olimpica viene svolta a 90 metri con un bersaglio il cui centro è di 12 cm.) e micidialità (la freccia viene usata anche per caccia a grossi animali come i cervi). Già nel 1924 il generale Thord-Gray fece a gara con 12 tiratori di pistola tirando su di un bersaglio di 70 cm di diametro a 75 metri di distanza: egli con 72 frecce ottenne lo stesso punteggio conseguito dai tiratori con 72 colpi di pistola!

Il numero degli arcieri sportivi è enorme: negli Stati Uniti sono circa sette milioni e circa un milione e mezzo usano l'arco per cacciare.

Di fronte all'arco, la balestra è sicuramente inferiore: il modesto vantaggio di poter tendere l'arco mediante leve e di lasciarlo in tensione senza ulteriore sforzo muscolare, il vantaggio di imbracciare la balestra come un fucile, è compensato da notevoli svantaggi: la balestra è pesante e poco maneggevole e il corto e tozzo arco ha un rendimento di gran lunga inferiore a quello dell'arco vero e proprio. Una certa diffusione della balestra per usi venatori nei secoli scorsi, è dovuta al fatto che essa, a differenza dell'arco, può essere usata efficacemente anche da una persona non addestrata e che, all'occorrenza, può sparare anche palle di creta più idonee della freccia per la cattura di piccoli animali.

Il Gallwey all'inizio di questo secolo fece degli esperimenti con una balestra con arco d'acciaio molto robusto e arrivò ad una gittata massima della freccia di 471 metri: ben pochi contro i 1167 dell'arco; la velocità iniziale della freccia non supera i 70 m/s e non è possibile aumentare la potenza (e quindi il peso) dell'arco che già consuma 1/4 della sua potenza solo per muovere sé stesso e che riesce a trasferire alla freccia, al massimo, il 40% della sua energia, contro oltre l'80% dell'arco.

In campo sportivo la balestra viene usata sulla distanza dei trenta metri; in competizioni storiche si tira su distanze maggiori (a Gubbio 36 metri, a Schaffhausen 83 metri), ma in genere vengono usate balestre da posta, pesantissime e appoggiate su di un bancone.

(1) Ricordo che la velocità della freccia può essere ricavata con buona approssimazione dalla potenza dell'arco in base alla formula

$$V_0 = \sqrt{L \cdot F \cdot 9,81 / P \cdot R}$$
 in cui L è l'allungo della freccia, F la forza occorrente per tendere l'arco, P il peso della freccia e R il rendimento. Se ad es. L=0,5 m, F=20 kg, P=0,025 kg e R=0,8 la velocità della freccia sarà pari a $\sqrt{0,5 \cdot 20 \cdot 9,81 / 0,025 \cdot 0,8} = 50\text{m/s}$.

La precisione della balestra è ottima sulle brevi distanze, ma la freccia (o, a seconda dei casi, il bolzone) perde rapidamente di precisione oltre alcune decine di metri.

In Germania, Svizzera ed Austria lo sport del tiro con la balestra è diffusissimo con decine di migliaia di sportivi praticanti.

Ritengo, in conclusione, che sia facile concludere che non esiste alcuna significativa differenza di struttura, tipologia, precisione, potenza, micidialità, impiego, tra un arco ed una balestra; l'uso sportivo è assolutamente identico in paesi europei nordici e non è ignoto in Italia, ove comunque la balestra è usata liberamente in competizioni storiche (Gubbio, Siena, ecc.).

Non ha quindi senso alcuno, né possibile logica motivazione, la differenziazione che alcune sentenze hanno voluto fare tra l'arco e la balestra: se l'arco è uno strumento sportivo, del che non può dubitarsi in forza di tutta la normativa sportiva che ne prevede l'impiego, non può non essere tale anche la balestra, che è un arco montato su di una calciatura, che è destinata ad identici impieghi e che non è più pericolosa.

Ad identico risultato si perverrebbe comunque, anche se non vi fosse l'analogia con l'arco. Nel nostro sistema giuridico infatti non esiste alcuno strumento impiegante la sola forza muscolare umana, che sia classificato come arma propria, salvo che si tratti di uno strumento esclusivamente destinato all'offesa (pugnale, tirapugni, spada): non è arma la fionda, sia essa a rotazione o ad elastici, non è arma un boomerang, non è arma un fucile da pesca subacquea a molla, non è arma un arco, non è arma un giavellotto: per quale motivo, proprio alla balestra, non si dovrebbe applicare l'art. 45 del regolamento al TULPS il quale recita che *non sono considerate armi gli strumenti... che pur potendo prestarsi occasionalmente all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti destinati ad uso... sportivo?*

Del tutto irrilevante è l'obiezione che uno strumento sportivo può essere idoneo ad offendere: la sua riconducibilità alla categoria degli strumenti atti ad offendere deriva proprio dalla sua astratta idoneità a ledere, ma è indiscusso che la legge mai si è sognata di vietare uno sport perché potenzialmente pericoloso: non è vietata la caccia, non è vietato il pugilato, non sono vietate le corse d'automobili e non è vietato lo sci che massacra ogni anno più gente di una battaglia.

Dr. Glauco Angeletti
Soprintendente archeologico Museo Naz. Castel S. Angelo Roma
Ministero Beni Culturali

IL PATRIMONIO OPLOLOGICO NEL SISTEMA MUSEALE NAZIONALE

È ben noto che il nostro Paese abbia la più alta densità di opere d'arte rispetto ad ogni altra nazione. Il nostro patrimonio sia monumentale che in beni mobili copre un arco cronologico, senza soluzioni di continuità, che va dalla preistoria ai nostri giorni; ed è importante sottolineare come per ogni epoca la risposta in conoscenza e produzione sia adeguata e commensurabile all'espressione artistica che anche il medio conoscitore può cogliere nelle grandi stagioni storiche.

Una situazione del genere porta necessariamente ad una dispersione topografica delle opere sulla intera area nazionale, se a questo aggiungiamo le varie vicende storiche legate sia ai rivolgimenti politici, che hanno caratterizzato l'Italia preunitaria, sia alle singole situazioni patrimoniali di privati o dei vari Enti morali, comprendiamo facilmente come questo materiale sia collocato e per luogo di conservazione e per proprietà nelle maniere più disparate. La generale divisione tra pubblico e privato non può essere esaustiva poichè ogni monumento o ogni opera sono intimamente legati al momento di produzione ed alla loro storia.

Compito del Sistema Museale Nazionale è armonizzare le condizioni di conservazione e di esposizione al pubblico delle varie opere, garantirne la fruibilità per quelle in proprietà privata, valorizzare le intere classi di materiali sottolineando analogie e punti di approfondimento garantendo altresì un continuo scambio di informazioni scientifiche che permetta ad ogni singolo Museo o Fondazione culturale di essere non una «monade» non colloquante ma parte integrante di un servizio scientifico e di esposizione riferito ad intere aree coerenti. Se quanto sopra detto è valido per «opere d'arte e reperti archeologici» lo è ancora di più per una classe di materiali, quali le armi, in cui le condizioni di produzione e di utilizzo hanno per lungo tempo preminenza sulla storizzazione e conservazione. Da dati parziali, ma certamente molto vicini alla realtà, in possesso del Coordinamento Tutela Armi Antiche del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, si può evincere che nel

settore oplitologico si ha la più alta densità di collezioni private e che spesso queste assumono una valenza scientificamente valida pur se confrontate con analoghe istituzioni pubbliche.

Attualmente un'arma antica o di interesse storico ha due principali settori di conservazione: Musei o Istituzioni pubbliche — Collezioni private. Tra i Musei vanno compresi quelli direttamente gestiti dal Ministero BB.CC.AA., quelli appartenenti ad altri Ministeri o Amministrazioni Statali, i Musei Civici di Comuni e Province nonché quelli relativi ad Enti morali o ad essi assimilabili. L'analisi storica dell'oggetto arma, la sua assimilazione a determinate categorie sociali ha determinato una interessante situazione; benché già nell'articolo 1 della Legge 1089/39, la base legislativa della nostra tutela, questi materiali venissero espressamente citati tra le classi oggetto della normativa il Ministero della Pubblica Istruzione prima, il Ministero Beni Culturali poi hanno per lungo tempo demandato raccolta, conservazione e valorizzazione delle armi ad istituzioni dipendenti da altre Amministrazioni pur riservandosi un controllo nominale. Di fatto quindi gli istituti dipendenti dal Ministero della Difesa sono numericamente superiori rispetto a quelli di ogni altra Amministrazione proprio per essere eredi di una certa tradizione che voleva l'arma come simbolo di una certa casta o ricordo di eventi bellici.

Da qui il proliferare di Musei Storici di Unità o Specializzazioni militari, Sacrali ed esposizioni varie che giungono sino all'arredamento delle sale convegno. Si tratta di un dato macroscopico che non investe però solo la «Difesa» ma comprende, seppur con ottiche diverse molti altri Ministeri. Il variato ed approfondito interesse dell'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici Artistici e Storici, nei confronti di questo campo ha permesso, seppur in tempi recentissimi, la creazione di una unità operativa che coordini ed armonizzi ogni intervento di tutela e valorizzazione. Primo compito è stato quello di individuare luoghi, modi e finalità di conservazione, metodi di esposizione, possibilità di integrazione o di aumento delle singole collezioni.

Già da questo primo censimento sono scaturite indicazioni tali da suddividere l'insieme dei Musei in varie sezioni: Armerie; Musei Storici militari, Sacrali militari, Musei ad alta specializzazione ma che conservano armi di vario genere, Musei Storici, Musei Civici.

Armerie: sono afferenti a questa definizione tutte quelle istituzioni in cui è preminente lo studio delle armi, in cui la coerenza di

esposizione sia pressoché totale o che per motivazioni storiche rappresentino un insieme inscindibile. Vanno comprese in questa classe grandi esposizioni quali l'Armeria Reale e il Museo d'Artiglieria di Torino e il Museo di Castel Sant'Angelo a Roma e lo Stibbert di Firenze accanto ad altri di più ridotte dimensioni ma con approfondimenti forse più interessanti. La loro collocazione discontinua sul territorio nazionale, legata alle origini dinastiche o collezionistiche dei singoli insieme, rappresenta un notevole problema di connessione unito alla difficile valorizzazione dovuta ai discordanti metodi di esposizione; abbiamo cioè una quantità numericamente e qualitativamente importante di oggetti che non riusciamo a far confrontare al proprio interno. Lo stesso visitatore è disorientato nel passare da una esposizione ricostruttiva seriata cronologicamente ai nuovi metodi che vedono gruppi di armi presentati secondo provenienze, produzioni materiali o tecniche coerenti.

Spesso inoltre mancano ausili didattici, cataloghi, insostituibili per fotografare lo stato di fatto di alcuni materiali: pensiamo alle armature, spesso si tratta di ricostruzioni, o meglio «pastiche» alla francese, fatte col materiale d'epoca secondo la visione o il gusto di un singolo. Il non riconoscimento di tale accadimento porta ad ipotizzare situazioni conservative inesistenti, produzioni non coerenti per materiali e tecnica in definitiva come tutte le ricostruzioni meramente formali dà dell'oggetto una semplice esteriorità mediata dalla cultura e dal gusto nonché da bisogno contingente del creatore della collezione stessa. Nel campo ologico in cui, al contrario, è preminente lo studio dei singoli componenti unici confrontabili, e databili con sicurezza tutto ciò è particolarmente deviante.

Musei Storici Militari: diffusi quasi capillarmente al seguito di grandi Reparti, Accademie e Stabilimenti dovrebbero rappresentare, secondo l'immaginario collettivo, la spina dorsale di un approfondimento culturale verso le armi, presentando quadri completi in relazione a determinate epoche o specializzazioni militari. Purtroppo non è così e non per mancanza di volontà delle singole istituzioni ma per essere ancora legate ai caratteri che ne dettarono la loro costituzione.

La nascita dei Musei militari è ascrivibile all'arco cronologico che va dalla creazione del Regno d'Italia agli anni 30 di questo secolo, momenti nei quali si voleva sottolineare l'eroismo, il valore del soldato italiano in rapporto agli eventi bellici in cui si era trovato; si vole-

va quindi non ricercare le origini dei singoli reparti, trovare le motivazioni di certe differenze nell'armamento o nella specializzazione ma presentare un unico corpo saldo nell'amor di patria e nell'odio del comune nemico.

Tutto ciò se è perfettamente in linea con i dettami politici dell'epoca non lo è con la scientificità ed oggi noi ci troviamo con Musei pieni di materiali «strappati» al nemico, non si sa bene nè dove nè come, ma mancanti delle singole datazioni, nucleo intrinseco insieme a divenire e buffetterie della storia di Reparto, sappiamo cioè benissimo che nel 1911 i Turchi avevano carabine Winchester 1873 e Mauser 71 ma non sappiamo quali reparti italiani avessero ancora il Vatterli 1870-87 e quali fossero le munizioni c.d. coloniali.

Per non parlare delle divise il cui esame deve essere ridotto a singoli componenti considerati qualificanti, quali berretti elmi ed orpelli, oppure accontentarsi, e non si colga nessuna negatività nell'uso di questo verbo, delle manture a brandelli appartenute a qualche Caduto.

L'impressione del visitatore è quella voluta dai fondatori, esaltazione del valore italico, senza però un approfondimento delle singole componenti che portano alla determinazione degli eventi.

Per i *Sacrari Militari* l'analisi è assimilabile alla precedente ma con maggior sottolineatura del sacrificio e dell'abnegazione del singolo; va ricordato che stranamente, è proprio presso queste esposizioni che si rinvengono il maggior numero di prototipi o di armi fuori ordinanza, per l'essere essi inseriti in una struttura militare in cui la fantasia del soldato è colpita da elementi non utilizzati nel quotidiano.

Le condizioni di nascita di molti *Musei*, il convergere in essi di collezioni dalle provenienze più disparate portano alla presenza, presso strutture con specializzazione diversa, di nuclei più o meno cospicui di armi.

Si tratta spesso di importanti seriezioni, basti pensare alla Odescalchi o all'Armeria di Capodimonte, purtroppo avvilita da errate esposizioni dal confronto con altri materiali che una certa storia d'Arte ha voluto considerare di serie A, dal totale mancato approfondimento scientifico.

Importantissimi pezzi conosciuti solo da pochi studiosi o al massimo utilizzati come confronto in qualche catalogo aspettano di essere studiati, restaurati ed esposti coerentemente con quella dignità di sim-

bolo e monumento che viene dato a qualsiasi altra opera. Analogo discorso è per i *Musei Storici o Civici* con l'unica differenza di passare dal generale al particolare. Presso queste istituzioni sono conservate quantità importantissime di materiali straordinari li giunti per essere legati alla memoria di questo o quel personaggio storico del quale non sempre si è considerato l'aspetto caratteriale legato alle armi privilegiandone altri più vicini alla personalità dell'illustre concittadino, è questa la sezione che necessita di un più accurato ed immediato approfondimento ad evitare le continue perdite dovute alla cattiva conservazione o alla dispersione derivate dalla non conoscenza di certi oggetti.

Il quadro sin qui presentato può apparire negativo ed analogo a quanti altri vengano fatti sulle condizioni del nostro patrimonio storico artistico. Vorrei però fermare l'attenzione non solo sulle negatività presentate ma alle potenzialità e sulla nuova volontà già dimostrata in questo campo. La creazione di un Servizio Tecnico che collabori e coordini le attività di tutela oplologica è un chiaro e forte messaggio che la Direzione Generale Tecnica del Ministero Beni Culturali ha voluto dare sia in termini di attività ordinaria che propositivi.

Si vuole cioè cogliere da tutto questo insieme, dimenticando collezioni e proprietà, quanto vi è di assimilabile e coerente dando dei parametri di studio conservazione e valorizzazione comuni.

La ricerca quindi non è circoscritta ai soli Musei del Ministero BB.CC.AA. ma si allarga a tutte le Istituzioni museali di vario tipo, già con lo stesso c.d. «piano di emergenza» si è proceduto, ove richiesto o conosciuto, alla schedatura dei singoli oggetti.

È un'operazione dalle grandi opportunità che non deve essere persa per futili motivi di gelosia amministrativa o egoismo culturale, troppo spesso una errata vergogna sulle condizioni delle proprie collezioni ha portato alla non conoscenza di oggetti o seriezioni insostituibili nella storia delle armi.

È il momento di dimenticare gli errori compiuti e cercare di costruire insieme un metodo di studio e valorizzazione, non si può continuare cercando soltanto le differenze o preconstituendo campi di applicazione. È impensabile che oggi non si possano effettuare certe analisi o prove balistiche soltanto perché nel passato qualcuno ha voluto vedere nella Harrington e Richardson con cui Bresci uccise Umberto I un pericolo per l'ordine pubblico saldandone la canna, è però altresì assurdo continuare nella contrapposizione.

Troppe volte la non conoscenza di normative di tutela ha portato varie Amministrazioni a commettere errori, il perpetuare sarebbe assurdo e soltanto fine a se stesso.

La concezione stessa del Sistema Museale Nazionale porta al superamento di questi impedimenti, la conoscenza diffusa capillarmente delle normative, dei sistemi di prevenzione e conservazione delle tecniche di ricerca e restauro, la creazione di una banca dati nazionale in cui confluiscono le notizie di ogni collezione pubblica e privata, sono momenti qualificanti di una ricerca comune. L'interscambio di metodi e risultati il confronto delle notizie ottenute porteranno ad una diversa concezione, anche presso il grande pubblico, dell'oggetto arma.

Si tratta cioè di uscire da certi parametri che continuano a caratterizzare questo campo per utilizzarne altri comuni agli studi storico artistici, far propri i risultati di altri approfondimenti — penso ad esempio al grande portato che ha per lo studio delle armi l'iconografia — e scambiare con questi le conclusioni cui si è giunti. È impensabile non usare le raffinatezze tecniche con cui in archeologia si studiano leghe e metalli, metodi di fusione di costruzione ed incisione anche nel settore ologico. Anche le piccole campionature sin ora operate fanno intravedere le reali grandi possibilità di ricerca, permettendo di datare, scandire merceologicamente, assegnare topograficamente ogni singolo oggetto; individuando tempi di lavorazione antichi e sistemi di costruzione peraltro ormai riconosciuti. Gli stessi interventi ricostruttivi effettuati nel passato possono essere individuati e studiati così come è possibile scegliere i migliori metodi di restauro.

Assommare quindi il bagaglio di conoscenze comuni ed altri campi con quelli specifici del settore, ridare significato all'oggetto per il suo portato prima storico e poi artistico consentirne la valorizzazione massima non soltanto con l'esposizione ma portando il fruitore pubblico il più possibile vicino all'esatta valutazione dell'arma riportandola a tutto l'insieme della coeva produzione.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ATENEIO DI BRESCIA

UNDICESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1995

Dott. Edoardo Mori
C.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

PROPOSTA PER UN TESTO UNICO SULLE ARMI E MUNIZIONI

Premessa

All'EXA del 1994 venne fatto circolare fra gli addetti ai lavori il progetto per una legge di riforma globale della legislazione sulle armi. La proposta, frutto delle fatiche del direttore di TAC ARMI, Paolo Tagini, e di altri appassionati di armi, venne poi sottoposta al giudizio mio e di altri esperti.

Il giudizio sul progetto fu che esso era senza dubbio lodevole ed encomiabile sotto l'aspetto dei contenuti tecnici ed ologici, ma migliorabile dal punto di vista giuridico e della completezza.

Decisi quindi di mettermi all'opera e di scrivere io stesso una proposta la quale, pur raccogliendo molti suggerimenti e molti principi innovativi della proposta di Paolo Tagini, se ne discosta poi notevolmente per il «taglio» giuridico.

Nello stendere la proposta ho tenuto conto delle seguenti esigenze:

— Una nuova legge deve cercare di risolvere una volta per tutte quegli infiniti problemi interpretativi che creano inutili grane giudiziarie ai cittadini e inutile lavoro ai giudici (esempi tipici: è punibile chi detiene un bossolo di cartuccia da guerra già esploso? è punibile la detenzione di un silenziatore?); è quindi necessario individuare tutti questi problemi e riformulare adeguatamente le definizioni generali. Nel fare ciò non bisogna però discostarsi dalla terminologia in uso e dalle nozioni che sono ormai entrate nella cultura giuridica, e talvolta popolare, al fine di non disperdere il patrimonio di quelle nozioni che sono ormai pacifiche. Se si innova troppo si corre il rischio di dover ricominciare tutto da capo, anche su quelle questioni che ora parrebbero ovvie.

— Una nuova legge deve mirare ad una assoluta sistematicità al fine di evitare ogni inutile ripetizione, di garantire uniformità di trattamento a situazioni analoghe, di essere facilmente comprensibile da parte dei cittadini e dei giuristi.

— Una nuova legge non deve necessariamente ricalcare la suddivisione delle armi da fuoco secondo le categorie individuate nella direttiva europea mediante lettere varie (A, B, C, ecc.). La direttiva aveva

dovuto adottare una simile soluzione per uniformare le denominazioni di una decina di diverse legislazioni che, per ogni categoria, presentavano diverse soluzioni; il trasportare simili distinzioni nella legislazione italiana è una inutile e dannosa innovazione che porta solo confusione: è inutile creare distinzioni formali, se poi la legge non pone distinzioni sostanziali, è dannoso introdurre denominazioni astratte (sigle) in luogo di quelle concrete che plasticamente individuano l'oggetto, è dannoso introdurre denominazioni che non corrispondono a quelle usate da altre leggi (ad esempio dal Codice Penale). In particolare sembra evidente che per il normale cittadino una legge in cui, invece che di armi comuni o armi da guerra, si parla di armi della categoria «A, lett. b» o «B, lett. a», diventa totalmente incomprensibile, cosa assolutamente da evitarsi. All'atto pratico ho riscontrato che con un solo articolo si può raccordare la normativa italiana a quella europea, senza bisogno di stravolgere il nostro modo di chiamare le armi.

— Una nuova legge deve cercare di essere esaustiva e lasciare il minor spazio possibile a circolari esplicative, ad interpretazioni, a norme di attuazione.

— Occorre una razionalizzazione delle procedure amministrative in modo da sollevare da inutile lavoro le questure ed in modo da semplificare la vita al cittadino.

— Occorre ovviare ad uno dei principali difetti della vigente legislazione costituito dalle eccessive discrezionalità lasciate all'autorità di PS nel rilascio di licenze ed autorizzazioni, con un sicuro uso distorto di questa discrezionalità.

— Occorre rivedere il sistema sanzionatorio. Il sistema attuale delle pene comminate a chi commette reati in materia di armi, sorto sotto la spinta di situazioni contingenti di emergenza, non consente affatto di graduare le pene secondo l'effettiva pericolosità dell'arma e della condotta e criminalizza numerosi comportamenti illeciti per cui sarebbe più che sufficiente una sanzione amministrativa. Si tenga presente inoltre che, da un punto di vista legislativo, ha grande importanza la sanzione ricollegata ad un determinato obbligo: ad es. può essere accettabile che chi detiene qualche cartuccia in più rispetto al numero consentito, venga punito con una sanzione amministrativa che lo spinge ad essere più diligente, ma non è concepibile che venga punito come un rapinatore. In tali casi o si abolisce l'obbligo o si adegua la pena! Importante è pure se vengono inflitti l'arresto o la

reclusione, se è consentita o meno l'oblazione o l'applicazione di sanzioni sostitutive.

Seguendo queste linee guida ho provato quindi a scrivere il tutto in base alla mia esperienza di giurista che in oltre vent'anni di studio ha esplorato tutte le pieghe del diritto delle armi e ne conosce quasi tutte le infinite trappole che esso appronta al cittadino ed ai giudici; nel far ciò ho cercato di dare alle norme una veste giuridica che le rendesse facilmente comprensibili ed applicabili da parte di chiunque.

Sia ben chiaro che la stesura che offro all'esame degli interessati ha la sua principale giustificazione nell'essere un contenitore generale, da servire come quadro in cui inserire le singole disposizioni: queste poi possono essere cambiate o integrate a seconda delle necessità, e delle critiche e proposte costruttive che verranno fatte, a condizione che non si muti l'impostazione generale. Ad esempio un pugnale può, senza alcun inconveniente, essere spostato dalla categoria delle armi proprie a quella delle armi improprie, ma non è possibile, per ragioni sistematiche, stravolgere il significato delle due categorie.

Sia ben chiaro che una proposta di legge, sia essa mia o di altri, per quanto ben fatta, non può essere messa nelle mani di persone inesperte (leggi parlamentari) o assetate di potere sul cittadino (leggi burocrati) se prima non è stata rivista, integrata e corretta dagli esperti dei vari settori; se poi il parlamento proprio ritiene di apportarvi modifiche, queste debbono essere nuovamente controllate e armonizzate da chi ha steso il quadro giuridico di riferimento. Io ho cercato di raggiungere la massima semplificazione di nozioni e di procedure, guidato dal principio che è giusto far prevalere le esigenze di sicurezza pubblica, ma che questa deve essere garantita senza alcuna complicazione burocratica, senza affidarsi alla discrezionalità della burocrazia, con il minimo dispendio di energie del cittadino.

Inoltre questa stesura non è ancora completa e, se si riterrà di procedere nella direzione che essa indica, dovrà essere completata in modo da diventare un Testo unico delle armi e delle munizioni (ed eventualmente degli esplosivi), così completo e chiaro da non richiedere ne regolamenti di esecuzione né circolari esplicative.

In particolar modo la parte relativa alle attività professionali è ancora da completare per il semplice motivo che essa non può essere scritta senza la fattiva collaborazione dei diretti interessati i quali chiariscano il concreto impatto di ogni singola disposizione da introdurre. Deve inoltre essere completata la parte relativa alle pene, control-

lando che non vi siano nella legge violazioni prive di una sanzione o che non vi sia incongruenza tra le varie sanzioni.

Ringrazio per la collaborazione datami gli amici Duilio Dottarelli, Gerolamo Guerrisi, Pier Luigi Taviani e Angelo Vicari.

Le innovazioni principali

Nello stendere questo progetto ho cercato di razionalizzare l'intera regolamentazione eliminando ogni disposizione che non rispondesse ad una precisa esigenza di sicurezza pubblica, tenendo presente anche l'esperienza di altri paesi europei e l'evoluzione nel diritto delle armi avutasi dal 1975 in poi. È difficile invero comprendere il motivo per cui ciò che non è pericoloso in Francia o in Germania, deve essere un terribile strumento di morte in Italia.

Le principali novità sono le seguenti:

1) Limitazione della nozione delle armi da guerra alle sole armi automatiche, così come già previsto dalla legge 1990/185.

2) Eliminazione di formalità nella detenzione delle armi ad aria compressa e delle armi antiche, fermo restando il divieto di porto senza licenza. Ciò dovrebbe ridurre notevolmente il lavoro delle forze di polizia, stante il minor numero di denunce e quindi di pratiche e di controlli.

3) Individuazione di una categoria di «giocattoli per adulti» costituita da armi ad aria compressa e armi soft-air di ridotta potenzialità; questi diventano di libera detenzione e di libero porto da parte di maggiorenni per giustificato motivo sportivo.

4) Limitazione della nozione di arma antica, ai fini della sicurezza pubblica, alle armi prodotte dopo il 1800 ed efficienti.

5) Regolamentazione dell'uso dell'arco e della balestra come strumenti sportivi.

6) Obbligo della licenza di collezione solo per chi detiene più di cinque armi corte non sportive.

7) Previsione di quattro diverse licenze di porto d'armi (per difesa, per guardie giurate, per caccia, per tiro sportivo) che legittimano anche ad ogni tipo di trasporto di arma e all'acquisto di armi e munizioni.

8) Facilitazioni per chi si limita a trasportare l'arma a poligoni per attività sportive.

9) Precisa regolamentazione della documentazione da fornire alle questure, delle procedure da seguire e dei requisiti per il rilascio delle licenze, al fine di ridurre il margine di discrezionalità (che troppo spesso diventa arbitrio) dei burocrati.

10) Revisione del sistema delle pene al fine di distinguere nettamente il delinquente che usa le armi dall'appassionato o dall'armiere che commettono irregolarità.

11) Aumento del controllo sulle armi da fuoco imponendo precise comunicazioni per ogni loro passaggio di mano; contemporaneamente viene però stabilito che le comunicazioni vanno fatte in carta libera e con modalità semplificate, in modo da convincere il cittadino che può essere sempre in regola, senza spese e senza fatica.

TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 1 — Le armi

Le armi si distinguono in:

a) *Armi da guerra*, regolate dalla legge 9 luglio 1990 nr. 185. Fucili e pistole si considerano da guerra solo se a ripetizione automatica¹. Sono equiparate alle armi da guerra, le loro parti essenziali, le bombe di qualsiasi tipo e loro parti efficienti, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari. Non si considera parte di bomba il guscio vuoto di bombe disattivate².

b) *Armi comuni da fuoco*, e cioè fucili e pistole a colpo singolo od a ripetizione non automatica, utilizzanti la forza propulsiva della polvere da sparo o di altra materia esplosiva per il lancio di proiettili attraverso una canna.

Le armi comuni da fuoco, in relazione al sistema di ripetizione, si distinguono in armi da fuoco ad una o più canne a colpo singolo, armi da fuoco a ripetizione manuale e a tamburo, armi da fuoco semiautomatiche. In relazione al tipo di cartuccia impiegato si distinguono in armi a percussione centrale e armi a percussione anulare. In relazione alla destinazione si distinguono in armi sportive, armi da caccia, armi di altro genere.

Arma da fuoco *corta* è un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm.

Arma da fuoco *lunga* è qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi corte.

Rientrano tra le armi da fuoco le *pistole lanciarazzi* tipo Very in cui l'artificio pirotecnico, contenuto nella cartuccia, viene lanciato attraverso la canna³.

c) *Armi comuni da sparo*, e cioè pistole e fucili utilizzando la forza propulsiva di aria o gas compressi o precompressi o di molle o di altra energia immagazzinata, per la propulsione di un proiettile attraverso una canna.

Non rientrano tra le armi comuni da sparo, ma tra le armi improprie, *i fucili e le pistole da sparo di ridotta potenzialità*, ivi comprese quelle del tipo soft-air, che imprimono al proiettile una velocità iniziale inferiore a 120 m/s e un'energia iniziale non superiore a 4 Joule⁴.

d) *Armi proprie*, e cioè gli strumenti da punta o da taglio o contundenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come baionette, pugnali, stiletti, coltelli da lancio, coltelli ad apertura a molla, spade, sciabole, bastoni animati, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, nocchiere, spruzzatori e bombolette contenenti sostanze irritanti, corrosive o soporifere, shuriken, dispositivi a scarica elettrica.

Pugnale è un coltello con lama appuntita e affilata per la maggior parte della sua lunghezza da entrambi i lati.

Le armi proprie da punta o da taglio non appuntite o affilate si considerano armi improprie di cui alla lettera e)⁵.

e) *Armi improprie* sono gli strumenti, anche impieganti munizioni da sparo, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, zoofilo, industriale, sportivo, ludico, ivi compresi coltelli, archi, balestre, fucili da pesca subacquea, fucili lanciasiringhe, lancia-arpioni, lanciasagole, fucili da cemenzeria, pistole da macellazione, strumenti sparachiodi, fucili o pistole per stand di lunapark collegati stabilmente a compressore od a bombola esterna.

Rientrano tra le armi improprie gli *strumenti lanciarazzi da segnalazione*⁶.

Non rientrano tra le armi improprie, e sono quindi esclusi dalla

normativa della presente legge, i coltelli da tasca con lama, tallone escluso, di lunghezza inferiore a sei centimetri, nonché armi giocattolo a molla o ad aria compressa, archi e balestre per bambini, non destinati, nel loro impiego normale, a lanciare proiettili rigidi o frecce appuntite.

Rientrano tra le armi improprie, portabili liberamente a scopo di difesa, gli spruzzatori e le bombolette contenenti esclusivamente una soluzione non superiore all'8% di capsicina (Oleoresina Capsicum — OC) in un solvente non infiammabile ed aventi un raggio d'azione non superiore a quattro metri⁷.

È equiparato alle armi improprie ogni oggetto (coltello con lama inferiore a sei centimetri, bastoni acuminati, mazze, catene, martelli, tubi, fionde, bulloni, sfere metalliche, pietre, ecc.) chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo in cui viene portato o trasportato, per l'offesa alla persona. La disposizione non si applica alle aste di bandiere, ai sostegni di cartelli e altri simboli, usati nelle pubbliche manifestazioni, salvo che vengano usati per percuotere o ferire.

Art. 2 - Simulacri di armi

Rientrano tra i simulacri di armi:

- a) I giocattoli che per forma ed aspetto possono essere scambiati per un'arma da fuoco vera, antica o moderna⁸;
- b) Le armi a salve, quali scacciacani, da segnalazione acustica, per starter;
- c) Le armi rese parzialmente inerti per uso scenico;
- d) Le armi rese totalmente inerti e le riproduzioni inerti di armi.

Art. 3 — Intrasformabilità dei simulacri, delle armi da sparo e degli strumenti impieganti munizioni

Un'arma da fuoco si considera resa inerte quando alle parti essenziali sono state apportate modifiche che le rendono inefficienti o quantomeno inidonee all'impiego di cartucce diverse da quelle a salve. Le modifiche non debbono essere reversibili mediante il solo impiego di attrezzi di uso comune⁹. Il Ministro dell'Interno stabilirà con propri decreti le modifiche delle armi per uso scenico.

I simulacri di armi di cui all'art. 2 lettere a) e b), gli strumenti lanciarazzi, le armi da sparo sia comuni che di ridotta potenzialità,

le armi soft-air¹⁰, devono essere fabbricati con l'impiego di tecniche, oppure di accorgimenti, oppure di materiali, che non ne consentano la trasformazione in armi da fuoco mediante il solo impiego di attrezzi di suo comune. Armi da sparo ad aria compressa della tipologia attualmente in uso, si considerano non trasformabili.

Art. 3bis — Contrassegno del Banco di Prova

I simulacri di cui all'art. 2, lettere b), c) e d), gli strumenti lanciarazzi costruiti in metallo e riproducenti il meccanismo di armi da fuoco¹¹, le armi da sparo sia comuni che di ridotta potenzialità, ivi comprese le armi soft-air, se destinate ad essere poste in commercio, debbono recare, impresso od inciso, apposito contrassegno del Banco di Prova, attestante che essi hanno i requisiti stabiliti all'art. 3 e, per le armi da sparo di ridotta potenzialità, che esse non superano i limiti di velocità ed energia prescritti.

Il contrassegno è costituito da un cerchio di un centimetro di diametro contenente l'anno del rilascio e le lettere BNP/S, per le armi di uso scenico, BNP/I, per le armi inerti e gli strumenti lanciarazzi, BNP/R per le armi da sparo di ridotta potenzialità, ivi comprese quelle soft-air, BNP/C per le armi comuni da sparo. La grafica del contrassegno verrà stabilita dal Banco di Prova con proprio provvedimento.

Il Ministro dell'Interno stabilirà con propri decreti quali contrassegni di paesi stranieri sostituiscano il contrassegno del Banco di Prova.

Il fabbricante o il produttore, prima di mettere in commercio gli oggetti di cui al primo comma, devono presentare due esemplari al Banco di Prova al fine di ottenere l'autorizzazione ad apporre sugli oggetti stessi il prescritto contrassegno. Il Banco di Prova provvede sulla richiesta entro trenta giorni.

Uno degli esemplari presentato al Banco di Prova viene ivi conservato per dieci anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano solo alle armi prodotte od importate dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Simulacri di armi, armi improprie e strumenti lanciarazzi non sono soggetti a prova forzata da parte del Banco di Prova.

Art. 4 — Armi antiche

Sono *armi antiche* quelle efficienti, da fuoco o da sparo, di modello anteriore al 1890, purché prodotte non oltre il 1920, nonché le armi ad avancarica, anche se di produzione moderna. Un'arma antica si considera inefficiente se costruita prima del 1800, oppure quando è inefficiente una qualsiasi sua parte essenziale o il sistema di percussione¹¹.

Art. 5 — Parti di armi

Sono considerate *parti di arma* da fuoco solo le parti essenziali e cioè, relativamente a fucili e pistole: la canna, l'otturatore, il tamburo, la bascula, il castello, il fusto, in quanto efficienti¹³.

Le parti di arma in corso di lavorazione si considerano essere efficienti nel momento in cui sono assemblabili senza ulteriori operazioni di aggiustaggio.

Sono equiparati alle parti di arma da fuoco i silenziatori, le canne intercambiabili, le canne rigate grezze se munite di camera di scoppio¹⁴, i riduttori di calibro con canna rigata¹⁵, i puntatori laser predisposti per essere montati su di un'arma da fuoco.

Nel caso che uno stesso modello di arma da fuoco esista sia in versione automatica da guerra che in versione comune, le parti eguali in entrambe le versioni si considerano parti di arma comune.

Per canna intercambiabile si intende una canna, di eguali caratteristiche, oppure di diverso calibro e di diversa lunghezza, che può essere scambiata con quella originariamente montata dall'arma, senza operazioni di aggiustaggio. Un'arma può essere munita di più canne intercambiabili.

Art. 6 - Alterazione di armi

È vietato

a) alterare le dimensioni di un'arma comune in modo da trasformarla da arma lunga in arma corta;

b) alterare il meccanismo di ripetizione di un'arma in modo da consentirne il funzionamento automatico;

c) alterare un'arma comune in modo da renderla scomponibile e più facilmente occultabile;

d) alterare un'arma antica in modo da consentire l'impiego di munizioni o cariche diverse da quelle originariamente previste;

e) alterare uno strumento impiegante munizioni, o un'arma impropria ad aria compressa, o un simulacro di arma, in modo da trasformarli in un'arma da fuoco o da sparo;

f) cancellare il numero di matricola di un'arma da fuoco.

È consentito modificare il calibro di un'arma da fuoco o accorciare la canna di un fucile a canna liscia di non più di 12 centimetri, purché la modifica venga denunciata.

È vietata la detenzione di armi alterate.

Non costituisce comunque alterazione di armi il montaggio di accessori quali canne intercambiabili, anche di diverso calibro, congegni di mira e di puntamento di qualsiasi tipo, variatori di strozzatura, freni di bocca, rompifiamma, visori notturni, serbatoi mobili (caricatori) di diversa capacità rispetto a quello originariamente previsto, contrappesi.

Art. 7 — Armi proibite

Sono *armi proibite*, le armi da guerra e gli oggetti ad esse equiparati all'art. 1, nonché le armi da fuoco comuni camuffate sotto forma di altro oggetto e le armi con silenziatore stabilmente incorporato¹⁶.

I fucili semiautomatici a canna rigata che sono la versione civile di fucili automatici militari e conservano il calibro originale, sono consentiti purché il caricatore sia ridotto in modo irreversibile a contenere non più di due cartucce¹⁷.

Art. 8 — Munizioni

Sono *munizioni da guerra* quelle destinate al caricamento di armi da guerra. Sono *munizioni comuni* tutte le altre.

Le munizioni per armi comuni da fuoco a canna rigata possono essere munite solamente di proiettile di piombo nudo oppure di piombo parzialmente o totalmente incamiciato. Il Ministro dell'Interno può, con propri decreti, autorizzare proiettili con diversa struttura o di diversi materiali, ove richiesto dall'evoluzione della tecnica.

Le armi corte portate per difesa personale non possono impiegare proiettili espansivi a punta cava¹⁸.

Le munizioni per armi comuni da fuoco che sono dello stesso calibro di munizioni impiegate in armi da guerra, si considerano comuni purché munite di proiettile di tipo consentito a norma del se-

condo comma. I componenti di queste munizioni (bossolo, anche se recante diciture eguali a quelle che compaiono sulle munizioni militari, proiettile di tipo consentito ed innesco) si considerano comunque appartenenti a munizioni comuni.

Sono comunque vietate per l'uso civile le munizioni autopropelenti e le munizioni, sia per arma a canna liscia che a canna rigata, munite di proiettile incendiario, tracciante, di acciaio, blindato a nucleo duro perforante¹⁹, a carica esplosiva o contenente sostanze lacrimogene, velenose o comunque dannose per la persona.

Le cartucce comuni o da guerra non si considerano più munizioni se inerti per vetustà, oppure se è inerte o mancante l'innesco o la carica di lancio, se il bossolo è perforato, se è deformato in modo da non essere camerabile, se manca il proiettile. Si considerano comunque inerti le cartucce originali prodotte prima del 1890.

Bossoli e proiettili già esplosi non si considerano parti di munizioni da guerra o comuni. Non rientrano tra le munizioni i proiettili ed i pallini per armi da fuoco e da sparo.

Le munizioni a salve, ivi comprese quelle che proiettano sostanze lacrimogene²⁰, le munizioni per uso industriale e gli artifizi pirotecnici per lanciarazzi, seguono il regime delle armi o degli strumenti a cui sono destinati.

Ai fini della presente legge²¹ la polvere da sparo e gli inneschi sono equiparati alle munizioni.

Art. 9 — Armi da caccia e sportive

Sono armi da caccia tutte le armi da fuoco comuni lunghe.

Sono armi sportive:

a) quelle comuni da fuoco classificate come sportive prima della entrata in vigore della presente legge; il Ministero dell'Interno provvederà entro 60 giorni dall'entrata in vigore a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco delle armi a canna rigata già classificate come sportive²²;

b) le armi comuni da fuoco lunghe a percussione anulare;

c) le armi comuni da fuoco corte munite di mire regolabili e canna di lunghezza superiore a 105 mm.;

d) le armi comuni da fuoco lunghe munite di diottra o di congegni di mira oppure con calciatura particolare che ne rendono evidente la principale destinazione al tiro sportivo;

e) le armi da bench-rest²³;

Il Ministro dell'Interno, con propri decreti ed a richiesta di una federazione sportiva affiliata al CONI, dichiara sportivi altri tipi di armi richieste da particolari sport ed aventi particolari caratteristiche che ne rendano evidente la principale destinazione all'uso sportivo.

Art. 10 — Immatricolazione delle armi da fuoco

Le armi comuni da fuoco prodotte od importate dopo il 1925 debbono recare impresso in modo indelebile un numero progressivo di matricola; quelle prodotte od importate dopo il 1979 debbono recare inoltre la sigla o il marchio del produttore²⁴. Un numero progressivo diverso, anche solo per l'aggiunta di lettere o simboli, deve essere impresso sulle canne intercambiabili. Il Banco Nazionale di Prova provvede all'apposizione del proprio marchio, a norma della propria legge istitutiva e delle convenzioni internazionali, sulle armi che ne debbono essere munite.

Se un'arma è dotata di più canne fra di loro intercambiabili, quella eventualmente priva di numero di matricola deve essere la canna montata in origine sull'arma.

Qualora manchino i segni distintivi di cui ai commi precedenti sulle armi prodotte all'estero, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

È vietata la detenzione di *armi clandestine*, prive cioè della matricola o del marchio del produttore, se prescritti.

Art. 11 — Definizione di porto e trasporto di arma

Per porto di un'arma si intende il portarla fuori della propria abitazione e relative appartenenze, senza l'osservanza di quelle modalità previste per il trasporto di armi, in modo che essa sia facilmente e rapidamente utilizzabile al fine di offendere o minacciare.

Si realizza il porto di un'arma da fuoco o da sparo anche se la stessa è scarica e se il detentore non porta con sé le munizioni.

Si ha mero trasporto dell'arma se essa è smontata o confezionata in modo da non essere facilmente e rapidamente utilizzabile, come in un apposito contenitore chiuso a chiave o legato o in un involucro sigillato; essa deve inoltre essere scarica e le munizioni separatamente confezionate.

Sono appartenenze di un'abitazione le cantine, i garages, i giardini e gli orti recintati, le stalle, i fienili, i magazzini e altri analoghi luoghi; non sono appartenenze le parti comuni condominiali.

Art. 12 — Definizione di acquisto di arma

Ai fini della presente legge per *acquisto di arma* si intende il ricevere il possesso di un'arma a qualunque titolo.

TITOLO II
REGIME DELLE ARMI

Art. 13 — Armi da guerra e armi proibite

Le armi da guerra e proibite, le munizioni da guerra, le munizioni di tipo proibito, fatto salvo quanto stabilito dalle norme per le forze armate e di polizia e i servizi di sicurezza, possono essere detenute solo da soggetti muniti di autorizzazione alla loro costruzione, dai fabbricanti di munizioni e dai musei pubblici e privati.

L'autorità giudiziaria può affidare temporaneamente a periti balistici, per l'esecuzione di perizie ed esperimenti, armi da guerra, armi proibite, armi clandestine, armi alterate, e relative munizioni.

Le armi da guerra e proibite, già legalmente detenute a norma della precedente legislazione, in forza di licenza di collezione, continuano ad essere detenute, ma possono essere trasferite solo per successione a causa di morte, per versamento al Ministero della Difesa o per cessione agli altri soggetti di cui al comma precedente. Le licenze di collezione in corso di validità diventano permanenti e gratuite.

L'erede, il privato, l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a darne avviso entro sette giorni al Ministero dell'Interno ed a chiedere il rilascio di apposita licenza o autorizzazione a conservarle.

È vietata la detenzione di ordigni e bombe carichi.

Le prescrizioni della presente legge e del Testo Unico di Pubblica Sicurezza non si applicano alle armi, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi armati dello Stato ed ai servizi di sicurezza.

Art. 14 — Armi comuni da fuoco

Le armi comuni da fuoco possono essere detenute solo dalle persone in possesso dei prescritti requisiti e debbono essere denunziate.

È consentito detenere senza licenza di collezione un numero illimitato di armi comuni da fuoco lunghe e di armi da fuoco sportive lunghe o corte nonché cinque armi corte²⁵.

Le armi da fuoco possono essere portate fuori dalla propria abitazione e sue appartenenze, solo da chi è munito di una delle licenze per il porto di arma di cui agli articoli successivi.

Art. 15 — Pistole lanciarazzi²⁶

Le pistole lanciarazzi tipo Very di cui all'art. 1 lett. b), e relative munizioni, possono essere liberamente acquistate da maggiorenni possessori di natanti, dietro esibizione al cedente dei documenti del natante, e da soggetti maggiorenni che svolgono attività di soccorso alpino o di soccorso civile, dietro esibizione al cedente di attestazione dell'ente o associazione da cui dipendono.

Esse non debbono essere denunziate e possono essere portate solo per lo specifico impiego cui sono destinate. Esse possono essere liberamente trasportate.

Se viene meno il titolo di legittimazione alla libera detenzione, esse debbono essere denunziate a norma dell'art. 22.

La vendita di pistole lanciarazzi è consentita anche all'interno dei porti, da parte dei fornitori navali.

Art. 16 — Armi comuni da sparo, armi antiche ed armi proprie

Le armi comuni da sparo, le armi antiche e le armi proprie, sono di libera detenzione da parte di maggiorenni e non debbono essere denunziate. Esse possono essere liberamente trasportate a norma dell'art. 11, per giustificato motivo²⁷.

L'importazione delle armi di cui al presente articolo è libera.

Per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo e di luogo, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengono portati in vista di un uso illecito.

Esse possono essere portate ed usate fuori della propria abitazione e relative appartenenze, solo da chi è munito di licenza di porto

d'arma da fuoco; ne è libero il porto e l'uso nei poligoni di tiro, pubblici o privati, in conformità alla normativa vigente e inoltre, limitatamente alle armi comuni da sparo, ne è libero l'uso negli stand di tiro a segno in fiere e lunapark, sotto il diretto controllo del gestore e del personale autorizzato²⁸.

Art. 17 — Armi improprie e armi di limitata potenzialità

Le armi improprie e le armi di limitata potenzialità sono di libera detenzione e trasporto.

Le armi improprie possono essere portate da chiunque, anche se minore di 18 anni, fuori della propria abitazione e relative appartenenze solo per giustificato motivo, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

Archi, balestre, fucili da pesca subacquea, armi comuni da sparo e soft-air di ridotta potenzialità, possono essere usati al di fuori dell'abitazione e sue pertinenze, solo da maggiorenni e solo in luoghi non abitati per l'esercizio di attività ludica o sportiva. Restano ferme le disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria con l'arco. Nei periodi e luoghi in cui le leggi venatorie vietano di cacciare, è consentito portare archi e balestre solo se la natura dei luoghi e le circostanze di fatto, quali la mancanza di selvaggina, la presenza di più persone, la presenza di agenti venatori, ecc., sono tali da far praticamente escludere la possibilità di usarli per cacciare.

Gli archi e le balestre possono essere trasportati senza essere confezionati in involucri, se non sono accompagnati dalle frecce oppure se sono confezionate le frecce²⁹.

Chi ha meno di 18 anni e più di 12 anni d'età può maneggiare archi, armi da sparo e armi soft-air di ridotta potenzialità nei luoghi ove si svolge con essi attività sportiva, osservata l'eventuale normativa vigente e sotto il controllo di una persona maggiorenne³⁰.

TITOLO III
LE ATTIVITÀ

Art. 18 — Requisiti generali

Ogni cittadino in possesso dei prescritti requisiti ha diritto di detenere armi comuni da fuoco nel numero consentito e per scopi leciti.

Non può detenere armi da fuoco e quindi svolgere attività che ne comportano la detenzione:

- a) chi è minorenne;
- b) chi si sia dichiarato obiettore di coscienza;
- c) chi ha subito condanna penale alla pena della reclusione, anche patteggiata, superiore ad un anno, per delitto non colposo, o alla pena della reclusione in qualunque misura per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, oppure per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, incendio, porto abusivo di arma, detenzione di arma clandestina o proibita o di esplosivi, spaccio di droga;
- d) chi ha riportato condanna a pena detentiva per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- e) chi rientra tra le persone indicate nell'art. 18 della legge 22 maggio 1975 nr. 152 sulla tutela dell'ordine pubblico;
- f) chi ha riportato due condanne a pena detentiva per ubriachezza o guida in stato di ebbrezza;
- g) chi sia stato diffidato dal questore da meno di un anno, chi è sottoposto ad altra misura di prevenzione e colui contro il quale pende un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- h) chi è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d'intendere e di volere;
- i) chi è interdetto o inabilitato;
- l) chi fa uso di sostanze stupefacenti o è alcolizzato.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto dei reati estinti dopo un quinquennio a seguito di sospensione condizionale della pena o di patteggiamento oppure estinti per avvenuta riabilitazione.

È garantito il diritto delle persone portatrici di minorazioni fisiche di svolgere attività sportiva con armi.

Art. 19 — Tassa di concessione governativa

In tutti i casi in cui è previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa, il versamento della tassa deve avvenire solo quando l'organo competente a rilasciare la licenza ha comunicato l'accoglimento della domanda; la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento è condizione per il ritiro della licenza.

Art. 20 — Procedura generale per la presentazione di domande all'Autorità di pubblica sicurezza

Le domande rivolte ad ottenere le autorizzazioni in materia di armi, le denunce e comunicazioni prescritte dalla presente legge, possono essere presentate ad un qualunque ufficio di pubblica sicurezza o a qualunque stazione dei Carabinieri per l'inoltro all'ufficio competente. I pubblici uffici non possono richiedere certificati, documenti, esami medici diversi da quelli espressamente stabiliti nella presente legge. In caso d'urgenza o di rifiuto a riceverle, le comunicazioni possono essere trasmesse via telegramma o fax all'ufficio competente, con esatta individuazione del mittente e dell'oggetto, e devono essere confermate di persona, o mediante dichiarazione scritta con firma autenticata, entro una settimana.

I termini stabiliti a carico della Pubblica amministrazione per l'evasione delle domande presentato decorrono dalla data di presentazione; se la domanda non è presentata all'ufficio competente, i termini sono aumentati di cinque giorni.

L'ufficio competente provvede poi alle eventuali comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990 nr. 241, salvo che ritenga di accogliere immediatamente la domanda.

Comunicazioni e denunce sono esenti da imposta di bollo.

Il Ministro dell'Interno è tenuto a controllare ed a provvedere affinché le norme della presente legge vengano applicate in maniera uniforme da parte degli uffici periferici.

Contro i provvedimenti del questore di diniego di licenze od autorizzazioni è sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno³¹, entro trenta giorni. Se il ricorso non viene deciso entro sessanta giorni, si considera respinto. È sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni, contro il provvedimento di diniego o contro il mancato accoglimento del ricorso gerarchico, anche se i provvedimenti non sono definitivi. Resta ferma la normativa sul ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 21 — Acquisto di armi

L'acquisto di armi da fuoco e munizioni è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.

Chi non è già in possesso di armi da fuoco³² e intende acquistarne, deve richiedere al questore il rilascio del *nulla osta all'acqui-*

sto ed alla detenzione di armi e munizioni presentando la seguente documentazione:

a) domanda in carta libera contenente l'indicazione del motivo (caccia, sport, difesa, collezionismo, studio, ecc.) per cui il richiedente intende acquistare una o più armi, la dichiarazione di non essere obiettore di coscienza, di non fare uso di sostanze stupefacenti e di non essere alcolizzato. Non è necessaria l'indicazione preventiva del tipo o modello di armi che si intendono acquistare.

b) certificato medico in carta libera rilasciato dal proprio medico curante, e confermato dall'ufficio igiene pubblica dell'USL, o dal medico militare, dal quale risulti che, per quanto a loro conoscenza e risultante dalla visita medica, il richiedente non è affetto da malattie mentali ovvero da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e volere, che non fa uso di droghe e non è alcolizzato. L'interessato non può essere sottoposto a visite mediche specialistiche; in casi di fondato sospetto l'interessato può essere invitato a sottoporsi ad esame del sangue oppure delle urine, oppure ad analogo test non invasivo e di pari costo, per l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o dello stato di alcolizzato.

Il questore, accertata l'esistenza degli altri requisiti, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla domanda.

Il nulla osta ha la validità di tre mesi ed autorizza all'acquisto di armi in tutto il territorio nazionale e al loro trasporto al luogo di detenzione.

Chi già detiene almeno un'arma da fuoco e richiede il nulla osta, dovrà presentare la seguente documentazione:

a) domanda in carta libera contenente l'indicazione del motivo per l'acquisto, la dichiarazione di non fare uso di sostanze stupefacenti, di non essere alcolizzato, la dichiarazione di non aver subito condanne penali ostantive.

b) copia in carta libera dell'ultima denuncia delle armi già detenute. Le false dichiarazioni sono punite a norma dell'art. 69.

Il questore rilascia il nulla osta entro sette giorni. Solo in caso di fondato sospetto, basato su concreti elementi, il questore, con provvedimento motivato, può richiedere che l'interessato presenti un nuovo certificato medico. In tal caso il termine di sette giorni decorre dalla presentazione del certificato.

Chi è già in possesso di una licenza di collezione di armi comuni o di porto di armi, oppure è autorizzato dalla legge a portare armi,

può acquistare armi e munizioni senza nulla osta, esibendo la licenza in suo possesso o il documento di identità attestante la sua qualifica.

Art. 22 — Detenzione di armi

Chiunque acquista un'arma o parti di arma, deve farne denuncia alla questura o al commissariato di pubblica sicurezza ovvero, nei comuni ove questi uffici mancano, alla stazione dei Carabinieri, del luogo in cui l'arma verrà detenuta, entro una settimana dalla ricezione dell'arma.

La denuncia, in carta libera e in duplice copia, deve contenere le generalità del denunziante, il luogo in cui l'arma verrà detenuta, l'identificazione dell'arma mediante indicazione del tipo di arma, del calibro, e, se esistenti, del numero di matricola, del fabbricante e del modello, la provenienza dell'arma. La denuncia deve contenere l'indicazione del numero complessivo di armi che già si detengono, anche se detenute in luoghi diversi.

Con le stesse modalità deve essere denunciato il trasferimento definitivo delle armi in altro luogo di detenzione e ogni trasferimento che si è protratto per oltre tre mesi.

La denuncia può essere presentata ad un qualunque ufficio di pubblica sicurezza o a qualunque stazione dei Carabinieri per l'inoltro all'ufficio competente. L'ufficio che riceve la denuncia appone un timbro di ricevuta su entrambe le copie e ne restituisce una al presentatore.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per le armi detenute nei luoghi espressamente destinati allo scopo e purché esse siano registrate in registri previamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Sono esenti da denuncia i titolari di licenze che impongono l'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, in relazione alle armi oggetto delle registrazioni.

Art. 23 — Licenza di collezione di armi da fuoco

Chiunque intenda detenere armi corte da fuoco in numero superiore a quello indicato nell'art. 14 deve munirsi preventivamente di licenza di collezione, rilasciata dal questore. La licenza è permanente, non è soggetta a rinnovo e non contiene l'elencazione delle armi già

detenute o da collezionare. La licenza è titolo permanente, valido per l'acquisto di armi a norma dell'art. 21.

La domanda deve indicare il numero massimo di armi che si intendono collezionare³³ e se eventualmente il richiedente intende limitare la collezione a particolari tipi di armi; deve essere accompagnata dal certificato medico di cui all'art. 21, se il richiedente non è già in possesso di armi. Nella domanda deve essere indicato quali dispositivi di sicurezza (impianti di allarme, oppure blindatura dei serramenti, oppure approntamento di armadi corazzati) saranno adottati nei locali in cui le armi verranno custodite.

Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni indicando il dispositivo di sicurezza ad adottare, in relazione al numero di armi collezionabili e agli eventuali tipi di armi indicati dal richiedente. Le armi non possono essere collezionate prima dell'approntamento dei dispositivi di sicurezza. Per modificare il numero massimo di armi detenibili occorre rivolgere al questore nuova domanda per l'eventuale prescrizione di diverse misure di sicurezza.

La licenza può essere revocata, oltre che per il venire meno dei requisiti soggettivi, anche per la mancata adozione o il volontario o colposo mancato uso delle misure di sicurezza prescritte.

Le armi acquistate debbono essere denunziate con le modalità di cui all'art. 22 e con l'indicazione che si tratta di armi da considerare inserite in collezione. Il passaggio di armi da fuori collezione in collezione, e viceversa, deve egualmente essere denunziato prima del passaggio.

Le armi in collezione possono essere usate solo in poligoni pubblici e privati, per il tiro o per sperimentazione.

Art. 24 — Acquisto di armi per eredità

In caso di morte di una persona che deteneva o collezionava armi, l'erede o comunque la persona che viene a trovarsi nella detenzione delle armi ed eventuali munizioni, deve, entro quindici giorni, comunicare il decesso della persona con le modalità prescritte per la denuncia delle armi e chiedere di essere autorizzato all'acquisto delle armi a norma dell'art. 21. Fino al rilascio del nulla osta le armi rimangono affidate alla custodia di chi ha presentato la denuncia.

Se non ritiene di acquistare le armi può indicare altra persona, in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, che si assume la custodia

delle armi. Se nessuna persona si assume la custodia delle armi, queste vengono consegnate per la custodia all'ufficio di PS o alla stazione dei Carabinieri competente.

L'autorità di pubblica sicurezza che in qualsiasi modo viene a conoscenza dell'esistenza di armi già appartenute a persona defunta o scomparsa e non regolarizzate a norma del comma precedente, provvede ad assumerne la custodia a norma dello stesso comma.

Le armi così consegnate o ritirate e non reclamate dagli eredi entro un anno, vengono devolute allo Stato e versate alla Direzione di artiglieria oppure vendute all'asta giudiziaria, a norma dell'art. 41.

Le norme del presente articolo si applicano per analogia al tutore, al curatore o all'esercente la patria potestà che diviene responsabile della custodia di armi di proprietà di persona interdetta, inabilitata o di minore età.

Art. 25 — Licenze di porto di armi

Il porto di armi è consentito a chi è in possesso di licenza di porto d'armi per difesa personale o per guardie giurate o per uso sportivo o per uso venatorio.

La predette licenze vengono rilasciate dal questore a chi ne faccia richiesta e sia in possesso, oltre che dei requisiti previsti all'art. 18 per l'acquisto di armi:

a) del certificato di idoneità fisica³⁴. Il certificato ha la stessa durata di validità della licenza.

b) del certificato di abilità all'uso e maneggio di armi da fuoco lunghe e corte rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale. Il certificato ha validità perenne.

L'abilità al maneggio di armi è presunta nei soggetti che già sono, o sono stati, titolari di licenza di porto d'armi, di fabbricazione, commercio o riparazione di armi o che abbiano prestato servizio, anche di leva³⁵, nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi della polizia di Stato e carceraria, della guardia di finanza, della guardia forestale. Il Ministro dell'Interno potrà individuare con propri decreti altre categorie di soggetti per cui si presume l'abilità al maneggio di armi.

L'abilità al maneggio delle armi è presunta nei confronti di coloro che sono autorizzati al porto di armi per legge.

Le licenze di porto d'armi abilitano all'acquisto di armi e di munizioni e loro componenti.

Le licenze di porto d'armi abilitano al trasporto di armi comuni da fuoco in numero non superiore a sei pezzi e al trasporto di parti di armi.

Il personale dei corpi di polizia con qualifica di ispettore, o superiore, espletanti funzioni di polizia, i prefetti e viceprefetti, i direttori delle carceri, gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, gli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, i magistrati di ruolo della giustizia ordinaria ed amministrativa, i giudici di pace, i pubblici ministeri onorari, hanno facoltà di portare, senza licenza, armi corte o lunghe ai fini della difesa personale, con tutte le facoltà previste per chi è in possesso della licenza stessa. Sono fatti salvi i limiti imposti dai regolamenti di corpo. Il Ministro dell'Interno potrà individuare con propri decreti altre categorie di soggetti aventi titolo a portare armi per legge.

Ai soggetti sopra indicati, collocati a riposo e non colpiti da provvedimento di destituzione, decadenza o dispensa dal servizio, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, il questore, a domanda, rilascia licenza di porto d'arma corta e lunga per difesa personale, gratuita.

Gli agenti di pubblica sicurezza riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907 nr. 690, o da disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui sono muniti a norma dei rispettivi regolamenti. A domanda, e salvo che ostino gravi motivi, il questore rilascia loro licenza gratuita per il porto di arma corta per difesa personale per i periodi in cui non sono in servizio.

Art. 26 — Licenza di porto d'armi per difesa personale

È rilasciata, salvo che ostino gravi motivi, licenza di porto d'armi per difesa personale ai seguenti soggetti, purché non già autorizzati a portare armi senza licenza:

a) a chi presta servizio effettivo nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi della polizia di stato e penitenziaria, della guardia di finanza, della guardia forestale e agli ufficiali ed ex ufficiali delle Forze Armate;

b) a chi ha prestato servizio nei corpi di cui alla lettera a) ed è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

c) ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici territoriali i quali, per il tipo di incarico rivestito, sono soggetti a rischio di rapina, aggressione o vendetta;

d) agli ex appartenenti ai servizi di sicurezza;

e) a chi, per l'attività svolta, è soggetto a rischio di rapina, rapimento o aggressione, come, ad esempio, porta valori, orafi, rappresentanti di gioielli, tassisti, industriali, commercianti;

f) ai titolari di licenza di fabbricazione, commercio e riparazione di armi, ai loro rappresentanti e commessi; in questo caso la licenza autorizza anche al porto di armi quale campionario;

g) ad altri soggetti i quali, per valutazione discrezionale del questore, si trovino nella necessità di difendere la propria persona o i propri familiari o i propri beni, o per particolari situazioni familiari o ambientali o per minacce subite.

Chi richiede la licenza di porto d'armi deve esporre nella domanda il motivo della richiesta ed allegare, oltre ai documenti comprovanti l'attività svolta o il titolo di legittimazione, la documentazione, in carta libera, di cui al precedente art. 25.

La licenza ha la validità di cinque anni dalla data di rilascio ed è soggetta a rinnovo annuale su domanda dell'interessato. Questi, nella domanda deve dichiarare sotto personale responsabilità, che permangono tutti i requisiti e le condizioni che hanno giustificato il rilascio della licenza e allegare la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa. Non è richiesta la presentazione di nuova documentazione.

La scadenza annuale, se è stata tempestivamente presentata la domanda di rinnovo, non sospende la validità della licenza sino al provvedimento di diniego o di revoca notificato all'interessato; se la domanda di rinnovo non è respinta entro trenta giorni, si considera accolta.

Il Ministero dell'Interno, di propria iniziativa o su richiesta degli altri Ministeri interessati, può determinare con propri decreti le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta o cessata, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa.

La licenza consente:

a) il porto di armi da fuoco corte, da difesa o sportive, e di armi comuni da sparo lunghe e corte sino ad un massimo di quattro;

b) il porto, inoltre, di armi da fuoco lunghe durante l'esercizio delle attività di tiro in poligoni pubblici o privati, in conformità alla normativa vigente.

Art. 27 — Licenza di porto d'armi per guardie giurate

La licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie giurate è rilasciata dal questore a chi sia titolare di decreto di nomina a guardia giurata particolare, ma è assoggettata ad una tassa di concessione governativa di misura ridotta. Si applicano ad essa tutte le disposizioni di cui all'art. 26, per quanto qui non diversamente disposto.

Il rinnovo annuale è subordinato al possesso del decreto di nomina a guardia giurata e alla certificazione da parte di una sezione del tiro a segno nazionale che l'interessato nel corso dell'anno precedente ha svolto proficuamente almeno cinque ore di allenamento al tiro.

La licenza consente:

a) il porto di armi da fuoco corte, da difesa o sportive, e di armi comuni da sparo lunghe o corte, sino a un massimo di quattro;

b) il porto, solo per ragioni di servizio e durante l'espletamento del servizio, ivi compreso il percorso per entrare in servizio e il ritorno al luogo di custodia delle armi, di armi lunghe da fuoco; sono fatti salvi gli eventuali divieti contenuti nelle leggi venatorie e stabiliti per le guardie giurate che esplichino servizio di vigilanza venatoria o comunque in aperta campagna;

c) il porto, inoltre, di armi da fuoco lunghe durante l'esercizio delle attività di tiro entro campi o poligoni di tiro pubblici o privati, in conformità alla normativa vigente.

Art. 28 — Licenza di porto d'arma per uso venatorio

La licenza di porto d'arma per uso venatorio è rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta. Si applicano ad essa tutte le disposizioni di cui all'art. 26, per quanto qui non diversamente disposto. Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; l'accoglimento della domanda viene immediatamente comunicato all'interessato il quale viene invitato al versamento della tassa di concessione governativa, delle tasse venatorie e dell'assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge sulla caccia, e al ritiro del documento, previa dimostrazione degli avvenuti pagamenti.

Le tasse venatorie non sono dovute se il richiedente espressamente dichiara di voler utilizzare la licenza solo all'estero. La licenza viene rilasciata in tal caso con l'espressa dicitura «Valida per cacciare in territorio italiano solo se accompagnata dalla ricevuta del pagamento delle tasse venatorie».

La licenza ha validità di cinque anni e non necessita di rinnovo annuale; il titolare deve, alla scadenza annuale, versare le tasse di cui ai commi precedenti e allegare la prova dell'avvenuto pagamento alla licenza. In caso di mancato pagamento della tassa di concessione governativa, la validità della licenza è sospesa fino all'effettuazione del pagamento; dal momento del pagamento decorre l'ulteriore anno di validità della licenza.

La licenza consente:

- a) il porto di armi da fuoco lunghe da caccia e sportive, e di armi comuni da sparo lunghe o corte, sino a un massimo di quattro;
- b) il porto di armi da fuoco di ogni genere all'interno di campi o poligoni di tiro pubblici o privati, durante l'esercizio delle attività di tiro;
- c) il porto di armi improprie per uso venatorio.

Art. 29 — Licenza di porto di armi per uso sportivo

La licenza di porto d'arma per uso sportivo è rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'art. 26. Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

La licenza non è soggetta a pagamento di tassa di concessione governativa, ha validità di cinque anni e non necessita di rinnovo annuale.

La licenza consente il trasporto di armi da fuoco e da sparo, lunghe e corte, sino a un massimo di sei pezzi, a campi e poligoni di tiro, sia pubblici che privati, e il porto delle armi entro detti luoghi, in conformità alla normativa vigente.

Art. 30 — Acquisto di munizioni e polvere da sparo

Il legittimo detentore di un'arma da fuoco può acquistare e detenere fino ad un massimo di duemila cartucce e fino ad un massimo di due chilogrammi di polvere da sparo e cinquemila inneschi.

Nel numero delle duemila cartucce sono ricomprese quelle che il detentore abbia caricato privatamente.

Il questore può utilizzare tiratori sportivi, con comprovate esigenze di allenamento, certificate dall'associazione sportiva a cui il tiratore è iscritto, a detenere fino a 10.000 cartucce a percussione anulare.

L'acquisto di munizioni, polvere ed inneschi è regolato, per quanto non stabilito nel presente articolo, dall'art. 22.

Chi già detiene un'arma da fuoco può comperare le cartucce relative all'arma, o polvere da sparo, esibendo all'armiere la denuncia dell'arma e un valido documento d'identità.

Chi è in possesso di nulla osta all'acquisto di armi o munizioni, di licenza di collezione di armi o di una licenza di porto d'armi, può acquistare cartucce di ogni tipo consentito, anche non relative alle armi detenute.

L'acquisto di cartucce e di polvere da sparo deve essere denunciato con le stesse modalità previste per la denuncia delle armi. La denuncia non deve essere fatta se le munizioni acquistate vengono consumate tutte entro una settimana dall'acquisto, oppure se trattasi di cartucce per fucile a canna liscia.

Art. 31 — Cessione di armi o munizioni da parte di privato

Il privato che cede armi o munizioni o polvere da sparo ad altro privato, deve farne denuncia, con le modalità di cui all'art. 22, indicando nella denuncia le caratteristiche dell'arma ceduta, i quantitativi e la natura delle munizioni e della polvere, la data della consegna, le generalità dell'acquirente, il documento da cui le ha rilevate, il titolo che legittimava l'acquirente all'acquisto, l'ufficio a cui l'arma o le munizioni erano state denunciate.

È vietato cedere armi o munizioni a persone non legittimate al loro acquisto. È vietato ai privati di cedere munizioni ricaricate.

I periti balistici iscritti negli albi dei periti giudiziari a norma dei codici di procedura civile e penale sono autorizzati all'acquisto ed alla detenzione di munizioni per fucili o pistole da guerra e di munizioni con proiettile di tipo proibito, nel numero massimo di 25 cartucce per ogni calibro al fine di studio e sperimentazione. L'acquisto e l'utilizzazione di dette munizioni deve essere denunciato entro sette giorni.

Art. 32 — Custodia delle armi e delle munizioni

La custodia delle armi da fuoco e da sparo, delle munizioni e della polvere da sparo deve avvenire con ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica. È vietato:

a) lasciarle incustodite in roulotte, campers, capanne, barche ed analoghi ricoveri facilmente accessibili;

b) abbandonarle in vista entro autovetture e comunque lasciarle entro autovetture parcheggiate all'aperto in ora notturna;

c) portare armi di qualsiasi genere, simulacri di armi e strumenti atti ad offendere, in riunioni pubbliche quali comizi, cortei, spettacoli sportivi a squadre, anche da parte di chi è munito di licenza. Non si considerano riunioni pubbliche gli spettacoli cinematografici e teatrali e le riunioni in cui, per la loro natura, non è prevedibile l'eccitazione degli animi.

È vietato inoltre:

a) consegnare o lasciar portare un'arma da fuoco o da sparo o propria a persona minore di quattordici anni o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa, salvo quanto stabilito all'art. 17 per le attività sportive;

b) non adottare le cautele necessarie affinché taluna delle persone indicate nella lettera a) giunga ad impossessarsi di esse agevolmente;

c) portare un'arma lunga da fuoco carica ove vi sia adunanza o concorso di persone.

Il furto o lo smarrimento di armi da fuoco o da sparo o di loro parti deve essere denunciato immediatamente al più vicino ufficio di polizia o dei carabinieri, anche telefonicamente o via fax e la denuncia va verbalizzata entro tre giorni.

Art. 33 — Uso delle armi da fuoco e da sparo

È vietato, salvo che in caso di stato di necessità o di legittima difesa:

a) sparare con armi da fuoco all'aperto in luogo abitato; è consentito l'esercizio del tiro a segno con armi comuni da sparo in luogo abitato, in zone appositamente delimitate;

b) sparare con armi da fuoco o da sparo, da una distanza inferiore ad una volta e mezza la gittata massima, in direzione di immobili, fabbricati e stabili altrui, adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; in direzione di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; in direzione di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a fune; in direzione di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nei periodi di utilizzazione; in direzione di porti, pontili e attracchi ove si trovino persone o natanti;

c) sparare all'aperto nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro altrui;

d) sparare all'aperto a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

Chi spara all'aperto o in poligoni al chiuso, deve comunque prestare la massima diligenza nel scegliere luoghi in cui non si creino pericoli per terzi, non si disturbino il riposo e le occupazioni delle persone, non si arrechino danni all'ambiente. Nei periodi e luoghi in cui le leggi venatorie vietano di portare armi da caccia cariche è consentito sparare con armi da fuoco o da sparo solo se la natura dei luoghi, le circostanze di fatto, la natura delle armi, sono tali da far praticamente escludere la possibilità di sparare a selvaggina.

Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il porto delle sole armi corte; le armi lunghe possono essere solo trasportate.

Restano ferme le disposizioni che regolano il porto di armi sugli aerei.

Art. 34 — Rinvenimento di armi

Chiunque rinviene un'arma da fuoco o da sparo deve segnalare immediatamente il rinvenimento al più vicino ufficio di polizia o dei carabinieri, e poi consegnare l'arma, indicando se desidera ottenerne la restituzione. Se non viene identificato il legittimo proprietario, o se l'arma non deve essere sequestrata quale corpo di reato, l'arma diviene di proprietà del rinventore che ne ha fatto richiesta e, se egli è in possesso dei prescritti requisiti, gli viene restituita.

Art. 35 — Comodato e locazione di armi

È vietato il comodato di armi da fuoco e di loro parti salvo che si tratti di armi da caccia o sportive o di pistole lanciarazzi.

Il comodato di armi che superi la durata di una settimana deve essere comunicato da chi le cede, oppure, in alternativa, da chi le riceve, e prima della scadenza della settimana, all'ufficio presso cui l'arma è denunciata, con le modalità di cui all'art. 22; con le stesse modalità deve essere comunicata la restituzione dell'arma.

Chi riceve l'arma o le armi deve essere legittimato all'acquisto di armi a norma degli artt. 18 e 22.

Il divieto di comodato di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il comodato avvenga nell'ambito di poligoni di tiro pubblici o privati. Per il comodato di armi da tiro da parte delle sezioni del tiro a segno nazionale a loro iscritti è sufficiente l'annotazione nei registri della sezione e non è necessaria la comunicazione di cui al comma precedente.

Il divieto di comodato non si applica nel caso in cui il comodato avvenga per motivi di studio e sperimentazione a favore dei seguenti soggetti, in possesso dei requisiti per l'acquisto di armi:

a) periti balistici iscritti negli albi dei periti giudiziari a norma dei codici di procedura civile e penale;

b) periti nominati dall'autorità giudiziaria, per la durata del loro incarico;

c) collaboratori e redattori di riviste specializzate nel settore delle armi, la cui attività di collaborazione ordinaria nel campo delle armi moderne o della ricarica sia attestata da dichiarazione del direttore responsabile della rivista.

Non si configura il comodato in tutti i casi in cui l'arma viene consegnata ad un soggetto obbligato alla tenuta del registro giornaliero delle operazioni, purché la consegna venga ritualmente registrata.

La locazione di armi è equiparata al comodato.

Art. 36 — Importazione ed esportazione definitiva di armi

È vietato esportare od importare armi comuni da fuoco³⁶ e loro parti essenziali senza licenza del questore.

La domanda di esportazione od importazione, redatta in carta libera e diretta al questore del luogo di partenza o, rispettivamente, di destinazione delle armi, deve contenere le generalità del richiedente, l'eventuale indicazione della ditta che rappresenta, l'indicazione della persona o ditta a cui le armi sono destinate o da cui provengono, l'indicazione del marchio, modello, calibro e quantità delle armi. La domanda per la licenza di importazione deve indicare il motivo della richiesta. Per le armi da esportare deve essere inoltre indicato il numero di matricola, se esse ne debbono essere munite.

La licenza viene rilasciata gratuitamente dal questore entro dieci giorni ed ha la validità di tre mesi. Le licenze non utilizzate, o utilizzate in parte, debbono essere restituite all'ufficio che le ha rilasciate.

Il richiedente che deve essere autorizzato anche al trasporto delle armi può presentare una domanda congiunta.

Le armi debbono essere obbligatoriamente presentate ad un ufficio doganale il quale per le armi in esportazione, controlla l'effettiva uscita delle armi dal territorio dello Stato e, per le armi in importazione, controlla che esse corrispondano a quelle per cui è stata rilasciata la licenza; se le armi sono prive dei prescritti contrassegni ne cura l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco di Prova. Se le armi risultano non regolarizzabili, vengono rispedite al paese di destinazione a richiesta e spese dell'importatore o, in mancanza di richiesta, vengono versate alla Direzione d'Artiglieria.

*Art. 37 — Importazione ed esportazione temporanea
di armi comuni da fuoco*

I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza licenza, di armi da fuoco, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola. Con decreto del Ministro per l'Interno sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse. Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente tre mesi. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi dei residenti. Sono fatte salve le disposizioni delle comunità europee.

Le armi, all'ingresso e all'uscita dal territorio dello Stato, debbono essere presentate ad un ufficio di polizia di frontiera per il controllo.

Il Ministro dell'Interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate, purché sussistano tra i due Stati condizioni di reciprocità.

Chi intende recarsi a bordo di una nave battente bandiera italiana con armi al suo seguito, deve denunziarne lo spostamento dal luogo di detenzione prima della partenza e le deve immediatamente presen-

tare al comandante della nave il quale decide in modo insindacabile circa le modalità di custodia, porto ed uso a bordo della nave. Al termine del viaggio deve essere denunziato il rientro delle armi nel luogo di detenzione³⁷. La presente disposizione non si applica ai natanti da diporto.

Art. 38 — Trasporto e spedizione di armi

Salvi i casi e nei limiti in cui il trasporto viene effettuato dal titolare di licenze in materia di armi che abilitano anche al loro trasporto, chiunque intende trasportare armi da fuoco oppure deve spedirle, deve richiedere licenza al questore.

La domanda in carta libera è presentata al questore del luogo in cui si trovano le armi e deve contenere le generalità del richiedente, l'eventuale indicazione della ditta che rappresenta, l'indicazione della persona o ditta a cui le armi sono destinate, l'indicazione dei prescritti segni di identificazione e la quantità delle armi. Nella domanda deve essere indicato il modo in cui le armi verranno trasportate o spedite.

Il questore rilascia gratuitamente la licenza entro dieci giorni, stabilendo eventuali misure di sicurezza, in relazione alla natura e al numero delle armi. Non sono richieste particolari misure di sicurezza per la spedizione delle armi a mezzo posta, a mezzo ferrovia o a mezzo trasportatore autorizzato in via permanente al trasporto di armi.

La licenza ha la validità di tre mesi e deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata se non utilizzata o utilizzata solo in parte.

Art. 39 — Trasporto e spedizione di parti di armi

Parti di armi da fuoco possono essere trasportate senza licenza dal titolare di licenze in materia di armi che abilitano anche al loro trasporto. Chi non è munito di tali licenze deve presentare al questore, a norma art. 20, avviso di trasporto o spedizione in carta libera, almeno tre giorni liberi e non festivi prima dell'inizio del trasporto o prima della spedizione, e contenente le indicazioni di cui all'articolo precedente.

Il trasporto o la spedizione possono avvenire con qualunque mezzo. È vietato spedire o trasportare con lo stesso mezzo tutte le parti di un'arma, di tale che sia possibile ricomporla durante il trasporto.

Art. 40 — Diniego e revoca delle licenze

Il questore ordina con provvedimento scritto e motivato che le armi da fuoco e da sparo e le munizioni detenute da un soggetto vengano immediatamente consegnate per la custodia al più vicino ufficio di polizia o dei carabinieri oppure a persona legittimata all'acquisto di armi e scelta dall'interessato, quando accerta che sono venuti meno i requisiti soggettivi che legittimano la detenzione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il questore può, valutata la gravità dei fatti, l'esito delle prime indagini e tenuto conto della pena prevedibilmente irrogabile, ordinare la consegna delle armi e delle munizioni a carico di persona assoggettata alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione in carcere, o che comunque è imputata per reati i quali, in caso di condanna, comporterebbero il venir meno dei prescritti requisiti. Il provvedimento è revocato, anche d'ufficio, se l'indagato viene prosciolto o se il suo comportamento risulta di minor gravità.

Il questore può ordinare la consegna delle armi e delle munizioni a carico di persone nei cui confronti è stata applicata provvisoriamente una misura di sicurezza o che sono state ricoverate per trattamento sanitario obbligatorio in reparto psichiatrico o che sia stata segnalata al questore per consumo di sostanze stupefacenti.

In qualunque momento il questore il quale abbia motivo di ritenere che una persona in possesso di armi non goda più dei richiesti requisiti psicofisici, può ordinare che lo stesso presenti il certificato medico di cui al secondo comma lett. b) art. 21, entro quindici giorni. Se sussistono urgenti e gravi motivi può ordinare l'immediato ritiro delle armi fino alla presentazione del certificato.

Negli stessi casi e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il questore provvede alla revoca o alla sospensione delle licenze di porto d'armi.

Il questore può negare, con provvedimento motivato, il diritto di detenere armi o licenze in materia di armi, a persone, pur se in possesso dei prescritti requisiti, che esercitino la prostituzione, o prive di stabile dimora, o che comunque tengano una condotta di vita tale da non garantire sicura affidabilità nella custodia o nell'uso di armi, oppure che risultino frequentare persone pregiudicate, tossicodipendenti, sottoposte a misure di prevenzione, che esercitano la prostituzione o prive di stabile dimora.

Art. 41 — Destinazione delle armi confiscate

Le armi e le munizioni confiscate a norma dell'art. 240 C.P. vengono:

- a) versate alla Direzione d'Artiglieria se trattasi di armi da guerra o proibite, di armi alterate, di armi clandestine, di munizioni;
- b) consegnate allo UITS, tramite la locale sezione, se trattasi di armi sportive destinabili agli scopi sociali;
- c) vendute all'asta giudiziaria secondo la normativa sui corpi di reato.

Le armi e le munizioni confiscate, di ogni tipo, possono essere richieste dal Ministero di Grazia e Giustizia o dal Ministero dell'Interno per essere destinate, a scopo di studio o di sperimentazione, a laboratori balistici pubblici o a musei criminologici. Se le armi sono prive di numero di matricola, e ne debbono essere munite, verranno inviate, a cura dell'ente destinatario, al Banco di Prova per la regolarizzazione.

L'elenco delle armi antiche è inviato, almeno 15 giorni prima della vendita all'asta, alla locale Sovraintendenza per i beni artistici, la quale può richiedere la devoluzione delle armi di interesse museale.

Art. 42 — Aste pubbliche non giudiziarie

Nelle aste pubbliche non possono essere vendute armi da guerra o proibite, armi alterate, armi clandestine.

Chi gestisce la vendita deve tenere il registro delle operazioni giornaliere e osservare le disposizioni sul commercio e la cessione delle armi.

Art. 43 — Vigilanza sulle attività di tiro a segno

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del questore, da rilasciarsi previo accertamento dell'abilità al maneggio delle armi. L'abilità è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge. Gli altri soggetti dovranno produrre certificazione rilasciata da una Sezione attestan-

te la particolare competenza nel campo del maneggio delle armi per il tiro a segno. La licenza è permanente e gratuita.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione, con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro e con indicazione della provenienza;

c) il registro delle operazioni giornaliere per il carico e scarico delle munizioni consegnate ai soci per le esercitazioni nonché per la registrazione delle cessioni o dei comodati di armi ai soci; nel registro deve essere indicato il nominativo del socio e il numero e tipo di munizioni consegnate;

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Il presidente deve nominare un responsabile della custodia delle armi; in mancanza di tale designazione si presume che responsabile sia il presidente stesso.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

È abolita la carta di riconoscimento (carta verde) di cui all'art. 76 del Regolamento al TULPS.

Art. 44 — Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939 n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, devono tenere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone entro trenta giorni le variazioni al questore. L'inventario deve contenere la descri-

zione delle armi e l'indicazione della loro provenienza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

I musei indicati nel presente articolo possono detenere, con licenza del Ministero dell'Interno, oggetti di equipaggiamento militare di cui alla legge 9 luglio 1990 nr. 185, armi da guerra, armi proibite, armi alterate e clandestine, campioni di munizioni. Con licenza del questore possono detenere armi comuni da fuoco e divise attualmente in uso alle Forze Armate italiane o della Nato. Non è soggetta a licenza la detenzione e collezione di altri oggetti di equipaggiamento militare, non soggetti alle disposizioni della legge 9 luglio 1990 nr. 185.

Le licenze sono permanenti e sono rilasciate gratuitamente e in esenzione di bollo. Restano in vigore le licenze attualmente rilasciate.

I musei sono legittimati all'acquisto ed allo scambio, senza licenza, delle armi ed oggetti che sono autorizzati a detenere.

Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle Direzioni di Artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla Sovrintendenza delle gallerie competenti.

Art. 45 — Collezione di oggetti di equipaggiamento militare

È proibita la detenzione e collezione di divise attualmente in uso alle Forze Armate italiane o della Nato, senza licenza del questore.

La licenza è gratuita e permanente.

Non è soggetta a licenza la detenzione e collezione di altri oggetti di equipaggiamento militare diversi da quelli indicati al comma primo, salvo che essi ricadano sotto le disposizioni della legge 9 luglio 1990 nr. 185.

TITOLO IV

COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Art. 46 — Classificazione europea delle armi

Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva europea 18 giugno 1991, relativa al controllo della acquisizione e della detenzione di armi, le armi comuni da fuoco si distinguono:

1) armi appartenenti alla categoria B dell'allegato 1 della direttiva e cioè:

a) tutte le armi corte, escluse solamente quelle a colpo singolo a percussione anulare, aventi la lunghezza complessiva di almeno 28 centimetri;

b) le armi lunghe semiautomatiche a canna rigata a più di tre colpi nonché quelle fino a tre colpi, ma in cui il serbatoio non è congegnato in modo da non poter essere sostituito, mediante l'impiego di normali attrezzi con altro di maggiore capacità;

c) le armi lunghe a canna liscia, a ripetizione e semiautomatiche, la cui canna non supera i 60 cm.;

d) le armi lunghe e corte semiautomatiche somiglianti ad un'arma automatica.

2) Armi appartenenti alla categoria D dell'allegato 1 della direttiva e cioè le armi lunghe a colpo singolo a canna liscia.

3) Armi appartenenti alla categoria C dell'allegato 1 della direttiva e cioè le restanti armi comuni da fuoco.

Le parti di armi sono classificate nella stessa categoria dell'arma a cui appartengono.

Le armi della categoria B possono essere acquistate in Italia da un cittadino di un'altro Stato membro della Comunità solo previo consenso dello Stato di appartenenza. Questo Stato viene informato che un suo cittadino detiene un'arma della categoria B. Inoltre se il cittadino dello Stato membro non è residente in Italia, le armi delle categorie B e C possono essere da lui acquistate solo se egli è stato preventivamente autorizzato al trasferimento verso il suo paese di residenza oppure se egli dichiara di voler detenere l'arma in Italia.

Il precedente comma non si applica all'acquisto di armi appartenenti alla categoria D, rispetto alle quali il cittadino dello Stato membro è equiparato al cittadino italiano.

Art. 47 — Carta europea per le armi da fuoco

Ai cittadini italiani che intendono recarsi in altro stato membro con armi, il questore rilascia licenza detta «Carta europea per le armi da fuoco».

La licenza è gratuita ed ha la validità di cinque anni. Sulla licenza sono annotate le armi che il titolare intende usare all'estero.

Se la licenza è richiesta per armi da difesa, il richiedente deve

essere in possesso di una licenza di porto d'armi corte valida per il territorio italiano. Se la licenza è richiesta per armi sportive o venatorie è sufficiente che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione di armi.

La licenza, accompagnata da documentazione giustificante il viaggio (inviti, iscrizioni a gare, ecc.) autorizza al trasporto delle armi negli altri paesi membri e l'impiego delle armi delle categorie C e D per usi venatori e delle armi delle categorie B, C, D per usi sportivi.

Il trasporto ed il porto di armi per altri scopi è subordinata all'autorizzazione preventiva dello Stato di destinazione.

Il Ministro dell'Interno stabilirà con propri decreti le modalità di attuazione delle norme del presente titolo.

TITOLO V ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Art. 48 — Licenze ed idoneità tecnica

Per esercitare la fabbricazione, il commercio, la riparazione delle armi comuni da fuoco, delle armi ad avancarica, delle armi antiche, delle armi comuni da sparo, delle loro parti essenziali, nonché di munizioni, anche se a salve e di sicurezza, e di artifici pirotecnici, purché non classificati come di libera vendita, è richiesta la licenza del questore, subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnica del richiedente.

L'idoneità tecnica è presunta in coloro che già sono autorizzati a svolgere le attività di cui al comma primo, all'entrata in vigore della presente legge.

Le licenze sono soggette a rinnovo quinquennale.

Art. 49 — Certificato di idoneità tecnica

Al fine di accertare l'idoneità tecnica è costituita presso ogni questura del capoluogo di regione, o di provincia per le province autonome, una commissione tecnica composta:

— da un funzionario della polizia di Stato esperto in diritto delle armi;

— da un funzionario dei ruoli tecnici della polizia di Stato esperto in balistica;

— da un esperto nominato dalla locale Sezione del Tiro a Segno Nazionale;

— da un rappresentante designato dalla associazione di categoria professionale per cui viene richiesta la licenza; in mancanza dell'associazione o della designazione, il rappresentante viene nominato dalla Camera di Commercio tra coloro che in regione già sono in possesso della richiesta licenza.

Per ogni componente il questore nomina un sostituto. I componenti rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

La Commissione si riunisce per lo svolgimento dell'esame entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

La Commissione accerta, mediante esame orale, se il richiedente ha sufficiente conoscenza della normativa in materia di armi, della normativa tecnica e adeguate conoscenze professionali relative all'attività che intende svolgere.

Il certificato d'idoneità è rilasciato immediatamente ed ha validità perenne. Chi non supera l'esame può presentare una nuova domanda dopo che siano trascorsi almeno tre mesi.

Art. 50 — Rilascio delle licenze

Non può ottenere le licenze di cui al presente titolo chi non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 18.

La domanda di rilascio della licenza deve essere presentata al questore e deve indicare:

- l'attività, o le attività, che si intendono svolgere;
- i tipi di armi e di prodotti esplodenti che si intendono trattare;
- il numero massimo di armi e di prodotti esplodenti che si intendono detenere nel luogo o nei luoghi in cui l'attività verrà svolta;
- il tipo di macchinario impiegato.

Alla domanda deve essere unita, in carta non bollata, una planimetria dei luoghi in cui l'attività si svolgerà e una relazione indicante le misure di sicurezza che verranno adottate, sia per evitare sottrazione di armi e materiali esplodenti, che per evitare esplosioni accidentali di questi ultimi.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il questore provvede ad acquisire il parere vincolante della Commissione tecnica di cui al precedente articolo, integrata con il comandante dei Vigili del fuoco del capoluogo di regione, o suo delegato, sulla congruità

delle misure di sicurezza; la Commissione, ove non ritenga congrue le misure proposte, indica le misure da adottarsi.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico del richiedente.

Le licenze di fabbricazione e commercio di armi sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa annuale; la licenza di riparazione di armi è esente dalla tassa.

Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni dalla ricezione del parere della Commissione.

La licenza ha validità di cinque anni. Per il rinnovo della licenza, anche se rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, non è richiesto un nuovo parere della Commissione tecnica, salvo che vengano modificati i locali o aumentato il numero delle armi o il quantitativo delle materie esplodenti detenibili. Se la domanda di rinnovo è presentata prima dello scadere del quinquennio, la licenza conserva validità fino al provvedimento di rinnovo o di diniego.

Le licenze di cui al presente titolo non assorbono eventuali licenze, autorizzazioni, controlli, previsti da altre leggi per la prevenzione degli infortuni, per la sicurezza sul lavoro, per la tutela dell'ambiente, per l'esercizio del commercio e simili.

L'aumento nel numero massimo di armi o del quantitativo di materie esplodenti che si intendono detenere deve essere preventivamente autorizzato dal questore, con le medesime modalità sopra stabilite.

(Nota: occorre determinare i parametri tecnici a cui la Commissione deve attenersi, al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale).

Art. 51 — Revoca delle licenze

Le licenze di cui al presente titolo possono essere revocate, oltre che per il venir meno dei requisiti soggettivi, anche per la mancata adozione o il volontario mancato uso delle misure di sicurezza prescritte.

Il questore può, valutata la gravità dei fatti, l'esito delle prime indagini e tenuto conto della pena prevedibilmente irrogabile, sospendere cautelatamente le licenze se il titolare viene assoggettato alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione in carcere, o comunque è imputato per reati i quali, in caso di condanna, comporterebbero il venir meno dei prescritti requisiti. La sospensione è

immediatamente revocata in caso di archiviazione degli atti o proscioglimento, anche con provvedimento non definitivo.

Art. 52 — Rappresentanti del titolare

Il titolare di una licenza può condurre la fabbrica, il deposito, l'officina di riparazioni, il magazzino o il negozio di vendita mediante uno o più rappresentanti.

Costoro debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 e del certificato di idoneità tecnica.

Il titolare presenta la domanda per l'approvazione dei rappresentanti al questore, con le modalità di cui all'art. 20, in quanto applicabili. Il questore rilascia l'approvazione entro trenta giorni.

Il provvedimento di approvazione viene allegato alla licenza e rimane valido fino alla scadenza di questa.

Art. 53 — Commessi del titolare

Il titolare della licenza può dare incarico ai propri commessi che non siano muniti di licenza di porto d'armi, di trasportare le armi a clienti che risiedano nella stessa provincia o nelle province confinanti o di ritirare armi da costoro.

I commessi debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 e devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento che è vidimata dal questore e ritirata dal titolare dopo la consegna delle armi.

Art. 54 — Registro giornaliero

Il titolare di una delle licenze previste dal presente titolo deve tenere un registro delle operazioni giornaliero, vidimato dalla questura prima della sua messa in uso e contenente:

- l'indicazione delle armi e munizioni che ha prodotto o ricevuto e che si trovano quindi a sua disposizione;
- l'indicazione dello scarico delle armi comunque cedute o asportate ed uscite quindi dalla sua disponibilità;
- l'indicazione delle generalità delle persone da cui ha ricevuto o a cui ha consegnato le armi o le munizioni.

Il registro può essere tenuto con metodi informatici (*Nota: occorre adottare le stesse modalità valide per le registrazioni fiscali*).

È consentito tenere separati registri per le armi e per le materie esplosive.

Il titolare della licenza può, a norma del titolo III e con i limiti ivi previsti, portare, trasportare ed usare le armi regolarmente caricate sul registro, se munito delle necessarie licenze di porto, senza bisogno di annotare l'asportazione sul registro. Se egli consuma munizioni caricate sul registro, deve annotarne lo scarico. Armi e munizioni personali, non caricate sul registro, sono soggette alle norme di cui al titolo III.

La consegna di armi e munizioni a commessi per il trasporto, deve essere annotata sul registro.

Art. 55 — Fabbricazione delle armi

Per fabbricazione di armi si intende:

- a) la costruzione di armi o di parti essenziali di armi, sia partendo dal materiale grezzo che da parti semilavorate;
- b) la produzione di una serie di canne rigate;
- c) la trasformazione di una serie³⁸ di armi eguali al fine di demilitarizzarle, di trasformarle in simulacri di arma o in armi di uso scenico.

Non è richiesta la licenza di fabbricazione per la produzione di parti semilavorate da cedere a soggetti in possesso di licenza di fabbricazione.

Non è richiesta la licenza di fabbricazione per la produzione di parti non essenziali, di parti in legno, di accessori, minuterie e fornimenti.

La licenza di fabbricazione di armi implica la licenza a riparare armi, a commerciarle, importarle ed esportarle.

Art. 56 — Riparazioni di armi³⁹

Per riparazione di armi si intende ogni operazione diretta a eliminare guasti di un'arma o di sue parti essenziali o ad adattare alle esigenze del suo detentore, salvo le operazioni di cui all'articolo precedente.

Le operazioni di semplice manutenzione, di trattamento termico, di rifinitura estetica, possono essere eseguite da chiunque può detenere le armi oggetto dell'operazione.

La licenza di riparazione autorizza il riparatore al trasporto delle armi da riparare o riparate nonché a trasportarle ed usarle in campi o poligoni di tiro, anche privati, per la loro prova.

Il titolare di licenza di riparazione di armi è autorizzato a detenere, annotando le operazioni di acquisto e di utilizzazione sul registro giornaliero, fino a cinquemila cartucce, fino a cinque chilogrammi di polvere da sparo e fino a cinquemila inneschi, per la prova delle armi.

Il riparatore non può ricevere armi proibite.

Il riparatore che esegue su di un'arma operazioni che ne alterino caratteristiche distintive, ed in particolare il calibro, rilascia al detentore dell'arma dichiarazione con l'indicazione della variazione e con l'indicazione che essa deve essere comunicata entro una settimana all'autorità presso cui l'arma è denunciata. La modifica viene annotata sul registro giornaliero.

Se le operazioni di riparazione comportano l'alterazione o la cancellazione della matricola, l'arma deve essere inviata al Banco di Prova per l'apposizione di una nuova matricola.

L'arma riparata deve essere inviata al Banco di Prova, per la prova forzata, se è stata montata una nuova canna non già sottoposta a prova.

Art. 57 — Commercio di armi

Per commercio delle armi si intende ogni attività professionale rivolta all'acquisto, alla vendita, all'esportazione, all'importazione di armi da fuoco e da sparo e loro parti essenziali, di pistole lanciarazzi, di armi antiche efficienti, di polvere da sparo, di munizioni comuni e loro componenti, di munizioni a salve e di sicurezza di ogni genere, di artifici pirotecnici e prodotti affini negli effetti esplodenti.

Non sono soggette a licenza le attività di intermediazione, promozione, acquisizione, e simili, che non comportano la materiale detenzione dei prodotti.

Il titolare della licenza di commercio può compiere sulle armi operazioni di pulizia e manutenzione, di taratura, piccole riparazioni, sostituzioni di parti, montaggi di accessori e simili.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 58 — Aggravante speciale del fatto grave

Le pene stabilite per reati previsti dalla presente legge, esclusi quelli di cui agli articoli 61 e 65, e quelle previste da altre leggi in materia di armi, sono raddoppiate in tutti i casi in cui il reato è commesso da persona priva dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) dell'art. 18 oppure se il reato è commesso per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto ovvero la impunità di un altro reato, oppure se il reato è commesso dal latitante o dall'evaso.

Nei casi in cui è prevista alternativamente la pena dell'arresto o dell'ammenda, si applica la pena dell'arresto.

L'aggravante non può essere elisa mediante giudizio di comparazione con attenuanti o diminuenti.

Art. 59 — Attenuante speciale del fatto lieve

Le pene stabilite per i reati previsti dalla presente legge sono diminuite

a) di un terzo quando il reato ha per oggetto armi da caccia a canna liscia, armi da caccia a ripetizione manuale, armi a percussione anulare, armi sportive e relative munizioni;

b) fino a due terzi quando, per la qualità o quantità delle armi da fuoco e delle munizioni, si può ragionevolmente ritenere che il reato avento per oggetto le armi, non fosse commesso al fine di commettere delitti di altra natura;

c) fino a due terzi, quando l'autore del reato di porto d'armi illegale era in possesso di una licenza di porto per altri tipi di armi;

d) fino a due terzi, quando l'autore del reato di porto d'armi era in possesso di idonea licenza scaduta di validità quinquennale da meno di sei mesi;

e) fino a due terzi quando il reato di porto d'arma è stato commesso da persona munita di licenza di porto di armi per uso sportivo.

Le singole ipotesi non sono cumulabili fra di loro.

Art. 60 — Armi da guerra ed esplosivi

Chiunque senza licenza fabbrica o introduce nello Stato o raccoglie o pone in vendita o cede materialmente, a qualsiasi titolo, armi da guerra o parti di esse efficienti, munizioni da guerra efficienti, esplosivi micidiali di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Chiunque illegalmente detiene o trasporta quanto indicato al comma prima è punito con la reclusione da uno a otto anni.

Chiunque illegalmente porta fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze le armi, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati al comma primo è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Non si considerano esplosivi micidiali la polvere da sparo fino a due chili, purché non confenzionata in ordigno, gli inneschi per cartuccia, la miccia lenta, gli artifici pirotecnici fino a venticinque chilogrammi, gli esplosivi civili in minima quantità, tale da non essere utilizzabile per confezionare ordigni micidiali.

Sono sempre considerati micidiali gli esplosivi militari, i detonatori e gli esplosivi primari.

Art. 61 — Pubblico disordine mediante armi

Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla pubblica sicurezza o di manifestare odio razziale, esplosione colpi di arma da fuoco, fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

Chiunque distrae dalla prevista destinazione o comunque detiene armi da guerra o comuni da fuoco o esplosivi al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque uno dei reati previsti dagli artt. 422-437 CP o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 CP è punito con la reclusione da 5 a 12.

Art. 62 — Armi comuni da fuoco

Chiunque illegalmente fabbrica, introduce nello Stato, cede materialmente armi comuni da fuoco, è punito con la reclusione da due ad otto anni.

Chiunque detiene senza averne fatto denuncia armi comuni da fuoco è punito con la reclusione da otto mesi a sei anni.

Chiunque porta senza licenza fuori della propria abitazione o del luogo di legittima detenzione, e relative appartenenze, un'arma comune da fuoco, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.

Chiunque omette di denunciare il trasferimento definitivo del luogo di detenzione delle armi è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione.

Chiunque si reca con armi a bordo di navi in violazione delle norme di cui all'art. 37, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire un milione.

Art. 63 — Munizioni e materie esplodenti

Chiunque illegalmente importa, cede materialmente o detiene munizioni, polvere da sparo od inneschi o altri esplosivi non micidiali, o li detiene in misura superiore a quella consentita, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a un milione e cinquecentomila.

Chiunque detiene munizioni con proiettile di tipo vietato, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a un milione.

Art. 64 — Porto di armi antiche, armi proprie, armi improprie

Chiunque porta, all'infuori dei casi previsti, armi antiche o armi proprie, armi comuni da sparo, è punito con la pena dell'arresto da un mese ad un anno.

Chiunque porta, all'infuori dei casi previsti, armi improprie, armi da sparo di ridotta potenzialità, è punito con la pena dell'arresto da un mese ad un anno oppure dell'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 65 — Porto di simulacri di armi al fine di commettere reati

Chiunque porta un simulacro di arma oppure un'arma da sparo avente l'aspetto di un'arma da fuoco al fine di commettere reati,

oppure le usa per commettere un reato, è punito con la pena da sei mesi a due anni di reclusione.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con un oggetto o un'arma da sparo simulante un mitra o una pistola mitragliatrice.

In tutti i casi in cui il porto o l'uso di un'arma costituisce elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, il reato è integrato o aggravato, anche se l'autore ha impiegato solo un simulacro di arma o un'arma da sparo avente l'aspetto di un'arma da fuoco.

Art. 66 — Armi alterate

Chiunque altera un'arma o detiene armi alterate è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 67 — Infrazioni del collezionista

Chiunque detiene armi in numero superiore a quello consentito senza licenza di collezione, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a un milione fino a tre armi in eccedenza; se le armi in eccedenza sono più di tre, con l'arresto da un mese ad un anno oppure l'ammenda da lire trecentomila a un milione.

Chiunque, essendo titolare di licenza di collezione e detenendo armi in numero superiore a quello consentito senza licenza di collezione, non adotta e mantiene efficienti le misure di sicurezza prescritte è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

Chiunque viola le altre disposizioni dell'art. 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 68 — Porto di armi in riunioni pubbliche

Chiunque, anche munito di licenza, porta in una riunione pubblica un'arma è punito:

a) con la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi se si tratta di un'arma da fuoco;

b) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno se si tratta di armi da sparo, armi antiche, armi proprie;

c) con la pena dell'arresto da uno a sei mesi se si tratta di armi improprie.

Art. 69 — Altre infrazioni

Chiunque, essendo legittimato al trasporto di armi a norma della presente legge, trasporta armi in numero superiore a sei pezzi è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione.

Chiunque rende false dichiarazioni nelle domande rivolte ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto di armi o altre autorizzazioni, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Chiunque fa uso di una licenza di porto d'armi senza aver provveduto al pagamento dell'eventuale tassa di concessione governativa, è punito, oltre che con le previste sanzioni fiscali, con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Chiunque viola le prescrizioni degli artt. 30 e 31 è punito con l'arresto da un mese a sei mesi o con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Chiunque dà o riceve in comodato armi per cui il comodato è vietato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Chiunque, avendo dato o ricevuto un'arma in comodato, non esegue le prescritte comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione.

Il produttore o l'importatore che mette in commercio gli oggetti di cui all'art. 3-bis senza averli sottoposti al Banco di Prova è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno; se gli oggetti risultano non possedere i prescritti requisiti, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

Chiunque non osserva le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione.

Art. 70 — Abrogazione di norme

Sono abrogati:

— La legge 2 ottobre 1967 nr. 895 come modificata dalla legge 14 ottobre 1974 nr. 497.

— Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 della legge 18 aprile 1975 nr. 110 e successive modifiche.

— Gli articoli 30, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 del TULPS, nonché le relative norme del Regolamento.

- La legge 25 marzo 1986 nr. 85.
- La legge 6 marzo 1987 nr. 89.
- Le norme in materia di armi e munizioni contenute nella legge 7 agosto 1992 nr. 356.
- Il DM del Ministro dell'Interno 14 aprile 1982 intitolato «Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche, o rare».
- Ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 71 — Sanatoria

Non è punibile chi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provveda a denunciare o a consegnare all'ufficio competente a ricevere la denuncia, armi o munizioni o materie esplosive illegalmente detenute, sempre che la consegna o la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato. Chi usufruisce della sanatoria non è tenuto ad indicare la provenienza delle cose illegalmente detenute.

Debbono essere obbligatoriamente consegnate le armi proibite o alterate. Le armi prive all'origine della debita matricola, e che il detentore intende denunciare, debbono essere consegnate a norma del comma precedente ed inviate per la regolarizzazione al Banco di Prova, a spese del richiedente.

La denuncia, se effettuata da persona che non è già legittimata all'acquisto di armi, deve essere accompagnata dalla domanda di cui all'art. 18; il richiedente può continuare a detenere le cose denunciate fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18. Se il richiedente risulta essere privo dei requisiti di legge per detenere armi, viene invitato a cedere le cose a persona legittimata od a consegnarle, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di reiezione della sua domanda.

Le armi consegnate e non regolarizzabili o non regolarizzate, vengono trasmesse all'Ufficio corpi di reato del Tribunale per la destinazione a norma dell'art. 41.

Art. 72 — Denuncia di armi legalmente detenute

Entro il termine di cui all'articolo precedente, coloro che detengono armi senza denuncia, in ragione della loro qualità permanente, debbono provvedere alla denuncia di tutte le armi in loro possesso soggette a denuncia in forza della presente legge.

Art. 73 — Censimento delle armi

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno provvederà al censimento di tutte le armi soggette a denuncia in forza della presente legge. A tal fine esso:

— provvederà a raccogliere presso tutti gli uffici competenti l'elenco delle armi denunciate;

— invierà ad ogni detentore così individuato l'elenco delle armi risultanti in suo possesso, divise a seconda del luogo di detenzione, con invito a controllarne la completezza, a correggerlo ed a riconsegnarlo firmato entro un mese, attestando, sotto la propria responsabilità, che l'elenco comprende tutte le armi detenute con l'esatta indicazione del luogo di detenzione e che la matricola, il calibro e le altre eventuali indicazioni di ciascuna arma sono esatte. Tale elenco sostituirà ogni precedente denuncia;

— svolgerà accertamenti di polizia per accertare la sorte delle armi non ricomprese negli elenchi restituiti. Non sono punibili³⁵ i reati e le sanzioni amministrative, rilevati a seguito di questi accertamenti, se concernenti l'omessa denuncia di armi da parte di eredi, l'omessa denuncia del trasferimento delle armi da un luogo ad un altro, l'omessa denuncia di cessione di arma a persona legittimata all'acquisto. Le armi oggetto di questi reati possono essere regolarizzate a norma dell'articolo precedente entro trenta giorni dalla contestazione dell'accertamento.

Le false dichiarazioni nel modulo di rilevazione sono punite a norma dell'art. 69. La mancata o tardiva riconsegna del modulo è punita con la sanzione amministrativa da lire trecentomila ad un milione.

NOTE

(1) Al comune cittadino non interessa la definizione di arma da guerra, ma solo di sapere quali pistole e quali fucili sono consentiti; secondo l'orientamento prevalente in Europa, si ritiene che ormai solo i fucili e le pistole a raffica siano da vietare ai privati.

- (2) Si è voluto tener conto del fatto che questi involucri vengono usati per oggetti d'uso comune.
- (3) Vengono assoggettate ad un regime diverso dagli strumenti lanciarazzi in cui l'artificio viene posto in un tromboncino in quanto le pistole tipo Very possono lanciare corpi solidi attraverso la canna e rispondono alla definizione di arma da fuoco.
- (4) La norma si adegua al criterio seguito da vari paesi europei in cui si è riconosciuto che al di sotto di una certa velocità o energia iniziale del proiettile, viene meno la possibilità di usare l'oggetto per l'offesa alla persona; resta fermo che questi oggetti non sono giocattoli e debbono essere usati da persone responsabili, così come avviene per un trapano o una motosega.
- (5) Ci si riferisce alle sciabole da parata o per uso scenico, alle katane per uso sportivo, a pugnali modificati, ecc.
- (6) Questi strumenti sono di fatto già liberalizzati per uso di soccorso alpinistico, navale o di protezione civile. La quasi totalità di essi non presenta pericolosità e i pochi modelli di una certa potenzialità, possono essere sufficientemente controllati stabilendo che il loro porto ed uso può avvenire solo per giustificato motivo. La maggior parte di essi non hanno forma di pistola.
- (7) Ho introdotto questa norma, convinto che queste bombolette, molto più innocue di quelle contenenti gas lacrimogeno (CN o CS), possono svolgere un'utile funzione difensiva, prevalente rispetto al pericolo che qualcuno ne abusi per scopi criminosi (chi vuol commettere una rapina trova ben altri mezzi per invalidare l'avversario). L'esperienza di altri paesi dimostra che l'abuso è trascurabile ma che molte persone sono distolte dal portare armi vere.
- (8) Elimino la disposizione relativa al tappo rosso perché è una pura idiozia che non trova riscontro in altre legislazioni.
- (9) La norma tiene conto del fatto che le armi ad uso scenico debbono conservare una certa funzionalità meccanica e che vi è un certo mercato di armi vere trasformate per funzionare solo a salve; quindi vi saranno armi inerti in senso assoluto, e cioè ridotte alla mera apparenza di arma, ed armi inerti in senso relativo che possono funzionare a salve.
- (10) Non si richiamano gli strumenti da lavoro, tipo sparachiodi, perché strutturalmente costruiti in modo da non essere utilizzabili per altri scopi.
- (11) Non avrebbe senso il controllare quegli strumenti lanciarazzi aventi una struttura non assimilabile a quella di un'arma.
- (12) Un'arma anteriore al 1800 non ha una pericolosità maggiore di un qualunque tubo artigianalmente adattato a sparare e quindi non ha senso il sottoporla a controllo di PS. Se essa ha valore artistico, sarà sufficientemente tutelata dalle norme sui beni artistici. Per contro vengono assoggettate al normale regime per armi da fuoco le repliche non ad avancarica.
- (13) Seguendo la normativa europea sono stati eliminati i caricatori i quali, nella maggior parte dei casi, non sono essenziali per il funzionamento di un'arma.
- (14) Le legislazioni straniere in genere sottopongono a controllo queste canne perché se esse sono liberamente vendibili, è facile costruirsi un'arma o sostituire una canna.
- (15) Quelli non rigati sono di tale elementare costruzione che non ha senso pratico il regolamentarli.
- (16) Disposizione conforme alla direttiva europea.
- (17) Questa disposizione è dovuta al fatto che sono state messe in commercio numerose armi di questo genere (ad es. il Kalashnikov, che possono sparare munizioni di tipo militare ad es. perforanti) e che quindi, da un lato, hanno un grado di pericolosità maggiore, dall'altro non hanno giustificazioni di uso venatorio.
- (18) Sintetizzo così la norma europea, rendendola più chiara.
- (19) Introduco questa limitazione per il fatto che alcune armi militari impiegano proiettili di acciaio che, da un punto di vista tecnico, non possono essere definiti come «a nucleo perforante».

(20) In altri paesi europei vengono vendute cartucce a salve contenenti una polvere lacrimogena; queste cartucce non vanno confuse con quelle che sparano un proiettile contenente sostanze lacrimogeni, e che sono vietati; appare utile consentire le cartucce lacrimogene a salve, prive di concreta pericolosità, in quanto appare una ragionevole politica quella di spingere i cittadini onesti a portare armi da difesa non micidiali.

(21) È possibile che occorra modificare la dicitura per il caso che vengano introdotte norme particolari per i venditori.

(22) *Quelle a canna liscia diventano tutte da caccia. Non si parla delle armi da sparo poiché per esse diventa irrilevante la qualifica di sportiva.*

(23) In questa elencazione non compaiono le armi da sparo non perché esse non siano astrattamente sportive, ma perché esse vengono assoggettate ad un regime che rende superflua la distinzione.

(24) La distinzione di date è dovuto al fatto che solo con il 1925 è divenuto definitivo l'obbligo di immatricolare le armi e che solo con la legge 110 è stata prevista l'obbligatorietà dell'indicazione del produttore.

(25) Il numero di cinque armi corte è stato ritenuto congruo perché esso si riferisce esclusivamente a pistole da difesa non sportive.

(26) La normativa viene così ridotta ad un solo articolo per il fatto che gli strumenti lanciarazzi, più che sufficienti allo scopo, vengono liberalizzati.

(27) Introducono due novità: la prima è la libera detenzione di queste armi da parte di maggiorenni, cosa che avviene già in altri paesi europei; la seconda è che esse possono essere trasportate, ma solo per giustificato motivo, il che consente di controllare chi volesse «fare il furbo» e impone una maggior responsabilizzazione nel loro impiego.

(28) In parole semplici queste armi di libera detenzione possono sempre essere trasportate in un luogo dove ne è consentito il legittimo uso e lì possono anche essere usate; chi ha la licenza di porto d'armi, può usarle come le armi da fuoco.

(29) In altre parole è sufficiente che sia confezionato l'arco oppure le frecce.

(30) In sostanza quindi armi antiche ed armi ad aria compressa possono essere portate solo da chi ha il porto d'armi; chi non ha il porto d'armi le può solo trasportare in poligoni e lì può usarle; archi, balestre e armi da sparo di ridotta potenzialità possono essere trasportate e usate da maggiorenni anche all'aperto; archi, balestre e armi di ridotta potenzialità possono essere trasportati da minorenni, ma essi possono usarle sotto il controllo di una persona maggiorenne.

(31) Il ricorso viene deciso dal Ministro invece che dal Prefetto in quanto è il Ministro che deve vigilare sull'uniforme applicazione della presente legge.

(32) Si è ritenuto distinguere chi già possiede armi da chi non ne possiede, poiché chi già legittimamente possiede armi ha già dimostrato di non essere pericoloso e la sua pericolosità non aumenta se acquista ulteriori armi.

(33) L'indicazione preventiva serve per controllare che le misure di sicurezza siano adeguate alle esigenze del collezionista.

(34) Vedere se le disposizioni emanate il 14.9.94 vanno bene.

(35) Ho abolito la presunzione secondo cui chiunque abbia fatto servizio militare possiede l'abilità al maneggio delle armi, trattandosi di presunzione non confermata dai fatti.

(36) Vengono escluse armi da sparo, armi antiche e proprie stante la loro liberalizzazione.

(37) Vedere se è il caso di semplificare le norme sul porto di armi su aerei e di regolare la presenza di armi a bordo di navi battenti bandiera straniera e che entrano nelle acque territoriali.

(38) La precisazione serve per distinguere l'attività di fabbricazione da quella di riparazione.

(39) Attualmente vi sono ditte che eseguono lavorazioni solo su parti di armi (ad esempio la brunitura) e che sono prive della licenza di riparazione; non pare che esse possano essere esentate da un controllo se operano su parti già meccanicamente finite e montabili in un'arma senza operazioni di aggiustaggio; non si saprebbe infatti come giustificare una deroga al principio generale del controllo sulle parti di arma efficienti.

(40) In genere si tratterà comunque di reati già prescritti.

INDICE

Il numero indica l'articolo

Abità al maneggio di armi	25	balestra	1
acquisto di arma, definizione	12	balestra, regime	17
acquisto di armi, procedura	21	bastone ferrato	1
agenti di PS, porto di armi	25	bombe	1
alterazione di arma	6	bombolette	1
appartenenza di abitazione	11	bossolo	8
arco	1	canna intercambiabile	5, 6, 10
arco, regime	17	caricatore	6
aria compressa	1	carta europea	47
arma a percussione anulare	9	cartuccia inerte	8
arma a salve	2	censimento delle armi	72
arma antica	4	cessione di armi da privato	31
arma antica, regime	16	collezione armi	23
arma camuffata	7	collezione equipaggiamento militare	45
arma clandestina	10	coltelli	1
arma comune da fuoco	1	coltelli a molla	1
arma comune da fuoco, regime	14	commercio di armi	57
arma comune da sparo	1	commessi	53
arma comune da sparo, regime	16	comodato di armi	35
arma corta	1	comunità europea	46
arma da bench-rest	9	confisca, destinazione delle armi	41
arma da caccia	9	custodia armi	32
arma da guerra definizione	1	denuncia di armi	32
arma da guerra, regime	13	denuncia di munizioni	22
arma di ridotta potenzialità	1	detenzione di armi	22
arma di ridotta potenzialità, regime	17	diniego di licenze	40
arma impropria, definizione	1	eredità di armi	24
arma impropria, regime	17	esportazione definitiva di armi	36
arma inerte	2	esportazione temporanea di armi	37
arma inerte, definizione	2	fabbricazione di armi	55
arma lunga	1	freno di bocca	6
arma per uso scenico	2	fucile da pesca subacquea, regime	17
arma proibita, regime	13	furto di armi, denuncia	32
arma propria	1	giocattoli	2
arma propria, regime	16	giustificato motivo, definizione	16
arma silenziata	7	idoneità tecnica professionale	48, 49
arma soft-air, regime	17	immatricolazione	10
arma sportiva	9	importazione definitiva di armi	36
asta pubblica	42	importazione temporanea di armi	37
baionetta	1	innesco	8

involucri esplosivi	1	proiettile espansivo	8
kalashnikov	7	proiettile, tipi proibiti	8
licenze professionali	48, 50	pugnale	1
locazione di armi	35	puntatore laser	5
lunapark	16	rappresentati del titolare	52
matricola	10	registro giornaliero	54
mazza	1	requisiti per detenzione armi	18
munizioni	8	revoca di licenze	40
munizioni a salve	8	ricorsi	20
munizioni, acquisto	30	riduttore di calibro	5
munizioni, denuncia	22	rinvenimento di armi	34
munizioni, numero detenibile	30	riparazione di armi	56
musei, vigilanza	44	riunione pubblica, nozione	32
nulla osta all'acquisto	21	sanatoria	71
obietto di coscienza	18	sanzioni	58 e segg.
parte di arma	5	sciabola	1
perito balistici	13	servizi di sicurezza	13, 37
perito balistici, comodato	35	silenziatore	5
perito balistico	31	simulacri di armi	2
pistola lanciarazzi	1	simulacri, intrasformabilità	3
pistola lanciarazzi	15	smarrimento di armi, denuncia	32
pistola Very	15	soft-air	1
poligono di tiro	16	spari vietati	33
polvere da sparo	8	spedizione di armi	38
polvere da sparo, acquisto	30	spedizione di parti armi	39
porto d'armi, licenza in generale	25	strumento lanciarazzi	1
porto di arma, definizione	11	tassa c. gov, pagamento	19
porto di armi sportive	29	temperini	1
porto gratuito	25	tiro a segno, denuncia armi	22
porto per caccia	28	tiro a segno, vigilanza	43
porto per difesa	26	trasporto di arma, definizione	11
porto per guardie giurate	27	trasporto per chi ha licenza di porto	25
porto senza licenza	25	trasporto di armi, formalità	38
porto su aerei	33	trasporto di parti di armi, formalità	39
porto su navi	37	uso delle armi	33
presentazione di domande	20	variante di strozzatura	6
proiettile	8	vendita armi in asta giudiziaria	41

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ATENEIO DI BRESCIA

DODICESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1996

Dr. Edoardo Mori
G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

«DEMILITARIZZAZIONE E DISATTIVAZIONE DI ARMI»

Massacro d'arma regolamentare.

Il Ministero dell'Interno si è occupato con due circolari della demilitarizzazione e della disattivazione delle armi. La prima è dell'11 luglio 1994 (G.U. 27-9-94 nr. 226), a firma On. Maroni, il quale così si riscatta dal sospetto di non aver fatto nulla per le armi e gli armieri; la seconda, integrativa e correttiva della prima, è del 21 luglio 1995 (G.U. 3-8-95 nr. 180). Ovviamente le due circolari hanno ottenuto il beneplacito e l'acquiescenza della Commissione per le armi che si è adeguata, in tutto e per tutto, al livello ministeriale di competenza tecnico-giuridica, divenendo, più che un organo consultivo autonomo, un semplice reggicoda ministeriale.

Non staremo ad indagare sulle ragioni e sul contenuto delle differenze tra i due atti, ma ci limiteremo a valutare il risultato finale complessivo. Prima di parlare dei difetti, credo sia doveroso porre in rilievo che, finalmente, abbiamo di fronte due circolari chiare, scritte in buon italiano (salvo un uso a sproposito delle virgolette), logicamente articolate, il che non è cosa da poco. Purtroppo questo è tutto ciò che di buono se ne può dire! Leggendole si ha l'impressione che una buona fase fornita da tecnici, sia stata poi mal digerita da burocratici che hanno generalizzato accorgimenti previsti solo per casi del tutto particolari e che non hanno saputo vedere gli aspetti giuridici del problema.

Demilitarizzazione di armi.

Le circolari iniziano regolando la demilitarizzazione di armi e cioè la trasformazione di armi da guerra o tipo guerra in armi comuni da sparo. È stabilito come modificare il congegno di scatto per portarlo da automatico a semiautomatico, è stabilito che il tromboncino lanciagranate deve essere ampliato o trasformato in spegnifiamma o compensatore, che il relativo alzo deve essere eliminato, che l'even-

tuale calciolo pieghevole deve essere stabilmente ed irreversibilmente fissato e, infine, che il caricatore (o per meglio dire, il serbatoio) dovrà, per costruzione, contenere al massimo 5 colpi e che non è consentito limitare solo con perni o saldature il caricatore originale.

Nel complesso non sono disposizioni sconvolgenti e le uniche vere perplessità sorgono in relazione al caricatore: per molti fucili semiautomatici di origine militare, la Commissione ha accettato caricatori con un ben maggior numero di colpi, e non si comprende perché ora, improvvisamente, il Ministero cambi idea e introduca il limite di cinque colpi. È veramente sorprendente che al Ministero dell'Interno la mano destra della Commissione per le Armi ignori ciò che fa la mano sinistra della stessa Commissione così che da un lato si catalogano armi demilitarizzate con caricatore di 10 colpi e, dall'altro, si stabilisce che esso non deve avere più di 5 colpi! E qualcuno si è preoccupato della sorte delle armi già catalogate?

Inoltre, se possono esservi problemi modesti nel ridurre mediante un taglio la lunghezza di un caricatore a forma regolare di parallelepipedo, potrebbe essere ben più difficile eseguire un'operazione di taglio su serbatoi scatolati un po' elaborati (se è troppo corto può poi anche essere impossibile estrarlo dall'arma). Quindi si può affermare senza tema di smentita che la soluzione proposta è inutilmente vessatoria e priva di giustificazioni tecniche o giuridiche: se il caricatore è limitato in maniera irreversibile, poco importa quale sia il suo aspetto esteriore e se esso sia appositamente fabbricato oppure sia quello originale ridotto.

Qualcuno mi dirà che si è voluto evitare che venga messo in commercio, ad esempio, un mitra civilizzato del tutto identico, anche per le dimensioni del caricatore, con un mitra da guerra. Al che però si può rispondere:

- che la stessa direttiva europea consente l'esistenza di tali armi;
- che se si vogliono impedire certi pericolosi equivoci, occorre indicare chiaramente quali sono le armi a cui il divieto si applica e non coinvolgere nello stesso destino armi con caratteristiche d'impiego molto diverse. Del resto credo che quando uno si vede puntare contro un Kalashnikov, poco si preoccupi se esso monta un caricatore lungo originale oppure un caricatore corto civile oppure un caricatore originale, ma ridotto!

La circolare continua stabilendo che alla demilitarizzazione di armi possono procedere solo i titolari di licenza per la fabbricazione

di armi da guerra e, ovviamente, gli arsenali militari, i quali rilasceranno per ogni arma un certificato attestante l'avvenuta operazione. Dice inoltre che la Commissione dovrà esprimere parere sulla catalogazione o classificazione di «ciascuna arma» e che le armi dovranno essere inviate al Banco di Prova.

La circolare si è dimenticata di molte cose:

— che la legislazione italiana attuale non prevede certificazioni per singole armi, ma per modelli di armi; vale a dire che ogni fabbricante od importatore ha diritto di prendere un'arma da guerra e di modificarla con procedure standard in modo da farla corrispondere ai requisiti stabiliti per le armi comuni, creando così un modello di arma comune in tutto e per tutto soggetta alla relativa normativa; al Ministero proprio non deve importare di sapere che cosa era un'arma prima di essere messa sul mercato come arma comune; proprio non deve importare se i pezzi che la compongono sono stati prodotti per un esercito oppure riprodotti ex novo per uso civile. Quindi la pretesa che la Commissione esprima parere su «ciascuna arma» da catalogare, oltre ad essere irrealizzabile sul piano pratico, è una poderosa scemenza giuridica;

— che la legge non vieta, e quindi non può vietarlo il Ministero, che qualunque cittadino in possesso legale di un'arma da guerra, la prenda, la limi, la seghi, la saldi, la buchi, in modo da renderla civile secondo le prescrizioni del Ministero; egli non ha alcun bisogno di ottenere licenze od autorizzazioni e, in fin dei conti, si potrebbe persino discutere se egli sia o meno tenuto a denunciare le modifiche quando rimane eguale il calibro; si potrà discutere se l'arma così ottenuta sia ipso facto comune (in quanto adeguata ad un modello già classificato o catalogato) oppure se debba essere catalogata, ma una cosa è certa: se io detengo un'arma da guerra e la massacro, non commetto alcun reato perché l'arma rimane comunque denunciata (ovviamente non devo compiere alterazioni di tipo vietata) e non ne è ancora mutata la specie;

— che la legge sul Banco di Prova prevede l'obbligo della punzonatura delle armi da guerra demilitarizzate solo se esse sono «modificate per il commercio» (art. 8 RDL 30-12-1923 nr. 3152) o, come ha precisato l'art. 1 della legge 23-2-1960 nr. 186, «per la vendita a privati» e che pertanto se io, privato, voglio demilitarizzare un'arma in mio possesso, ben posso fare a meno della prova forzata (la quale, del resto, appare del tutto superflua se non vengono modifica-

ti la camera di scoppio o l'otturatore. Quindi l'imposizione contenuta nella circolare è illegittima e proprio non si comprende come al Ministero dell'Interno pretendano di emanare circolari su leggi che si ostinano pervicacemente a non leggere o a non comprendere.

In complesso si può dire che il Ministero non ha saputo esattamente porsi i concreti problemi ipotizzabili e ha dettato disposizioni per situazioni ben poco assimilabili: da una lato vi è la situazione del fabbricante che compera un lotto di armi da guerra e decide di renderle comuni per metterle in commercio, ed a cui si adattano, con i limiti ora visti, le disposizioni della circolare; dall'altro lato però vi è la situazione del singolo che possiede un'arma da guerra e decide di renderla comune per poterla detenere come tale o per poterla usare, e per il quale il cumulo di formalità inventate dal Ministero diverrà una montagna burocratica insormontabile, in termine di tempi e di costi.

Disattivazione di armi.

La parte meno condivisibile della circolare è quella relativa alle procedure per rendere inerte un'arma comune o da guerra perché esse sono astrusamente sovrabbondanti, rivolte a trasformare un'arma non in un oggetto innocuo, ma ancor utile per scopi di studio e collezionismo, ma piuttosto in un qualche cosa di cui è stato distrutto tutto l'interno per conservare solo il guscio esterno; un oggetto che non può certo interessare un amatore di armi ma, al massimo, un vetrinista.

Secondo la circolare queste sono le modifiche tecniche da apportare ad un'arma per renderla «disattivata in modo permanente o irreversibile» (mi limito a citare «fior da fiore»):

— la canna deve essere otturata con un tondino d'acciaio della durezza minima di 65 HRC, forzata ad interessare tutta la lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata, con le estremità a punta conica e saldata. Non è ben chiaro se rimane consentita la soluzione alternativa di colare ottone fuso nella canna, come previsto dalla prima circolare, ma sono sicuro che la terza e quarta circolare chiariranno questi punti oscuri;

— la canna deve essere resa inamovibile rispetto al castello o alla culatta. Osservo che se il castello e la canna sono entrambi resi inser-

vibili, proprio non si comprende di imporre il vincolo tra canna e castello se questo non è previsto fin dall'origine;

— al percussore deve essere asportata la punta per almeno 5 millimetri e la faccia anteriore dell'otturatore deve essere saldata per eliminare l'alloggiamento del fondello della cartuccia;

— eliminazione delle minuterie interne del gruppo di scatto;

— riempimento dei vuoti interni con fusione di ottone o di antimonio; se vi sono parti in plastica è consentito, grazie a Dio, di usare una resina epossidica;

— la camera di cartuccia dovrà essere modificata con tagli longitudinali (*asole passanti* le chiama la circolare, facendo sorgere il dubbio che a scriverla sia stato un sarto!) che asportino almeno un quarto della superficie interna della camera; non capisco bene che cosa voglia dire, perché non sono né un tecnico né un sarto, ma non capisco che senso abbia intagliare la camera di cartuccia quando poi in essa deve essere infilato il famoso tondino di acciaio antitrapano! Sono certo che la quinta e sesta circolare chiariranno anche questo punto;

— se l'arma ha un treppiedi, questo deve essere saldato in posizione fissa; come è noto a tutti il treppiede è una delle parti più pericolose di un'arma che, adeguatamente lanciato, può abbattere anche un missile Stinger e tornare al mittente come un boomerang; purtroppo la circolare ha ommesso di dire se il treppiedi deve essere saldato in posizione aperta o chiusa, ma certamente provvederanno a ciò la settima ed ottava circolare. La stessa osservazione vale per i congegni di elevazione (vi rientra anche l'alzo?) e direzione, da saldare altrettanto accuratamente perché con l'arma disattivata non solo non si deve poter sparare, ma non si deve neppure fingere di mirare;

— l'otturatore di armi automatiche deve essere bloccato in posizione semi aperta (perché? Forse per consentire alle mosche di deporci le uova?). Che cosa gliene frega al Ministero se l'otturatore è disattivato aperto, chiuso, semi aperto o semi chiuso?;

— tutte le saldature debbono essere eseguite per linee di almeno un centimetro di lunghezza e mai a punti. Guai se qualcuno riuscisse a dissaldare l'alzo di un moschetto: potrebbe persino sparare il tondino di acciaio antitrapano che è nella canna!;

— nulla è detto circa la sorte di caricatori e tamburi, che pure sono parti essenziali che, per volontà di legge, non possono essere dimenticati; per analogia, trattandosi di «vuoti interni», è probabile

che essi debbano essere riempiti con colate di ottone, come probabilmente verrà stabilito dalla decima circolare in materia. È però inconcepibile che chi ha steso la circolare si preoccupi di regolamentare l'alzo, che non è una parte d'arma, e poi si dimentichi proprio del caricatore che la legge, a torto od a ragione, impone di considerare parte di arma;

— le operazioni devono rendere l'arma «inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa».

Le disposizioni appena elencate possono tranquillamente essere definite come deliranti. L'errore principale commesso è stato quello di voler dettare un'unica ed impossibile normativa per armi di tipo diversissimo, dal missile e la mitragliatrice pesante, alla rivoltella di fine ottocento, per le armi comuni e le armi da guerra; ma se si dovesse fare l'elenco completo delle cose che gli estensori non hanno capito, ci vorrebbero dieci pagine.

Mi limiterò alle cose essenziali. Essi non hanno capito che:

— al mondo non vi è nulla di assoluto, come decine di filosofi si sono vanamente affannati ad insegnare, e quindi è idiota pretendere di ottenere che un'arma sia disattivata in modo assolutamente irreversibile. Come insegna l'esperienza di ogni formazione di resistenza che fanno armi in cantina e di quelle tribù nomadi afgane che riproducano ogni tipo di arma solo usando rottami di ferro, non vi è parte di arma che una persona dotata di capacità artigianali non riesca a costruire con lima e tornio e quindi è perfettamente inutile pretendere che un'arma venga assoggettata a operazioni che richiederebbero operazioni di ripristino ancor più complicate della fabbricazione dal pezzo grezzo. La direttiva europea si limita infatti a richiedere che le modifiche non possano essere eliminate con strumenti di uso comune, avendo perfettamente compreso che chi sa usare altri strumenti, fa più presto a costruirsi un'arma, o una sua parte, nuovi e non si mette certo a cercare di eliminare la saldatura dall'interno di una canna.

— Che il concetto di disattivazione non sta a significare annullamento dell'arma, ma semplicemente che essa non deve più avere le caratteristiche di un'arma comune da sparo. Voglio dire che un'arma è disattivata anche quando essa viene modificata in un'arma a salve o in un'arma per uso scenico. Perciò è delirante pretendere di ridurre ogni arma ad un blocco di materiale informe. Per avere in casa un

oggetto del genere, come inteso dal Ministero, si fa molto più presto a prendere un pezzo di legno, ad intagliarlo nella forma dell'arma e a verniciarlo in adeguati colori! Se qualunque fabbrica di giocattoli, senza bisogno di licenze e senza controlli, può prendere del buon acciaio e costruire un fucile o una pistola a salve, con tanto di canna ed otturatore, per quale motivo un'altra fabbrica non deve poter ridurre nelle medesime condizioni una ex arma?

— Essi non hanno capito che (e questo è l'aspetto più grave, indice di una ignoranza di base in materia di armi) che l'arma disattivata non viene prodotta per essere utilizzata nelle vetrine dei parrucchieri, ma come surrogato delle armi vere per chi, pur volendole studiare e maneggiare, non vuole, o non può, affrontare i relativi ostacoli burocratici; perciò l'arma disattivata deve essere il più possibile simile all'arma efficiente, con tutte le sue parti accessibili e mobili; l'unica cosa che non deve poter fare è di sparare proiettili veri. Ma a chi credono che possa interessare, salvo che ai vetrinisti per parrucchieri, un pezzo di ferro saldato in ogni sua parte e riempito di colate di ottone in ogni parte interna, pesante almeno un chilo più dell'originale?

Forse a qualche militare abituato a vedere le armi nella bacheca della sala mensa! E gli estensori della circolare credono di poter risolvere in questo modo il problema delle armi ad uso scenico? Io direi che così lo ha proprio affossato e che di film di ambientazione militare, in futuro ne vedremo girare in Italia veramente pochi!

— Essi non hanno capito che la legge impone di rendere inattive, nel senso relativo sopra spiegato, solo le parti essenziali e che è idiota costringere gli interessati a rendere inattive parti che sono di libera vendita e produzione. Il meccanismo di scatto e l'alzo, ad esempio, possono essere liberamente venduti da qualunque negozio di ferramenta; ed allora perché io dovrei eliminare o saldare queste parti dell'arma in mio possesso? Il meccanismo di scatto è liberamente detenibile anche se fa parte di un'arma giocattolo; perché deve divenire vietato se esso si trova dentro ad un'arma giocattolo che in precedenza era un'arma vera?

— Essi non hanno capito che per rendere inutilizzabile una canna, non è davvero necessario riempirla da cima a fondo con acciaio anti-trapano, come se fosse una cassaforte, ma che un qualunque bloccaggio parziale della camera di cartuccia è più che sufficiente per indurre l'eventuale interessato a farsi una canna nuova. Tanto meno è neces-

sario otturarla fino alla bocca in modo da rovinarne persino l'aspetto estetico. Credevano forse gli estensori che se fossero rimasti liberi gli ultimi cinque centimetri della canna, qualcuno avrebbe potuto tagliarla e farcisi un revolver?

— Essi non hanno capito che le armi disattivate sono molto richieste dai musei, ma che nessuno paga per andare a vedere una colata di ottone.

Le disposizioni giuridiche sono ancor più allucinanti, del tutto al di fuori da ogni quadro giuridico di riferimento, espressione di una burocrazia che ignora completamente, o finge di ignorare, i propri limiti normativi, e che si inventa obblighi di pura fantasia a carico del cittadino.

Udite quale procedura si dovrebbe seguire per disattivare un'arma.

— La disattivazione dovrebbe essere seguita solo da persone abilitate (fabbricanti per le armi da guerra, fabbricanti e riparatori per le armi comuni). Ripeto quanto già detto e cioè:

a) che la legge non vieta che il cittadino prenda un'arma e la distrugga e quindi essa non può vietare che egli la disattivi personalmente;

b) che la legge non vieta che chiunque prende delle barre di acciaio e si costruisca un'arma giocattolo perfettamente efficiente in ogni sua parte, purché essa non possa sparare proiettili attraverso la canna e purché essa non sia trasformabile in un'arma che può sparare proiettili;

c) che il ministero non può cambiare le leggi e tanto meno può inventarsele.

— Chi esegue la disattivazione deve rilasciare un certificato che deve accompagnare l'arma disattivata nei secoli futuri. Ma, accidenti, se l'arma disattivata diventa un oggetto di liberissima vendita e detenzione, vendibile al mercatino delle pulci, quale certificato si vuol pretendere? E in quale legge sta scritto che io devo dimostrare dove ho comperato un pezzo di ferro? E perché chi costruisce un'arma giocattolo non deve rilasciare alcun certificato e chi disattiva un'arma sì? E come fa il cittadino a distinguere un'arma originale disattivata da una replica-giocattolo inerte o a salve?

— Chi vuol fare eseguire la disattivazione deve denunciare trenta giorni prima l'intenzione di disattivare l'arma. Non esiste norma che stabilisca questo obbligo e la pretesa del Ministero di crearla ed imporla, e di imporre di conseguenza anche spese e disagi al cittadino,

è un abuso vero e proprio che mi riservo di denunciare come usurpazione di funzioni.

— Se le forze di polizia accertano che vengono detenute armi demilitarizzate o disattivate in passato in modo diverso da quello prescritto, inviteranno gli interessati a mettersi in regola entro il 30 giugno 1996. Non si capisce se poi il Ministero provvederà direttamente alla fucilazione dei renitenti oppure se riterrà necessario sentire il parere dell'autorità giudiziaria che, per fortuna, non applica le circolari dei burocrati impazziti, ma le leggi approvate dal parlamento, le quali non contemplano alcun obbligo di massacrare le armi secondo le farneticazioni ministeriali né di osservare come schiavi procedure illegali.

— Al Ministero hanno una tale paura e preoccupazione per le armi disattivate che esse, ancorché ingraivate di ottone fuso, violentate con tondini antitrapano, intagliate, saldate, limate, ancorché divenute dei semplici simulacri (come le definisce la stessa circolare), dovranno essere inserite, (udite, udite!) nel computer delle armi! E a questo punto direi che l'alcolizzato che vede topi e ragni ballare sul suo letto ha le idee molto più chiare in materia di armi e di sicurezza pubblica. E perché non sottoporre a denuncia tutte le armi giocattolo? Di sicuro si potrebbe raccogliere qualche decina di miliardi in carte da bollo!

Valore giuridico delle circolari.

Le circolari sono in alcuni punti valide e vanno osservate per la parte che concerne la demilitarizzazione di armi da guerra, trattandosi di procedure amministrative in cui occorre «legar l'asino dove vuole il padrone» anche se questi dà i numeri.

Nella parte che riguardano invece la disattivazione di armi comuni, esse hanno il valore di circa lire 100 al chilo e cioè quello della carta da macero molto sporca.

La legge non stabilisce alcuna procedura per la disattivazione e le procedure non possono essere stabilite dal Ministero. La legge, per interpretazione costante della giurisprudenza e dottrina, per i riferimenti ricavabili dalla normativa comunitaria, sottopone a controllo soltanto le armi comuni da sparo e le loro parti, in quanto efficienti; essa non si occupa, e considera di libera vendita, armi giocattolo, armi a salve, simulacri di armi, armi inefficienti, e il Ministe-

ro non ha alcuna competenza per dettare una qualsiasi norma al loro riguardo. Anzi, se proprio esistesse la competenza di un'organo, essa apparterebbe al Ministero per l'Industria. La pretesa del Ministero dell'Interno di controllare e regolamentare i giocattoli e i simulacri di armi sarebbe equiparabile alla pretesa del Ministero della Difesa di controllare gli aeroplani per bambini e i modelli di carri armati!

Ogni cittadino ha il diritto di fare con la sua arma ciò che meglio crede senza l'autorizzazione di un burocrate: può prenderla a martellate, può ridurla ad un mucchio di limatura, può buttarla nella fossa delle Marianne: alla fine egli è solo tenuto a denunciare la distruzione dell'arma. Se egli vuol ricorrere a mezzi meno drastici, è sufficiente che renda inattive (nel senso ragionevole sopra descritto), le parti essenziali, che sono solo quelle elencate dalla legge 110 (canna, castello, bascula, otturatore, tamburo, caricatore). Punto e basta: ogni altra pretesa ministeriale è farneticante.

Secondo la mia personale opinione, che però mi pare di assoluta ragionevolezza, una parte è resa inidonea all'uso quando essa è stata alterata in modo tale che il ripristino dell'originaria funzionalità comporterebbe operazioni di difficoltà o di impegno almeno pari alla produzione del pezzo ex novo. Ad esempio, se ho saldato un caricatore al suo interno, per ripristinarlo dovrei aprirlo, eliminare le saldature, rimettere a posto perfettamente il lamierino e la molla; a questo punto è chiaro che potrei anche partire da un pezzo di lamiera e farmelo bello e nuovo. Se, ad esempio, ho forzato e saldato un pezzo di tondino di acciaio nella rigatura, dalla parte della culatta, qualunque operazione di ripristino compia, avrò sempre una camera di cartuccia danneggiata e la rigatura danneggiata: a questo punto qualunque tubo di ferro trapanato alla bell'e meglio potrebbe svolgere la stessa funzione.

Ora se un cittadino ha compiuto tutte le necessarie operazioni sulle parti essenziali, sfido qualunque perito a dimostrare che l'arma può ancora essere considerata efficiente, e poi a compiere le operazioni di ripristino con attrezzi da bricolage ed a spararvi personalmente.

È naturale che non osservando le disposizioni delle circolari si corra il rischio di incappare, prima o dopo, in qualche ottuso funzionario che ci denuncia per detenzione di arma efficiente. Tutto sommato direi che è più probabile e pericolo essere investiti da una macchina!

Particolare cautela va osservata per la disattivazione delle armi da guerra in relazione alle quali il concetto di parte non è limitato

alle parti essenziali elencate dalla legge 110. Sul punto però ci aiuta, stranamente, la stessa circolare la quale quando indica come demilitarizzare un'arma da guerra, finisce per indicare quali sono, in linea generale, le parti dell'arma da guerra che, pur non rientrando tra quelle essenziali, debbono essere prese in considerazione, e cioè: congegni di direzione e di elevazione, treppiedi, tromboncini, meccanismi di scatto per il tiro a raffica. Sarà quindi necessario rendere inutilizzabili anche queste parti.

In conclusione quindi le circolari dovranno essere osservate dai fabbricanti per la demilitarizzazione di armi; dovranno inoltre essere osservate dai fabbricanti e riparatori per la disattivazione, perché «ricattati» mediante il controllo sulle licenze.

Non commette sicuramente alcun reato il riparatore che disattiva con altri metodi, altrettanto efficaci, l'arma di un cliente o il cittadino che provvede privatamente alla disattivazione. L'unica cosa che conta è che l'arma sia resa inidonea a sparare proiettili e che le parti essenziali siano rese inidonee a consentire ciò. Tutto il resto è un cumulo di baggianate illegali che il Ministero non ha alcun potere di imporre ai cittadini.

TESTO DELLE CIRCOLARI

Ministero dell'Interno

Circolare 11 luglio 1994, n. 559/C. 50106.D.94

Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo

Nella seduta n. 216 del 2 giugno 1994 la Commissione consultiva centrale delle armi si è interessata della «demilitarizzazione» delle armi da fuoco.

L'organo consultivo ha ritenuto opportuno precisare, preliminarmente, la corretta terminologia da applicare in tale ambito e in quello della «disattivazione» delle armi da sparo, i cui aspetti tecnici sono stati già individuati con la circolare n. 50.106/10 CN del 21 aprile 1977.

In particolare la Commissione ha chiarito la seguente distinzione:

1) per «demilitarizzazione», si deve intendere la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo;

2) per «disattivazione», si deve intendere l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra o comune viene disattivata in modo permanente ed irreversibile, al punto da diventare un simulacro.

Questo dicastero fa propria la predetta distinzione terminologica e, sentita la stessa Commissione consultiva centrale armi, per l'operazione di «demilitarizzazione» di cui al punto 1), prescrive i seguenti interventi tecnici da eseguire sulle parti e congegni dell'arma indicati:

a) Congegno di scatto.

La trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico dovrà essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile, tale che, impiegando semplici attrezzature, non possa essere reintegrata. Inoltre, dovranno essere effettuate tutte o parte delle seguenti operazioni (a seconda del tipo di arma):

— asportazione del disconnettore per la raffica o tranciamento di parte dello stesso;

— assenza dei fori passanti dei disconnettori o chiusura degli stessi mediante saldatura;

— fresatura del dente di arresto della raffica sul cane;

— alberino del selettore privo della fresatura o del risalto che permette una maggior corsa del grilletto per il tiro a raffica.

b) Tromboncino lanciagranate.

Dovrà essere tornito e portato al diametro di 20 mm. In alternativa potrà essere sostituito da uno spegnifiamma e/o compensatore.

c) Alzo per lancio granate.

Dovrà essere asportato.

d) Caricatore.

Dovrà contenere al massimo 5 cartucce, per costruzione. Non saranno ammessi perni passanti, piastrine saldate, od altro, per limitare il numero dei colpi.

e) Calcio pieghevole.

Non sarà consentito. Potrà eventualmente essere bloccato in maniera permanente ed irreversibile, tale che impiegando semplici attrezzature non sia ripristinabile la funzionalità. Non sarà ammesso il bloccaggio con una semplice vite.

Per l'intervento di «disattivazione» di cui al punto 2), sentita la Commissione consultiva centrale armi, si conferma la validità delle prescrizioni e dei criteri tecnici stabiliti con la circolare n. 50.106/10 C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e che qui si ripetono.

L'arma portatile da guerra o tipo guerra (a colpo singolo o a raffica) può essere considerata disattivata in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e tutte insieme nello stesso esemplare le seguenti operazioni:

a) otturazione della canna con un tondino d'acciaio di lunghezza e diametro adeguato al calibro dell'arma, introdotto «a forzare» nella canna e reso solidale alla canna stessa mediante riporto di saldatura in culatta ed in volata.

Quale procedimento alternativo, l'otturazione della canna può essere effettuata (eccettuate le rivoltelle) ostruendo con ottone fuso la camera di cartuccia a partire dal vivo di culatta della canna fino a 2-3 cm avanti all'inizio della rigatura (in modo da ostruire con l'ottone anche i primi 2-3 cm della parte rigata della canna);

b) inamovibilità della canna rispetto al castello (o culatta) mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d'acciaio temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremità o con altro sistema che assicuri la impossibilità di sostituzione della canna demilitarizzata (ad es. per la mitragliatrice MG 42/59, saldando al castello il contorno della piastra estrazione canna);

c) troncamento della punta del percussore per mm 5 ed effettuazione (ove possibile) di un riporto di saldature sulla faccia anteriore dell'otturatore in modo da riempire l'alloggiamento per fondello cartuccia;

d) immobilizzazione, a mezzo saldatura, dei treppiedi o affusti per mitragliatrice, dei congegni di direzione e di elevazione.

Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

Per particolari tipi di armi, fermo restando che l'effettuazione delle sopraindicate operazioni è da ritenersi idonea alla loro disattivazione, potrà rivelarsi opportuno qualche ulteriore o diverso accorgimento che potrebbe consistere:

a) nel bloccaggio del pistone per recupero di gas nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione;

b) nel bloccaggio del sistema di scatto mediante colata di ottone fuso (ove possibile);

c) nel bloccaggio dell'otturazione in posizione semi aperta (moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici).

Parimenti idonee si rivelano per le armi lunghe quelle operazioni consistenti nell'uso di perni d'acciaio di conveniente spessore passanti per la canna a breve distanza dalla camera di scoppio e l'apertura di questa nella sua parte inferiore (solitamente alloggiata nella calciatura) mediante l'asportazione di un settore della larghezza di 0,5-1 cm per tutta la lunghezza. Questa operazione è da ritenersi sostitutiva solo di quella indicata a pag. 24, lettera a).

Ciò premesso, si fa presente che alle operazioni di demilitarizzazione o disattivazione delle armi da guerra, potranno procedere esclusivamente i titolari di licenza per la fabbricazione di armi da guerra (art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli Arsenali Militari. Mentre, per la disattivazione delle armi comuni potranno procedere, oltre a quelli abilitati per le armi da guerra, anche i titolari di licenza per la fabbricazione o riparazione di armi comuni da sparo (art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Si aggiunge che, per i titolari delle predette licenze, sussisterà l'obbligo di annotare anche le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale dovranno riportarsi, fra l'altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Ciò nonostante, si informano le SS.LL. che in occasione del rilascio delle sopracitate licenze di cui agli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dovranno prescrivere ai titolari delle stesse, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'obbligo del rilascio per ciascuna arma di un certificato che attesti l'operazione di «disattivazione» e «demilitarizzazione» effettuata e che riporti la matricola originaria della stessa. Il predetto certificato dovrà comunque accompagnare, in caso di cessione l'arma demilitarizzata o il simulacro.

Ai sensi della normativa vigente (art. 7 della legge n. IIP/75 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.C.N/A - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a «demilitarizzazione» dovrà comunque formularsi alla Commissione consultiva centrale delle armi richiesta di classificazione o catalogazione in relazione allo stato tecnico-giuridico di ciascuna arma e alle modifiche meccaniche necessarie alla demilitarizzazione.

I possessori delle armi che vengono sottoposte alle operazioni di demilitarizzazione o disattivazione, dovranno procedere, rispettivamente, alla prevista denuncia di detenzione di un'arma comune (art. 38 del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) o alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma prima denunciata in un simulacro della stessa (articoli 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 58 del regolamento esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle categorie interessate del settore.

Si fa, comunque, presente che questa circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni susposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: MARONI

Ministero dell'Interno

Circolare 21 luglio 1995 n. 559/C.50106.D.95

Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo

Nella seduta n. 9195 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata della «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da fuoco individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo Ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994.

1. Per la demilitarizzazione

1.a. L'intervento tecnico di «demilitarizzazione» potrà essere effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio.

La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie.

1.b. L'interessato alla demilitarizzazione, ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia au-

tenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.

1.c. Le armi «demilitarizzate» (che otterranno l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovrà risultare da appositi marchi impressi sull'arma e sul caricatore, che per costruzione dovrà contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L'arma dovrà essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.b.

Le armi «demilitarizzate» all'estero, secondo procedure conformi alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di analoga prova già effettuata presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993).

2. Per la disattivazione

2.a. L'intervento tecnico di disattivazione potrà essere effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie. Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a produrre ab origine «simulacri di armi».

2.b. L'interessato alla disattivazione, ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.

2.c. Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private delle minuterie interne del gruppo di scatto. Il riempimento dei vuoti interni dell'arma dovrà essere eseguito per colatura con ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico deformabile dal contatto con il metallo fuso, l'operazione potrà eseguirsi con resine epossidiche.

2.d. L'otturazione della canna dovrà essere effettuata con un tondino di acciaio della durezza minima di 65 HRC, introdotto a forza, in maniera che interessi, senza soluzione di continuità, l'intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata e che abbia le due estremità terminanti a punta conica, con un angolo di trenta gradi.

2.e. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi di elevata durezza compatibili con il materiale di cui è composta l'arma.

2.f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti a, b, c, (pag. 25 della Gazzetta Ufficiale), suggeriva come eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra di loro. L'intervento di cui al predetto punto b comunque dovrà essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di antimONIO.

2.g. Sarà altresì obbligatorio modificare la camera di cartuccia praticando sulla stessa uno o più tagli longitudinali (*asole passanti*) dal vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.

Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1a, 1b, 2a, 2b, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle voci «*arma demilitarizzata*» o «*arma disattivata*»), secondo le procedure che l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia è incaricato a predisporre e diffondere.

Al fine di consentire il monitoraggio della reale portata del fenomeno «demilitarizzazione» e «disattivazione» riferito in particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale — Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori, produttori, importatori e commercianti che abbiano già segnalato o possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi di armi delle specie in questione.

Al riguardo si precisa che le armi demilitarizzate o disattivate prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche non pienamente rispondenti

alle specifiche antecedenti o successive al 1994, sarà cura delle SS.LL. informare gli interessati che potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle operazioni tecniche necessarie a conseguire l'effettiva demilitarizzazione o disattivazione.

Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle associazioni e categorie del settore.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni susposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. Il Ministro: MASONE

Avv. Alessandro Mangia
Incaricato di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Brescia

**«I PARERI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE
PER IL CONTROLLO DELLE ARMI»**

INDICE

1. Il ruolo della «Commissione consultiva centrale» nella logica della l. 110/1972.
2. Pareri vincolanti e non vincolanti.
3. Discrezionalità tecnica e partecipazione.
4. I pareri della Commissione avanti il giudice ordinario.

1. Mi pare che se si pone mente alla disciplina complessiva che emerge dall L. 110/1972 colpiscono due elementi: da un lato l'alto livello di complessità che presenta, rispetto a quella di altri paesi (penso in questo momento alla Germania o all'Austria), la legislazione italiana in materia di armi; dall'altro, la quantità di questioni irrisolte che costellano la materia e che sembrano discendere dal fatto che, all'interno di questo settore, si intersecano, problemi di diritto penale e problemi più tipicamente di diritto amministrativo.

Emblematiche, da questo punto di vista, appaiono le questioni relative alla cd. «Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi» prevista dall'art. 6 L. 110 e ridefinita, quanto alle sue competenze, dalla L. 16 luglio 1982 n. 452. Se effettivamente nel 1972 l'intento del legislatore poteva essere quello di approntare all'interno della struttura organizzativa del «Ministero degli Interni» un organismo tecnico che fosse in grado di affiancare e, per certi versi, guidare l'autorità amministrativa in quell'opera di catalogazione delle armi da fuoco che è stato uno degli obiettivi più discussi della riforma del 1972, è da dire subito che la prassi amministrativa avviatasi dagli anni settanta ad oggi è stata segnata da una progressiva dilatazione dei poteri e del ruolo di fatto esercitato dalla Commissione, fino a consentire che all'attività consultiva «formale» prevista dalla legge si affiancasse una attività consultiva «informale» a favore di pubblici ufficiali o privati cittadini: così si esprime, ad esempio, C. cost.

108/1982¹, ratificando una prassi amministrativa per certi versi discutibile.

E già questo sembra dare la misura di come le previsioni normative della L. 110 e dei relativi regolamenti di attuazione definiscano soltanto in parte il ruolo che, nel campo della circolazione delle armi, la Commissione si è di fatto guadagnato, tanto da indurre taluno a parlare di una posizione sostanzialmente «autonoma» della Commissione all'interno del procedimento di catalogazione². La Commissione, in altre parole, è «padrona» del procedimento di catalogazione; il contraddittorio di questa con i privati, finora, si è svolto in forme tutt'altro che paritarie; il sindacato del giudice amministrativo sul suo operato è stato pressoché nullo, anche in ragione della nota difficoltà di sottoporre ad un pieno sindacato di legittimità questioni cd. «tecniche».

Peraltro, se dai profili strettamente amministrativi si passa ad esaminare il ruolo che i pareri della Commissione giocano all'interno dei processi penali, soprattutto in taluni giudizi in materia di porto abusivo d'armi, ci si rende conto con facilità di come questo organismo tecnico abbia esteso la sua area di influenza ben al di fuori della sfera per la quale era stato originariamente concepito, ed abbia progressivamente assunto un ruolo assai rilevante nella definizione (o ridefinizione) di taluni illeciti penali. Del resto le diverse ordinanze di remissione di cui sono stati oggetto gli artt. 2 e 6 L. 110 — relativi ai poteri della Commissione — e che sono state affrontate dalla Corte costituzionale con sentenza 108/1982 ben possono dare la misura del disagio provato dai giudici penali nel momento in cui sono stati chiamati a confrontarsi con i pareri emessi dalla Commissione. Le ricorrenti disparità di vedute che, anche di recente, si riscontrano nella giurisprudenza penale circa l'efficacia dei pareri tecnici forniti dalla Commissione testimoniano, d'altro lato, che questi problemi non si sono sopiti con la sentenza della Corte costituzionale ma piuttosto che, talvolta in forme diverse, questi interrogativi continuano ad agitarsi, anche a seguito della riforma del c.p.p.

Se dunque si cerca di fare il punto della situazione gli interrogativi che più spesso si propongono sono essenzialmente tre:

a) l'effetto del parere rilasciato dalla commissione all'interno del procedimento che porta alla catalogazione di ciascuna arma: se cioè, a fronte di una incertezza del testo legislativo, risultante dalla novella del 1982 (L. 16 luglio 1982 n. 452), il parere della commissione debba ritenersi

come parere non solo obbligatorio, ma, come emerge da taluni episodi giurisprudenziali, anche vincolante, tale cioè da esaurire il naturale ambito di esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione;

b) l'effetto del parere rilasciato dalla commissione nei casi previsti vuoi dall'art. 2 L. 110 in ordine all'attitudine a recare offesa delle armi ad aria compressa, vuoi dalla nuova dizione dell'art. 6 L. 110 e cioè «sulle questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi»;

c) l'effetto di questi pareri al di fuori dei procedimenti amministrativi delineati o presupposti dalla L. 110 e, segnatamente, all'interno di quei giudizi avanti il giudice ordinario in cui l'accertamento della natura di un'arma sia pregiudiziale alla definizione della responsabilità penale o della misura di questa.

2. Le incertezze relative al punto a), quelle relative, cioè, all'efficacia del parere fornito dalla Commissione all'interno del procedimento di catalogazione su cui si impernia la disciplina vigente, derivano innanzi tutto dalla scarsa chiarezza con cui il legislatore è intervenuto, e a più riprese, nella materia.

Se nella prima versione (G.U. 21 aprile 1975, n. 105) l'art. 6 L. 110 si limitava ad affermare che: «La commissione esprime parere sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato...», senza nulla asserire dunque, in ordine all'efficacia di questi pareri che, evidentemente, avrebbe dovuto determinarsi alla stregua dei principi generali, nella novella del 1982 (L. 16 luglio 1982, n. 452, in G.U. 20 luglio 1982, n. 197) si afferma, al fine di risolvere ogni incertezza in ordine alla necessità del parere per la perfezione del procedimento, che: «La commissione esprime parere *obbligatorio* sulla catalogazione delle armi prodotte o importate».

E sin qui nessun problema: che il parere venga richiesto in via facoltativa o in via obbligatoria da un'autorità amministrativa nulla ha a che vedere con la sua efficacia all'interno del procedimento. Di norma la consulenza non ha una efficacia determinante all'interno del procedimento; non ne predetermina, cioè, l'esito. Costituisce, piuttosto, una specificazione e un aggravamento di quella fase istruttoria del procedimento stesso in cui l'organizzazione pubblica acquisisce

i dati di fatto che appaiono essenziali per l'adozione della decisione finale. La consulenza, dunque, all'interno del procedimento non rappresenta altro che una fase di razionalizzazione tecnica del materiale empirico raccolto dall'autorità amministrativa al fine di emanare un determinato provvedimento, senza peraltro che, da un punto di vista logico ancor prima che giuridico, possa parlarsi di identità tra consulenza e decisione³.

Da questo punto di vista basta guardare a quella classica giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui l'organo decidente ben può discostarsi dalle indicazioni contenute nel parere, purché nella motivazione si dia contezza delle ragioni che inducono a disattendere le considerazioni e conclusioni contenute nel parere⁴. L'obbligatorietà della consulenza, quando imposta dalla legge, indica dunque un mero aggravamento del procedimento, senza che questo porti con sé alcuna alterazione degli schemi classici di formazione della funzione amministrativa.

Diversamente stanno le cose nel caso in cui il parere, a seguito di una esplicita previsione legislativa, presenti i caratteri non solo dell'«obbligatorietà» ma anche della «vincolatività». In questo caso il margine di discrezionalità riservato dalla legge all'amministrazione scompare e il provvedimento finale della autorità amministrativa assume i connotati di una ratifica formale delle scelte, di fatto già compiute, dall'organismo tecnico cui è affidato dalla legge l'esercizio dell'attività consultiva. La discrezionalità cd. «ordinaria» dell'amministrazione, fondata sulla contrapposizione e sulla ponderazione degli interessi presenti nel procedimento, sbiadisce e in sua vece si manifesta ciò che la giurisprudenza amministrativa da tempo definisce discrezionalità «tecnica» o, talora, «mista».

Non interessa qui riprendere le perplessità che, in diverse fasi, sono state avanzate dagli studiosi in ordine a questa sistemazione, che proviene soprattutto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato⁵. Ai nostri fini interessa soltanto rilevare che, in assenza di una esplicita indicazione legislativa, che deroghi i principi generali, la consulenza si pone soltanto come un aggravamento della fase istruttoria, senza alcuna capacità di formale condizionamento della decisione; il che, da altro punto di vista, deriva dal fatto che le norme attributive del carattere di vincolatività al parere di un organo consultivo si pongono sempre come norme speciali rispetto a un principio generale.

Se questa è, a grandi linee, la situazione, non si può non restare

perplexi di fronte a taluni episodi della giurisprudenza amministrativa — penso a T.A.R. Lazio, Sez. I, 20 novembre 1985 n. 1331⁶ — in cui non si esita ad affermare nella motivazione il carattere vincolante del parere emesso dalla commissione ai sensi dell'art. 6 L. 110. In realtà, questa circostanza trova una spiegazione assai semplice nella vicenda relativa alla pubblicazione sulla G.U. della novella del 1982. È vero, cioè, che se si esamina il testo della L. 452/1982 nella G.U. del 20/7/1982 n. 197 il parere della commissione si presenta come «*parere obbligatorio vincolante*», e dunque come un parere caratterizzato da quegli effetti che si sono appena descritti; se piuttosto si allarga l'indagine alla G.U. del 23/7/1982 n. 201, è facile trovare un avviso di rettifica secondo il quale: «La commissione esprime *parere obbligatorio* sulla catalogazione...». Con il che le questioni sub a) e b) potrebbero sembrare sufficientemente chiarite e sembrare chiariti altresì quegli altri episodi giurisprudenziali in cui si afferma la «vincolatività» del parere della commissione.

3. Tuttavia non sembra che questa sistemazione possa considerarsi appagante, se non da un punto di vista assai superficiale. Una cosa, infatti, è ricostruire la natura di un parere avendo riguardo alla sua efficacia formale (vincolante/non vincolante), così come emerge dalla legge; altro, evidentemente, è discutere della efficacia che di fatto, e cioè nella prassi amministrativa, le manifestazioni dell'attività di consulenza possono avere all'interno di un procedimento amministrativo. È vero, cioè, che talune manifestazioni di conoscenza dell'amministrazione che vanno sotto il nome di «parere», spesso finiscono per avere una incidenza altissima sul provvedimento finale, indipendentemente dalla qualificazione del parere fornita dalla legge.

Il che può avvenire per diversi motivi: vuoi per la circostanza che l'organo decidente dipende dalla valutazione condotta dal consulente per quanto attiene la ricostruzione e la razionalizzazione dei dati di fatto, vuoi per la circostanza — ben diversa — che l'oggetto su cui si spiega l'attività dell'amministrazione può restringere grandemente l'area all'interno del quale si compie la ponderazione degli interessi in gioco.

Quindi, evidentemente, il discorso si sposta dall'efficacia formale del parere su due livelli ulteriori che, nella ipotesi che ci interessa, appaiono tra loro connessi, e cioè:

a) la capacità in concreto dell'organo decidente di fornirsi o, co-

munque, di reperire informazioni tecniche diverse o, comunque, concorrenti rispetto a quelle fornite dall'organo consultivo tecnico;

b) la natura della valutazione che, in ragione dell'oggetto, è riservata alla autorità amministrativa successivamente alla elaborazione del parere, sia esso vincolante o meno.

Quanto al primo punto, di grande rilievo appaiono le garanzie approntate dalla L. 241/1990 in ordine alla possibilità dei privati di partecipare al procedimento, nonché in ordine alla definizione dei termini entro cui il parere deve essere fornito dagli organi interessati.

È vero, cioè, che, se si guarda alla disciplina prefigurata nel 1972 dalla L. 110, l'impressione che ne deriva è quella per cui la Commissione consultiva ex art. 6 sarebbe il soggetto privilegiato a fornire al Ministro indicazioni tecniche per quanto riguarda l'opportunità o meno di adottare il decreto con cui si dispone la catalogazione. La prassi formatasi con riferimento al regolamento di esecuzione della L. 110 (D.M. 16 agosto 1977, in G.U. 28 settembre n. 264) aveva poi sperimentato l'articolarsi di un contraddittorio tra amministrazione e soggetti privati sui profili tecnici dell'arma, un contraddittorio che vedeva tuttavia la Commissione come interlocutore principale, se non esclusivo, del privato istante. Che in questa fase la valutazione riservata alla Commissione rappresentasse il momento centrale del procedimento, in cui si risolveva in senso negativo o positivo per il privato la richiesta di catalogazione, è dimostrato, a tacer d'altro, dalla tendenza a motivare succintamente, e «per relationem», il decreto ministeriale di iscrizione nel catalogo. Se il privato riusciva a far penetrare all'interno della Commissione il suo punto di vista, poteva avere speranze di vedere successivamente accolta l'istanza di iscrizione; in caso contrario diveniva estremamente difficile contrapporsi in qualche modo alle scelte della Commissione, che di fatto era, come si è detto, «padrona» del procedimento.

Piuttosto, se si guarda alla L. 241/1990, si registra immediatamente il cambio di prospettiva che questa legge ha introdotto nel rapporto tra organi amministrativi e privati interessati all'adozione di un provvedimento. L'art. 10 L. 241/1990, in particolare, attribuisce direttamente ai privati coinvolti in un procedimento la facoltà «di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento». Ora, questo principio generale del procedimento trovava già parziale attuazione nell'art. 2 D.M. 16 agosto 1977, in cui si afferma-

va che «alla domanda presentata dal privato (produttore o importatore) deve essere allegata una relazione tecnica» che (art. 3) costituirà oggetto di esame, evidentemente tecnico, da parte della Commissione entro il termine di 60 gg. Tuttavia, se in passato questa disposizione doveva essere interpretata come un semplice onere a carico del privato, volto a fornire alla Commissione alcuni primi elementi essenziali per valutare l'opportunità della catalogazione, la logica partecipativa delineata dalla L. 241/1990 induce a collocare su un piano di tendenziale parità il parere della Commissione e le osservazioni del privato di fronte alla necessità di emettere un atto conclusivo della sequenza.

Non solo, ma l'idea per cui la Commissione non abbia, o perlomeno non possa più mantenere, il monopolio delle valutazioni tecniche all'interno del procedimento di catalogazione non sembra fondarsi solo sul principio partecipativo della L. 241/1990, ma diviene anche più credibile se si riflette che nel procedimento di catalogazione entrano in gioco soltanto valutazioni di ordine tecnico, le quali si confrontano al di fuori degli schemi classici dell'azione amministrativa fondati sul principio del bilanciamento tra interesse pubblico ed interessi privati. La struttura complessiva della L. 110/1972 non consente di ritenere che qui l'organo decidente debba commisurare un interesse pubblico con quello privato; se c'è un interesse pubblico in gioco (quale la pubblica sicurezza, la tutela delle attività commerciali o altro) che deve armonizzarsi con un interesse privato, questo resta sullo sfondo, perché in realtà questo interesse è già stato bilanciato dalla legge. Qui l'amministrazione non deve bilanciare valori, come avviene in un caso di discrezionalità cd. «pura», ma deve soltanto applicare, alla luce di nozioni tecniche, le definizioni legislative di «arma da guerra» o «tipo guerra» o «da sparo» e così via⁷. In altre parole qui l'amministrazione non agisce sulla base di un potere discrezionale proprio, ma può soltanto interpretare ed applicare la legge, esattamente come fa abitualmente un giudice⁸. Argomenti non troppo diversi sono stati d'altronde impiegati dalla Corte costituzionale per sostenere la conformità a Costituzione del potere consultivo della Commissione⁹.

Orbene, se è vero che in questa fase non si tratta di bilanciare interessi pubblici con interessi privati è vero, allora, che qui non c'è spazio affinché si manifesti la classica supremazia dell'amministrazione nei confronti del privato: piuttosto, in questa fase del procedimen-

to si affrontano su un piano di sostanziale parità valutazioni tecniche provenienti da parti diverse, nello stesso modo in cui, all'interno di un procedimento giurisdizionale, valutazioni tecniche provenienti da soggetti diversi si confrontano innanzi ad un organo decidente¹⁰.

Non si può consentire allora, con quell'orientamento secondo il quale la Commissione avrebbe un potere di «discrezionalità tecnica», come si legge in quella sentenza del T.A.R. Lazio sopra citata: non se ne può parlare innanzi tutto per il fatto che la discrezionalità si può riferire solo a un organo decidente; in secondo luogo per il fatto che la Commissione si limita a fornire indicazioni tecniche sì rilevanti, ma non decisive all'interno del procedimento, posto che altrimenti ci troveremmo ancora una volta di fronte alla figura del parere non solo obbligatorio, ma anche vincolante; il che, come abbiamo visto, è direttamente escluso dal diritto positivo.

Piuttosto, anche all'interno di questo schema, il ruolo della Commissione potrebbe restare immutato, come già in passato, a seconda di come fosse risolto un ulteriore problema interpretativo, e cioè quello relativo all'individuazione dell'organo amministrativo che, ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990, avrebbe l'obbligo di valutare le memorie e gli scritti che i privati possono presentare nel corso del procedimento: se, cioè, quest'organo debba essere individuato nel Ministro o nella Commissione stessa. In realtà, se si va a vedere come è configurata, non solo dalla L. 241/1990, ma anche nel regolamento di attuazione della stessa legge adottato dal Ministro dell'Interno (D.M. 2 febbraio 1993 n. 284, in G.U. 9 agosto 1993, n. 185, S.O.), la partecipazione dei soggetti privati al procedimento, è facile constatare che, fra i diversi termini disposti per cadenzare la sequenza degli adempimenti amministrativi, non si ritrova alcuna preclusione alla acquisizione delle memorie e degli scritti dei privati interessati al provvedimento.

Il che significa, quanto meno, che, sulla base della disciplina vigente, i privati potrebbero presentare osservazioni aggiuntive a quelle già prodotte all'atto della richiesta di catalogazione in ogni momento anteriore alla emissione dell'atto finale e, dunque, anche successivamente alla emissione del parere da parte della Commissione, e cioè nei 40 gg. intercorrenti tra il rilascio di tale parere e la decisione finale, come prevede l'art. 3/IV D.M. 16 agosto 1977. In questo caso, che appare un caso limite, ma che forse tale non è, o il Ministro dispone un aggravio di istruttoria ex art. 1/II L. 241/1990 per esigenze straordinarie e motivate ricorrendo alla Commissione o ad altri

organismi tecnici (art. 17/I L. 241/1990) oppure decide tra le diverse prospettazioni tecniche che provengono dalla Commissione e dai privati interessati, avvalendosi, da un punto di vista organizzativo, dei ruoli tecnici del Ministero (ad es. del personale burocratico della «Direzione generale armi»). E che questa sia la strada più prossima allo spirito della L. 241/1990 lo si evince dal fatto che difficilmente una allegazione privata prevista in via generale dalla legge può essere intesa come «esigenza straordinaria», tale da imporre un'aggravio di istruttoria ex art. 1 e dunque una dilatazione dei tempi del procedimento.

Se si accede a questo ordine di considerazioni che, per vero, pare imposto dalla logica partecipativa della L. 241/1990, è facile cogliere altresì che, probabilmente, dovrebbe essere posta in dubbio, o perlomeno ridiscussa, anche la legittimità della prassi di motivare il provvedimento di catalogazione succintamente e «per relationem», presupponendo la conoscenza (o la conoscibilità) del parere da parte del privato. È vero cioè che, dopo la L. 241/1990, a fronte di osservazioni tecniche difformi provenienti dal privato, il Ministro, all'atto di emanare il provvedimento finale, non potrebbe limitarsi a recepire le argomentazioni della Commissione, senza altro aggiungere; la circostanza per cui le valutazioni tecniche provenienti dalla Commissione si affrontano su un piano di sostanziale parità con quelle dei privati, induce piuttosto a ritenere l'obbligo del Ministro, di indicare diffusamente, in caso di contrasto, le ragioni di ordine tecnico per cui le prospettazioni di parte privata non potrebbero essere accolte.

In particolare, questo mutamento nel tenore della motivazione sembra foriero di conseguenze soprattutto ai fini di una eventuale impugnazione avanti il giudice amministrativo di un provvedimento di diniego. Infatti, se si pone mente alla giurisprudenza amministrativa in materia di «discrezionalità tecnica», è facile trovare affermazioni ricorrenti in ordine alla possibilità per il giudice amministrativo di sindacare, sotto la specie dell'eccesso di potere, la logicità, la razionalità e la coerenza della scelta «tecnica» effettuata dall'amministrazione¹¹.

La certezza con cui il giudice amministrativo afferma questo principio, tuttavia, è spesso inversamente proporzionale all'ampiezza del sindacato dello stesso giudice sul parere, se autonomamente impugnabile, o sul provvedimento finale, in ragione dei ben noti limiti disposti alla cognizione del giudice amministrativo. Gli sporadici tentativi di impugnazione dei provvedimenti di catalogazione ex L.

110/1972 hanno infatti finito per scontrarsi proprio con l'impossibilità per il giudice amministrativo di ripercorrere in concreto la valutazione tecnica della Commissione, dovendosi limitare il sindacato del giudice ai soli profili di coerenza e logicità della motivazione adottata nel provvedimento. Il che impediva un effettivo confronto tra le istanze dei privati ricorrenti e le valutazioni dell'organo tecnico, posto che in tale situazione il giudice amministrativo, con i suoi limitati poteri di cognizione sul fatto, poteva condurre un sindacato sui contenuti del provvedimento guardando solo ai profili di coerenza e logicità della motivazione: verificando cioè la logica «interna» del provvedimento, senza poter estendere la sua cognizione al contenuto del provvedimento che il privato avrebbe voluto vedere adottato¹².

Piuttosto, se davvero il Ministro ha, dopo la L. 241/1990, l'obbligo di motivare la sua scelta anche con riferimento alle allegazioni prodotte dal privato istante, è chiaro che il classico sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, limitato alla logicità e coerenza della motivazione, finisce con il mutare aspetto, dal momento che il giudice potrà valutare la scelta tecnica dell'amministrazione non solo in sé, ma anche (e direi soprattutto) in relazione alle prospettazioni introdotte dai privati all'interno del procedimento.

Questo significa, in altre parole, che il provvedimento di diniego potrebbe essere impugnato non tanto perché in sé illogico o contraddittorio, come in passato, ma perché tale da discostarsi immotivatamente o ingiustificatamente dalle osservazioni tecniche proposte dai privati. Il che — si badi — non significa in alcun modo privilegiare le allegazioni dei privati all'interno del procedimento, ma soltanto garantire la partecipazione di questi alla formazione dell'atto amministrativo (o, secondo altra dottrina, della funzione amministrativa), facendo valere, se del caso, un vizio che può essere costruito vuoi come vizio di natura procedimentale, vuoi come eccesso di potere. Significa, in altri termini, spostare l'obiettivo dalla legittimità dell'atto alla legittimità del procedimento di formazione dell'atto.

4. Diversamente stanno le cose in ordine all'ultima delle problematiche indicate in apertura, e cioè in ordine all'effetto dei pareri della Commissione in quei giudizi penali all'interno dei quali l'anti-giuridicità della condotta esaminata dipenda in tutto o in parte dalla qualificazione dell'arma già condotta in via amministrativa.

A questo proposito bisogna distinguere l'ipotesi in cui la Commissione si sia espressa in virtù di quella competenza generica attribuitale dall'art. 6 L. 110/1972, che le consente di disporre pareri su varie questioni attinenti la circolazione delle armi dall'ipotesi, ben diversa, in cui si sia espressa sulla base del potere di escludere l'attitudine ad offendere di armi ad aria compressa ex art. 2 L. 110/1972.

Ora, a parte quanto già detto sub 2. in ordine al fatto che in nessun caso il parere della Commissione potrebbe essere inteso come un parere vincolante, è da sottolineare come, nel caso in cui la valutazione della Commissione sia stata stimolata da una specifica richiesta del giudice penale, questa non potrebbe mai avere nel processo penale effetti diversi da quelli propri di una consulenza tecnica in senso stretto. Nel momento in cui il giudice penale richiedesse ex art. 6 L. 110/1972 un parere alla Commissione circa le caratteristiche tecniche di un'arma o di un munizionamento richiederebbe in realtà una consulenza tecnica, il cui effetto di vincolo sulle determinazioni successive del giudice risponde ai principi generali del processo penale e non merita di essere particolarmente approfondito.

Ben diversa è la situazione nel caso in cui la Commissione si sia già espressa e l'arma o il munizionamento siano già stati iscritti o meno nel catalogo nazionale delle armi da sparo ex art. 7 L. 110/1972. Da questo punto di vista a spiegare effetto nel processo non è tanto il parere della Commissione, ma l'atto dell'amministrazione che, recependo o meno il parere della Commissione accerta la natura dell'arma (da guerra, tipo guerra o da sparo). La Corte costituzionale, come è noto, ha escluso con sent. 108/1982 che in questo modo venga violato il principio di determinatezza della fattispecie penale, il che, vorrei porre subito in luce, è conseguenza del fatto che qui, stante il tenore degli artt. 1 e 2 L. 110, l'amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, ma soltanto un compito di applicazione di parametri preventivamente fissati in via legislativa. E fin qui non sorgono grossi interrogativi: lo schema proposto dalla Corte costituzionale può essere stato oggetto di critiche¹³, ma appare sostanzialmente corretto, nel senso che qui l'amministrazione non integra il precetto penale, ma applica soltanto la legge, qualificando il fatto alla luce di elementi tecnici.

Assai più insidiosa è la questione relativa alla possibilità di disapplicazione dell'atto amministrativo di accertamento all'interno del processo penale. Nella decisione del 1982 la Corte costituzionale ha af-

fermato, forse frettolosamente, che, in ogni caso il giudice penale avrebbe potuto sindacare, nel corso del giudizio, la legittimità dell'atto amministrativo sulla base dei principi generali disposti dalla L. 2248/1865 all. E, disapplicando, se del caso, l'atto dell'amministrazione. Il che, in via di prima approssimazione, può apparire del tutto lineare. Tanto lineare che questa tesi è stata seguita, ad esempio, nella lunga e polemica motivazione di una nota sentenza della Corte d'Appello di Venezia¹⁴. La situazione si complica però se si riflette sul fatto che, quando la Commissione si è espressa sulla inoffensività di un'arma ad aria compressa ex art. 2 L. 110, ovvero sulla natura di un'arma da fuoco in senso favorevole all'imputato, viene implicitamente a crearsi un effetto di affidamento a favore del privato il quale, sulla base dell'atto amministrativo, legittimamente può ritenere di porre in essere una condotta del tutto lecita. Basta pensare alla motivazione di decisioni come C. cost. 364/1988 per accorgersi che, dopo questa sentenza, l'atteggiamento dell'amministrazione idoneo a trarre in errore il privato circa l'antigiuridicità di una condotta opera come causa di esclusione della colpevolezza e vale ad escludere ogni forma di punibilità.

È anche in questa prospettiva, ad esempio, che deve essere letto il mutamento di opinione del giudice costituzionale allorquando, con sent. 132/1986¹⁵, ha accolto la tesi, già diffusa presso la giurisprudenza di merito, per cui il parere della Commissione avrebbe efficacia di accertamento costitutivo solo nel caso in cui escludesse l'offensività di un'arma ad aria compressa. In questa occasione, in realtà, il giudice costituzionale, più che a guardare ai profili di integrazione dell'elemento psicologico del reato, avrebbe fatto leva sul fatto che in questa circostanza il parere della Commissione «vale ad escludere la fattispecie tipica penalmente rilevante, funzionando da elemento negativo della medesima». In altre parole, secondo questo secondo orientamento della Corte costituzionale, che, si badi, è stato rapidamente assimilato anche dalla giurisprudenza di merito, non potrebbe parlarsi di disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo proprio perché qui l'atto amministrativo rileva per l'integrazione o l'esclusione della fattispecie di reato, indipendentemente da un esame della sua legittimità¹⁶.

In questo modo il parere della Commissione, anche se da un punto di vista amministrativo mantiene le caratteristiche e gli effetti giuridici che già si sono visti, finisce con l'acquisire all'interno del pro-

cesso penale una efficacia particolare che, in definitiva, non deriva da null'altro se non dalla particolare costruzione dell'illecito penale e dalla necessità di questo processo di rispondere a logiche affatto divergenti rispetto a quelle che reggono l'azione amministrativa.

NOTE

- (1) C. cost. 10 giugno 1982 n. 108, in *Giur. cost.* 1982, p. 1055.
- (2) C. CHIOLA, «*Orientamenti della Corte costituzionale in materia di armi*», in «*Atti del IV convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi*», Brescia 1987, p. 24.
- (3) Per tutti cfr. G. ZANOBINI, «*Corso di diritto amministrativo*», vol. I, Milano 1958, p. 276.
- (4) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 1992, n. 872, in «*Cons. Stato*» 1992, I, 1659.
- (5) Così già V. BACHELET, «*L'attività tecnica della pubblica amministrazione*», Milano 1967 e, più recentemente, F. LEDDA, «*Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull'amministrazione pubblica*», in «*Dir. proc. amm.*» 1983, p. 371ss.; F. SALVIA, «*Attività amministrativa e discrezionalità tecnica*», in «*Riv. dir. proc. amm.*» 1992, p. 685ss.
- (6) Cfr. T.A.R. Lazio 20 novembre 1985 n. 1331, in «*Trib. amm. reg.*» 1985, p. 3975.
- (7) In altre parole, l'attività della Commissione sembra poter essere riferita più alla sfera della «*valutazione tecnica*», che a quella del «*parere*» vero e proprio, se si vuole seguire la distinzione adombrata, di recente, da A. TRAVI, «*Parere nel diritto amministrativo*», in «*Dig. disc. pubbl.*», VII, p. 615, sulla scorta della lettera della L. 241/1990. Ai fini della riflessione che si conduce, interessa solo rilevare che la differenza terminologica appare utile a significare la maggiore prossimità alla istruttoria, piuttosto che alla decisione, di questo tipo di attività consultiva. In questo senso cfr. già A.M. SANDULLI, «*Spunti in tema di revocabilità di atti preparatori*», in «*Giur. it.*», 1949.
- (8) Per questa distinzione cfr. E. FORSTHOFF, «*Lehrbuch des Verwaltungsrecht*», IV Aufl., 1996, p. 81.
- (9) C. cost. 10 giugno 1982 n. 108, in «*Giur. cost.*» 1982, p. 1055.
- (10) G. BERTI, «*Procedimento, procedura, partecipazione*», in «*Studi Guicciardi*», Padova 1975, p. 779ss.
- (11) Cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I, Ct, 25 settembre 1993 n. 645, in «*Trib. amm. reg.*» 1993, p. 4288; T.A.R. Lazio, sez. II, 12 giugno 1993 n. 710, in «*Trib. amm. reg.*» 1993, p. 2330; T.A.R. Sicilia, sez. I, 4 aprile 1992, n. 118.
- (12) G. BERTI, «*La definitività dell'atto amministrativo*», in «*Arch. giur. F. Serafini*» 1965, p. 80, su cui, adesivamente, M. Nigro, «*Giustizia amministrativa*», 1994, p. 95.
- (13) Cfr. G. DE ROBERTO, «*Brevi note sui pareri della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi*», in «*Giur. it.*», 1984, II, c. 1.
- (14) C.A.P.P. Venezia, 30 gennaio 1985, Braggi, in «*Giur. pen.*» 1985, c. 177.
- (15) C. cost. 9 giugno 1986, n.132, in «*Giur. cost.*» 1986.
- (16) Così anche D. CARCANO-A. VARDARO, «*La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*», Milano 1993, p. 22.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

TREDICESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1997

Dott. Edoardo Mori
GIP presso il Tribunale di Bolzano

«LA CUSTODIA DELLE ARMI»

Recenti sentenze in materia di custodia di armi, pronunziate da giudici di merito e della Cassazione, mi inducono ad affrontare il problema con un certo approfondimento in quanto non pare che in materia tutti abbiano idee molto chiare.

Le norme da cui deriva l'obbligo di diligente custodia delle armi sono le seguenti:

– L'art. 20 della legge 110/1975 stabilisce genericamente che *“la custodia delle armi... e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica”*.

– Con legge 12 luglio 1991 n. 203 è stato poi aggiunto un articolo 20 bis che punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, le cautele necessarie per impedire che minori di diciotto anni, persone incapaci anche parzialmente, tossicodipendenti o persone imperite nel loro maneggio, giungano ad impossessarsene agevolmente.

Queste norme hanno abrogato l'art 702 C.P. che puniva *“chi trascura di adoperare nella custodia delle armi, le cautele necessarie ad impedire che alcuna delle persone indicate (cioè, all'epoca, minori di anni 14, incapaci, inesperti nel maneggio di armi) giunga ad impossessarsene agevolmente”*.

Gli art. 20 e 20 bis, per espressa formulazione, si riferiscono solo alle armi da sparo regolate dalla legge 110/1975, mentre è stato abrogato l'art. 702 C.P. che si riferiva ad ogni tipo di arma propria. Perciò ora non è previsto alcun obbligo di diligenza nel custodire un pugnale o un tirapugni o una bomboletta di gas lacrimogeno. Dalla lettera della legge risulta inoltre che il dovere di custodia concerne solo armi intere e non parti di armi. Mentre però l'art. 20 si riferisce solo alle armi ed esplosivi, l'art. 20 bis richiama anche le munizioni. È evidente che le due norme avrebbero dovuto essere fuse in una sola e meglio coordinate perché così come sono scritte, e come già rilevato dalla Cassazione, siccome le munizioni sono regolate come categoria distinta rispetto agli esplosivi, si dovrebbe ritenere che non commetta alcun reato chi non adotta cautele idonee ad evitare, ad esempio, il furto di munizioni (Sez. 3 Sent. 00076 del 22.02.1996. Forse la

Cassazione avrebbe però fatto bene a considerare che in base al TULPS, da considerare legge generale, le munizioni rientrano fra le materie esplodenti e che le poche norme in cui le munizioni sono sottoposte ad un particolare regime (ad es. l'art. 697 CP) sono speciali rispetto al T.U.L.P.S. e non possono essere applicate a diverse situazioni. La norma andrebbe riscritta anche là dove indica i tossicodipendenti tra le persone a cui non affidare armi, e si dimentica, ad esempio, degli alcolizzati i quali, da un punto di vista medico e psicologico sono equiparabili appieno ai drogati.

Precisiamo subito che la nostra legge non stabilisce alcuna norma specifica di diligenza nel maneggio delle armi, salvo i divieti, contenuti nella legge sulla caccia, di portare fucili da caccia carichi in certi luoghi o di sparare in certe direzioni. Quindi nessuno può essere incriminato per imprudente maneggio di armi; solo se dall'azione è derivato un evento di danno configurabile come reato, il giudice dovrà valutare se la condotta sia stata o meno colposa, applicando regole di comune esperienza.

Siccome le regole di comune esperienza per chi ha a che fare con le armi, non sono affatto "comuni" per i giudici, ricorderò che le regole di massima prudenza, che però solo i veramente esperti seguono, visto che i normali cittadini non le conoscono, sono le seguenti:

- Non lasciare mai una cartuccia nell'arma che non debba essere conservata carica per ragioni di uso immediato (difesa personale, caccia, tiro); quando si scarica l'arma accertarsi che TUTTE le cartucce siano state tolte dal serbatoio e dalla camera di scoppio.

- Non rivolgere mai la canna di un'arma verso se stessi o verso un'altra persona, neppure se si è convinti che è scarica, neppure per gioco, neppure per distrazione, neppure se si tratta di un'arma inefficiente o di un'arma giocattolo. Se ci si abitua a far ciò anche con le armi finte, si evita il pericolo di scambiare un'arma vera per un'arma giocattolo.

- Quando si aziona il grilletto di un'arma, anche se si è convinti che è scarica o innocua, rivolgere la canna verso il soffitto o il pavimento, purché fatti di materiali su cui il proiettile non può rimbalzare.

- Quando si deve maneggiare un'arma accertarsi più volte di aver tolto il caricatore e ogni altra cartuccia dalla canna.

- Quando si smonta un'arma accertarsi di essere capaci di rimontarla nel modo giusto; vi sono delle armi in cui la mancanza di un piccolo pezzo può creare gravi pericoli (ad esempio il carrello può essere "sparato" contro il viso del tiratore).

- Non usare mai munizioni di cui non si sia sicuri che sono adatte

all'arma e di come siano state caricate o conservate.

– Non lasciare mai armi e munizioni alla portata di bambini.

– Non sparare mai senza sapere dove il proiettile va a finire, sia che colpisca il bersaglio, sia che lo manchi. Ricordarsi che il proiettile rimbalza contro sassi, tronchi, muri e, se l'angolo di incidenza è modesto, persino sull'acqua e sul vetro. Quindi non sempre è prudente portare un'arma con la canna rivolta verso il suolo.

– Se l'arma è stata pulita, se è caduta a terra, se è lungo tempo che non viene usata, controllare sempre che non siano entrati corpi solidi entro la canna; può bastare una pezzuola o un po' di terra in una canna di fucile per provocarne lo scoppio.

– Quando si tiene un'arma pronta allo sparo in mano o in spalla e si deve compiere un movimento che potrebbe comportare inciampi, cadute, impigliamenti (passaggio di recinti, salti), mettere l'arma in sicura

– Non affidare mai un'arma ad una persona se non si è sicuri che essa osserverà tutte le regole precedenti.

È naturale che queste regole non possono né debbono essere osservate da chi si trova in pericolo di vita o da chi sta eseguendo un'operazione di polizia!

Ritornando ora alla custodia delle armi, il problema che si pone è duplice:

a) debbono individuarsi quali sono in genere le norme di diligenza da adottare nella custodia delle armi al fine di impedire la loro sottrazione;

b) debbono individuarsi le norme di diligenza da adottarsi in ambito domestico per impedire che le armi finiscano nelle mani di persone minori od incapaci od inesperte;

La Cassazione non si è mai posta il problema di ricollegare queste norme con altre che regolano la detenzione e l'uso delle armi e quindi ha più volte affermato che l'art. 20 della legge n. 110 del 1975 indica genericamente un dovere di massima diligenza senza specificare, in concreto, il suo contenuto, così che spetta al giudice del merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia o meno custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. (Cass., I, 15/12/1986, n. 14120).

Essa ha poi affermato che è manifestamente infondata in relazione all'art. 25 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge n. 110 del 1975 (primo comma, prima parte)

concernente la custodia delle armi e degli esplosivi, sotto il profilo che la citata norma, prevedendo il precetto con estrema indeterminatezza, lascerebbe alla discrezionalità dell'interprete la configurazione del reato (Cass., I, 17/03/1983, n. 2068). Di conseguenza i giudici hanno dovuto industriarsi a decidere, senza disporre di alcun criterio guida, circa la diligenza da adottarsi nei vari casi, creando una situazione di totale incertezza giuridica poiché sovente mancavano loro le conoscenze specifiche per individuare il livello di pericolosità dell'arma e la conoscenza delle situazioni in cui talvolta chi usa o porta armi, deve operare. È facile comprendere come sia difficile far coincidere i giudizi soggettivi di chi, ad esempio, ha un sacro terrore delle armi, lanciano gridolini di terrore solo a vederle, vorrebbe eliminarle tutte, pensa che ogni volta che escono dalla cassaforte siano un pericolo, con quelli di chi con le armi ci lavora, con le armi difende la propria vita, con le armi pratica sport. Nel valutare le situazioni occorre infatti tener presente: a) sono ovviamente diverse le cautele da adottarsi per una pistola da difesa e quelle per una pistola ad aria compressa, quelle per un'arma moderna e quelle per un'arma in calibro desueto e non più reperibile, quelle per un fucile da caccia e quelle per una lanciafucili.

b) chi per sue legittime necessità ha a che fare con le armi, non può sempre evitare di trovarsi in situazioni "critiche" ai fini della custodia: il cacciatore dovrà portare le armi in albergo e lasciarle in camera quando mangia; la guardia del corpo dovrà in alcuni momenti della giornata, liberarsi dell'arma; chi porta l'arma per difesa e deve entrare in una banca o in un edificio controllato, dovrà lasciare la pistola per qualche minuto in auto, e così via.

Se si esamina la giurisprudenza della Cassazione si rileva come essa sia dovuta intervenire a riformare sentenze di merito che avevano affermato principi così severi da essere inconciliabili con ogni realistica valutazione della realtà. Nel valutare le massime si tenga comunque sempre presente che esse, anche se paiono affermare principi generali, in effetti decidono solo il caso concreto sottoposto alla Cassazione, così che una massima apparentemente errata, può in effetti aver giustamente risolto il caso in esame ed una massima formalmente corretta può aver portato alla condanna di un innocente.

- Con sentenza Sez. I n. 12216 del 03/12/94 ha assolto un povero diavolo a carico del quale un pretore (sul cui nome "il tacere è bello") aveva sostenuto che non è diligente chi non smonta l'arma e poi non nasconde bene i pezzi! La Cassazione ha affermato che era più che

sufficiente custodire l'arma in un armadio.

– Egualmente ha assolto in un caso in cui l'imputato aveva lasciato il proprio filcile da caccia, poi sottrattogli da ignoti, in una propria casa di campagna, regolarmente chiusa a chiave nascosto sotto un materasso (Sez. VI Sent. 09621 del 02/10/92).

– De pari è stata esclusa la sussistenza del reato nel fatto di un titolare di impresa commerciale che teneva l'arma riposta in un cassetto della scrivania del suo ufficio, ubicato in un complesso ben vigilato di giorno e chiuso di notte con inserimento di un sistema di allarme, tale da rendere tutt'altro che "agevole" la sottrazione dell'arma, di fatto avvenuta. (Sez. I Sent. 11844 del 04/12/95). Ed anche in questo caso non ci può sottrarre alla meraviglia lo scoprire gli strani meccanismi mentali di certi magistrati, secondo i quali l'unico modo per non essere accusati di negligenza è di farsi incatenare la pistola al polso e di dormire con essa!

– In altro caso ha però ritenuto sussistere il reato quando l'arma o l'esplosivo siano detenuti in una privata abitazione, siano riposti in un cassetto non munito di apposita serratura da tenere chiusa, rientrando nel novero dei fatti prevedibili, sulla base della comune esperienza, che una siffatta modalità di custodia possa essere facilmente elusa, anche da familiari, specie se minorenni (Sez. I Sent. 12216 del 03/12/94). La massima in questo caso va però riferita non al dovere generico di cui all'art. 20, ma a quello specifico di cui all'art. 20 bis, che ha presupposti ben diversi.

– In altra sentenza è stata ritenuta non diligente la custodia di un'arma lasciata in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato (Cass., I, 21/03/1985, n. 2617); decisione che avrebbe meritato qualche ulteriore approfondimento.

– Circa lo smarrimento dell'arma la Cassazione ha affermato che deve ritenersi sussistente il reato di omessa custodia allorché il possessore abbia perso la cognizione del luogo di custodia dell'arma. In tal caso, infatti, *il detentore non è in grado di controllare che l'arma sia custodita con la dovuta diligenza, né di assicurare l'esercizio di eventuali controlli da parte degli organi di polizia* (Sez. I Sent. 12789 del 29/12/95).

– Con una recentissima sentenza ha infine affermato che, in tema di custodia di arma, è rispettato il dovere di diligenza, quando la stessa venga detenuta in un appartamento chiuso a chiave e sull'alto di un armadio: in tal modo, infatti, viene sottratta alla disponibilità facile e diretta di coloro che frequentano l'abitazione e non è immediatamen-

te accessibile da parte di malintenzionati, penetrati nello stabile, considerando che, nei confronti di questi ultimi, soltanto l'adozione di cautele eccezionali (casseforti, camera blindata, ecc.) può dare maggiore garanzia circa una maggiore difficoltà di accesso all'arma, comunque mai impossibile. Tale sistema di conservazione, però, non è imposto al privato detentore dell'arma, il quale già è, invero, garantito dall'aver approntato idonea chiusura del suo immobile" (Sez. III, Sent. 00076 del 22/02/96)

Abbiamo così evidenziato quali sono le situazioni tipo che i giudici si trovano a risolvere e cioè:

- a quali familiari occorre impedire di impossessarsi dell'arma;
- come custodire l'arma nella propria casa;
- come custodire l'arma in albergo;
- come custodire l'arma su di un'auto;
- quando si commette reato smarrendo l'arma

Nell'esame dei problemi iniziamo dalla prima ipotesi perché ci dimostra subito in quale modo semplicistico sia stato affrontato il problema.

Come abbiamo visto l'art. 20 bis, aggiunto dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, punisce chi trascura di adoperare nella custodia delle armi le cautele necessarie per impedire che minori di diciotto anni o persone incapaci o tossicodipendenti o persone imperite nel maneggio di un'arma, giungano ad impossessarsene agevolmente. Esso quindi, in alcuni casi, specifica ed integra il disposto dell'art. 20, ma, in via generale, regola la condotta del detentore di armi riguardo alle persone che frequentano legittimamente i luoghi in cui egli dimora o che coabitano con lui.

Orbene, se si considera che un'arma da difesa viene acquistata non per chiuderla in una cassaforte, non per tenerla smontata e suddivisa in cinque cassette, non per tenerla scarica ed usarla come fermacarte, ma essenzialmente per difendersi in caso di pericolo, si comprenderà quanto siano aberranti le idee di quei giudici i quali affermano che l'arma deve essere conservata in modo da non essere direttamente utilizzabile: è la legge stessa che consentendo di detenere l'arma, implicitamente ne autorizza l'uso con modalità tali da rendere effettiva la possibilità pratica di un loro utile impiego. Sta poi al detentore di valutare caso per caso la sua situazione familiare e di regolarsi in modo da evitare abusi dell'arma ed incidenti. Chi abita da solo come un eremita potrà tranquillamente tenere l'arma carica sul comodino:

chi ha dei bambini per casa, potrà tenere l'arma carica, ma in un luogo inaccessibile ai bambini; se ha una nuova domestica l'arma dovrà essere chiusa in un cassetto.

Se però in casa vi sono solo persone di sicura affidabilità, a cui sono state ben spiegate le cautele da usare per le armi, non si deve adottare alcuna speciale misura per evitare che esse vengano a contatto con l'arma. Sarebbe del resto assurdo che, ad esempio, il marito fosse tenuto ad avere per la pistola un cassetto chiuso a chiave, in cui la moglie non può mettere il naso. A parte la considerazione che, salvo disporre di una cassaforte con codice segreto (ma che renderebbe inutile l'arma ai fini della difesa), sarebbe del tutto impossibile evitare che un familiare fermamente intenzionato a farlo, riesca, prima o dopo, ad aprire il cassetto o l'armadio in cui un'arma viene custodita. Si consideri del resto che per detenere un'arma non occorre alcun certificato di idoneità al maneggio delle armi, ma basta essere incensurati e sani di mente; perciò se io ho acquistato un'arma e la porto in casa ove è mia moglie, incensurata e sana di mente, essa ha lo stesso identico mio diritto di acquistare armi e di maneggiarle e lo stesso identico mio diritto di usarle per difendersi in caso di necessità ed io debbo impedirle di accedere all'arma solo se è incapace o malata di mente. In altre parole l'arma non viene acquistata e detenuta solo per la difesa dell'acquirente, ma per la difesa dell'abitazione da parte di tutti coloro che vi abitano, con la conseguenza che nel nostro diritto non esiste affatto il principio che il detentore di un'arma deve precludere ai propri familiari la possibilità di usarne.

Deve essere quindi considerata del tutto erronea l'interpretazione che *sic et simpliciter* considera *imperite* tutte le persone che non sono autorizzate a detenere armi e quindi tutti i familiari del detentore dell'arma! Nel nostro diritto l'idoneità al maneggio delle armi è richiesta esclusivamente per portarle in luogo pubblico o aperto al pubblico e non è affatto richiesta per detenerle e maneggiarle nella propria abitazione e sue pertinenze.

Conseguenza di ciò è che la norma deve necessariamente essere interpretata nel senso che non esiste la categoria astratta delle *persone imperite*, individuabile in base a caratteristiche formali, ma che bisogna, caso per caso, valutare se la persona venuta in possesso dell'arma mal custodita, possedeva quel minimo di bagaglio culturale, generico e specifico, quel minimo di intelligenza e ponderazione che le consentisse di percepire la pericolosità dello strumento e le precauzioni da adottarsi nel suo uso. In questo senso ben si può affermare che la diligenza richiesta per la custodia di un'arma può essere soddi-

sfatta semplicemente istruendo i familiari sulle cautele richieste dal suo maneggio.

Se si esaminano i casi giunti all'esame della Cassazione si scopre, come era da attendersi, che essa si è trovata di fronte a casi concreti in cui un figlio era andato a scuola con la pistola, la moglie si era ferita con il fucile da caccia, il bambino aveva preso la pistola del padre per giocare con gli amici, casi rispetto ai quali il giudizio di colpevolezza, avvenendo *ex post* e sulla base del senno di poi, era agevole e scontato: se mia moglie spolverando i mobili si ferisce con la pistola lasciata carica sul tavolo è facile affermare che io ho violato la regola di diligenza che impone, non di nascondere l'arma carica, ma di avvertire chiaramente mia moglie che l'arma è carica e che deve stare attenta; se mio figlio di dieci anni prende la pistola e la porta a scuola, io non vengo condannato perché non ho tenuto l'arma in cassaforte, ma perché non mi sono reso conto di avere un figlio cretino; se ho un figlio drogato che si vende la mia pistola per una bustina, non verrò condannato perché non ho smontato l'arma, ma perché non ho previsto la condotta criminosa di mio figlio, del tutto prevedibile con la normale diligenza. Il fatto che i giudizi della Cassazione siano normalmente *ex post* è alquanto pericoloso perché, da un lato, è molto facile cadere nel vizio logico del *post hoc, propter hoc*, dall'altro perché sentenze che hanno esaminato casi assolutamente particolari e specifici, vengono poi presentate come massime di valore assoluto. In effetti, come vedremo, è quasi impossibile dettare delle regole di diligenza generali.

Vediamo ora quali siano le conclusioni da trarsi da queste premesse, in ordine alla interpretazione ed applicazione dell'art. 20 bis.

1) La legge pone una specie di presunzione di incapacità e pericolosità per i minori di 18 anni, presunzione eccessiva perché se un minorenne vuole uccidere qualcuno, corre senz'altro minori pericoli ad investirlo con il ciclomotore che a sparargli con la pistola del padre! È al di fuori di ogni esperienza il ritenere che il detentore di un'arma la debba occultare anche al figlio sedicenne che può essere responsabile ed esperto quanto il padre. Molto più ragionevole la norma dell'art. 720 C.P. che poneva il limite di età a 14 anni e che è stata sommariamente modificata dal Parlamento per limitare il fenomeno di minorenni armati da adulti per commettere reati, senza considerare che sarebbe stato meglio punire più severamente la cessione *dolosa* di armi ai minori.

2) La legge pone un'ulteriore presunzione per le persone incapaci,

vale a dire interdette o naturalmente incapaci di intendere o volere per malattia; nulla vi è da osservare su questa disposizione, di indubbia ragionevolezza.

3) La legge, al primo comma dell'art. 20 bis, vieta di consegnare armi a persone anche parzialmente incapaci o tossicodipendenti e quindi, in sostanza, impone al detentore di un'arma di tener conto dell'equilibrio psichico delle persone con cui ha a che fare e gli fa una colpa se non usa la massima prudenza nella valutazione. Si deve ritenere, pur in mancanza di una esplicita previsione, che il detentore dell'arma debba tener conto anche della personalità del familiare: se, ad esempio, il familiare frequenta ambienti equivoci, sarà tenuto a prevedere la sottrazione della sua arma per abusarne o che si porti in casa amici poco affidabili. Il fatto che la legge parli di "parziale incapacità" induce a ritenere che il detentore si debba preoccupare di ogni vizio psichico e caratteriale delle persone che frequentano la sua abitazione e quindi, ad esempio, anche di alcol-dipendenza.

4) La legge non esclude affatto che si possa essere puniti anche quando la mancanza di diligenza non abbia in concreto provocato alcuna sottrazione di arma od alcun incidente; nella stragrande maggioranza dei casi l'accertamento del reato avverrà sulla base di una concreta conseguenza della mancata diligenza e, perciò, la colpa sarà in *re ipsa*, salvo la dimostrazione di aver fatto tutto quanto era doveroso.

5) La legge non impone di precludere l'accesso alle armi ai familiari che siano maggiorenni e sani di mente e siano stati informati sulle norme di precauzione da usarsi, si ricorda che la legge presume l'idoneità al maneggio delle armi per tutti coloro che abbiano prestato servizio militare.

6) Il giudizio del giudice sulla congruità delle precauzioni dovrà essere fatto in concreto e dovrà tener conto del fatto che l'arma deve essere comunque utilizzabile per la difesa, della congruità delle istruzioni impartite ai familiari, delle consuetudini di vita familiari, ecc.. In una famiglia normale, senza bambini piccoli e con ragazzi sanamente educati, l'esperienza insegna che è più che sufficiente dire alla moglie, ai figli o alla domestica fidata "attenti che sopra all'armadio c'è la pistola carica, non toccatela se non in caso di emergenza"; se vi sono bambini piccoli o la domestica non è fidata, o il figlio dodicenne ama troppo i film di Rambo, sarà consigliabile tenere la pistola in un cassetto a cui essi non possono accedere facilmente. È ovvio però che se la "fidatissima domestica" si innamora di un delinquente e gli regala la nostra pistola, non potremo essere considerati in colpa per l'errata valutazione sulla sua persona.

Passiamo ora all'interpretazione dell'art. 20 della legge 110/1975.

Nell'interpretazione dell'art. 20 potrebbe sorgere il dubbio se esso imponga obblighi solo in relazione alla custodia dell'arma come oggetto, per evitarne il furto o l'uso illecito, come ricavabile dalla lettera della disposizione, oppure se esso possa essere interpretato anche nel senso che chi ha l'arma deve adottare nel maneggio ogni cautela necessaria per evitare incidenti. La lettera della legge, come detto, non pare lasciare dubbi in proposito perché il titolo dell'articolo esplicitamente fa riferimento solo al furto e smarrimento dell'arma e prevede l'adozione di misure antifurto per i collezionisti, mentre nulla dice sulla diligenza nel maneggio. Ciò potrebbe apparire come una incongruenza nel nostro sistema per il fatto che il legislatore consente ad ogni cittadino di acquistare armi, senza affatto preoccuparsi se lo stesso sarà in grado di maneggiarle in condizioni di sicurezza, mentre poi il legislatore stesso considera in colpa il cittadino che affida la stessa arma ad un altro soggetto senza assicurarsi che esso non ne abusi. La spiegazione di questa differenza di trattamento risiede nella circostanza che il legislatore ha dovuto tener conto del fatto che le armi vengono acquistate anche da persone che non hanno alcun interesse ad usarle (persone che le acquistano per investimento, chi per conservare un ricordo di famiglia, chi per collezionismo), mentre il dovere di diligenza nel maneggio fa carico a chi si serve di armi che sono verosimilmente cariche.

Vediamo le singole ipotesi sopra individuate.

Custodia nella propria abitazione

La Cassazione ha giustamente evidenziato che il domicilio normalmente abitato, normalmente munito di porte e finestre, deve essere considerato luogo idoneo alla custodia di armi, senza che occorra alcuna ulteriore particolare cautela. Se un cittadino ritiene che le misure adottate per difendere i suoi preziosi sono sufficienti, non può essere ritenuto in colpa se poi i ladri riescono comunque ad entrare e gli portano via preziosi e pistola. Se poi i ladri, per rubare i gioielli sfondano la porta blindata o la cassaforte, non si potrà di certo fare una colpa al cittadino per non aver nascosto la pistola... nella cassaforte! Ho parlato di abitazione "normale" perché, come nella favola dei tre porcellini, solo la casa in pietra e con buoni serramenti si presume idonea a resistere "al lupo". Quindi non si può ritenere sicura una capanna, una roulotte, uno yacht, e chi fosse costretto a lasciare un'arma in essi, dovrebbe curare, quantomeno, di nasconderla in modo adeguato. È poi appena il caso di dire che occorre comunque

evitare comportamenti imprudenti: non bisogna nascondere la chiave di casa sotto lo zerbino, non bisogna lasciare le finestre aperte se si abita a piani bassi o facilmente scalabili, e così via.

Custodia dell'arma in albergo

Chi è in viaggio con armi può trovarsi nella necessità di lasciarle depositate temporaneamente da qualche parte e non può certo affidarle al cameriere o al portiere dell'albergo.

Come regola generale si deve affermare il principio che la camera d'albergo non è un luogo che dia sufficienti garanzie di sicurezza per la custodia di armi. Unica eccezione è quella in cui la camera dispone di apposita cassaforte per i clienti, destinata per definizione proprio a custodire cose che non si vuole siano sottratte. Se l'arma è troppo grande per entrarvi, potrà essere sufficiente il nascondervi una parte essenziale (infatti già abbiamo detto come non si possa configurare l'omessa custodia se viene rubata solo una parte di arma).

È molto discutibile se sia consentito di affidare l'arma ai responsabili dell'albergo per la custodia nella cassaforte comune, personalmente propenderei per la risposta negativa e riterrei consentito solo l'affidamento (in plico chiuso) di parti dell'arma, il che comunque è più che sufficiente per rispettare gli obblighi di legge.

Custodia dell'arma in un'autovettura

Indubbiamente un'auto parcheggiata all'aperto sulla pubblica via non può essere considerata, in via generale, un luogo sicuro, tenendo presente la nozione di comune esperienza secondo cui un ladro riesce ad aprire il veicolo in poche decine di secondi e, se vuole, può riuscire a metterla in moto ed a fuggire in un tempo di poco maggiore.

Vi sono però delle circostanze in cui si può escludere, con grandissima sicurezza, che un furto possa avvenire: si pensi ad esempio all'auto parcheggiata di giorno in un piccolo paese in cui tutti si conoscono, all'auto parcheggiata di giorno in zona a bassa criminalità e dove vi è traffico di persone, all'auto parcheggiata in un parcheggio custodito, all'auto munita di sicuro impianto d'allarme così che la sua forzatura richiamerebbe l'immediata attenzione dei numerosi passanti. Ritengo che sarebbe del tutto irrealistico affermare che vi siano maggiori probabilità statistiche di un furto sull'auto, o dell'auto, in quelle situazioni rispetto ad un furto in appartamento o in una villetta isolata.

Quindi se chi porta una pistola per difesa deve recarsi in una banca in cui non si può entrare con armi e lascia la sua arma per poche decine di minuti nel bagagliaio dell'auto, parcheggiata di fronte alla banca

nei pressi della guardia giurata e con l'allarme inserito, non potrà essere di certo accusato di mancata custodia.

Smarrimento di un'arma

Anche se l'art. 20 non lo dice espressamente, appare ragionevole ritenere che il dovere di diligente custodia sia finalizzato sia ad evitare furti che smarrimenti dell'arma e non vi è dubbio che debba essere considerato poco diligente, ad esempio, il cacciatore che appoggi il fucile ad un albero e poi se ne vada dimenticandoselo. Se però è vero che il possessore di un'arma deve porre una particolare attenzione nel non smarrire l'arma, è anche vero che, come già visto sopra, non vi sarebbe cosa più sbagliata di ritenere, come purtroppo fanno molti giudici, che ogni smarrimento è necessariamente la conseguenza di una insufficiente custodia. In questo, come in tutti i casi di responsabilità per colpa, la colpa non può mai essere desunta dall'evento od essere presunta, ma deve essere provata dall'accusa sulla base delle note regole in materia di colpa.

Ho avuto modo di conoscere due casi di condanna da parte di Pretori, di una persona che, sdraiata su di un divano per riposare, al risveglio non aveva più trovato la pistola, ingoiata dal divano e restituita solo mesi dopo e quello di un'altra persona che non riusciva più a trovare la pistola per il fatto che l'aveva nascosta troppo bene, tanto da non ricordarsi dove!

In entrambi i casi la condanna, se non si dubitava delle affermazioni dell'imputato, non era conforme ai canoni giuridici poiché non teneva conto che un comportamento può essere considerato colposo solo quando provoca un evento dannoso prevedibile.

Il fatto di nascondere tanto bene l'arma da non riuscire più a trovarla è di per sé encomiabile; la "colpa" del cittadino, semmai, è stata quella di dimenticarsi ove aveva nascosto l'arma, ma è di tutta evidenza che chi nasconde un'arma non prevede affatto di dimenticarsi del nascondiglio, perché se lo prevedesse prenderebbe provvedimenti anticipati.

Nel fatto dell'arma ingoiata dal divano, non si può certo considerare una colpa il non aver previsto che i divani ingoiano talvolta gli oggetti! È evidente che in questo caso un elemento estraneo si è introdotto nel nesso causale e che la sparizione dell'arma non è stata causata da un difetto di diligenza nel custodirla, ma da un fatto imponderabile e del tutto accidentale. Sarebbe, tanto per fare un esempio, come se l'arma fosse uscita dalla fondina, per rottura di questa, a seguito di una mia caduta a terra, senza che io me ne accorgessi: le

fondine sono fatte per portare l'arma e non è richiesta alcuna cautela ulteriore, nessuna regola di diligenza stabilisce che io debba prevedere che la fondina si rompa e che l'arma possa andare persa; se ciò avviene, trattasi di un caso fortuito. Lo smarrimento di un oggetto non è mai voluto e tanto meno previsto e, di conseguenza, un difetto di diligenza non può mai essere dedotto a posteriori dallo smarrimento, ma deve sussistere di per sé, in base ad un giudizio ex ante, come violazione di una precisa regola di condotta.

«IL REFERENDUM ANTICACCIA»

La Corte Costituzionale ha ammesso il referendum anticaccia volto a modificare l'art. 842 Codice Civile. Pare che né i proponenti del referendum, né i giudici della Corte Costituzionale, si siano resi bene conto delle conseguenze giuridiche e pratiche di un accoglimento del quesito referendario. Vediamo quali sono i termini del problema.

Gli articoli 840 e seguenti del codice civile regolano i diritti del proprietario sul proprio fondo stabilendo, in particolare (art. 841) che egli può chiudere in qualunque tempo il proprio fondo e che, se il fondo non è chiuso (vale a dire adeguatamente recintato) nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia oppure se non vi sono colture in atto suscettibili di essere danneggiate, non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, ovviamente da parte delle persone in possesso della necessaria licenza (art. 842).

La legge sulla caccia 157/1992, all'art. 15, ha meglio precisato che cosa si debba intendere per coltura in atto e per chiusura del fondo, stabilendo:

– L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti, i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

– L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto

abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

Il referendum ora ammesso, se accolto, porterebbe all'abolizione dell'art. 842 c.c. nella parte in cui stabilisce che il proprietario non può opporsi all'ingresso dei cacciatori sul fondo di sua proprietà che non sia chiuso o in attualità di coltivazione. Di conseguenza il proprietario potrebbe, a suo piacere, vietare l'ingresso in via permanente ai cacciatori oppure potrebbe lasciar entrare solo chi gli aggrada. La modifica della norma non inciderebbe sul regime di caccia programmata che già consente ai proprietari dei terreni inclusi nell'ambito di caccia di vietare sui propri fondi l'esercizio della caccia. Le conseguenze sul piano pratico sarebbero però molto modeste e, in fin dei conti, del tutto controproducenti per gli amanti della natura. Va infatti tenuto presente che le norme del codice civile non sono accompagnate da sanzioni penali nel caso che vengano violate, ragione per cui il proprietario che veda leso il suo divieto di ingresso nel fondo (che non sia recintato o in attualità di coltivazione), non ha altra alternativa che quella di fare causa a chi ha violato il possesso del suo fondo. Per potergli fare causa egli deve:

- apporre cartelli di divieto su tutto il perimetro del fondo in modo tale che sia esclusa la possibilità che il cacciatore possa non vederli o possa essere tratto in inganno sulla posizione dei confini;
- identificare il cacciatore che è entrato nel suo fondo; non essendo materia tutelata né dalla legge penale né dalla legge amministrativa, non può servirsi di guardie o agenti per l'identificazione e non può legittimamente utilizzare copie di verbali che questi abbiano redatto;
- andare da un avvocato e dargli un congruo anticipo;
- disporre di testimoni e prove che dimostrino la violazione del possesso;
- dimostrare che il cacciatore è entrato violando coscientemente e volontariamente il divieto;
- sperare di non commettere nessun errore di persona o di diritto perché alla fine si troverebbe a pagare almeno cinque milioni di spese legali.

È poi cosa del tutto ovvia che non è sufficiente che un tizio si metta su di un terreno in apena campagna, affermando di esserne il proprietario, per consentirgli di allontanare tutti coloro che vogliono passar-

vi: egli in quella situazione non è assolutamente in grado di dimostrare di essere il proprietario e quali sono i confini del fondo e nessuno è tenuto a dargli retta.

L'accoglimento del referendum porterebbe però a conseguenze deleterie per i turisti, per chi va a passeggiare nei boschi, per chi va ad osservare gli animali e la natura, per i raccoglitori di funghi, in una parola per tutti coloro che amano l'aria apena Perché, se è vero che con il referendum viene abolito un privilegio per i cacciatori, si afferma il principio ben più assurdo e incostituzionale secondo cui il proprietario di terreni, anche incolti, anche boschi, anche pascoli di alta montagna, senza alcun interesse concreto, ma semplicemente per egoismo o per il piacere di rompere i corbelli al prossimo, ha il diritto di vietare l'ingresso sul proprio terreno a tutti gli altri essere umani.

I proponenti del referendum, nella loro cieca ottusità anticaccia, e la Corte Costituzionale non hanno capito che l'art. 842 c.c. deve essere modificato non perché consente ai cacciatori di girare per la campagna, ma perché assurdamente vieta a chi non è cacciatore di fare la stessa cosa. La Costituzione italiana, all'art. 42, riconosce la proprietà privata purché ne sia assicurata la funzione sociale e non vi è dubbio quindi che il proprietario di un fondo ha il dovere di consentire l'uso del suo fondo per tutte quelle attività che non gli procurino alcun danno patrimoniale o alcuna molestia.

Nell'ipotesi che il quesito referendario venisse accolto accadrebbe quindi che per la nostra legge civile il proprietario avrebbe il diritto di escludere chiunque dal proprio fondo; ma allora si dovrebbe affrontare la questione costituzionale se una simile estensione del diritto di proprietà non sia in contrasto con l'art. 45 citato. Ed io ritengo che l'incostituzionalità della norma potrebbe essere evitata solo interpretando alla luce dei tempi l'art. 833 del codice civile il quale vieta i cosiddetti atti di emulazione: *il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri*. E non vi è dubbio che costituisca una illecita ed ingiustificata molestia quella di pretendere di impedire ad altri un'attività riconosciuta dalla legge, qual'è la caccia perché è assolutamente improponibile la tesi secondo cui il proprietario potrebbe a suo piacimento decidere di far entrare chi cerca i fiori od i funghi, ma non ad esempio, chi caccia o cerca i minerali: ciò porterebbe chiaramente ad una forma di discriminazione, ad una limitazione alla libera esplicazione della personalità (pure garantita dalla Costituzione), molto vicina a quella di chi in un locale pubblico pretendesse di vietare l'ingresso ai negri od agli ebrei oppure ai testimoni di Geova piuttosto che ai cattolici!



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUATTORDICESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1998

Dr. Edoardo Mori

Magistrato di Cassazione G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

«LEGISLAZIONE NAZIONALE E DIRETTIVA EUROPEA: ARMI AD ARIA COMPRESSA ED ARMI GIOCATTOLO»

Il problema del trattamento giuridico delle armi giocattolo e delle armi ad aria compressa era stato affrontato da me già nel Congresso del 1994. Questa volta riprenderemo l'argomento, tenendo conto anche degli sviluppi della legislazione europea e comunitaria.

Vediamo innanzitutto ciò che questi testi legislativi dicono al riguardo. Le fonti del diritto internazionale da prendere in esame sono:

- 1) La convenzione europea di Strasburgo del 28 giugno 1978, ratificata dall'Italia con la legge 8 maggio 1989 nr. 186.
- 2) L'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 a cui l'Italia ha aderito nel novembre 1990.
- 3) La direttiva europea del 18 giugno 1991.

La convenzione di Strasburgo.

A metà circa degli anni 70° il Consiglio d'Europa, creato nel 1949 e di cui fanno parte oltre 20 Stati, tra i quali Svizzera, Svezia, Norvegia, Turchia (da non confondere quindi con la CEE) si poneva il problema delle armi che i cittadini di uno Stato membro andavano ad acquistare in un altro paese europeo senza che poi il loro paese d'origine ne fosse informato, ad esempio: un italiano poteva acquistare un fucile da caccia in Belgio, senza problemi, e poi contrabbandarlo in Italia e detenerlo illegalmente). Veniva quindi iniziata l'apposita procedura che terminava con l'approvazione della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978. In essa, in sostanza, si diceva che gli Stati membri si obbligavano a comunicare al paese d'origine gli acquisti di armi da fuoco e relative munizioni effettuati da stranieri ed a non vendere armi a stranieri che non fossero in possesso di un'autorizzazione del proprio paese d'origine. L'Italia ha ratificato la convenzione solo con la legge 8 maggio 1989, senza però provvedere ad adeguare la nostra legislazione ai nuovi obblighi. La convenzione era comunque destinata a restare lettera morta perché non aveva tenuto sufficiente conto delle diversità normative nazionali. In alcuni paesi europei (Francia, Belgio) la vendita di armi da caccia e sportive è li-

bera (e ciò non ha mai creato problemi di sicurezza pubblica, a riprova di quanto sia utopistico il ritenere che il controllo sulle armi limiti la criminalità) ed essi sono stati ancor meno sollecitati dell'Italia nel ratificare la convenzione. Il contenuto della convenzione è molto sinteticamente, il seguente:

- 1) Gli stati contraenti si obbligano ad adottare un adeguato sistema di controllo sulle armi da fuoco per impedire traffici illeciti e per controllare gli spostamenti di armi da uno Stato ad un altro; ogni Stato resta libero di adottare la normativa che crede, purchè non sia in contrasto con gli obblighi imposti dalla convenzione.
- 2) I soggetti residenti in uno Stato straniero che acquistano armi in uno Stato debbono essere adeguatamente identificati e l'acquisto deve essere comunicato al più presto, tramite Interpol o altra autorità concordata, allo Stato ove il soggetto risiede.
- 3) Nel caso suddetto l'arma potrà essere venduta al non residente solo a seguito di autorizzazione e dopo aver accertato che egli è legittimato ad acquistarla in base alle disposizioni del paese di appartenenza (acquisto libero, acquisto in base a licenza specifica o a licenza generale o a licenza internazionale).

Ai fini degli sviluppi futuri della normativa, la parte più interessante del trattato è l'Allegato I che cerca di stabilire una terminologia comune al fine di individuare le armi assoggettate a controllo. Lo sforzo dei legislatori europei è stato notevole, ma i risultati sono stati modesti in modo altrettanto notevole! Troppe volte si percepisce che i burocrati hanno discusso di cose su cui sapevano ben poco, senza riuscire a cogliere la realtà dei problemi. Ricordo qui la mia personale esperienza della partecipazione ad una riunione dei delegati delle varie nazioni a Strasburgo in cui gli unici a parlare in termini tecnici erano il sottoscritto, il rappresentante del Banco di prova belga e un esperto balistico della polizia tedesca; gli altri, tra cui il rappresentante del Ministero degli Interni italiano, si affannavano ad esporre quanto belle ed intelligenti fossero le loro legislazioni in materia di armi. La convenzione inizia ben male quando afferma che essa concerne le armi da fuoco e poi, nella riga successiva dà invece una definizione che ricomprende tutta una serie di armi che con la polvere da sparo non hanno nulla a che vedere. In effetti la convenzione concerne tutte quelle che noi correttamente chiamiamo armi da sparo; la nozione è leggermente allargata poiché non è richiesto che venga lanciato un proiettile, ma è sufficiente che vengano proiettate sostanze dannose di qualsiasi genere. Quindi, oltre alle armi da fuoco, anche quelle ad aria compressa e quelle che usano gas compressi in bombola.

La convenzione è del tutto oscura su alcuni punti:

- non si riesce a comprendere che cosa si intenda per lanciarazzi portatili; la convenzione esclude comunque dal novero delle armi tutti quegli strumenti che servono per segnalazione o salvataggio, ma pone poi la condizione impossibile che essi non possano servire che a questo preciso scopo.
- non si riesce a comprendere quali siano le armi che sparano dei proiettili propulsi solamente da una molla. E' escluso che si sia voluto far riferimento agli archi ed alle balestre, considerati strumenti sportivi in quasi tutti i paesi firmatari, per il fatto che non vi sarebbe stato motivo di non indicarli specificamente con il loro nome. Pare che gli estensori si siano preoccupati della possibilità del tutto teorica che venissero fabbricati delle specie di arpioni a molla diversi da quelli destinati alla pesca. E' però possibile che abbiano voluto far riferimento alle armi ad aria compressa senza serbatoio ma funzionanti solo per la compressione momentanea creata da uno stantuffo a molla.

E' appena il caso di rilevare che armi a propulsione mediante gas non sono quelle che proiettano gas tossici (come ha tradotto il nostro Ministero nell'art. 2 L. 110!), ma quelle che usano gas in bombola per proiettare proiettili. Comunque la dicitura usata nel definire le armi è talmente ampia che ogni oggetto (anche una bomboletta) che espelle sostanze tossiche o corrosive viene considerato un'arma, salvo che non sia assoggettato a controllo in ragione della sua debole potenza. Il fatto è, però, che ogni paese ha le sue idee circa il concetto di potenza ed avviene così che strumenti di libera vendita in un paese, siano considerati strumenti di morte nel paese vicino (ad esempio in Germania si possono acquistare liberamente bombolette di gas lacrimogeno e munizioni a gas lacrimogeno; in molti paesi le armi ad aria compressa sono pure di libera vendita) e perciò la disposizione è priva di utilità pratica ed ha consentito a molti paesi di lasciare le cose così com'erano.

Eguale incertezza è stata lasciata per le armi antiche: in alcuni paesi sono antiche quelle anteriori al 1871, in altri quelle anteriori al 1890, in altri si distingue a seconda del tipo di caricamento o di munizionamento, in altri ancora ci si affida a una specie di classificazione arma per arma: che senso ha però che l'Italia comunichi alla Germania che un turista tedesco ha comperato un'arma antica, se nel suo paese la stessa arma non deve essere denunciata?

La nozione di parte d'arma è stata notevolmente ristretta: per le armi da fuoco, in sostanza, si considera parte d'arma solo la canna e il tamburo; non sono parti quindi l'otturatore e il serbatoio amovibile.

Rimarchevole è invece che si sia prevista l'equiparazione giuridi-

ca alle armi di alcuni accessori e cioè dei visori notturni e dei silenziatori, purchè destinati ad essere montati su di un'arma (meno male che lo hanno precisato, poiché altrimenti occorreva controllare anche i silenziatori dei ciclomotori!).

Particolarmente sofferta è la definizione di arma corta ed arma lunga: le armi corte sono quelle la cui canna non supera i 30 cm oppure la cui lunghezza totale non superi i 60 cm; vale a dire che dovrebbe essere considerato arma corta un fucile lungo un metro ma con canna di 29 cm, così quanto una pistola di 59 cm e con canna di 40 cm. Logica vorrebbe che tutte le altre armi (e cioè tutte quelle con canna superiore a 30 cm o di lunghezza complessiva superiore a 60 cm, venissero considerate lunghe); non si comprende però perché nella convenzione si usi una dicitura più equivoca, a meno che alla lett. f) non sia sfuggita ai redattori o al tipografo una "o" a metà della frase.

La convenzione contiene ben poche norme che incidano sulla nostra legislazione nazionale. A parte gli obblighi di informazione tra gli Stati, che riguardano solo l'amministrazione di PS, tutte le armi contemplate dalla convenzione sono già assoggettate a controllo e sono vietate oppure possono essere acquistate solo da persone autorizzate.

In effetti l'unica disposizione che l'Italia avrebbe dovuto introdurre con un'apposita legge è quella concernente la sottoposizione a controllo dei visori notturni e dei silenziatori specificamente destinati ad essere montati su armi: vale a dire quei visori appositamente costruiti per una specifica arma o muniti di specifici attacchi incorporati; per contro un visore notturno costruito per usi generici e utilizzabile sia di per sé, sia unitamente ad una cinepresa, ad una telecamera o ad un'arma, continuerà ad essere sottratto ad ogni controllo.

La convenzione, infine, pone alcuni limiti, che vedremo, alla facoltà del nostro legislatore di adottare norme più favorevoli in relazione a certi tipi di armi.

Accordo di Schengen.

Il 14 giugno 1985, o per l'inconsistenza del trattato di Strasburgo, o per il fatto che esso tardava ad essere ratificato dai vari Stati, cinque paesi europei (Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Olanda) approvavano un secondo trattato (accordo di Schengen) in cui, al fine di affrontare il progressivo venir meno dei controlli doganali, si stabiliva di provvedere ad armonizzare le rispettive legislazioni in materia di stupefacenti, armi ed esplosivi. Il trattato conteneva solo dichiarazioni di principio e demandava le disposizioni di applicazione per le

singole materie a successivi accordi; nel novembre 1990 l'Italia aderiva al trattato; nel giugno 1991 vi aderivano anche la Spagna e il Portogallo.

Le disposizioni di attuazione in materia di armi venivano approvate il 19 giugno 1990 e l'Italia ha ratificato e dato esecuzione al trattato con legge 30 settembre 1993 n. 388 (*vedi allegato*). Nel frattempo però era stata adottata la direttiva europea in materia di armi, abbastanza simile, così che il trattato, a rigor di logica, avrebbe dovuto essere considerato come superato dai fatti. In caso di contrasto tra norme del trattato e norme della direttiva europea, si pone un grave problema interpretativo che, a mio parere, dovrebbe essere risolto ritenendo sempre prevalenti le norme comunitarie.

Il contenuto essenziale dell'accordo di Schengen prevede che le armi da fuoco vengano classificate in tre categorie:

- 1) le armi che sono proibite ai privati, salvo casi particolari, e cioè le armi da guerra, le armi automatiche, le armi camuffate da altro oggetto, i proiettili per arma corta a punta cava, i proiettili a nucleo perforante.
- 2) le armi che possono essere acquistate solo in forza di un'apposita autorizzazione e cioè le armi corte (definite come quelle con canna fino a 30 cm o lunghezza totale fino a 60 cm), le armi lunghe semiautomatiche a più di tre colpi, le armi lunghe a ripetizione con canna liscia inferiore a 60 cm, le armi comuni aventi l'aspetto di armi da guerra.
- 3) le armi che possono essere acquistate liberamente ma con identificazione e registrazione dell'acquirente e con obbligo di denuncia e cioè le restanti armi (doppiette, combinati, fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria, ecc.).

Non rientrano tra le armi da fuoco le armi anteriori al 1870, le repliche di armi antiche non impieganti cartucce metalliche, le armi rese inerti purchè munite di apposito marchio ufficiale, *le armi ad aria compressa*. Inoltre viene introdotta la disposizione secondo cui le armi di cui al punto 2 possono essere acquistate e detenute solo da chi dimostra un valido motivo per farlo. Il trattato è estremamente sorprendente per la sua superficialità. Si sono vietate le armi da guerra, senza stabilire quali esse siano; per la Germania sono da guerra solo le armi automatiche, per la Francia è già da guerra una pistola di cal. 7,65 mm para, per l'Italia è ancora da guerra una pistola cal. 9 mm para; la terminologia del trattato è approssimativa tanto che vi si parla ancora di proiettili "dum-dum", espressione ottocentesca ignota ai tecnici e che si trova solo nei romanzi di Salgari; si considerano peri-

colose le armi prodotte tra il 1870 e il 1890 sebbene non vi sia un unico caso di impiego di esse da parte della criminalità; si introduce la possibilità di limitare il diritto del cittadino a possedere armi corte.

Ancora più sorprendente è che l'Italia si sia obbligata ad adottare norme così incisive sulla nostra situazione interna (la norma sulle armi antiche devasterebbe le collezioni di armi, la necessità di un valido motivo per detenere armi corte, porterebbe all'espropriazione forzata a carico di molti cittadini, ecc.) senza il minimo dibattito politico. Il trattato è stato ratificato di straforo in qualche oscura Commissione parlamentare, senza che nessuno ne sapesse nulla e il cittadino può trovarsi nella poco piacevole posizione di doverlo soltanto subire, senza neppure sapere chi egli deve ringraziare.

La cosa però veramente strabiliante è che, per incapacità dei traduttori di tradurre e dei politici e dei ministeri competenti di comprendere ciò che leggono, i testi francesi, tedeschi ed italiani non concordano fra di loro! Ad esempio nel testo italiano, all'art. 78, sono classificate tra le parti di armi "l'otturatore e il caricatore". Nel testo tedesco, invece di otturatore si parla, più correttamente e genericamente del "meccanismo di chiusura e, invece che di caricatore, si parla di "Patronenlager", il che significa "camera di scoppio" o camera di cartuccia" (ovviamente in quei casi in cui essa è autonoma rispetto alla canna) e quindi, in sostanza, al tamburo, che, nel testo italiano, rimane escluso dal novero delle parti! L'esattezza di questa osservazione trova conferma nell'art. 80 in cui, per l'appunto, nel calcolare il numero di colpi massimo per un'arma semiautomatica, si fa riferimento a "serbatoio o camera". **Il bel risultato di queste traduzioni è che in base al trattato di Schengen i caricatori sono parti di armi in Italia e non lo sono in Germania ed in Austria! Il contrario avviene per il tamburo.**

Per quanto riguarda il problema al nostro esame, le norme da tenere presenti sono:

- l'art. 80 n. 2 il quale esclude dal novero delle armi soggette ad autorizzazione "le armi da segnalazione, lacrimogene o di allarme, purchè l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole, sia garantita da mezzi tecnici e purchè il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone".
- l'art. 82 che esclude dal trattato le armi di modello anteriore al 1870 e le loro riproduzioni, purchè non permettano l'impiego di una cartuccia con bossolo metallico, nonché le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni in seguito a procedimenti tecnici

garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.

- Il trattato non concerne le armi ad aria compressa.

Direttiva europea.

La direttiva europea, che purtroppo in italiano è stata tradotta in modo ancor più sciagurato delle precedenti, concerne solo le armi da fuoco e quindi non si occupa delle armi ad aria compressa. Essa è entrata è stata approvata nel 1991 e, come ho anticipato, si deve ritenere che, nella materia delle armi, prevalga sulle disposizioni degli altri trattati, quantomeno nei confronti degli Stati appartenenti alla Comunità Europea. Le norme comunitarie hanno infatti un valore giuridico superiore persino alle costituzioni dei singoli Stati e accordi parziali tra alcuni degli Stati membri non possono prevalere sugli accordi che vincolano tutti gli Stati membri.

Per la parte che ci concerne, l'allegato della direttiva ha tenuto a precisare che:

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione, a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo; b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purchè possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici; c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Quest'ultima lettera c) sulle armi antiche è il frutto del compromesso resosi necessario per superare l'assurda barriera del 1870 prevista dal trattato di Schengen; purtroppo il compromesso ha operato anche sul piano linguistico e non si riesce a comprendere che cosa sia voluto dire. Se si tiene conto delle definizioni date più avanti si deduce che la direttiva non considera armi da fuoco delle categorie A-B-C-D quelle ad avancarica e perciò si può affermare che sono sicuramente antiche le armi ad avancarica e le loro repliche in quanto mai possono ricadere "nelle categorie precedenti"; ma che cosa significa questo requisito per le armi antiche che non sono ad avancarica? Forse che un fucile ad ago non può essere fatto rientrare tra le armi antiche perché è un "fucile a colpo singolo dotato di canna rigata" della

cat. C nr. 2? Sarebbe veramente ridicolo ed assurdo. E il requisito “che esse siano soggette alle legislazioni nazionali” che cosa sta a significare? E’ positivo o negativo? In altre parole va a favore od a svantaggio dell’arma antica il fatto che essa in Germania sia di libera vendita?

I vincoli al legislatore italiano.

Ciò posto, possiamo tentare di riassumere le disposizioni di diritto comunitario che, in qualche modo, vincolano il legislatore italiano rispetto alle armi non da fuoco.

Armi antiche:

- la convenzione di Strasburgo si limita ad escludere dal novero delle armi da assoggettare a controllo quelle che nel rispettivo paese *non sono soggette ad alcun controllo in ragione della loro vetustà* e quindi lascia ampia libertà ai singoli Stati di stabilire quali armi siano ancora pericolose per la sicurezza pubblica. Per converso, la convenzione parte dal presupposto che se uno Stato decide che un’arma non è pericolosa perché troppo vecchia, si deve ritenere che il legislatore di quello Stato sappia ciò che fa.
- l’accordo di Schengen esclude dalle armi assoggettate a controllo *le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono, salvo eccezioni (ovviamente ampliatrici), anteriori al gennaio 1870, semprechè esse non possano usare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione*. E sarebbe interessante che i tecnici di Schengen ci spiegassero quali munizioni attuali esistevano già prima del 1870!
- la direttiva europea è alquanto equivoca e di difficile interpretazione, ma sicuramente non assoggetta a controllo le armi ad avanzata.

Se diamo uno sguardo ad altri paesi che hanno emanato leggi recenti in materia di armi, troviamo che l’Austria considera armi antiche *le armi da sparo a miccia, a ruota o con acciarino a pietra e ogni altra arma da sparo prodotta prima del 1871* (art. 45 della Legge sulle armi del 1966). La Svizzera che ha voluto adeguare le proprie norme a quelle della Comunità europea con la legge 20 giugno 1997, ha preferito non definire affatto le armi antiche, lasciando il compito a successivi provvedimenti amministrativi; essa comunque non considera più armi quelle *le cui munizioni non sono più in commercio al pubblico e non sono più prodotte*, così creando intelligentemente la categoria degli oggetti che hanno la struttura di arma ma, in concreto,

non possono essere utilizzate come tali, siano esse o meno antiche. In Germania sono liberalizzate (Regolamento 5/11/1978) le armi ad avancarica a miccia od a pietra focaia, le armi ad ago, le armi a percussione ad una canna prodotte prima del 1 gennaio 1871. E' opportuno ricordare che questa data del 1871 non è frutto di considerazioni tecniche, poiché essa è assolutamente irrilevante nella storia dello sviluppo delle armi, ma deriva semplicemente dal fatto che nel 1970 la Germania emanò disposizioni relative alle armi antiche e scelse la data esatta di un secolo prima come limite, **per esclusive ragioni doganali** in quanto i prodotti più vecchi di 100 anni godevano di un particolare regime di favore! Purtroppo poi questa data, per la forza "contrattuale" della Germania, è passata in alcuni trattati e in alcune legislazioni, senza che chi la recepiva si rendesse conto del suo significato! Trattasi perciò di una data arbitraria che potrebbe tranquillamente essere spostata in avanti di una ventina d'anni senza perciò venire a liberalizzare armi in grado di essere utilizzate per impieghi criminosi e di maggior pericolosità rispetto alle armi anteriori al 1871. Come si vede i legislatori europei sono riusciti a creare un bel po' di confusione, senza che si riesca a comprendere la *ratio* seguita: se lo scopo delle norme è di tutelare la sicurezza pubblica, riesce davvero difficile credere che questa possa essere messa in pericolo da armi ottocentesche e riesce difficile immaginarsi rapinatori che usano armi ad avancarica, anche perché è quasi un secolo che a nessun rapinatore viene in mente una simile balzana idea. Se lo scopo è quello di impedire incidenti od infortuni, bisogna dire che sono privi di ogni controllo strumenti sportivi ben più pericolosi per la salute pubblica, quali gli sci e gli snowboards (media di feriti che ogni domenica giungono al pronto soccorso di Trento o di Bolzano, circa 300!) e che non ha senso ritenere un'avancarica moderna meno pericolosa di un fucile ad ago a retrocarica.

Ad ogni modo va detto che la normativa italiana non è in discussione per il fatto che essa comunque assoggetta a controllo anche le armi antiche e quindi non viola alcuna norma della normativa comunitaria.

Se ci si pone il problema dei limiti che la normativa internazionale (ma in concreto quella della direttiva europea) pone ad una liberalizzazione delle armi antiche (cioè a non considerarle armi soggette quantomeno a denuncia, pur se liberamente acquistabili), si può affermare con una certa tranquillità che:

- sono liberalizzabili tutte le armi di modello o tipologia anteriore al 1871;
- sono liberalizzabili le armi ad avancarica, qualunque sia il sistema

- di accensione ed anche se repliche moderne, poiché esse non possono essere che di modello anteriore al 1871;
- sono liberalizzabili altri modelli di arma, con specifica disposizione amministrativa o legislativa, rispetto alle quali sia accertata l'indisponibilità commerciale delle munizioni; in sostanza si potrebbe, attraverso questa via, arrivare, per quasi tutte le armi, alla data del 1891, saggiamente stabilita dal legislatore italiano sulla base di ragionevoli presupposti tecnici e storici (in sostanza il fatto che solo dopo il 1890 la polvere senza fumo soppianta la polvere nera).

Altre armi non da fuoco.

La **convenzione di Strasburgo** prevede un controllo per le armi che proiettano sostanze nocive, i lanciarazzi portatili, le armi che lanciano un proiettile spinto solo da una molla, purchè le singole legislazioni ne escludano il controllo *a causa della scarsa potenza*. Non si comprende bene a quale strumento si sia inteso riferirsi quando si è parlato di armi che lanciano un proiettile mediante una molla, visto che sicuramente la convenzione non voleva far riferimento a balestre, archi, fucili da pesca, liberi in tutti i paesi. Forse la frase è stata inserita per mera completezza, senza pensare a strumenti effettivamente esistenti. Per gli strumenti lanciarazzi la convenzione consente comunque l'esenzione da controllo per quelli “ *creati per motivi di allarme, di segnalazione, di salvataggio*”.

La **convenzione di Schengen** esclude dall'elenco delle armi soggette a controllo “*le armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme purchè l'impossibilità di trasformarle con utensileria corrente in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purchè il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone*”. Essa è l'unica a prendere poi in considerazione le armi da fuoco disattivate stabilendo che sono libere se rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti. Questa disposizione è del tutto assurda perché, stando alla lettera, vieterebbe di trasformare un'arma vera in una arma a salve, mentre il comma precedente liberalizza le repliche funzionanti purchè non idonee ad impiegare munizioni con bossolo metallico!

La **direttiva europea**, come detto, si occupa solo delle armi da fuoco e esclude dal controllo quelle *concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, per impieghi in-*

dustriali o tecnici, purchè possano venire utilizzate unicamente per tali scopi specifici. Con questa frase essa interpreta e chiarisce l'analogia frase usata nella convenzione di Strasburgo in cui la specificità dell'uso pareva essere riferita solo agli strumenti per impieghi tecnici o industriali. Si può quindi tranquillamente affermare che la normativa europea non pone particolari limiti per le pistole lanciarazzi ed altri strumenti funzionanti con cartucce, purchè sia garantita la loro intrasformabilità in armi da sparo, intrasformabilità che dovrebbe essere attestata da un apposito marchio. Quindi la legislazione italiana dovrebbe introdurre l'obbligo di questo marchio. Sarebbe anche necessario stabilire ufficialmente quali sono gli strumenti lanciarazzi da liberalizzare e quali quelli da assoggettare a controllo.

Armi ad aria compressa.

La convenzione di Strasburgo le elenca espressamente tra le armi, siano esse ad aria oppure ad altro gas compresso oppure a stantuffo, salvo *"quelle che non sono soggette nel loro paese ad un controllo stante la debole potenza"* ed introduce così la distinzione basata sulla potenza. Il trattato di Schengen e la direttiva europea non prendono in considerazione le armi non da fuoco e quindi non richiedono alcun controllo per le armi ad aria compressa e, come si è detto, deve ritenersi che questi due provvedimenti rendano superate le disposizioni del trattato di Strasburgo all'interno della comunità europea; resta fermo l'obbligo di non lasciar esportare armi ad aria compressa potenti a cittadini extracomunitari non autorizzati. Il problema dell'aria compressa è stato risolto in vario modo nei vari paesi europei:

- in Germania ed in Spagna sono di libera vendita ai maggiorenni le armi ad aria compressa, ed armi da fuoco cal 4 mm, che imprimono al proiettile un'energia non superiore a 7,5 Joule (velocità iniziale circa 175m/s per un pallino cal 4,5 mm);
- la Svizzera, e la Francia non le ricomprendono fra le armi;
- l'Austria non le ricomprende fra le armi, purchè di calibro inferiore ai 6 mm;
- in Inghilterra (salvo recenti modifiche apportate dalla nuova legislazione, che non ho potuto ben interpretare), erano libere le pistole ad aria compressa con una energia non superiore a 8,15 Joule (velocità iniziale circa 180 m/s, per un pallino cal 4,5 mm.; velocità residua a 10 metri circa 160 m/s, pari a 6,5 J) e le carabine con una energia non superiore a 16,30 Joule (velocità iniziale circa 260 m/s, per un pallino cal 4,5mm; a 10 metri circa 215 m/s, pari a 11,5 J).

Risulta quindi che, nella sostanza, le armi ad aria o gas compresi non sono state considerate degne di menzione dalla normativa europea che le ha considerate irrilevanti ai fini della sicurezza pubblica. La disposizione del trattato di Strasburgo può tranquillamente essere riferita esclusivamente a quelle armi ad aria compressa di grosso calibro (superiore ai sei mm, come recita la legge Austriaca), equiparabili in tutto e per tutto alle armi da fuoco; non è invero difficile sostenere che la potenza di una carabina ad aria compressa di calibro 4,5 mm, pari, al massimo a circa 26 Joule, è sicuramente di “debole potenza” rispetto, ad esempio al più miserabile proiettile per pistola (il cal 6,35 mm) che raggiunge gli 86 Joule. Sia infatti ben chiaro che quando il trattato consente di escludere dal controllo certe armi in ragione della loro debole potenza, non intende affatto riferirsi ad un concetto relativo, all’interno della singola categoria di strumenti, ma pone un concetto assoluto, in rapporto all’intero genere delle armi; in altre parole, non ha voluto dire che sono libere le armi ad aria compressa di debole potenza rispetto ad altre armi ad aria compressa più potenti, ma più semplicemente che sono libere quelle di debole potenza rispetto ad altre armi, anche da fuoco. **Nulla perciò impedisce la liberalizzazione delle armi ad aria compressa in calibro 4,5 millimetri, ed ovviamente ed a maggior ragione, anche di quei giocattoli che sparano palline di plastica o di vernice, che solo con uno sforzo di fantasia possono essere fatte rientrare fra le armi; ferma restando l’opportunità di vietarne l’affidamento a minori od incapaci (ricordo infatti che l’attuale normativa italiana è stata introdotta per il fatto che sconsiderati genitori regalavano armi ad aria compressa ai propri bambini o ragazzi che le usavano poi per spararsi negli occhi; sarebbe però stato sufficiente introdurre, per l’appunto, un divieto di affidamento a minori).**

Anche la vigente legislazione italiana non è di ostacolo a questa soluzione. Essa (art. 30 TULPS) considera armi proprie solo gli strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona e poi, all’art. 45 del Regolamento, ha cura di precisare che *non sono considerate armi gli strumenti ... che pur potendo prestarsi occasionalmente all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti destinati ad uso ... sportivo*, e non vi è dubbio che questo sia il principio generale da osservare in tutti i casi, salvo ovviamente disposizioni eccezionali. Questa specifica eccezione, mediante assimilazione delle armi da sparo alle armi da fuoco, è contenuta nell’art. 585 del CP (per le armi da bersaglio da sala – armi di piccolo calibro con munizione a polvere – e per le armi ad aria compressa, vi era già una specifica eccezione contenuta nell’art. 44 del Regolamento). Lo

stesso legislatore però ha dovuto riconoscere che la generalizzazione così operata era eccessiva in quanto è una forzatura l'affermare che chiari strumenti sportivi, come la maggior parte delle armi ad aria compressa, fossero destinati per natura ad offendere la persona. E' per questo motivo che l'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ha stabilito che può essere esclusa la natura di arma comune per le armi da bersaglio da sala, le armi ad aria compressa o a gas compresso (quelle dette "ad emissione di gas"), una volta accertato che esse non sono idonee a recare offesa alla persona. Trattasi perciò, in definitiva, di stabilire quale sia il significato da attribuire a questa espressione, invero poco felice, usata dal legislatore. Alcuni "paletti" del percorso logico da seguire sono però facilmente individuabili:

- la legge stessa prevede che certe armi da bersaglio da sala o ad aria compressa possono essere ritenute non idonee ad offendere la persona; è quindi erronea ogni tesi secondo cui tutte le armi da bersaglio da sala e tutte le armi ad aria compressa cal. 4,5 debbono ritenersi idonee ad offendere. L'affermare che non sono armi esclusivamente i giocattoli che sparano solo tappeti di plastica è una emerita stupidaggine perché è evidente che la legge non intendeva regolare i giocattoli, ma le armi, ed era doveroso operare una distinzione nel loro ambito (si consideri che agendo come si è fatto, gli oggetti ad aria compressa ritenuti essere di libera vendita, non rientrano neppure tra gli strumenti ad offendere perché la Commissione Consultiva ne ha preteso l'innocuità totale!).
- il concetto di offesa alla persona, così come scritto, è talmente inconsistente, che deve necessariamente essere interpretato sulla base della ratio della norma. Lo scopo della legge non è quello di vietare ogni strumento o arnese che possa far male alla persona, perché in tal caso dovrebbero essere vietati archi, balestre, fucili da pesca, giavellotti, e simili attrezzi sportivi, sicuramente in grado di uccidere una persona a distanza, ma piuttosto era quello di creare una scala di pericolosità fra i vari strumenti da sparo. Per un'arma da sparo, che proietta un proiettile attraverso una canna con grande precisione, si può essere un po' più severi rispetto ad un arco che richiede forza ed addestramento per essere usato con efficacia, ma è necessario ammettere che l'idoneità ad offendere deve essere intesa in senso relativo, prendendo come punto di riferimento minimo l'idoneità ad offendere degli strumenti atti ad offendere. Non ha senso che solo per le armi da sparo si escluda che esse possano essere inserite nella categoria intermedia degli strumenti atti ad offendere, che esse possano essere solo armi micidiali o giocattoli innocui.

- l' idoneità ad offendere deve essere valutata in relazione all'uso normale dello strumento e non in relazione ad eventi eccezionali. Anche una penna infilata in un occhio può accecare, ma non è questo il parametro per valutare la pericolosità di una penna.
- se la legge consente di liberalizzare certe armi da bersaglio da sala, vuol dire che la legge stessa ha ammesso che certe armi da fuoco con munizioni a palla possono essere considerate non idonee ad offendere la persona (ricordo che in Germania sono libere le armi da fuoco in calibro 4 mm. purchè con potenza non superiore a 7,5 Joule).

Sulla base di queste premesse si può poi constatare come la lesività degli strumenti atti ad offendere vada dalla idoneità ad uccidere (archi, balestre, coltelli) fino alla capacità a cagionare lesioni gravi o gravissime: gli strumenti elencati sono di metallo, taglienti od appuntiti, idonei a penetrare od a tagliare un corpo umano e, per quelli contundenti, si richiede una consistente capacità invalidante. Nessuno si è mai sognato di considerare strumento atto ad offendere un pezzo di legno appuntito o un ombrello o un pugnale di plastica o un bastone non appesantito a guisa di mazza. Eppure anche con questi oggetti, usando un po' di impegno, si può uccidere una persona e un omicida robusto ne può persino fare tranquillamente a meno. Il fatto è che nel valutare giuridicamente le situazioni si fa sempre riferimento al *quod plerumque accidit*, alle situazioni normali, e la norma è che certi strumenti non sono in grado di cagionare altro che lesioni lievi o lievissime. Rispetto alle armi ad aria compressa sono stati eseguiti approfonditi studi di medicina legale i quali hanno stabilito che al di sotto di 60 m/s un proiettile per aria compressa cal. 4,5 mm non è in grado di forare la pelle umana nuda e che perde quindi 60 m/s di velocità per effetto del solo impatto; poiché anche il muscolo richiede una velocità minima di circa 60m/s per essere perforato, si è concluso che al di sotto della velocità di 120 m/s, pari a 3,6 J, non vi è una lesione vera e propria; con una velocità di 200 m/s la penetrazione nei tessuti molli non arriva oltre i 7-8 millimetri e quindi non vi è il pericolo di lesioni in profondità: la lesività di un'arma ad aria compressa è quindi paragonabile a quella di un chiodo o di un ferro da calza. Non deve dimenticarsi poi che i pallini usuali, tipo diavolo, hanno una forma aerodinamica svantaggiosa per cui vi è una rapida perdita di velocità lungo la traiettoria, così che è esclusa ogni pericolosità a distanza. Si può perciò ragionevolmente concludere che le armi ad aria compressa, anche se capaci di imprimere al proiettile una consistente velocità, non sono idonee a cagionare, **nell'uso normale**, più che lesioni lievi.

Il dato di fatto giuridico e quello scientifico debbono esser fusi con

quello socio-politico per stabilire, sul piano interpretativo (visti gli ampi spazi lasciati dal legislatore alla Commissione Consultiva) o su quello legislativo, al fine di operare una scelta largamente politica. Deve stabilirsi:

- quali sono i concreti pericoli che si temono dalla diffusione delle armi ad aria compressa. Esse non possono di certo essere usate per scopi criminali e, sul piano dei delitti, non vi è nulla da temere se non qualche sparo dal balcone verso lampadine o piccioni. Il pericolo di lesioni colpose è limitato dalla sostanziale innocuità a distanza e dal divieto, comunque da imporre, di affidarle senza giustificato motivo a minori di una certa età. Esistono comunque norme di legge che vietano di danneggiare cose o animali altrui, di cacciare con certi tipi di armi, di ferire o molestare ed esse sono certamente sufficienti a reprimere l'uso illecito anche di questi strumenti sportivi.
- se sia ragionevole fare una distinzione così drastica tra strumenti di pari pericolosità, come, ad esempio, una fionda e una carabina ad aria compressa.
- se sia ragionevole introdurre un limite di potenzialità nell'ambito di strumenti dello stesso calibro, come in Germania ed Inghilterra, oppure se sia più semplice (anche per evitare poi infiniti contenziosi giudiziari che creano una sostanziale ingiustizia) liberalizzarle totalmente, come ha deciso di recente l'Austria, lasciando fermo il divieto solo per le armi ad aria compressa di grosso calibro.

CONVENZIONE DI STRASBURGO

ALLEGATO I (Traduzione ufficiale)

A. Al fine della presente convenzione il termine arma da fuoco sta ad indicare:

1. Ogni oggetto:

I. che è concepito od adattato per servire da arma da cui un piombo, una palla o altro proiettile, o una sostanza gassosa nociva, liquida o d'altro genere, può essere proiettata a mezzo di una pressione esplosiva, gassosa o atmosferica o mediante altri agenti propulsivi, e

II. che corrisponde ad una delle descrizioni particolari che seguono, fermo restando che le righe da a) ad f) incluso e i) non comprendono che gli oggetti a propulsione esplosiva:

a) armi automatiche;

b) armi corte semiautomatiche o a ripetizione o ad un colpo;

- c) armi lunghe semiautomatiche o a ripetizione con almeno una canna rigata;
 - d) armi lunghe ad un colpo con almeno una canna rigata;
 - e) armi lunghe semiautomatiche o a ripetizione ad una o più canne (solo canne lisce);
 - f) lancia razzi portatili;
 - g) ogni arma o strumento concepito in modo da cagionare un pericolo per la vita o la salute delle persone mediante la proiezione di sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive;
 - h) lanciafiamme destinati all'aggressione o alla difesa;
 - i) armi lunghe a colpo singolo ad una o più canne lisce;
 - j) armi lunghe a propulsione mediante gas;
 - k) armi corte a propulsione mediante gas;
 - l) armi lunghe a propulsione mediante aria compressa;
 - m) armi corte a propulsione mediante aria compressa;
 - n) armi che sparano un proiettile propulso solo da una molla;
- Non rientrano però tra le armi oggetto della convenzione, sopra elencate, tutti quegli oggetti che vi rientrerebbero ma che:
- I) sono stati resi definitivamente inadatti al loro uso;
 - II) non sono soggetti nel loro paese ad un controllo stante la debole potenza
 - III) sono concepiti a scopo di allarme, di segnalazione, di salvataggio, d'abbattimento, di caccia o pesca all'arpione oppure che sono destinati a fini industriali o tecnici, a condizione che non possano essere usati che per tale preciso scopo.
 - IV) nel suo paese non è soggetto ad alcun controllo in ragione della sua vetustà.
2. Il meccanismo di propulsione, la camera, il tamburo o la canna di ogni oggetto compreso nel primo paragrafo che precede.
 3. Ogni munizione espressamente destinata ad essere sparata da uno degli oggetti compresi nelle righe da a) ad f) incluso, i), j), k) o n) del primo paragrafo che precede.
 4. I telescopi-faro, i telescopi ad amplificazione elettronica di luce infrarossa o di luce residua, a condizione che essi siano destinati ad essere montati su di un oggetto compreso nel primo paragrafo che precede.
 5. Un silenziatore destinato ad essere montato su uno degli oggetti compresi nel primo paragrafo che precede.
 6. Ogni granata, bomba o altro proiettile contenente un dispositivo incendiario o esplosivo.

B. Ai fini del presente Allegato:

- a) arma automatica sta ad indicare un'arma che può sparare a raffiche ogni volta che il grilletto è manovrato;
- b) arma semiautomatica sta ad indicare un'arma che spara un proiettile ogni volta che il solo grilletto è manovrato;
- c) arma a ripetizione sta ad indicare un'arma in cui oltre al grilletto un altro meccanismo deve essere azionato ogni volta che si spara un colpo.
- d) arma ad un colpo sta ad indicare un'arma le cui canne devono essere caricate prima di ogni colpo.
- e) arma corta sta ad indicare un'arma la cui canna non supera i 30 centimetri o la cui lunghezza totale non supera i 60 cm.
- f) arma lunga sta ad indicare un'arma con canna superiore a 30 cm e la cui lunghezza totale supera i 60 cm.

ACCORDO DI SCHENGEN (estratto)
(In corsivo le correzioni alla traduzione ufficiale)

Cap. 7 - Armi da fuoco e munizioni

Articolo 77

1. Le parti contraenti si obbligano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'acquisto, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e munizioni.
2. Il presente capitolo concerne l'acquisto, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche o giuridiche; non concerne la fornitura ad enti statali centrali o ad enti territoriali, alle forze armate o alla polizia, né l'acquisto o la detenzione da parte loro, né la fabbricazione d'armi da fuoco o di munizioni da parte di imprese pubbliche.

Articolo 78

1. Nell'ambito di questo capitolo, le armi da fuoco sono così classificate:
 - a - Le armi proibite
 - b - Le armi soggette ad autorizzazione
 - c - Le armi soggette a dichiarazione (*rectius: denuncia*)
2. L'otturatore, il caricatore (*rectius: la camera di scoppio o il tamburo*) e la canna delle armi da fuoco sono assoggettate per analogia alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.

3. Sono considerate come armi corte ai sensi della presente convenzione le armi da fuoco la cui canna non abbia una lunghezza non superiore i 30 cm o la cui lunghezza totale non superi i 60 cm; sono armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Articolo 79

1. L'elenco delle armi da fuoco e delle munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

a - Le armi da fuoco usate di norma come armi da fuoco da guerra;

b - Le armi da fuoco automatiche, anche se esse non sono da guerra;

c - Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;

d - Le munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni;

e Le munizioni per pistola e revolver con pallottole dum-dum oppure a punta cava nonché i proiettili per tali munizioni.

2. Le competenti autorità possono in casi particolari concedere autorizzazioni per le armi e le munizioni di cui al paragrafo 1, se non vi si oppongono motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Articolo 80

1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggette ad autorizzazione, comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:

a - Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;

b - Le armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;

c - Le armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare aventi una lunghezza totale inferiore a 28 cm;

d - le armi da fuoco lunghe semiautomatiche il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;

e - Le armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm;

f - Le armi da fuoco civili semiautomatiche dall'apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra;

2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

a - Le armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone

b - Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati,

a condizione che il caricatore (*rectius: serbatoio come detto alla riga sopra*) sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate con utensileria corrente in armi il cui serbatoio o camera che possono contenere più di tre cartucce.

Articolo 81

L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende i seguenti oggetti, in quanto non proibiti o soggetti ad autorizzazione:

- a - Le armi da fuoco lunghe a ripetizione;
- b - Le armi da fuoco lunghe ad un colpo, ad una o più canne rigate;
- c - Le armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare aventi una lunghezza totale superiore a 28 cm;
- d - Le armi elencate all'articolo 80 comma 2 punto b.

Articolo 82

L'elenco delle armi contemplate agli articoli 79, 80 e 81 non comprende:

- a - Le armi da fuoco il cui modello o il cui anno di fabbricazione è anteriore al 1° gennaio 1870, purché esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
- b - Le riproduzioni di armi menzionate al punto a) a condizione che esse non permettano l'impiego di cartucce con bossolo metallico;
- c - Le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone apposto da un organismo ufficiale o da questo riconosciuto.

Articolo 83

Un'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di un'arma da fuoco contemplata dall'articolo 80 può essere rilasciata solo alle seguenti condizioni:

- a - l'interessato deve aver compiuto i 18 anni, salvo deroghe per l'esercizio della caccia o di sport.
- b - l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o detenere un'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica.
- c - l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni (*rectius: reati*) ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza o l'ordine pubblico;
- d - il motivo addotto dall'interessato per l'acquisto o la detenzione di armi da fuoco può essere considerato valido.

Articolo 84

1. La dichiarazione (*rectius: denuncia*) delle armi contemplate all'articolo 81 figura (*rectius: è riportata*) su di un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.
2. Quando un'arma è ceduta da parte di una persona diversa da quelle indicate nell'articolo 85, la dichiarazione deve essere fatta secondo le modalità da stabilirsi dalle singole Parti Contraenti.
3. Le dichiarazioni previste dal presente articolo devono comportare (*rectius: contenere*) le indicazioni necessarie per individuare le persone e le armi in questione.

Articolo 85

1. Le Parti Contraenti si impegnano ad assoggettare ad obbligo di autorizzazione (*rectius: licenza*) le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e coloro che ne fanno commercio, e ad obbligo di dichiarazione (*rectius: denuncia*) le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio. L'autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti Contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e quelle che ne fanno commercio a una sorveglianza che assicuri un efficace controllo.
2. Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano munite in maniera duratura di un numero di matricola, che consenta la loro identificazione, e rechino il marchio del fabbricante.
3. Le Parti Contraenti prevedono per i fabbricanti e commercianti l'obbligo di registrare tutte le armi soggette ad autorizzazione o dichiarazione; i registri debbono permettere di stabilire rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione a norma degli artt. 79 e 80, le Parti Contraenti s'impegnano ad adottare disposizioni affinché il numero di matricola e il marchio apposti sull'arma siano riportati sull'autorizzazione rilasciata al detentore.

Articolo 86

Le Parti Contraenti s'impegnano ad adottare disposizioni che vietino ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare dette armi a persone che non siano in possesso di una autorizzazione all'acquisto o di un certificato di dichiarazione

2. Le Parti Contraenti possono consentire la consegna temporanea di tali armi secondo modalità stabilite da essi.

Articolo 87

1. Le Parti Contraenti introducono nella loro legislazione nazionale delle disposizioni che permettano la revoca dell'autorizzazione quando il titolare non soddisfa più alle condizioni per il suo rilascio a norma dell'articolo 83.

2. Le Parti Contraenti s'impegnano ad adottare delle misure adeguate, comprendenti in particolare il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere delle sanzioni adeguate per la violazione delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti le armi da fuoco. Le sanzioni possono prevedere la confisca delle armi da fuoco.

Articolo 88

1. Le persone titolari di un'autorizzazione all'acquisto di un'arma da fuoco sono dispensate dall'autorizzazione per l'acquisto delle munizioni destinate a tale arma.

2. L'acquisto di munizioni da parte di persone non titolari di un'autorizzazione all'acquisto di armi da fuoco è soggetta allo stesso regime applicabile all'arma a cui le munizioni sono destinate. L'autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.

Articolo 89

Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati da parte del Comitato esecutivo per tener conto dell'evoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello Stato.

Articolo 90

Le parti contraenti hanno facoltà di adottare leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.

(Si omette l'art. 91 che concerne le modalità per lo scambio di informazioni tra le Parti).

DIRETTIVA EUROPEA

Direttiva del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (91/477/cee) (G.U. CEE 13.09.1991 n. 256 pag. 0051).

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per “armi” e “armi da fuoco” gli oggetti quali definiti nell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate e definite al punto II dell'allegato I.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per “armaiolo” qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.

3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità, che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione.

4. La carta europea d'arma da fuoco e un documento rilasciato dalle autorità degli stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta della stessa. Tale documento ha una validità massima di cinque anni. Questo periodo di validità è prorogabile. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria della validità massima e di dieci anni. Essa contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma e un documento personale su cui figurano l'arma o le armi da fuoco detenute o utilizzate dal titolare della carta.

Tale carta deve essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come la perdita o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.

Articolo 2

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.

Articolo 3

Gli stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2.

Capitolo 2

Armonizzazione delle legislazioni relative alle armi da fuoco

Articolo 4

Almeno per le categorie a) e b) ogni Stato membro subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo nel suo territorio al rilascio di un'autorizzazione sulla base almeno di un controllo della onorabilità personale e professionale dell'armaiolo. Qualora si tratti di persona giuridica, il controllo riguarda la persona che dirige l'azienda. Per le categorie c) e d) ogni stato membro che non subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo al rilascio di un'autorizzazione sottopone tale attività ad una dichiarazione.

Gli armaioli sono obbligati a tenere un registro nel quale sono iscritte tutte le entrate ed uscite di armi da fuoco delle categorie a, b e c, con indicazione dei dati che permettono l'identificazione dell'arma, in particolare del tipo, della marca, del modello, del calibro e del numero di fabbricazione nonché i nomi e indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Gli stati membri controllano regolarmente il rispetto di tale obbligo da parte degli armaioli. Il registro è conservato dall'armaiolo per un periodo di cinque anni, anche dopo la cessazione dell'attività.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 3, gli stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria b) soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

- a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo;
- b) non possano costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Fatto salvo l'articolo 3, gli stati membri permettono la detenzione delle armi da fuoco delle categorie c e d soltanto alle persone che soddisfino le condizioni di cui al primo comma, lettera a).

Gli stati membri possono ritirare il permesso di detenere le armi se non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al primo comma, lettera b).

Gli stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se rifiutano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.

Articolo 6

Gli stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria a). Le autorità competenti possono, in casi particolari, concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico.

Articolo 7

1. Un'arma da fuoco della categoria b può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.

Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest'ultimo.

2. Un'arma da fuoco della categoria b può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.

3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria b possono risultare da un'unica decisione amministrativa.

Articolo 8

1. Un'arma da fuoco della categoria c può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui è detenuta l'arma.

Gli stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria c attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria c, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.

3. Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della ca-

tegoria b, c oppure d, ne informa gli altri stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

1. La cessione di un'arma da fuoco delle categorie a, b e c a una persona non residente nello Stato membro in questione e autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8:

– ad un acquirente che abbia ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 di effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;

– ad un acquirente che presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l'arma nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

2. Gli stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.

Articolo 10

Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali sono destinate.

Capitolo 3

Formalità relative alla circolazione delle armi nella comunità

Articolo 11

1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.

2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:

– il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, e eventualmente, del proprietario,

– l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi,

– il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto,

– i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo

in base alle disposizioni della convenzione del 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;

– il mezzo di trasferimento,

– la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri.

3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri.

Al più tardi al momento del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

4. Ogni Stato membro comunica agli altri stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

Articolo 12

1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 11, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti stati membri.

Gli stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più

viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea d'arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri.

2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie c e d, e i tiratori sportivi, per le categorie b, c e d delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso due o più stati membri per praticare le loro attività, purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.

Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso un Stato membro che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione o che ne prescriva l'autorizzazione; in tal caso, la Carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione.

Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17, la commissione esaminerà, in consultazione con gli stati membri, anche i risultati dell'applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici.

3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

Articolo 13

1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

2. Le informazioni che gli stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli stati membri.

3. Gli stati membri istituiscono entro il 1° gennaio 1993 reti di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente articolo. Essi indicano agli altri stati membri e alla commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di applicare le formalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 14

Gli stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:

- di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;
- di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.

Capitolo 4 *Disposizioni finali*

Articolo 15

1. Gli stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 12.

2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.

3. Gli stati membri informano la commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli stati membri.

4. Gli stati membri comunicano alla commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La commissione trasmette tali informazioni agli altri stati membri.

Articolo 16

Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. La severità di dette sanzioni deve essere sufficiente ad incitare al rispetto di tali disposizioni.

Articolo 17

Entro cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione riferisce al parlamento europeo e al consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte.

Articolo 18

Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa previste si applichino al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla commissione e agli altri stati membri.

Quando gli stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredata da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli stati membri.

Allegato I

I – Ai sensi della presente direttiva, si intendono per “armi”:

- le “armi da fuoco” secondo la definizione data al punto II;
- le “armi non da fuoco” secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

II – Ai sensi della presente direttiva, si intendono per “armi da fuoco”:

- a. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:

Categoria a - armi da fuoco proibite

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi dacaccia o di Tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

Categoria b - armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, me-

dianete strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere piú di tre cartucce

6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm

7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica

Categoria c - armi da fuoco soggette a dichiarazione

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6

2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata

3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria b, punti 4-7

4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm

Categoria d - altre armi da fuoco

a. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

b. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco; il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.

III - Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,

a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo;

b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Fino al coordinamento a livello comunitario, gli stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto.

IV - Ai sensi del presente allegato, si intende per:

a) "arma da fuoco corta" un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b) "arma da fuoco lunga" qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

- c) “arma automatica” un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
- d) “arma semiautomatica” un’arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
- e) “arma a ripetizione” un’arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
- f) “arma a colpo singolo” un’arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell’incavo all’uopo previsto all’entrata della canna;
- g) “munizione a pallottole perforanti”: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;
- h) “munizione a pallottole incendiarie”: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l’aria o al momento dell’impatto.

Allegato II

Carta europea d’arma da fuoco

La carta dovrà prevedere le rubriche seguenti:

- a) identificazione del detentore;
- b) identificazione dell’arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;
- c) periodo di validità della carta;
- d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);
- e) parte riservata alle annotazioni degli altri stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);
- f) le seguenti menzioni:

“il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un’arma o armi delle categorie b, c e d menzionate sulla presente carta è subordinato ad un’autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un’arma di categoria c o d per l’esercizio della caccia o con un’arma di categoria b, c o d per l’esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d’arma e di poter fornire il motivo del viaggio”.

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie c o d è vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni:

“un viaggio in [stato(i) interessato(i) con l'arma.....
[identificazione] è vietato”.

“un viaggio in [stato(i) interessato(i) con l'arma.....
[identificazione] è soggetto ad autorizzazione”.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

QUINDICESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 1999

Edoardo Mori
G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

I SEGNI DISTINTIVI SULLE ARMI

L'art. 11 L. 110/1975 ha inteso regolare ex novo i segni distintivi che devono essere apposti su di un'arma ed ha stabilito che sulle armi di nuova produzione o importazione debbono comparire obbligatoriamente, pena la qualifica come arma clandestina:

- La sigla o il marchio del produttore
- La matricola
- Il numero del Catalogo Nazionale

Altre norme stabiliscono che sull'arma siano impressi:

Il marchio del Banco di Prova

Il calibro

In questo scritto esamineremo quali siano le disposizioni che regolano la materia.

Banco di Prova

Alla fine dell'ottocento si riconobbe la necessità di sottoporre le armi da fuoco ad una prova forzata che ne garantisse la resistenza e la sicurezza. In vari paesi europei vennero quindi emanate norme che regolavano (in modo obbligatorio o volontario) l'apposizione di un marchio ufficiale: nel 1868 in Inghilterra. nel 1885 in Belgio. nel 1891 in Germania ed Austria. nel 1910 in Italia e nel 1915 in Spagna. Queste disposizioni erano sufficientemente omogenee da consentire di giungere rapidamente al trattato di Brussel del 15 luglio 1914 tra Belgio, Francia, Italia e Germania (trattato a cui in seguito aderirono la Spagna, l'Austria, l'Ungheria, il Cile, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la ex Germania Orientale), con cui i vari Stati n'conoscevano la reciproca validità dei rispettivi marchi. Il trattato creò anche una Commissione Internazionale Permanente (CIP) avente lo scopo di stabilire ed aggiornare le procedure di controllo.

In Italia il Banco di Prova venne costituito a Brescia (e con laboratori a Brescia ed a Gardone V.T. così che poi sarebbe stato chiamato Banco di Brescia Gardone V.T.: venuto meno il laboratorio di Brescia, ha assunto la denominazione di Banco Nazionale di Prova delle armi da fuoco portatili di Gardone Valtrompia - Brescia ed ora, dal gennaio 1994 la denominazione di Banco di Prova Nazionale per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali) con RD 13 gennaio 1910 n. 20 e la presentazione delle armi era facoltativa. Tra il 2 febbraio 1925 e il 28 febbraio 1926 veniva aperta un'effimera sezione del Banco a Camerlata (Como) ove era stata aperta una fabbrica d'armi.

Già con L. 30 dicembre 1923 n. 3152 veniva però disposta l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili e veniva sanzionata penalmente (art. 6) la fabbricazione e la detenzione per la vendita di armi prive del marchio.

La materia veniva regolata ex novo dalla legge 23 febbraio 1960 n. 186 che, con poche modifiche, regola ancora la materia.

La L.6 dicembre 1993, n. 509 ha attribuito al Banco anche il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile.

In questa sede non ci occuperemo delle modalità di prova delle armi, esaurientemente descritte nei regolamenti del Banco, ma solo dei problemi generali che la regolamentazione presenta.

Le armi fabbricate in Italia che devono essere obbligatoriamente sottoposte a prova sono quelle portatili (in sostanza fucili e pistole) da fuoco, quelle a salve (purché prodotte dopo l'entrata in vigore della legge 509/1993), e quelle demilitarizzate (finché da guerra esse sono esenti da controllo) in quanto destinate alla vendita a privati. Vanno inoltre sottoposti a prova gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive (ad es. i fucili per cemenzeria, sparachiodi a cartuccia ecc.).

Devono inoltre essere sottoposte a prova le armi importate dall'estero qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco di Prova riconosciuto.

Sono esenti da prova le armi per le Forze Armate italiane o estere, le armi destinate a collezioni e musei e le armi introdotte dall'estero per esclusivo uso personale da cittadini che rientrano in patria (tariffa doganale DPR 1339/I 961 art. 14).

Le armi militari però non sono del tutto esentate da controllo perché il RDL 9 dicembre 1935, n. 2482 stabilisce che “le armi dei modelli regolamentari delle Forze armate allestite dall’industria privata e quelle comunque esistenti presso enti vari dovranno essere collaudate presso le fabbriche d’armi dipendenti dal Ministero della difesa. Il collaudo subito dovrà risultare da apposito marchio impresso dallo stabilimento che l’ha eseguito e da un certificato di prova rilasciato dallo stabilimento stesso. Da ciò si ricava il principio che sono esenti dal controllo solo le armi da guerra destinate alle Forze armate e collaudate a cura delle stesse; invece le armi da guerra prodotte per essere esportate (ad esempio in un paese ove sono destinate al libero mercato) debbono ovviamente recare il marchio del Banco.

Per le armi a salve deve trattarsi evidentemente di quelle armi che impieghino cartucce così da trovar giustificazione un controllo sulla loro resistenza alle pressioni:

non devono essere collaudate le armi giocattolo che usino cappellette e sono quindi prive di una camera di cartuccia.

Ovviamente non sono soggette a quest’obbligo neppure le armi antiche e quelle prodotte prima dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della prova in Italia (L. 3152/1923), nonché le armi da sparo che non siano da fuoco (anni ad aria o gas compressi).

Da queste norme si vede come l’obbligo della prova non sia assoluto perché non concerneva le armi riparate non concerneva le armi demilitarizzate non destinate alla vendita a privati e non concerneva armi importate dall’estero in occasione di trasloco o al seguito di viaggiatori. Si poteva quindi affermare che la legge si proponeva di sottoporre a prova solo le armi prodotte ex novo per essere destinate al commercio.

Questa affermazione trova conferma nella formulazione dell’art. 5 L. 186/I 960 il quale punisce solamente *chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozi o relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali non abbiano subito la prova stessa e non ne portino il marchio* e non ogni detentore. Perciò il fabbricante che produce un modello di arma a titolo sperimentale e non intende porlo in vendita non deve far punzonare l’arma e non risponde di alcun reato.

Quid juris per le armi di provenienza militare, italiana o estera, che vengono immesse sul mercato? È sufficiente il marchio di prova dell'autorità militare? La risposta pare dover essere senz'altro positiva per le armi militari italiane rispetto a cui nessuna norma impone di rinnovare il collaudo. Per le armi militari straniere occorre invece accertare, all'atto dell'importazione, se esse siano o meno munite di uno dei marchi riconosciuti in base alle convenzioni internazionali, a nulla rilevando che esse siano munite di un diverso marchio, anche se ufficiale. Se manca un marchio riconosciuto, l'importatore deve curare l'invio dell'arma al Banco di Prova.

Il controllo di un'arma può essere richiesto solo da fabbricanti e, se del caso, da importatori. Non può essere richiesto da un privato e da chi è munito solo di licenza di riparazione di armi.

I punzoni del Banco devono essere apposti (assieme ad alcuni dati dimensionali), sulla parte posteriore ed inferiore della canna nonché sulla bascula dei fucili a canna liscia; nelle armi lunghe a canna rigata essi vanno impressi sulla parte posteriore ed inferiore della canna nonché sull'incastellatura o sulla bascula; nelle armi corte i marchi sono impressi sulla canna, sul carrello (pistola semiautomatica) o sul tamburo (rivoltella) e sul fusto. Nelle armi ad avancarica moderne sulla canna e sul codettone.

Questo vale ovviamente per le armi italiane in quanto i Banchi esteri potrebbero apporre i marchi in modo e numero diverso.

La L. 110/1975 ha attribuito al Banco di Prova anche il compito di regolarizzare, su richiesta dell'importatore, le armi che siano prive di alcuno dei segni distintivi richiesti nonché di apporre il numero di matricola alle armi che ne siano prive e debbano averlo.

Questi compiti sono disgiunti da quello specifico della prova delle armi e quindi ben può accadere che il Banco apponga numeri di matricola e numero di catalogo, senza però procedere alla prova (che del resto non è prevista per le armi ad aria compressa).

Il punzone del Banco non è uno di quei segni distintivi la cui mancanza rende l'arma clandestina. Il dubbio potrebbe sorgere per il fatto

che all'art. 11, secondo comma L. 110/1975 sta scritto che il Banco provvede ad accertare che sulle armi presentate compaiano i segni distintivi previsti nel primo comma (numero catalogo, marchio del produttore) e poi appone su di essi il proprio marchio e l'emblema della Repubblica italiana. L'art. 23 dice poi che sono clandestine le armi prive dei numeri, contrassegni e sigle di cui all'art. 1 e il mancato riferimento al solo primo comma, potrebbe far ritenere che anche la mancanza del marchio del Banco o dell'emblema della Repubblica, renda clandestina l'arma.

Così non è, per il fatto che il primo comma dell'art. 1 stabilisce perentoriamente quali siano i segni distintivi: il secondo comma inverte solamente degli obblighi di controllo per il Banco stabilendo che prima di imprimere sull'arma il proprio marchio e l'emblema della Repubblica, deve accertare che vi siano i segni distintivi obbligatori. Ciò è tanto vero che se l'arma viene dall'estero questo controllo non avviene e l'arma reca solo il marchio del Banco di Prova estero. Sarebbe evidentemente un assurdo rendere più gravoso il controllo sulle armi nazionali che quello sulle armi estere.

Matricola

Per quanto ciò possa apparire strano, non esisteva fino al 1975 alcuna legge che imponesse direttamente di apporre il numero di matricola sulle armi.

L'immatricolazione delle armi derivava indirettamente dalle norme sulla punzonatura delle armi ad opera di un Banco di Prova italiano o di un Banco straniero riconosciuto.

La prima disposizione che si occupa della matricola è il Regolamento interno del Banco, approvato con DM ministero Industria e Commercio del 3 gennaio 1914 n. 72, in cui si stabilisce che è lo stesso Banco ad assegnare un "numero matricolare" all'arma. Nessuna sanzione è prevista per la mancata presentazione al Banco o per la mancata apposizione del numero di matricola. Si ricorda che fino al 1923 la presentazione di un'arma al Banco era facoltativa.

È solo con il regolamento di cui al RD 16 ottobre 1924 n. 2121 che

viene stabilito che *tutte le armi devono essere presentate alla prova provviste della marca di fabbrica e del numero di matricola*. Le armi già prodotte e già detenute da fabbricanti e commercianti e prive di punzone dovevano, in forza dell'art. 9 L. 3152/1923 essere regolarizzate entro il 10-2-1924, termine poi prorogato fino al 30 giugno 1925. Pare che molti commercianti abbiano ritenuto che se n'uscivano a vendere le armi prima di tale data potevano esimersi dalla punzonatura e perciò fino al 30 giugno 1925 sono state vendute armi che ben potevano essere prive di punzonatura del Banco e di numero di matricola. Nulla era stabilito in ordine al marchio di fabbrica ed alla matricola per le armi importate dall'estero e già munite del punzone di un Banco di Prova riconosciuto in base alle convenzioni internazionali, ma è logico ritenere che il riconoscimento avvenisse proprio perché quei Banchi offrivano lo stesso livello di controllo e imponevano anch'esse di immatricolare l'arma (unico modo per poter accertare presso il Banco se l'arma era stata effettivamente controllata).

La data del 1920, che la L. 110/1975 ha presunto essere il limite dopo di cui tutte le armi sarebbero state immatricolate, non corrisponde ad alcun dato di fatto o normativo. Si consideri comunque, come regola generale, che ogni arma che reca il punzone del Banco di Prova italiano deve recare anche un numero di matricola; questo potrebbe essere stato eliminato successivamente per usura o per riparazioni effettuate sull'arma.

Se un'arma è priva del punzone, si può ragionevolmente presumere che sia di produzione anteriore al 1924 e fino al 30 giugno 1925 sono state legittimamente vendute armi prive di punzone e di matricola.

Queste disposizioni venivano confermate dalla L. 186/1960, di poco modificata dalla L. 6 dicembre 1993, n. 509.

L'art. 11 L. 110/1975 ha stabilito infine, espressamente, che su ogni arma comune da sparo prodotta in Italia *deve essere impresso in modo indelebile ed a cura del produttore... il numero progressivo di matricola*: un numero progressivo deve essere, altresì impresso sulle canne intercambiabili.

Se l'arma presentata al Banco è, per qualche motivo, priva di matricola, il Banco provvede ad attribuirle un proprio numero progressivo

secondo l'ordine di iscrizione nel registro delle operazioni da esso tenuto.

In buona sostanza la L. 110/1975 ha introdotto queste innovazioni:

- ha esteso l'obbligo del numero di matricola anche alle armi non da fuoco, vale a dire alle armi ad aria o gas compressi, che non sono soggette però a punzonatura del Banco di Prova;
- ha esteso l'obbligo della matricola alle canne intercambiabili;
- ha stabilito che il numero deve essere progressivo;
- ha stabilito che il numero deve essere indelebile;
- ha stabilito l'obbligo di immatricolare quelle armi, prodotte dopo il 1920, che risultassero prive di numero di matricola.

Alcune di queste novità sollevano qualche dubbio interpretativo che il legislatore non si è affatto posto.

Dire che la matricola deve essere progressiva è una banalità perché è nell'essenza stessa di ogni numero di matricola di essere tale da individuare in modo sicuro l'oggetto su cui è apposto: se non è progressivo non è un numero di matricola, ma un numero di fantasia. Siccome però non si possono costringere tutti i fabbricanti di un certo oggetto ad usare un unico sistema di numerazione, è evidente che l'oggetto sarà individuato da almeno un altro elemento, quale, ad esempio il nome del fabbricante e il tipo di arma (pistola, fucile, rivoltella). Nella prassi però si è accettato anche il sistema di attribuire serie autonome di numeri ai singoli modelli di arma così che ogni fabbricante potrà avere tante serie progressive di numeri quanti sono i modelli di arma che produce. Nel caso di armi con canna non intercambiabile, la stessa diversità di calibro di due serie di armi, pur aventi la stessa denominazione come modello, potrebbe giustificare due serie autonome di numeri (cosa comunque da evitare).

Anche il concetto di progressività non deve essere preso troppo alla lettera: nulla vieta che il produttore inizi la numerazione da un numero elevato, in modo da avere matricole tutte della stessa lunghezza, oppure che salti qualche numero, come si fa con le camere d'albergo! Nella realtà, del resto, può accadere che un'arma non superi la prova del Banco e che quindi la relativa matricola risulta saltata. Nulla vieta poi che la matricola sia formata da lettere alfabetiche e numeri, combinati in vario modo.

Si noti poi che la matricola non è evidenziata come tale in modo particolare: accade quindi che su di un'arma possano apparire più numeri senza che si possa sapere, a meno di eseguire accertamenti presso la fabbrica o presso il Banco di Prova, quale sia la matricola o quale, ad esempio un numero di fabbricazione o un numero appostovi da un collezionista, o un numero di inventano. Ovvio corollario di questo dato di fatto è che chiunque può imprimere legittimamente dei numeri su di un arma.

Si noti ancora come per le armi importate dall'estero sia pressoché impossibile sapere quale criterio ha seguito il fabbricante nell'assegnare il numero di matricola. Tra l'altro, nei casi in cui il numero manca, il Banco di prova provvede ad imprimere un proprio numero di matricola che sarà progressivo sui suoi registri, ma che, in relazione alla singola arma, non potrà che essere occasionale! Ciò dimostra come nella pratica il problema debba essere affrontato con una certa elasticità e in sostanza si può giungere alla conclusione pratica *che ogni tipo di numerazione va bene purché non si verifichi che due armi dello stesso modello e calibro abbiano eguale matricola*. Certo il controllo sarebbe molto più sicuro se almeno ogni modello catalogato avesse una sua serie autonoma di numero di matricola, lasciando libero il produttore di usare serie più ampie (ad esempio stessa serie per tutte le sue armi), ma una simile disposizione non sarebbe applicabile alle armi importate dall'estero.

La disposizione secondo cui la matricola deve essere indelebile impone di rispondere al problema di dove essa deve essere incisa. Se la matricola non deve essere eliminabile senza che restino tracce dell'eliminazione (in questo senso va inteso il termine indelebile, troppo assoluto, se preso alla lettera, e che renderebbe il reato di detenzione di arma clandestina un reato impossibile!), essa dovrà essere apposta su parti essenziali ed insostituibili dell'arma, quali il castello, fusto, carrello, bascula (parti di elezione per la matricola) oppure la canna che non sia intercambiabile; non sarebbe corretto apporre la matricola, ad esempio, su di un tamburo di rivoltella o una canna di pistola che fossero facilmente sostituibili. Nulla vieta di apporre la matricola su parti essenziali in lega leggera, con cui ora vengono costruite moltissime

armi; non è invece lecito apporre la matricola su parti non essenziali quali cartelle, astine, guancette, ecc.

Questo in teoria, perché il legislatore non ha tenuto conto della realtà e cioè:

- le norme sulla matricola “indelebile” valgono solo dal 1975 in poi;
- manca una norma che imponga di apporre la matricola su parti essenziali insostituibili e quindi sono del tutto in regola le armi, prodotte prima o dopo il 1975, che abbiano la matricola solo sulla canna o sul tamburo;
- si vanno sempre più diffondendo armi in resina in cui l'unica parte veramente immatricolabile è proprio la canna!

La matricola può essere apposta anche in un luogo non direttamente visibile (sotto una guancetta, sotto una cartella): l'unico problema è che si corre il rischio di essere denunziati per detenzione di arma clandestina da qualche poliziotto frettoloso.

Sull'immatricolazione delle armi prodotte dal 1920 fino al 1975 il ministero dell'Interno ha contribuito a creare una confusione normativa che, per alcuni tipi di armi, è insuperabile.

L'art. 11 L. 110/1975 stabiliva che le armi soggette ad immatricolazione e prive del numero, fossero inviate al Banco di Prova entro un termine così stabilito: il Ministero avrebbe fissato la data d'inizio delle operazioni di catalogazione (art. 7, settimo comma n.1) e entro un anno le armi avrebbero dovuto essere presentate al Banco, lì Ministero, dopo alcuni rinvii fissava l'inizio della catalogazione al 1° ottobre 1979.

La legge non diceva che il termine valesse solo per le armi soggette a catalogazione (ed infatti il legislatore voleva che tutte le armi venissero catalogate, anche quelle prodotte in passato, e non solo quelle di nuova produzione, come inteso dal Ministero) e quindi entro il 30 settembre 1980 avrebbero dovuto essere immatricolate tutte le armi, a canna liscia o canna rigata, prodotte dopo il 1920 e prive di matricola. In sostanza il problema della mancanza di matricola si poneva per le armi ad aria compressa (non considerate anni prima del 1975 e non soggette a punzonatura del Banco), per qualche arma da caccia

costruita tra il 1920 e il 1925 e, forse, per qualche arma importata dall'estero.

Per ragioni incomprensibili (pare perché il legislatore si era dimenticato di stanziare i fondi necessari o perché non si sapeva bene quali fra le armi ad aria compressa fossero armi vere o armi giocattolo) il Ministero dell'interno emanava una circolare di data 21 ottobre 1977 in cui stabiliva che si potessero presentare al Banco solo le armi per cui sarebbero iniziate le operazioni di catalogazione (armi comuni diverse dalla armi da caccia ad anima liscia e dalle repliche di armi ad avancarica). I cittadini quindi, anche volendolo, non potevano procedere alla immatricolazione dei fucili a canna liscia (tra i quali, all'epoca, rientravano ancora anche le carabine ad aria compressa a canna liscia!) e delle repliche citate perché il Banco non le avrebbe accettate da privati.

Il Ministero provvedeva poi a rinviare con successivi decreti la catalogazione in questione che, infine, con il DM 1° marzo 1982, fissava al 1° ottobre 1982, così che, secondo l'interpretazione data alla legge, le residue armi avrebbero dovuto essere

immatricolate entro il 30 settembre 1983. Invece il Ministero si inventava che il termine iniziasse a decorrere nel momento in cui doveva invece scadere e affermava che esso sarebbe scaduto il 30 settembre 1984! Nel frattempo però la L.452/1982 aboliva la catalogazione dei fucili a canna liscia e delle repliche ad avancariche e, quei pochi cittadini che erano stati in grado di seguire questo complesso iter, non ci capivano più nulla: il termine era già scaduto senza rimedio oppure era rinviato sine die, oppure scadeva egualmente nel 1984 anche se la catalogazione era stata abolita?

Posto che il Ministero stesso ha impedito ai cittadini di immatricolare le armi entro il 30 settembre 1980, diventa necessario, gioco forza, ritenere che il termine fosse rinviato al 1984, ma certo ogni cittadino trovato in difetto potrebbe legittimamente invocare l'ignoranza di legge, più che scusabile in quanto dovuta ad errori gravi commessi dal Ministero.

Notevole incertezza deriva poi da una mancata definizione della nozione di canna intercambiabile.

Secondo la definizione corrente dicesi canna intercambiabile quel-

la canna, avente caratteristiche eguali o diverse per calibro, lunghezza strozzatura, materiale, congegni di mira, eccetera che viene prodotta assieme all'arma o successivamente e che può essere montata su di essa in luogo di quella originaria senza opera alcuna di aggiustaggio.

Le canne intercambiabili prodotte od importate posteriormente al 1920 (art. li L. 1] 0/1975) devono essere munite di un numero di matricola autonomo, rispetto a quello dell'arma base. e del punzone del Banco di Prova. se previsto dalle vigenti disposizioni. Non debbono recare né marchio del produttore né il numero di catalogo. Esse possono essere prodotte da qualunque soggetto munito di licenza di fabbricazione di armi anche per essere montate su armi di altri produttori.

In base alla definizione data. è evidente che il concetto di canna intercambiabile è relativo. Moltissime armi sono costruite in modo che la canna sia amovibile; questa canna però non deve recare alcun numero di matricola e non deve essere denunciata autonomamente. Solo nel momento in cui il possessore dell'arma si trova a detenere una seconda canna scambiabile con la prima, una delle due canne diventa intercambiabile e deve recare un numero di matricola autonomo rispetto a quello dell'arma e deve essere denunciata, li numero di matricola delle armi e, a maggior ragione, delle canne intercambiabili. è apposto dal produttore o dall'importatore secondo i criteri che egli più ritiene opportuni e quindi non ha alcun carattere di ufficialità fino al momento in cui non viene registrato in un registro ufficiale. Ciò significa, in pratica, che un'arma o una canna intercambiabile sono in regola purché rechino un qualsiasi numero che consenta di distinguerle da ogni altra arma o canna di identico modello.

Le canne intercambiabili non devono essere catalogate. E' però vietato a norma dell'art. 3 L. 110/1975 di aumentare la potenzialità di un'arma; quindi nel caso in cui la canna intercambiabile comporta un aumento della potenzialità dell'arma o della sua occultabilità essa non potrà essere prodotta, ceduta e detenuta se non previa catalogazione dell'arma nel nuovo calibro o con le nuove caratteristiche. Secondo l'opinione più diffusa, non è vietato montare una canna intercambiabile che riduce la potenza dell'arma (alterazione di arma).

Le canne intercambiabili vanno assimilate alle parti di arma. quantomeno per volontà del legislatore che le assoggetta allo stesso identi-

co regime. Perché questa canna debba essere considerata parte, emerge chiaro da un raffronto con una canna riduttrice di calibro, che è invece un accessorio. Per comprendere la differenza rispetto alla canna intercambiabile si consideri che questa può essere impiegata solo su uno specifico modello di arma e, talvolta, solo su di una specifica arma; il riduttore invece può essere impiegato su di un numero indefinito di armi purché dello stesso calibro. Chi possiede una canna intercambiabile, può sempre comporre un'arma intera se viene in possesso delle altre parti (ad es. fusto e carrello di una pistola); chi possiede un riduttore non lo può utilizzare se già non dispone di un'arma già di per sé funzionante e completa.

Da quanto detto risulta che nella legislazione italiana, per mancanza di una specifica norma, che invece compare in altre legislazioni, non sono assoggettate ad alcun controllo le canne grezze, cioè quelle canne semilavorate, munite di rigatura e, talvolta, anche di camera di cartuccia, ma che non possono essere ancora montate su di un castello o una bascula perché abbisognano di adeguata rifinitura. Esse non sono ancora parti di armi e quindi non occorre licenza di fabbricazione per produrle, sono di libera vendita, non devono recare matricola e non sono ancora soggette a prova presso il Banco di Prova.

Di più difficile soluzione è di quale sia il regime di una canna perfettamente rifinita, munita di filettatura che consente di avvitarla al castello di un'arma, ma di cui non sia saggia a quale arma appartenga e, quindi, se esista un'arma di cui essa può essere considerata parte. Ritengo che se manca la prova che tale canna inerisce ad un determinato modello di arma, la canna non possa essere considerata già parte di arma e rientri quindi nell'ipotesi della canna grezza.

La situazione giuridica sopra esposta è quella che deriva dalla lettura delle norme di legge e dall'applicazione che ne è stata fatta nel corso di oltre vent'anni dalla Commissione Consultiva e dal Banco di Prova. Perciò la situazione di fatto esistente è che vi sono in circolazione infinite armi in cui la canna-base montata sull'arma, spesso con scelta arbitraria del costruttore, è priva di numero di matricola e di numero di catalogo, apposti sul castello dell'arma, mentre poi l'arma è

dotata di una o più canne intercambiabili su cui compare solo un numero di matricola. Vale a dire che dalla canna non è possibile risalire a quale modello essa sia pertinente e che nessuna indicazione può fornire il numero di matricola che ha un senso solo se ricollegato al marchio di un produttore: allo stato attuale il numero di matricola sulla canna intercambiabile serve solo per controllare che la canna detenuta sia quella denunciata, ma nulla vieta, in fatto, al detentore di imprimere lo stesso numero su di un'altra canna simile!

Questa assurda situazione, che non consente al cittadino di dimostrare con sicurezza che la canna mobile da lui detenuta senza matricola è effettivamente la canna base dell'arma e non una canna sostituita, non è risolvibile su base interpretativa.

Non si può sostenere che il numero di catalogo va apposto anche sulla canna, perché manca una norma che preveda un tale obbligo. Neppure avrebbe molto senso di seguire l'interpretazione secondo cui tutte le canne mobili, anche quelle che costituiscono l'unica dotazione di un'arma, debbano recare un numero di matricola, perché si dovrebbe anche affermare che tutti i cittadini che le detengono sono da condannare per detenzione di arma clandestina. Ancor minor senso avrebbe una disposizione di legge che obbligasse i cittadini ad immatricolare tali canne: il Banco di Prova sarebbe sommerso da un lavoro immane, che non potrebbe svolgere, e alla fine vi sarebbero comunque migliaia e migliaia di cittadini fuori regola per giustificatissima ignoranza di disposizioni di legge prive di interesse pratico.

L'unica soluzione ragionevole sarebbe una norma che imponesse il numero di matricola su tutte le canne mobili, intercambiabili o meno, ma solo per le armi poste in vendita dopo l'entrata in vigore della legge.

Il marchio

Come si è esposto parlando del numero di matricola delle armi, fin dal 1914 le norme sul Banco di Prova stabiliscono che l'arma deve essere contrassegnata da un marchio che consenta di identificare il produttore. Del resto è una prassi costante, dal medioevo in poi, che i produttori di armi imprimano su di esse il proprio nome o, almeno, lette-

re o simboli che consentano di individuarli. Restavano fuori da questo uso e questo obbligo amministrativo solo le armi destinate agli arsenali militari, esentate dal controllo presso il Banco.

L'art. 11 L. 110/1975 non ha fatto quindi che codificare un uso già imposto da norme amministrative e già osservato, in pratica, riguardo alla stragrande maggioranza delle armi. Accadeva talvolta che il marchio fosse alquanto confuso o consunto o che non fosse più possibile individuare da esso l'artigiano che aveva fabbricato l'arma, ma, in sostanza, il marchio c'era. Quale pura curiosità storica si ricorda che in Italia, appesi ai muri di molti ex cacciatori, vi è un grande numero di vecchi fucili a cani esterni "marca Tre Anelli", e come tali denunciati. In effetti trattasi di fucili costruiti da artigiani, il cui marchio si confonde tra i vari punzoni sulla bascula o sulle parti nascoste della canna, i quali usavano e lavoravano canne grezze di marca Tre Anelli!

La legge non ha indicato le caratteristiche che devono avere il marchio o la sigla del produttore o dell'importatore e il fatto che il legislatore nella legge del 1914 parlasse di "marchio di fabbrica" e che ora la legge L. 110/1975 parli invece di sigla o marchio, non pare rivesta grande significato: il legislatore ha inteso dire che non è necessaria una indicazione in chiare lettere del nome del produttore, ma che è sufficiente una sigla, un marchio, un logo che sia idoneo ad individuare, anche per elementi esterni, il soggetto. Vale a dire che il marchio non deve essere talmente chiaro da porre chiunque in grado di conoscere nome ed indirizzo del produttore, ma è sufficiente che ad esso possa risalire il Banco di Prova o un esperto.

Nella primavera del 1998 si è posto un interessante problema giuridico in merito al marchio del produttore sulle armi. Pare che in Italia siano stati importati, dopo l'entrata in vigore della legge L. 110/1975, dei vecchi fucili di ordinanza americani su cui non compariva alcuna indicazione né circa il produttore, né circa l'eventuale arsenale di produzione, e che (punto dolente) in alcuni casi non erano residuati originali, ma erano stati riprodotti da una ditta cinese che, in sostanza, aveva fatto delle repliche di armi moderne! Queste armi comunque erano state sottoposte regolarmente al Banco di Prova italiano che nulla aveva rilevato circa la mancanza dell'indicazione del produttore.

Il problema giuridico a cui rispondere è duplice: se sia possibile

attualmente importare o mettere in circolazione armi di provenienza militare, e quindi spesso prive di indicazioni circa il produttore, senza questa indicazione prevista dalla L. 110/1975: se siano legali riproduzioni di armi moderne in cui non compare il nome del produttore.

La risposta al secondo quesito non può che essere decisamente negativa: la legge è categorica nel prescrivere l'indicazione del produttore e non vi è ragione al modo (salvo forse quella di frodare gli acquirenti) di nascondere che l'arma prodotta non è originale, ma solo una riproduzione. Si consideri che persino le repliche di armi antiche, fatte apposta per essere perfettamente eguali agli originali, debbono recare tutti i segni distintivi moderni. L'apposizione del marchio del produttore, o, in sua mancanza del marchio che individua l'importatore, risponde alla duplice esigenza di individuare il responsabile per eventuali difetti di produzione dell'arma, e di assicurare che, di norma, lo stesso modello di arma non venga posto in commercio da produttori diversi con identico numero di matricola.

La risposta al primo quesito parrebbe più dubbia perché vi potrebbero essere effettive difficoltà ad indicare sull'arma il produttore, se questo è ignoto, oppure potrebbe verificarsi che gli importatori appongano legittimamente sull'arma l'indicazione di produttori diversi l'uno dall'altro, oppure l'indicazione di produttori non corrispondenti alla realtà. È chiaro che il legislatore non si è affatto reso conto dei problemi che possono sorgere nei rapporti con armi prodotti in Stati con diversa legislazione e che, di conseguenza, non ha approntato soluzioni valide.

In genere le armi militari leggere recano una sigla indicante il modello, o il nome del modello, o il nome dell'arsenale produttore, o del luogo ove l'arsenale si trova: queste indicazioni possono o meno apparire congiuntamente, in chiaro o mediante codifiche segrete, e sono accompagnate da punzoni di controllo e da stemmi nazionali. Sono però frequenti i casi di armi di un certo modello che sono state prodotte da arsenali di paesi di versi, con minime differenze e distinguibili solo da particolari punzoni, non sempre decifrabili. È sufficiente indicare il nome dell'arma (ad es. Kalashnikov), oppure è richiesta qualche ulteriore precisazione?

Personalmente ritengo, in primo luogo, che se l'arma di ordinanza reca le tipiche indicazioni originali, in chiaro o in codice, come model-

lo o arsenale, queste indicazioni sono sufficienti per individuarne il “produttore” che, in fin dei conti, è lo Stato stesso il quale non deve rivelare dove ha preso l’arma (in tempo di guerra sono decine gli arsenali che producono lo stesso tipo di arma). Quindi un moschetto Nlauser K98 o uno Springfield N4 I E3 sono perfettamente individuati da queste diciture e non è necessaria alcun’altra indicazione. Nulla vieta però che sull’arma compaiano, o vengano apposte successivamente, indicazioni relative al nome della ditta che le ha, ad esempio, restaurate od importate: lo stesso art. li L. I 10/1975 prevede che in mancanza del nome del produttore, sia l’importatore a curare la regolarizzazione dell’arma, cosa che può avvenire anche marchiando l’arma con il proprio marchio. Si rientra quindi in un concetto di marchio che non è destinato ad individuare l’effettivo costruttore (che ben può restare ignoto), ma risponde ad esigenze commerciali (in particolare per l’assunzione di responsabilità nei confronti dell’acquirente), così come avviene del marchio su di ogni prodotto. Non è invece lecito che l’arma importata non rechi alcun segno identificativo concernente la sua origine proprio perché la totale mancanza di essi impedisce quel minimo di controllo che la legge esige.

È di tutta evidenza, infine, che l’importatore non può apporre sull’arma che ne sia priva segni di identificazione falsi, clic la facciano apparire come originale e che la facciano risultare come di una certa provenienza; di fronte alla mancanza di dati sulla effettiva provenienza dell’arma, l’importatore deve munirla del proprio marchio.

La mancanza del marchio del produttore rende l’arma clandestina. Si ricordi però che l’obbligo del marchio è stato introdotto solo con la L. 110/1975 e che pertanto esso si applica solo alle armi prodotte successivamente alla sua entrata in vigore e che, per effetto dell’art. 37 L. 110/1975 si è consentita la commercializzazione di armi munite anche del solo numero di matricola fino alla pubblicazione del Catalogo nazionale.

Il numero di catalogo

Il primo comma dell’art. 7 L. 110/1975, nel testo originario recita: è *istituto, presso il Ministero dell’interno, il catalogo nazionale delle armi*

Comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o la importazione definitiva. Esso quindi prevedeva (sia ben chiaro, senza affatto rendersi conto della pratica impossibilità dell'operazione visto che solo per le pistole cal. 6,35 si contano oltre 6.000 modelli!) la catalogazione di tutte le armi comuni da sparo (a canna liscia, a canna rigata, lanciarazzi, ad aria compressa, repliche ad avancarica, ecc.) già esistenti in Italia nonché di quelle di nuova produzione o importazione. Questa soluzione si imponeva sia in base alla lettera della legge (il comma due regolava ovviamente solo le armi di nuova produzione o importazione, ma non diceva affatto che non dovessero essere catalogate le altre!), sia per evitare situazioni totalmente assurde: si consideri che non catalogando le armi di vecchia produzione già in Italia, si finisce per catalogare solo quelle per cui veniva richiesta l'importazione con gravi conseguenze:

- in Italia vi saranno in circolazione armi identiche, alcune con il numero di catalogo (quelle importate), altre senza (quelle già detenute), con grave incertezza in caso di controllo e senza che abbia il minimo senso che alcune ne siano munite occasionalmente;
- mentre per le armi di nuova produzione è in genere l'importatore a sobbarcarsi dei costi della catalogazione, per le armi di vecchia produzione si impedisce di fatto al cittadino di importarle perché i costi per la catalogazione supererebbero di gran lunga il valore dell'arma (il che ha fatto sorgere il sospetto infondato che la catalogazione sia stata inventata come mezzo protezionistico degli armieri italiani!);
- si lasciano molte armi in un clima di incertezza giuridica, non potendosi stabilire se esse fossero o meno da guerra; è vero che il Ministero ha emanato degli elenchi di classificazione di alcune di queste armi, ma questi pareri del ministero non erano certo idonei ad attribuire in modo definitivo la qualifica di arma comune.
- sovente è estremamente difficile stabilire se un'arma non catalogata sia stata alterata o meno, non essendo stabilite ufficialmente le sue caratteristiche;

Subito ci si rese anche conto che la catalogazione di certe armi, come i fucili a canna liscia, era un'attività palesemente priva di senso logico, visto che tali armi non possono mai essere da guerra o tipo guerra e che esse sovente sono prodotte in modello unico da valenti artigiani. Perciò l'art. 17 del DM 16 agosto 1977, rimandava l'inizio delle

operazioni di catalogazione per i fucili a canna liscia e le repliche di armi antiche ad avancarica in attesa dell'emanazione di apposite norme, stabilendo che per esse continuavano a restare in vigore le disposizioni transitorie dell'art. 37 della legge 110/1975. Solo nel 1980, con DM 21 aprile 1980, venivano emanate le necessarie disposizioni e con DNI 2 marzo 1982 (G.U. 12 marzo 1982 11.70) le disposizioni per l'aggiornamento del catalogo. Non veniva però fissata alcuna data e quindi non scattava la fine del regime transitorio previsto nel citato art. 37. Subito dopo la L.16 luglio 1982 n. 452 aboliva la catalogazione delle armi in questione. Quindi, in concreto, le armi ad anima liscia e le repliche di armi ad avancarica non sono mai state soggette all'obbligo di apporre il numero di catalogo e per esse non è mai scattato l'obbligo di apporre altri segni distintivi diversi dal numero di matricola e dal marchio del Banco di Prova.

Attualmente quindi il primo comma del citato art 10 prevede la catalogazione solo per *le armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica*. Va tenuto presente che si parla di armi da caccia impropriamente, per il fatto che quando venne emanato il DM 16 agosto 1977 non esisteva ancora la categoria delle armi sportive e dei fucili a canna liscia sportivi e quindi ogni arma lunga veniva considerata idonea ad usi venatori; è però del tutto pacifico che l'esenzione opera anche per i fucili sportivi a canna liscia che, del resto, non è possibile distinguere da quelli da caccia in base a caratteristiche sostanziali. L'esenzione opera perciò per tutti i fucili a canna liscia.

Dalla pubblicazione del catalogo, formalmente fissata al 1° ottobre 1979, hanno iniziato a decorrere i termini per l'apposizione del numero di catalogo e degli altri segni distintivi alle armi (art. 37 L. 110/1975). Armi detenute legittimamente prima della data, anche a fine di farne commercio, sono prive del numero di catalogo (art. 37 L. 110/1975).

Il calibro

La legge L. 110/1975 non indica tra i segni distintivi da apporre su di un'arma il calibro, il che costituisce una dimenticanza un po' stra-

na per il fatto che certi modelli di armi differiscono solo per il calibro e che è sempre opportuno che esso sia indicato al fine di prevenire l'uso di munizioni non idonee.

Va detto però che, anche se la mancanza dell'indicazione del calibro non comporta la clandestinità dell'arma, norme amministrative impongono che esso sia indicato sulle armi di nuova produzione.

I dati legislativi su cui si fonda questa affermazione sono i seguenti:

- 1) Il regolamento interno per il servizio del Banco di Prova approvato con DM Mm. Industria e commercio 3-1-I 914 n. 72, stabilisce all'art. 13 che *“per le canne di fucile, oltre ai marchi stabiliti dalla Tabella annessa, si imprime anche sulla culatta il valore del calibro”*. Quindi è certo che fin dal 1914 si è ritenuto necessario che, se già non era stato apposto dal fabbricante, il Banco apponesse il calibro. La norma riguardava solo i fucili e nel decreto non si fa cenno ad altre armi.
- 2) L'art. 7 del regolamento R.D. 16 ottobre 1924 n. 2121 (che tratta solo dei “fucili da caccia”, che l'art. 9 poi distingue dalle carabine a canna rigata) prevede egualmente che sulla canna venga apposto il calibro (ovviamente se già non vi sia).
L'art. 26 che parla dei certificati da rilasciarsi non fa menzione espressa del calibro. ma è ovvio che esso dovesse essere indicato *perché non avrebbe senso una prova forzata in cui non si dice quale cartuccia (e quindi quale calibro) è stato impiegato*.
- 3) 11 DPR 28 ottobre 1964 n. 1612 (Reg. alla legge 30-12-1923), all'art. 13, sempre per le canne di fucile a canna liscia, impone di imprimere sulle canne “la lunghezza e il diametro anteriore della camera” (*Cioè i dati dimensionali del calibro*).
- 4) L'art 19 dello stesso DPR prevede che nel certificato per le armi a canna liscia da rilasciare al fabbricante sia indicata l'arma (*che deve ovviamente essere individuata anche in base al calibro, altrimenti che prova è*) e l'art. 20 successivo prevede espressamente che il certificato collettivo per le armi corte deve indicare il calibro dell'arma.
- 5) L'art. 16 stabilisce che le pistole devono essere presentate alla prova “completamente ultimate”.
- 6) Le norme sulla catalogazione fanno sempre espresso riferimento al calibro, che talvolta ha inciso proprio sulla qualificazione di un'ar-

ma come comune e da guerra; è chiaro che se il calibro non viene indicato sull'arma, è impossibile un agevole controllo della corrispondenza della singola arma al modello catalogato.

Si sottraggono (forse) a quest'obbligo le armi ad aria compressa per cui non vale il discorso del Banco, non vi sono pericoli di scambio di cartuccia e non vi sono pericoli per la sicurezza.

La mancanza dell'indicazione del calibro su di un'arma non comporta alcuna sanzione amministrativa o penale.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

SEDICESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 2000

Edoardo Mori
Magistrato G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

POSSIBILITÀ DI DEPENALIZZAZIONE NEL SETTORE DELLE ARMI

Le sanzioni amministrative sono pene, ed eventuali sanzioni accessorie, inflitte dall'autorità amministrativa con un atto amministrativo; in passato i casi erano abbastanza ridotti e rivolte a sanzionare condotte di grandi aziende (banche, assicurazioni, industrie alimentari, ecc.). Poi, a partire dalla legge 3 maggio 1967 nr. 317, che depenalizzava materie relative alla circolazione stradale ed ai regolamenti locali, e dalla legge 24-12-1975 nr. 706, che trasformava in illeciti amministrativi molte contravvenzioni prima punite con la sola ammenda, i casi si sono andati via via allargando. Nel 1981 veniva perciò emanata la legge fondamentale del 24 novembre 1981 n. 689 che le regolava, dando norme sistematiche per la loro applicazione e ampliando ulteriormente il campo di loro applicazione.

La legge del 1981 aveva previsto che in linea generale fossero depenalizzate tutte le violazioni penali non finanziarie e perseguibili d'ufficio, punite con la sola pena della multa o dell'arresto. Aveva poi aggiunto alcuni particolari reati (esercizio abusivo di mestieri girovaghi, malgoverno di animali, consumo di bevande alcoliche in tempo vietato), alcune contravvenzioni stradali. Nel contempo escludeva dalla depenalizzazione molti reati, tra cui quelli previsti da disposizioni di legge concernenti le armi e gli esplosivi e quelli attinenti alla sicurezza degli alimenti, alla lotta all'inquinamento, all'urbanistica, al lavoro ed alla previdenza sociale.

Infine il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 ha drasticamente eliminato il numero di condotte configurabili come reato in materia di leggi sull'alimentazione, codice della navigazione, circolazione stradale, autotrasporto, assegni; ha inoltre depenalizzato reati previsti dal codice penale quali l'alterazione di valori bollati, l'usurpazione di titoli, atti osceni, stampa clandestina, collocazione pericolosa

di cose, rovina di edifici, ubriachezza, addescamento, ecc.

Le norme sistematiche hanno introdotto concetti derivati dal diritto penale. Per quanto ci concerne, diciamo solamente che è prevista, in conformità alla Costituzione, la riserva di legge per le sanzioni amministrative (nessuno può essere condannato a pagare una sanzione amministrativa se non in forza di legge) e vale il principio dell'irretroattività della legge penale. Per essere punibili occorre la maggiore età e la capacità di intendere e di volere e occorre agire con dolo o, quantomeno, con colpa. Possono essere inflitte sanzioni anche a persone giuridiche.

In caso di condotte poste in essere da minorenni o incapaci, risponde il loro legale rappresentante, salvo che egli provi di non aver potuto impedire il fatto.

La sanzione è personale e non si trasmette agli eredi.

È stata introdotta una forma di recidiva, qui chiamata reiterazione, che può essere normale (violazione della stessa indole) oppure specifica (violazione della stessa disposizione). Il legislatore ha usato il termine "indole" in modo errato, ma subito dopo ha spiegato che l'indole non c'entra per nulla. Il legislatore non ha stabilito l'obbligo di creare uno schedario della persone colpite da sanzione amministrativa (salvo che per gli assegni e le carte di pagamento) e quindi in molti casi la reiterazione non potrà essere scoperta. La reiterazione opera solo se specificamente prevista dalla legge e non opera quando si fa oblazione.

È stata introdotta anche una forma di continuazione tra infrazioni.

È possibile fare oblazione pagando una somma pari ad un terzo del massimo.

Le norme procedurali sono le seguenti: entro 30 giorni dalla contestazione il sanzionato può presentare le proprie ragioni e i propri documenti e può richiedere di essere sentito. Dopo di ciò l'autorità archivia la contestazione od emette ordinanza ingiunzione; contro questa ordinanza si può fare ricorso al giudice di pace o al tribunale (giudice monocratico), a seconda dei casi, competente in base al luogo in cui è stata commessa l'infrazione, anche senza l'assistenza di un avvocato.

Le sanzioni vengono incassate mediante i ruoli esattoriali.

Le infrazioni e relative sanzioni si prescrivono in 5 anni, salvo che vi siano state interruzioni della prescrizione. Però la infrazione deve

essere contestata entro tre mesi dall'accertamento, pena la estinzione dell'infrazione.

In linea generale le infrazioni amministrative non vengono accertate a mezzo di testimonianze, ma devono essere constatate direttamente da chi è legittimato all'accertamento. Nulla esclude però che vengano svolte indagini per giungere ad identificare l'autore di una infrazione.

Il compito dell'odierna relazione sarà di esaminare se ed in quali limiti sia auspicabile e possibile un'estensione della depenalizzazione nel settore delle armi e delle leggi di pubblica sicurezza.

Diciamo subito, tanto per chiarirci le idee, che il ricorso alle sanzioni amministrative invece che alle sanzioni penali, enormemente dilatatosi solo perché il sistema penale non riesce a stare dietro al carico di lavoro corrente, presenta due gravi difetti.

In primo luogo non sempre è un sistema efficiente di repressione e troppo spesso la sanzione lascia il tempo che trova.

Vi sono condotte che sono tipicamente poste in essere da soggetti con patrimonio; si pensi alle norme previdenziali, alle norme sull'inquinamento, alle norme sugli alimenti. Sono tutte normative che vengono violate da imprenditori commerciali i quali, o sono in grado di pagare la sanzione oppure falliscono, che hanno i mezzi patrimoniali e legali per difendersi, e perciò il sistema, in sostanza funziona. Accertata la sanzione il responsabile paga un importo che può anche essere rilevante oppure, se non ritiene di pagare, può tutelarsi agevolmente di fronte all'autorità giudiziaria.

Un aspetto negativo può consistere nel fatto che il responsabile in alcuni casi può avere l'interesse a pagare la sanzione amministrativa, se questa è priva di altre conseguenze e se il guadagno ricavato con l'infrazione supera la sanzione. A questo aspetto il legislatore cerca di ovviare con sanzioni accessorie, quali la chiusura temporanea dell'azienda o la sospensione delle licenze. Il legislatore tedesco ha introdotto una norma generale, molto saggia, per cui la sanzione applicata in concreto non può mai essere inferiore al vantaggio patrimoniale ricavato con l'infrazione.

Vi sono però condotte che sono tipicamente poste in essere da nul-

latenti e che possono essere grandemente moleste o dannose per la comunità (si pensi a tutte le condotte di disturbo, di insudiciamento, di inciviltà varia che possono essere messe in atto da un barbone, da uno zingaro, da un extracomunitario). In questo caso la sanzione amministrativa è una pura finzione, non verrà mai incassata e il responsabile butta via il verbale appena l'accertatore gira le spalle. Facciamo un esempio: se fossimo dei nulla tenenti, chi di noi non passerebbe la giornata a pescarsi belle trote di frodo nei torrenti di montagna? D'altro lato va riconosciuto che l'inefficienza del sistema sanzionatorio penale è altrettanto elevata e che solo chi teme di "sporcarsi" la fedina penale, si preoccupa delle pene che non sconterà mai.

Il secondo difetto è quello della tutela del cittadino che rispetto alle sanzioni amministrative c'è, ma solo sulla carta. Provate a contestare una contravvenzione stradale e vi vedrete rispondere con un modulo ciclostilato in cui c'è scritto, più o meno, che se il vigile vi ha elevato la contravvenzione è chiaro che avete torto. In altre parole il funzionario della prefettura il nostro ricorso neppure lo legge. A questo punto si può ricorrere al giudice, ma, se non si è esperti di diritto, occorre prendersi un avvocato il che, in parole povere significa che, comunque vada è meglio pagare senza fiatare anche un centinaio di contravvenzioni. Dico "comunque vada" perché i nostri bravi giudici, sia ordinari che del TAR, hanno adottato la ferrea consuetudine di non far mai pagare le spese di giustizia allo Stato, neppure quando esso ha torto marcio, così che il cittadino che ha torto e che si vede confermare la sanzione, rimane "cornuto e mazziato"; quello che ha ragione e se la vede annullare, rimane comunque "cornuto".

Non che la situazione di fronte al giudice penale sia molto diversa, ma, almeno dal punto di vista psicologico si sa che la questione verrà esaminata almeno da due giudici (il PM e un giudice) che non sono colleghi di ufficio del soggetto che ha accertato la violazione.

In altre parole ciò che avviene con le sanzioni amministrative in genere, è una supina accettazione delle interpretazioni e applicazioni della legge da parte della burocrazia che dovrebbe invece svolgere funzione di controllo sugli accertatori, che non sempre sono dei geni del diritto.

Ma qualcuno mi dirà: ma come la mettiamo con i giudici che condannano per detenzione di parte d'arma chi ha un calcio di legno di fucile? e quelli che condannano per uso di mezzi di caccia illeciti il cacciatore che ha la ricetrasmittente (e quindi anche un telefonino), o che affermano che una carabina a tre colpi è un mezzo di distruzione di massa? Non la mettiamo proprio... se volete mi nascondo sotto il tavolo!

Vediamo ora quali sono i vantaggi della depenalizzazione per il cittadino. il vantaggio principale è indubbiamente quello di non essere assoggettati ad un processo penale, di non ricevere una condanna penale che rimarrà sul nostro certificato penale per tutta la vita e che può essere ostativa in molti rapporti con la P.A. Inoltre in molti casi anche un semplice processo penale implica dei costi legali, pari a quelli visti sopra, necessari per resistere all'ingiunzione amministrativa.

Ma è un vantaggio reale o fittizio? Teniamo presente una cosa e cioè che in campo penale la pena viene espiata solo in casi eccezionali; perciò per chi ha soldi e non ha problemi per pagare la sanzione amministrativa, per il rappresentante di una società che può addossare la spesa alla persona giuridica, la depenalizzazione è una manna; per chi ha pochi soldi, per chi vive solo del proprio stipendio, la sanzione pecuniaria finisce per diventare molto più pesante di una sanzione penale che può essere oggetto di sospensione condizionale.

E sotto questo profilo non dimentichiamo che le sanzioni amministrative sono troppo spesso in contrasto con il principio di eguaglianza: chi ha soldi per pagare in molti casi può violare tranquillamente la legge. Esempio: il ricco che tutte le sere vuole mostrarsi in pubblico ubriaco, lo può fare pagando 200 mila lire, il povero, dopo la prima volta, non avrà più i soldi per bere!

Ora che abbiamo inquadrato i termini della situazione, possiamo passare al problema concreto dell'odierno incontro e cercheremo di valutare quali ipotesi di reato in materia di armi o caccia siano trasformabili in sanzioni amministrative con un bilancio positivo per il cittadino.

Affrontiamo subito il quesito se la depenalizzazione potrebbe com-

portare un pericolo per la sicurezza pubblica e quindi se siano o meno fondati i timori che in passato hanno fatto propendere il legislatore per escludere la materia delle armi dalla depenalizzazione.

Indubbiamente la materia delle armi richiede severità e un sistema che costringa i più ad una rigida osservanza delle norme. Però non tutte le norme sono dirette a garantire la sicurezza pubblica; molte di esse servono a facilitare i compiti di controllo della PA, ma, anche se vengono violate, non hanno come conseguenza il formarsi di situazioni pericolose; per molte altre il pericolo per la sicurezza pubblica è remoto.

Sulla base di quanto detto si possono perciò individuare alcune linee guida:

- si può depenalizzare ogni condotta punita con la sola ammenda;
- deve trattarsi di condotte di facile e semplice accertamento che non lascino troppa discrezionalità di valutazione, oggettiva o giuridica, a chi le constata;
- deve trattarsi di condotte che non siano sicuramente dolose, indice di chiara volontà di violare la legge;
- devono essere condotte che, in linea di massima, si configurano come omissive, per inosservanza di formalità burocratiche e accertabili nell'ambito del controllo amministrativo;
- non devono creare impunità per il nullatenente.

In linea di massima non sono depenalizzabili le condotte punite come delitti con la reclusione o la multa. In alcuni casi però ci si deve chiedere se la pena stabilita sia davvero necessaria così com'è.

Ovvio è poi:

- che la valutazione sull'opportunità di depenalizzare non può prescindere dagli importi che verranno comminati in sostituzione delle vecchie pene.
- che si dovrebbe sempre escludere la sanzione accessoria della confisca perché il valore del bene potrebbe essere elevato in modo del tutto sproporzionato alla sanzione (si pensi alla modesta infrazione relativa ad un'arma antica di pregio).
- che alcune violazioni vanno proprio eliminate (detenzione armi proprie non da sparo).

In alcuni casi la non opportunità della depenalizzazione è evidente:

- Delitti di cui alla legge 2-10-1967
- Alterazione di armi.
- Armi clandestine

Però prendiamo il caso dell'importazione di più di tre armi nel corso di un anno, senza apposita licenza (art. 12 L.110); trattasi di invenzione barocca della burocrazia e la pena da uno a sei anni è stravagante. In questo caso il rilascio della licenza ordinaria assicura tutto il controllo necessario, solo un pazzo commetterebbe il reato coscientemente e quindi, o si abolisce il reato, oppure una modesta sanzione amministrativa sarebbe più che sufficiente per far ricordare l'esistenza della norma di legge ai cittadini. Dalla sua violazione non deriva alcun pericolo perché comunque l'Autorità è a conoscenza del fatto che le armi sono state importate e comunque esse devono essere denunciate.

Stessa cosa per l'inosservanza delle disposizioni circa l'importazione temporanea (art. 15 L. 110); o l'importazione avviene in modo da evitare il controllo ed allora si ha importazione illegale; oppure vi è solo la violazione di formalità che non consentono di importare clandestinamente l'arma e la sanzione amministrativa è più che sufficiente come deterrente.

Idem per la compravendita di armi per corrispondenza (art. 17 L.110); trattasi di situazione comunque controllabile attraverso le denunce e perciò ben sanzionabile in via amministrativa. Ciò vale anche per il trasporto, quando non si osservano le disposizioni impartite dal decreto ministeriale (art. 18); si tratta di sanzioni facenti carico ad imprese ed emergenti in situazioni già sotto controllo amministrativo.

In altri casi la depenalizzazione si impone:

- Porto armi bianche, porto strumenti atti ad offendere, se il porto non è ricollegabile alla commissione di delitti; nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di situazioni marginali od occasionali in cui più che dolo vi è trascuratezza o convinzione di non far nulla di male.
- Ogni infrazione concernente le armi antiche, mai usate per commettere delitti

Vediamo ora le singole leggi.

Legge 110, si può depenalizzare:

- Porto di oggetti atti ad offendere in caso di lieve entità che dovrebbe essere però precisato per legge (ripristino artt. 80 Reg. TULPS)
- Trasporto parti di armi (art. 19)
- Omessa tenuta in efficienza di misure antifurto (art. 20), ipotesi normalmente colposa;
- Omessa denuncia di smarrimento (art. 20); trattarsi invero di uno dei rari casi in cui il cittadino dovrebbe attivarsi per puro dovere civico, a suo rischio e pericolo e non può essere punito se non ha il coraggio di fare il suo dovere di cittadino (allora bisognerebbe punire anche chi non testimonia dopo aver assistito ad un delitto!).
- Omessa denuncia di rinvenimento (art. 20)
- Omessa custodia in casi particolari (art. 20 bis, 3. comma)
- Omissione del presidente del TSN (art. 31); trattasi sempre di omissioni formali in cui può facilmente incappare il dirigente nel fare affidamento sulla collaborazione di altre persone
- Omissioni dei responsabili di musei (art. 32)

Codice penale, si può depenalizzare:

- Tutte le contravvenzioni concernenti le armi antiche e le collezioni di armi antiche (si potrebbero anche liberalizzare!);
- Omessa consegna di armi (art 698), in questo caso con sequestro;

TULPS

Artt. 28 e 31

È opportuno conservare le sanzioni penali per gli art.28 e 31 (fabbricazione, importazione, vendita senza licenza) perché si tratta di condotte che sottraggono le armi ad ogni controllo; inoltre concernono in parte anche il materiale di armamento.

Art. 35 e 55

Occorre distinguere le condotte che possono portare alla perdita di controllo sull'arma o l'esplosivo, dalle altre. Quindi sanzione penale per l'omessa registrazione o la vendita a persona non legittimata; **depenalizzazione per le altre infrazioni formali.**

Art. 36, campionario di armi, depenalizzabile; tra l'altro ora è diffi-

cilmente realizzabile come reato perché chi ha una qualsiasi licenza di porto può trasportare il campionario senza problemi.

Art. 38, denuncia di armi. Occorre mantenere la sanzione penale per chi omette di denunciare l'arma che è quindi sconosciuta all'autorità di PS. Possono invece essere depenalizzate quelle condotte puramente dovute a dimenticanza: mancata denuncia del trasferimento in altro comune in cui si è trasferita regolarmente la residenza, mancata denuncia da parte dell'erede se le armi sono rimaste nello stesso luogo, mancata denuncia di cessione, se l'acquirente ha denunciato lui l'acquisto, e viceversa.

Regolamento TULPS

Si possono depenalizzare tutte le condotte punite in base a norme regolamentari. In particolare quelle di cui all'art. 47 Reg. Tulps: inosservanza delle prescrizioni contenute nelle licenza di vendita per armi e munizioni, nelle licenze per riparazione di armi, ecc.. In particolare vanno depenalizzate le irregolarità nella denuncia di munizioni, di solito dovute a trascuratezza.

Si consideri, per concludere, che in molti casi la violazione della norma depenalizzata, se dolosa oppure connessa con la commissione di delitti, comporta comunque la commissione anche di reati non depenalizzati: ad esempio se chi detiene un numero di munizioni superiore a quello denunciato, le cede ad altri, dovrà rispondere ovviamente anche di cessione illegale di materie esplodenti.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DICIASSETTESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ATTI

BRESCIA 2001

Dr Edoardo Mori
Magistrato G.I.P. - presso il Tribunale di Bolzano

**PROBLEMI INSOLUTI DELLA LEGISLAZIONE
SULLE ARMI E CHE RICHIEDONO
URGENTI INTERVENTI NORMATIVI**

Nel 1975 veniva emanata la legge 18 aprile 1975 nr. 110 che modernizzava la normativa concernente le armi comuni da sparo. Nel corso di venticinque anni la legge è stato oggetto di numerose modifiche e su di essa è stato svolto un notevole lavoro dottrinario e giurisprudenziale che ha portato ad affinare molti dei concetti in materia di armi e ad individuare i pregi ed i limiti della normativa vigente. Si aggiunga che il 30 dicembre 1992 è stata data attuazione alla direttiva europea 91/477/CEE che richiede alcuni aggiustamenti, sia pure modesti, alla nostra legislazione in materia di armi.

I problemi principali emersi nel corso di questi anni sono i seguenti:

- Eccessive incertezze nell'interpretazione di molte norme, per il fatto che una materia eminentemente tecnica è stata elaborata prevalentemente da giuristi, in difficoltà nel cogliere le esigenze e le caratteristiche del settore. Ciò ha portato ad una notevole incertezza del diritto e ad un eccessivo numero di cittadini incriminati ingiustamente.
- Un certo invecchiamento delle norme che non tengono conto dell'evoluzione della società, delle nuove forme di criminalità, delle nuove tecnologie, di nuove forme di sport.
- Una eccessiva burocratizzazione nella gestione delle pratiche amministrative concernenti le armi, le quali, non tenendo conto nei mezzi moderni informatici, creano inutili vortici cartacei con enorme dispendio di energie da parte della P.A., con perdita di

tempo e di danaro per il cittadino, senza che a ciò corrisponda alcun concreto vantaggio per la sicurezza pubblica.

- Una mancanza di chiarezza nell'interpretazione delle norme e nelle procedure burocratiche da seguire, con la conseguenza che presso i vari uffici si instaurano prassi operative diverse che disorientano il cittadino ed i funzionari.
- La constatazione che i giudici non sono in grado di comprendere una legge tecnica, se essa non è redatta con estrema chiarezza.

Ciò richiederebbe una incisiva riforma legislativa, e non sono mancate le proposte al riguardo. Personalmente però sono dell'idea che è pressoché impossibile fare una buona legge e che vi è il rilevante pericolo che, pur agendo con la miglior volontà, si finisca per aprire più buchi di quanti se ne chiudano.

L'esperienza di questi ultimi anni, anche abbastanza recente, ha dimostrato che il legislatore non è lo strumento più adatto per creare norme fondamentalmente tecniche, come quelle che devono regolare le armi. E ciò per due motivi:

- mentre nessuno si sognerebbe di scrivere una norma di legge in materia di chimica o elettricità senza aver fatto adeguati studi scientifici universitari, invece chiunque abbia fatto il servizio militare o abbia avuto una licenza di caccia, è convinto di essere un esperto di armi e di diritto delle armi e di poter dettar legge in materia; eppure anche la materia delle armi deve essere conosciuta a fondo e non bastano vaghe nozioni;
- sul problema delle armi influiscono troppo spesso spinte emotive che fanno passare in ultimo piano logica e ragionevolezza e inducono il legislatore a fare "di ogni arma un fascio". Ricordo solo, a titolo di esempio, che, per questa incapacità di percepire i problemi reali, per la nostra legislazione una associazione mafiosa si considera armata, se qualche membro venga trovato in possesso di una fionda!

Senza andare troppo lontano, ricordo, a titolo di esempio, la legge 526/1999 che avrebbe dovuto liberalizzare l'aria compressa

e le armi ad avancarica, la quale, partita bene, è stata talmente massacrata e stravolta dagli uffici legislativi, che ha finito per dire il contrario di ciò che si voleva e non ha potuto ancora essere applicata e, se applicata, solleverà decine di insolubili problemi giuridici.

Queste considerazioni mi inducono a ritenere che, prima di avviare una riforma legislativa di ampio respiro, sia più utile iniziare un'opera di chiarimento normativo sul piano della concreta applicazione quotidiana della legge, eventualmente con qualche ritocco normativo per correggere evidenti errori od omissioni e per rimediare a disparità di trattamento del tutto irrazionali.

La legge italiana non è una cattiva legge, nella sostanza è sufficientemente liberale, ma soffre per la mancanza di un requisito essenziale ad ogni legge: la certezza del diritto, l'univocità interpretativa da parte di pubblica amministrazione e giustizia. Da un lato i giudici che hanno sempre ritenuto di poter risolvere problemi tecnici concreti con ragionamenti astratti (la famosa logica di Don Ferrante che ancora impera; ricordate le infinite sentenze in cui i giudici sentenziavano con brillante logica che il revolver militare italiano era arma di eccezionale potenza e micidialità, come provato dal fatto che lo usava l'esercito italiano?); dall'altro la pubblica amministrazione che non ha mai saputo fornire ai propri uffici indicazioni interpretative valide e, quindi, un indirizzo uniforme. Non è concepibile che in Italia vi siano questure che richiedono il certificato di idoneità al maneggio delle armi per rilasciare il nulla osta al loro acquisto ed altre che (correttamente) non lo richiedono; che alcuni questori violino la legge imponendo limiti all'acquisto di munizioni non previsti dalla legge e che, visto che fanno opera di fantasia e non giuridica, agiscono in modo del tutto diverso rispetto alle questure confinanti; che ogni questura o stazione dei Carabinieri abbia le proprie personali idee in materia di denuncia di munizioni; che dipenda dall'opinione dell'ultimo poliziotto se essere denunciati o meno per aver dete-

nuto la sciabola del nonno; che si possa essere denunziati per aver acquistato un coltello che è in libera vendita nel negozio vicino; e così via per molte pagine!

Propongo pertanto una breve rassegna dei problemi che potrebbero essere risolti in modo agevole con piccoli ritocchi alla normativa e, talvolta, anche solo mediante una meditata circolare. L'esperienza insegna che mentre la pubblica amministrazione è molto restia a prendere atto delle novità giurisprudenziali (e a dire il vero, molto spesso ha fatto bene; ricordo le peregrine sentenze sulla balestra), i giudici di fronte ad una circolare sono costretti ad ammettere che il cittadino non può essere punito per essersi adeguato alla volontà della pubblica amministrazione.

Va detto chiaramente che è privo di basi giuridiche il ritegno che P.A. sovente dimostra nell'affrontare problemi interpretativi posti dalle leggi; analogo ritegno non si riscontra di centro in campo fiscale ove le circolari ministeriali finiscono per essere più importanti della legge stessa. È vero che in passato troppe volte le circolari delle Ministero dell'Interno non sono state affatto all'altezza della situazione, ma a ciò si può ovviare con funzionari competenti ed esperti nella materia e facendo sì che la Commissione per le armi non sia formata prevalentemente da tecnici che ben poco capiscono di tecniche legislative.

Con questi ritocchi si potrebbe fare un'opera di grande chiarezza, utile per la pubblica amministrazione, sollevata dal dover riaffrontare ogni giorno problemi che invece devono essere risolti una volta per tutte, e per il cittadino, stressato dalla continua incertezza sui comportamenti da tenere, sempre in pericolo di essere vessato e torteggiato dal primo prepotente o ignorante che trova dietro lo sportello e, di conseguenza, distolto dalle armi. Diciamolo chiaramente: in Italia siamo giunti ad un tale punto di incoerenza burocratica e di imperscrutabilità della normativa, che molti cittadini hanno paura ad acquistare giocattoli ad aria compressa. Ed hanno ragione di aver paura perché molti hanno avuto grane giudiziarie!

Immaginiamo quale può essere la loro situazione psicologica quando devono avere a che fare con armi vere!

Armi da guerra

Ormai il problema si è ridotto a pochi casi limite. Vi è la posizione dei fucili d'assalto ridotti ad uso civile con l'esclusione della ripetizione automatica e con limitazione dei colpi del serbatoio mobile. A questo punto sarebbe altamente opportuno che dal Ministero, tramite la Commissione, venisse messo, nero su bianco, il criterio per la catalogazione di queste armi, stabilendo una volta per tutte e senza oscillazioni, il numero massimo di colpi consentito. Non è un gran problema perché sono tipiche armi da collezionismo o da gara, attività per cui il numero dei colpi nel serbatoio è irrilevante.

Deve poi essere definitivamente risolto il problema del calibro 9 parabellum che ormai si trascina da anni. E la convinzione generale è che sulla decisione influiscano piuttosto ragioni commerciali che giuridiche. Sta di fatto che ormai in molti paesi europei il calibro 9 para è comune, che anche in Italia sono state già catalogate come comuni armi in questo calibro, che la legge sull'armamento militare è chiara nel dire che le pistole non sono più armi da guerra, qualunque sia il loro calibro, che il calibro di per sé non può rendere una munizione da guerra. Sta di fatto inoltre che sono stati catalogati calibri molte volte intercambiabili con il 9 para e calibri più potenti e che perciò i motivi per cui il Ministero non prende atto di questa situazione possono ormai ben essere definiti come "oscuri".

Armi bianche

Le leggi che hanno liberalizzato l'aria compressa di ridotta potenzialità e le repliche di armi ad avancarica monocolpo, hanno reso del tutto anacronistica e scoordinata la normativa relativa alle armi bianche.

Fermo restando che è ovvio che i cittadini non devono portare addosso, a scopo di difesa o aggressione, armi bianche, è del tutto privo di senso che vi sia l'obbligo di denunciare un manganello, un tirapugni, un pugnale, una vecchia baionetta o una vecchia sciabolo d'ordinanza, un coltello a scatto. E non dimentichiamoci che secondo una peregrina sentenza della Cassazione, andrebbe denunciato anche qualche milione di coltelli con il fermo della lama! Sono tutti oggetti che per potenzialità offensiva e lesiva non si distinguono in alcun modo da analoghi oggetti di libera detenzione (mazza da baseball, coltello da cucina o da caccia, attrezzi sportivi da lancio o per arti marziali, ecc.) ed è una inutile e sciocca complicazione burocratica, costosa per il cittadino e la pubblica amministrazione, il pretendere la denuncia.

Si consideri l'assurdo, ad esempio, di pretendere che un coltellinaio che prende un coltello da caccia e crea un secondo tagliente sul dorso, debba essere munito di licenza di fabbricazione pugnali!

Il fatto poi che siano liberalizzate armi da sparo del tutto idonee ad uccidere a distanza, rende incostituzionale che si possa essere invece puniti per la detenzione di armi che, come capacità offensiva risalgono al perito anteriore alla invenzione della polvere da sparo.

È quindi urgente una piccola modifica normativa in cui si dica puramente e semplicemente, che, fermo restando il divieto di porto in luogo pubblico di pugnali, baionette, spade affilate, tirapugni, coltelli a scatto e simili armi proprie, esse sono di libera fabbricazione, vendita e detenzione. Questa è la normativa della maggior parte dei paesi europei e non ha mai cagionato il minimo problema di ordine pubblico.

Armi antiche

Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle armi antiche rispetto a cui il legislatore, in passato, ha voluto assur-

damente accomunare la normativa sulle armi alla normativa sulla tutela del patrimonio artistico. Tra le armi antiche solo una minima parte interessa allo Stato come bene artistico o museale e solo ad esse deve applicarsi la normativa del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490. Per tutte le altre devono trovare applicazione solo le norme di pubblica sicurezza, se hanno una ragion d'essere.

Ora è chiaro che se è liberalizzata un'arma ad avancarica di recente fabbricazione, controllata dal Banco di prova, di sicura affidabilità sia per resistenza meccanica che per precisione, è una idiozia logica ritenere che debbano essere oggetto di controllo di PS armi ad avancarica monocolpo vecchie di almeno un secolo od armi a retrocarica per cui è escluso che sia possibile rinvenire munizionamento moderno e che quindi sono, di fatto, armi con cui è impossibile sparare. Segnalo che persino la Commissione dell'ONU che si sta occupando del problema del controllo sulle armi, è orientata a escludere dal novero delle armi da controllare quelle anteriori alla seconda guerra mondiale in calibri obsoleti.

Altrettanto ovvio è che è pura idiozia logica ritenere che vi sia motivo per costringere il cittadino a denunciare un'alabarda, uno spadone, una mazza ferrata e tutta quella miriade di armi da punta o da botta, (antiche o false che essa siano, il che non può certo essere accertato dal comune cittadino o poliziotto) che addobbano case antiche. Così come deve essere liberalizzata la detenzione di una katana giapponese (con cui non risulta sia mai stato commesso un reato in Italia negli ultimi cinque secoli!) o di un pugnale moderno, è altrettanto inevitabile che debbano essere liberalizzate tutte le armi bianche antiche, le quali si distinguono dalle moderne, solo per la minor lesività.

Anche in questo caso un piccolo ritocco normativo consentirebbe di evitare sicure censure di incostituzionalità alla normativa vigente.

Coltelli

In questo decennio vi è stata una esplosione nel collezionismo di coltelli ed è necessario dare una "limata" alla normativa per eliminare alcune incertezze insorte.

I problemi sorti sono sostanzialmente due.

In primo luogo una qualche incertezza normativa sulla nozione di coltello. La Cassazione da sempre sostiene che i coltelli a scatto sono armi proprie non vendibili dai coltellinai, non portabili e da denunciare. Ora, come detto sopra, si è inventata che siano armi anche i coltelli con il blocco di lama (che serve per non tagliarsi le dita quando si lavora e non per aumentare la offensività del coltello!). D'altro lato l'autorità di PS ha sempre ignorato (devo dire giustamente) queste invenzioni giudiziarie e così può accadere (e capita spesso) che un cittadino comperi un coltello in libera vendita in un negozio e poi se lo veda sequestrare fuori dal negozio da un Carabiniere che invece segue la Cassazione.

In secondo luogo, quando venne approvata la legge 110/1975, non si tenne conto che qualche interprete avrebbe potuto ritenere implicitamente abolito l'art. 80 del Regolamento al T.U.L.P.S. in cui si stabiliva che temperini e coltelli da tavola non potevano essere considerati idonei all'offesa alla persona. Purtroppo però quando in materia di armi è possibile adottare una interpretazione erronea la Cassazione non si lascia sfuggire l'opportunità, è così ora ci ritroviamo con una giurisprudenza secondo cui ci vuole il giustificato motivo per portarsi in tasca il più infimo dei temperini (come se non fosse un sufficiente motivo quello di pulirsi le unghie!). In effetti il legislatore non intendeva affatto abolire l'art. 80 citato, che conteneva indicazioni di puro buon senso.

Si impone quindi una piccola norma che ripristini, con qualche modernizzazione, l'art. 80 del reg. T.U.L.P.S. e che chiarisca che non vi sono coltelli a serramanico di tipo vietato e che indichi chiaramente quali coltelli od altri strumenti taglienti siano portabili anche senza giustificato motivo specifico, in relazione alla loro ridottissima idoneità ad offendere, sicuramente minore rispetto a quella di

molti oggetti di uso comune e di liberissimo porto (un mazzo di chiavi ben scelte e ben impugnate, uno spezzone di plastica dura, una scheggia di legno, possono sfregiare o bucare ben più di un temperino).

Bombolette irritanti

Il Ministero ha liberalizzato alcuni tipi di bombolette a base di olio di peperoncino. Da parte sua la Cassazione se ne è uscita affermando che queste bombolette contengono mortali gas bellici e quindi sono armi da guerra. Per la Cassazione è normale che in Italia sia da guerra ciò che negli altri paesi vendono i tabacchini.

La decisione del Ministero è stata senz'altro giusta nella sostanza, ma è necessario che il problema delle bombolette sia inquadrato giuridicamente (sono di libera vendita perché non sono idonee ad offendere oppure sono idonee ad offendere, ma possono essere portate per giustificato motivo, ad esempio per difendersi da un cane?) e che si stabilisca entro quali limiti esse sono libere. Sembra ovvio ritenere che non si possa prescindere da una determinazione della concentrazione massima di principio attivo impiegabile e del quantitativo massimo di prodotto contenuto in una bomboletta (bombole idonee a inabilitare più persone debbono essere riservate alle forze di polizia).

Il problema potrebbe agevolmente essere risolto con una decisione della Commissione e con una adeguata circolare ministeriale.

Nulla osta all'acquisto di armi

In molte questure si stanno introducendo prassi assurde in materia di concessione del nulla osta all'acquisto di armi. Quando esso venne introdotto (1956) fu del tutto pacifico che per acquistare armi non occorreva alcuna idoneità al maneggio delle armi e che il questore si doveva limitare ad accertare che non sussistessero specifiche controindicazioni (malattie mentale e precedenti o condotta tali da

comportare il divieto di detenzione di armi). Questa situazione si è lentamente alterata e ora vi sono questure in cui si richiede la capacità al maneggio delle armi per acquistare un'arma, cosa del tutto illegale perché la legge ha escluso che ci voglia tale capacità persino per collezionare armi. Ciò comporta, ad esempio, che vedove si vedono rifiutare il diritto a continuare a detenere le armi del marito oppure che vengano imposte loro deliranti prescrizioni quella di disattivare l'arma (ma in tal caso perché il questore rilascia il nulla osta?) oppure di tenere l'arma smontata oppure di non detenere munizioni! E il bello è che normalmente il marito le deteneva anch'egli senza essere stato dichiarato idoneo al maneggio delle armi, come la maggior parte dei detentori di armi in Italia.

Questa situazione comporta anch'essa notevole incertezza e ansia nei cittadini i quali si trovano regolarmente di fronte a uffici in cui sembra che sia stata diffusa la parola d'ordine "chiunque vuole avere a che fare con le armi è un nemico da scoraggiare e disgustare". E non capiscono che il cittadino si disgusterà forse delle armi, ma più di tutto prova disgusto per la burocrazia che si trova davanti e, in fin dei conti, per il Governo e lo Stato.

Si impone quindi che agli uffici competenti vengano impartite chiare ed uniformi disposizioni, con l'obbligo categorico di osservarle senza personali improvvisazioni.

Uso armi sportive

Il Ministero ha emanato una meritoria circolare in materia di trasporto di armi, chiarendo molti punti dubbi. Come normale, la maggior parte degli operatori delle forze di polizia non la conosce e non la conoscerà mai, ma almeno si può spiegare al giudice perché non si è colpevoli.

Sono rimaste però delle zone d'ombra che contribuiscono ad un inutile e ingiusto contenzioso giudiziario.

Ad esempio è rimasto nel limbo dell'incertezza il problema se le armi corte classificate come sportive possano essere tranquillamente portate da chi è in possesso di licenza di porto di pistola. La

risposta positiva è ovvia, ma intanto l'incertezza continua a regnare nell'animo dei funzionari di P.S..

Altro problema notevolmente incerto è questo: la legge autorizza chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi, di trasportare armi fuori della propria abitazione, e la legge vieta a chi non è munito della specifica licenza di porto di usare (= portare) dette armi trasportate in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ma è consentito o no usare tale armi in un luogo privato? Faccio un esempio concreto: con la licenza di tiro a volo trasporto la mia pistola in un'armeria che ha un tunnel di tiro; posso sparare in quel tunnel poligono? Anche in questo caso la risposta affermativa parrebbe ovvia, ma nessuno si arrischia a farlo perché nessuno si è mai preso la briga di chiarire il problema.

E il problema, come ben si comprende, non è di poco conto. Si pensi a quanti possono avere la necessità di assicurare la propria difesa personale non solo nell'abitazione, ma anche nel luogo privato di lavoro (ad es. proprio laboratorio di oreficeria, ufficio di un distributore di carburanti) e si sentono dire che anche se trasportano la propria arma in tali luoghi, commettono reato se la montano e la caricano.

Munizioni

Come noto il regolamento al TULPS consente di detenere fino a 200 cartucce per arma corta e fino a 1500 cartucce per arma lunga. Questa distinzione e questi limiti non corrispondono più, attualmente, ad alcuna logica. Fermo restando che le cartucce non presentano alcun pericolo di esplosione e che, anche se così non fosse, una cartuccia per arma lunga contiene più polvere di una per arma corta, la diversa misura è stata prevista nel presupposto che l'arma corta venisse usata solo in rare occasioni per difesa personale e che invece le cartucce per fucile fossero di uso frequentissimo in caccia. Ora la realtà è del tutto diversa: i cacciatori a palla sparano pochi colpi per ogni stagione venatoria, mentre sono aumentati enormemente coloro che si dedicano al tiro sportivo con la pistola.

La situazione, invece di essere corretta in meglio, è stata peggiorata dalla legge 306/1992 in cui si stabiliva che nella licenza di porto d'armi andasse stabilito, secondo le esigenze personali, il numero massimo di munizioni acquistabile dal titolare. La legge non ha mai potuto diventare operativa perché la sua totale mancanza di logicità e l'ignoranza delle concrete esigenze del settore, ha impedito di emanare il prescritto regolamento di attuazione (il che, purtroppo, non ha impedito che molti questori, più ricchi di fantasia che di senso della legalità, abbiano provveduto ad imporre illegittime limitazioni).

È però urgente provvedere ad eliminare le incertezze e illogicità che orano esistono, tenendo conto in particolare delle esigenze dei tiratori sportivi. Sarà necessario stabilire normativamente nuovi quantitativi massimi detenibili, o distinguendo cartucce a munizione spezzata per fucile, cartucce a palla per fucile, cartucce per arma corta, cartucce a percussione anulare, oppure stabilendo un unico quantitativo massimo (ad esempio 2000 cartucce a percussione centrale + 5000 cartucce a percussione anulare). Con circolare dovranno poi essere chiarite esattamente le modalità di denuncia della detenzione di munizioni e della polvere da sparo, tenendo in debito conto l'orientamento della Cassazione, secondo cui non vanno denunciati gli acquisti che costituiscano reintegro della dotazione. Non può essere dimenticato, che il controllo sul consumo delle munizioni è, nella pratica, impossibile ed inutile e che non ha senso caricare la P.A. di incombenze del tutto inutili; il controllo sulle munizioni, se proprio si vuole, è già adeguatamente assicurato dall'obbligo di registrazione da parte delle armerie (vale qui il paragone con i veleni: è giusto registrare chi li acquista e controllare che sia in regola, ma poi non si può davvero accertare se egli il veleno lo dà davvero ai topi!).

Collezioni di armi comuni da sparo

La normativa della legge 110/1975 in materia di licenze di collezione di armi, ha subito una involuzione burocratica che ha reso l'i-

stituito largamente inadeguato alla sua funzione culturale. Le questure hanno sempre inteso la licenza di collezione come una licenza avente l'unico scopo di consentire di detenere un determinato numero di armi (anche una sola!) oltre quelle consentite. Ciò non può essere, salvo che in casi limiti, perché di regola il collezionismo è una situazione dinamica che deve consentire una certa "libertà controllata" al collezionista. È necessario tornare allo spirito della legge 110 e interpretare la norma nel senso che la licenza di collezione accerta i requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente e l'adozione di adeguate misure di custodia in relazione al tipo e al numero massimo di armi che il richiedente intende mettere assieme. Poi però la licenza, una volta rilasciata, deve essere aperta e deve consentire al titolare di inserire nuove armi mediante semplice denuncia. Ovviamente la licenza deve tornare ad essere permanente e non annuale, come stabilito qualche anno fa da una sciocca circolare che ha creato inutilissimo lavoro agli uffici e una inutile spesa ai cittadini.

Essenziale è anche che il Ministero provveda a stabilire in modo uniforme quali sono le misure di sicurezza da adottare da parte del collezionista perché assurdo che ogni ufficio abbia mano libera e la eserciti spesso in modo stravagante.

Licenza di porto d'armi a non residenti

Alla fine dell'anno 2000 era stata proposta una norma chiarificatrice per stabilire che le licenze in materia di armi non devono essere necessariamente richieste nel luogo di residenza ufficiale, ma anche in quello di domicilio. Questo per venire incontro alle necessità di tutti gli italiani che ormai, in tempo di Europa unita, hanno residenza anche all'estero. La norma si è arenata in un ufficio legislativo perché il ministro dell'epoca, ben imboccata da un funzionario ministeriale il quale le ha assicurato che così facendo sarebbe crollato l'ordine costituito, si è opposto.

La norma è di una tale logicità e necessità che pare persino impossibile che non basti una semplice circolare ai Questori per ricordare che è loro compito risolvere i problemi dei cittadini e non crearli.

Parti di armi

La Cassazione è pervenuta ad affermare l'obbligo di denuncia delle parti di arma mediante una acrobatica interpretazione della legge 895/1967 che sicuramente non si era occupata del problema! Vi è quindi ora la strana situazione per cui si ritiene sussistere l'obbligo di denunciare le parti di arma, senza che nessuno lo abbia mai detto in una precisa norma di legge e senza che nessuno abbia mai stabilito quali siano le parti di armi. Si è quindi sviluppata una stravagante giurisprudenza che confonde gli accessori di armi con le parti di arma e afferma essere soggetti a denuncia i cannocchiali, i visori notturni, i puntatori laser, le "prolunghe della canna" (che poi sarebbero i variatori di strozzatura!), i caricatori.

E quindi urgente provvedere ad una definizione ufficiale del concetto di parte essenziale d'arma, tenendo conto anche della direttiva europea che assoggetta a controllo solo "il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco", stabilendo che le norme sul controllo delle armi non possono riguardare parti non essenziali e, tantomeno, accessori.

Commissione Consultiva e Catalogo

La Commissione ha svolto e svolge un compito importato ma, proprio per questo motivo, deve essere scaricata da un'attività priva di ogni senso logico, quale quella della catalogazione delle armi. Siamo arrivati ormai a 12772 numeri, il catalogo non è mai più stato pubblicato, e non lo sarà mai più, nessuno può essere sicuro di conoscere i dati esatti di un'arma, visto l'inseguirsi continuo di note di variazione. Vi sono armi che possono montare tante di quelle conversioni che nessuno potrà mai stabilire se il modello in esame sia o meno conforme a quello catalogato. Nell'ultima Gazzetta Ufficiale di marzo vi si legge che una pistola è stata catalogata in calibro "38 special wadcutter" come se a forma del proiettile influisse sul calibro, ed allora vuol dire che la Commissione sta proprio pestando l'acqua nel mortaio, senza più preoccuparsi di ciò che scrive.

Ormai, come detto sopra, la nozione di arma comune è così pacifica ed assodata che è pura insensatezza mantenere una Commissione per dire che un fucile da caccia a canna rigata o un revolver sono armi comuni. Ed è pura insensatezza burocratica creare questo costo aggiuntivo inutili a carico di chiunque vuol produrre o importare un'arma.

Una semplicissima norma basterebbe per stabilire che determinate categorie di armi sono escluse dalla catalogazione perché è impossibile che siano da guerra e limitare perciò la catalogazione alle armi che impiegano tipici calibri militari superiori ad una certa misura (ad es. fucili che sparano cartucce da mitragliatrice), alle armi militari modificate per uso civile e loro cloni, e a quelle che il Ministero ritenga di sottoporre a catalogazione in sede di rilascio di licenza di importazione.

Questa rassegna di problemi insoluti, ma facilmente risolvibili, potrebbe continuare a lungo, ma mi fermo formulando una proposta concreta.

Le leggi vi sono, come abbiamo visto, e l'incertezza del diritto deriva dalla mancanza di direttive di uniforme applicazione da parte della pubblica amministrazione, che pure avrebbe il dovere di fornirle ai propri uffici. Ed siamo tutti convinti che il cittadino soffre estremamente per questa situazione che lo mette alla mercé del primo funzionario impreparato che trova dietro lo sportello o del il primo carabiniere ausiliario a cui hanno cercato di insegnare tutto il diritto penale in tre mesi.

È necessario fare chiarezza. Ed allora perché non pensare ad un prontuario della normativa sulle armi, redatto dal Ministero con l'aiuto della Commissione Consultiva e di esperti del settori in cui per ogni licenza ed attività in materia di armi sia detto chiaramente, senza argomentazioni giuridiche e senza cavillare sul diritto, ed anzi dando un taglio ad ogni sciocca controversia, quali sono i diritti e i doveri del cittadino?

Siccome mi piace essere costruttivo, faccio subito un esempio di come si potrebbe stendere la scheda relativa alle munizioni (scheda da integrare via via che si presenteranno nuovi quesiti insoluti).

Normativa attinente alla denuncia delle munizioni e della polvere da sparo:

La legge consente di detenere un quantitativo massimo di 1500 cartucce per arma lunga, a canna liscia o rigata, più un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta oppure, in alternativa fino a 5 kg di polvere da sparo. Quindi chi detiene 1500+200 cartucce non può detenere polvere e chi detiene 5 kg di polvere non può detenere cartucce.

Cartucce per arma corta sono quelle in calibri tradizionalmente usati per rivoltelle o per pistole semiautomatiche (6,35, 7,65, 9 corto, 9 para, 9 IMI, 45 ACP, 38 Sp., 357 Mag., 44, ecc.). Le munizioni a percussione anulare e quelle Flobert si considerano munizioni per arma lunga.

Chi detiene sia munizioni caricate, sia polvere da sparo, non deve comunque superare il quantitativo massimo di 5 kg di polvere, calcolando che ogni cartuccia carica per arma lunga equivale convenzionalmente a gr. 1,785 di polvere e ogni cartuccia per arma corta a gr. 0,25.

La denuncia delle munizioni e della polvere, in carta libera, deve indicare il quantitativo massimo di materiali esplosivi detenuti. Le munizioni devono essere denunciate con indicazione del rispettivo calibro. Non deve essere denunciato il consumo successivo di polvere o cartucce né il reintegro del quantitativo iniziale. Chi ricarica munizioni non deve denunciare le munizioni ricaricate.

Non sono soggette a denuncia le cartucce da caccia a munizione spezzata (cioè a pallini o a pallettoni) fino al numero massimo di 1000. Queste cartucce vanno comunque conteggiate dal detentore al fine di non superare il numero complessivo di 1500 cartucce per arma lunga.

Il trasporto delle munizioni nei quantitativi detenibili senza licenza è libero.

Non rientrano tra le materie esplosive i bossoli, gli inneschi, i bossoli innescati, i proiettili, i pallini.

Quando nell'ambito di uno stesso nucleo familiare più persone

detengono materie esplodenti, ciascuno può detenere i quantitativi sopra indicati, purché in locali diversi.

Chi ha necessità di detenere quantitativi maggiori di munizioni o di polvere da sparo deve richiedere la licenza per deposito di materie esplodenti.

Munizioni a salve: Le munizioni a salve che possono essere usate in armi comuni da sparo diverse dalle lanciarazzi, in quanto dello stesso calibro di munizioni a palla, sono equiparate alle cartucce cariche dello stesso calibro. Le munizioni in calibro diverso da quello delle armi comuni da sparo sono di libera vendita e detenzione.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

VENTESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

LA SOCIETÀ E LE ARMI
I 20 ANNI DEL CONVEGNO

BRESCIA 2004

Dr Edoardo Mori
Magistrato G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

IL PORTO E L'USO DI ARMI NEI POLIGONI E CAMPI DI TIRO

Il problema che intendo trattare è il seguente: entro quali limiti è consentito usare armi in luoghi diversi dalla propria abitazione e sue appartenenze a coloro che sono privi di una licenza di porto. Intendo cioè cercare di dare una risposta ai frequenti quesiti che si pongono nella pratica, quale quello se sia o meno consentito, a chi non ha licenza di porto di pistola, di sparare con le proprie armi o con armi altrui in un poligono o campo di tiro privato.

Cominciamo a dire ciò che è sicuramente consentito.

Per prima cosa chiariamo un punto giuridicamente certo, ma che sfugge ai più. Nel nostro diritto le armi possono essere detenute da chiunque sia sano di mente e dia garanzia di non abusarne e possono essere detenute in uno o più luoghi, anche diversi dalla propria abitazione (ditta, cassette di sicurezza, casa di campagna) purché diano affidamento di sufficiente custodia. Non è richiesta l'idoneità al maneggio di armi, come espressamente detto dalla norma sulle collezioni (art. 3 L. n. 36/1990). È poi del tutto chiaro ed indiscusso che non vi è alcun divieto di impedire l'accesso alle armi alle persone che abitano nel luogo in cui sono custodite le armi o che lo frequentano. Ed invero l'art. 20 bis della legge 110/1975 impone solamente di impedire che le armi finiscano nella mani di incapaci o inesperti. Quindi, per fare un esempio, la moglie del possessore dell'arma che ha paura dei ladri, ben può tenersi la pistola del marito sul comodino e il marito ha solo il dovere (e l'interesse, se vuol campare a lungo!) di controllare che essa sappia usare l'arma in modo sufficiente.

Deve essere quindi considerata del tutto erronea l'interpretazio-

ne che *sic et simpliciter* considera *imperite* tutte le persone che non sono autorizzate a detenere armi e quindi tutti i familiari del detentore dell'arma! Nel nostro diritto l'idoneità al maneggio delle armi è richiesta esclusivamente per portarle in luogo pubblico o aperto al pubblico e non è affatto richiesta per detenerle e maneggiarle in luoghi privati.

In secondo luogo prendiamo atto che ormai è dato di fatto e giuridico acquisito, sia dalla prassi che dalla giurisprudenza, che nessuna norma di legge vieta di sparare in poligoni privati personali o di associazioni o di ditte commerciali, sia al chiuso che all'aperto, a tutti coloro che siano in possesso di una licenza di porto specifica per l'arma usata (di porto di arma corta se si spara con armi corte, di porto di fucile per caccia, difesa o tiro a volo se si spara con armi lunghe).

È altrettanto indiscusso che nei luoghi ora indicati chi ha la licenza di porto d'armi può sparare con armi altrui, prestate o noleggate, se per esse la legge consente il comodato.

Soluzioni queste di assoluta ovvietà perché davvero non si comprende per quale motivo, ad esempio, un cacciatore che può sparare tranquillamente in aperta campagna non dovrebbe poter sparare ancora più tranquillamente in un terreno appositamente attrezzato per il tiro e che offre quindi una ben maggiore sicurezza e ben maggiori possibilità di controllo da parte dell'autorità.

Si ha invece qualche resistenza ad andare un poco oltre questa situazione ovvia e, se si approfondisce appena la questione è facile stabilire... che nessuno l'ha mai approfondita!

Per comprendere il problema e il motivo del blocco mentale di molti interpreti, bisogna partire dal Codice penale il quale, all'art. 699, vieta di portare senza licenza *un'arma fuori della propria abitazione e sue appartenenze*. Questa dizione è stata poi abbandonata con la Legge 2 ottobre 1967 n. 895 la quale vieta di portare illegalmente armi comuni da sparo *in luogo pubblico o aperto al pubblico*. Quindi, nel 1967 si trovavano a coesistere due norme: quella del codice penale che continuava ad applicarsi alle armi proprie non da sparo e alle armi antiche in genere, da non portare fuori dell'abi-

tazione, e quella del 1967 che si applicava alle sole armi comuni da sparo, da non portare in luogo aperto al pubblico. Invece di porsi il problema di come armonizzare le due diverse disposizioni e delle incongruenze logiche che causavano (si viene ad essere puniti per il porto di pugnale con una pena che è quintupla rispetto al porto di una pistola!), i giuristi hanno tranquillamente accettata la bifida situazione che in pratica porta a questo assurdo: se una persona in un edificio prende un'alabarda e va ad infilzare il vicino di casa, risponde di porto d'arma illegale perché ha portato l'alabarda *fuori della propria abitazione*; se prende la pistola e va a sparare al vicino non risponde di porto illegale di arma perché non l'ha portata *in luogo aperto al pubblico*! Oppure: se una persona prende un pugnale, lo impacchetta bene, va a casa del suo nemico (cioè vi trasporta l'arma), apre il pacco e lo pugnala, risponderà di porto illegale di arma perché ha portato il pugnale dentro l'abitazione del nemico e quindi fuori della propria abitazione; se fa la stessa cosa con una pistola non risponderà di porto illegale perché egli mai ha portato l'arma in luogo in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sembra ovvio concludere che qualche cosa non quadra e che la questione va affrontata diversamente, se non si vuole accettare una disparità di trattamento illogica e senz'altro in contrasto con le norme costituzionali.

La soluzione si trova se ci si chiede perché il legislatore del 1967, che a differenza di quello odierno sapeva ancora scrivere le leggi, abbia ritenuto di dover cambiare la dizione usata dall'art. 699 C.P.; e l'unica risposta possibile è che esso si fosse reso conto della incongruenza della interpretazione fino ad allora data alla norma e avesse inteso rimediarsi. Ciò significa quindi che la norma del 1967 costituisce una interpretazione autentica dell'art. 699 C.P. e che pertanto ora il porto illegale di arma si configura solo se l'arma viene portata in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Questa interpretazione era del resto quella che si imponeva già prima del 1967, solo che ci si fossero rappresentate le situazioni concrete che si presentavano e che nella realtà nessuno aveva mai ritenuto fossero vietate.

Per completezza chiarisco che la Cassazione ha correttamente stabilito che deve ritenersi aperto al pubblico non solo il luogo accessibile e frequentabile da un numero indefinito di persone ma anche quello nel quale possano accedere una o più categorie di persone che abbiano determinati requisiti, purché non predeterminabili, specie quando chi esercita sul luogo un potere di fatto o di diritto non può far ricorso allo “ius excludendi” per giustificati motivi. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. **6880** del **14/06/1995**). Ha poi aggiunto che anche il fondo rustico privato, se non è recintato, è pur sempre aperto al pubblico perché è comunque accessibile ai cacciatori e ad altre categorie di persone, sia pur ristrette ed entro certi limiti, (art. 842 e 843 cod. civ.) non predeterminabili. (Cass., Sez. I, n. 8702 del 23-9-93). È opportuno però ricordare che in questa materia la Cassazione tende a variare la nozione di luogo aperto al pubblico a seconda del tipo di reato!

Vediamo alcuni esempi di situazioni concrete da cui emerge l'incongruità della suddetta distinzione.

- Una persona si reca in casa di un amico, vede una pistola su di un tavolo e la impugna; essa in quel momento pone in essere il porto di una pistola fuori della propria abitazione; ma è punibile?
- Una persona si reca da un armiere (e quindi luogo aperto al pubblico!) e l'armiere gli mette in mano una pistola per fargliela provare; essa in quel momento pone in essere il porto una pistola fuori della propria abitazione; ma era punibile in base all'art. 699? E che dire se nel suo poligono privato (luogo non aperto al pubblico) gli avesse fatto provare la pistola?
- Una persona prende il suo fucile e lo trasporta da un armiere per farlo pulire; giunto dall'armiere apre il pacco e prende il fucile in mano; commette il reato di porto perché non è più nella propria abitazione?
- Una persona trasportata le sue armi in una casa di campagna e le toglie dal pacco; forse commette reato se lo fa prima di aver denunciato che quello è il nuovo luogo di detenzione?

- Una persona ha una cantina in cui si può sparare e mi invita a una gara di tiro. Perché egli può sparare in quella cantina armi e io no?
- Una persona trasporta un'arma nella cassetta di sicurezza della banca; forse è punibile perché ha fatto uscire la pistola dalla propria abitazione?

È facile concludere che l'art. 699 CP non ha mai preteso di vietare di usare o portare (il che è la stessa cosa) un'arma in luoghi privati diversi dalla propria abitazione (o per meglio dire dal luogo in cui essa è custodita e denunciata), ma che voleva semplicemente vietare che esse venissero portate in luogo pubblico o aperto al pubblico, come più correttamente ha chiarito la legge del 1967. Le due nozioni *fuori della abitazione* e *in luogo pubblico* non sono distinte, ma sono le due facce di una medaglia, sono lo stesso concetto espresso in due modi diversi, così come di un bicchiere si può dire indifferentemente che è mezzo pieno o mezzo vuoto. Ciò significa che, alla di là della lettera della norma, la quale si è limitata a regolare il *quod plerumque accidit*, il legislatore non ha mai inteso dire che le armi potessero essere impugnate solo all'interno della propria abitazione o, al massimo, nelle sue appartenenze, ma solo che è vietato il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico; quindi non è reato impugnare un'arma in ogni luogo privato. Si consideri che ai fini della prevenzione criminale non cambia assolutamente nulla perché il criminale, nella quasi totalità dei casi, giungerà nel luogo privato attraverso luoghi pubblici ed aperti al pubblico e con armi detenute illegalmente o trasportate illegalmente, così che la sua adeguata punizione è comunque assicurata.

Non deve trarre in inganno il fatto che il legislatore abbia ritenuto di consentire il libero porto nelle appartenenze di una abitazione: la disposizione non è limitativa, ma estensiva; il legislatore non legittima il porto *solo* nelle appartenenze perché luoghi privati, come sempre inteso in base ad una lettura superficiale, ma *anche* in esse, per l'ovvia ragione che molto spesso le appartenenze di un edificio sono luoghi aperti al pubblico (aie, cortili, spazio fra edifici

di una fattoria, ecc.) ed era perciò necessario ampliare il dettato normativo.

Ricordo doverosamente che la Cassazione, con sentenza n. **6880** del **14/06/1995** (ma che si ricollega ad una giurisprudenza nata nel 1982) ha sostenuto la tesi, ancora più anomala, secondo cui si dovrebbe distinguere tra ben tre diverse condotte: a) il porto nella propria abitazione e sue appartenenze, consentito, b) il porto in un luogo privato diverso da quelli al punto a), punito a norma art. 699 C.P. c) il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, punito a norma della legge del 1967.

Il bel risultato ameno di questa interpretazione è che se un soggetto prende una pistola, va in paese e poi nella casa del suo nemico, dovrebbe rispondere prima del reato di porto in luogo pubblico (pena minima 4 mesi di reclusione) e poi anche del reato di porto d'armi in abitazione altrui (pena fino a 18 mesi di arresto); se però uscendo di casa ha attraversato il suo podere recintato risponderà anche di porto in luogo privato non pubblico (pena fino a 18 mesi di arresto!).

La soluzione sopra esposta trova un preciso supporto anche nella legge 85/1986 sulle armi sportive la quale dice che la licenza di trasporto viene rilasciata previa attestazione di una sezione del TSN o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI. Orbene, siccome le attività di molte di queste federazioni non si svolgono presso i poligoni del TSN, ma presso poligoni di privati o di associazioni, si deve concludere che il legislatore, *almeno per le armi sportive*, ha voluto implicitamente affermare il principio che chi ha la licenza di trasporto per armi sportive è comunque legittimato ad usare le armi nei poligoni non solo privati, anche se aperti al pubblico (e se vi si svolgono gare, essi sono aperti al pubblico).

Abbiamo così fissato tre punti cardini del ragionamento e cioè:

- 1) **Nessuna norma vieta di impugnare un'arma in un luogo privato.**
- 2) **Chi è possessore di armi e le trasporta o fa trasportare legittima-**

mente in un luogo privato diverso da quelle in cui sono custodite, le può impugnare ed usare.

- 3) Per la legge sulle armi sportive è consentito trasportare armi ad un poligono o ad un campo di tiro, anche se aperti al pubblico, e di sparare con esse.**

Vediamo ora un altro aspetto del problema che è quello della possibilità per una persona non munita di licenza di porto d'armi di usare armi sotto il diretto controllo di persona che ne sia invece munita.

Il problema è stato risolto sul piano normativo solo per i poligoni del Tiro a Segno Nazionale in cui chiunque, anche se minorenne, può sparare senza bisogno di alcuna autorizzazione perché si trova sempre sotto il diretto controllo del direttore o commissario di tiro.

Vi è però un'altra disposizione che indirettamente regola la situazione: il già citato art. 20 bis della legge 110/1975 punisce con pena ridotta chi affida armi a incapaci sul terreno di caccia e per affidamento deve intendersi senza dubbio quello da cui deriva la autonoma disponibilità dell'arma; si dovrebbe perciò concludere che non vi è sanzione se manca questa autonoma disponibilità.

Si può però affermare che il principio è di applicazione generale come dimostra, ad esempio, il fatto che le norme interne del CONI (ente pubblico la cui attività è riferibile alla pubblica amministrazione) e della FITAV prevedono che gli sportivi che praticano il tiro a volo possono iniziare la loro attività a 14 anni; in altre parole in un campo di tiro a volo e sotto il controllo di un istruttore, persino dei minorenni possono *portare* armi. Ricordo che la FITAV è una associazione di diritto privato che riunisce disparate associazioni (infatti è una federazione) e che non ha affatto il monopolio del tiro a volo; quindi ogni associazione di tiro sportivo può far addestrare allo sport del tiro a volo giovani dai 14 anni in su. Ricordo anche che molti campi di tiro hanno la licenza del sindaco per pubblici spettacoli; è chiaro che nel momento in cui il poligono viene aperto al pubblico per lo spettacolo (ma solo allora!), esso non può più essere considerato luogo privato.

Questo principio è sempre stato accettato senza problemi e contestazioni solo che si pensi quanto era diffuso fra i cacciatori l'uso di portare con sé il figlio apprendista e di passargli il fucile solo al momento di sparare al selvatico oppure che si pensi agli stand per il tiro a segno nei Luna Park in cui tutti, *in pubblico*, sparano liberamente (un tempo con armi sicuramente qualificate come armi comuni da sparo).

Abbiamo così acquisito un altro punto cardine:

- 4) È consentito a chiunque di impugnare un arma e di sparare purché ciò avvenga sotto il diretto controllo di persona a ciò autorizzata o munita di adeguata licenza di porto d'armi.**

A questo punto è necessario chiedersi se le norme sul comodato impediscano di affidare ad altri un'arma che non sia sportiva o da caccia.

Diciamo subito che non si ha mai comodato quando la nostra arma viene usata da altri sotto il nostro diretto controllo. Ma neppure può aversi comodato quando l'arma viene affidata per l'uso immediato in un luogo privato. La norma sul divieto di comodato è nata per punire il noleggio o prestito di armi fra criminali, integra cioè una cessione illecita e temporanea di armi che entrano nella completa e libera disponibilità del ricevente. Nei casi in esame si è quindi totalmente al di fuori dello schema giuridico del comodato.

Quanto esposto consente di risolvere questo elegante caso giuridico: Tizio è stato assunto come custode di una villa e il proprietario una sera gli dà un fucile dicendogli di fare un giro per il parco (sicura appartenenza dell'abitazione e sicuro luogo non aperto al pubblico) per controllare che non vi siano intrusi; può il custode portare quest'arma all'interno del parco? La risposta non può che essere affermativa perché per portare armi all'interno di un'abitazione e delle sue appartenenze non è richiesta alcuna licenza per il proprietario ed i suoi familiari capaci (principio pacifico) e non vi è ragione al modo perché lo stesso principio non debba valere per

altri soggetti che si trovino nella stessa situazione. Persino il ladro che sia entrato nell'abitazione e si sia impossessato di una pistola non risponderà di porto abusivo finché non uscirà con l'arma fuori dall'edificio e luoghi privati circostanti per arrivare in un luogo aperto al pubblico. *Quid juris* se invece del fucile gli avesse affidato una pistola per cui non è consentito il comodato? La mia risposta è che nulla vi sarebbe di illecito perché la legge non ha mai voluto vietare la consegna di armi ad altri in luogo privato.

È facile immaginare le obiezioni di coloro che piuttosto che studiare le norme di legge, se le immaginano.

Si dirà che in questo modo si viene a dire che in un luogo privato può usare un'arma anche chi non ha il certificato di idoneità al maneggio delle armi. È vero, ma è proprio ciò che la legge ha detto da sempre.

Si dirà ancora che consentendo a persone prive di porto d'armi di sparare in luoghi privati, si pone in pericolo la sicurezza pubblica. A questa obiezione però può risponderci con l'argomento già visto, secondo cui se posso sparare nel giardino sotto casa mia, non si comprende perché non dovrei poter sparare nel giardino sotto la casa di un mio amico. Se qualche preoccupazione potrebbe sorgere per i poligoni all'aperto, nessuna riserva può esservi per i poligoni al chiuso, con linee di tiro sicure e ove si può sparare sotto il controllo di una persona esperta. Per quanto concerne i poligoni si deve però tener presente che in essi vi è sempre una persona civilmente e penalmente responsabile e che ha quindi tutto l'interesse ad adottare idonee misure di sicurezza per evitare la fuoriuscita di proiettili o incidenti fra i tiratori. Inoltre esistono norme generali di sicurezza che impongono distanze di sicurezza da luoghi abitati e di non sparare in determinate direzioni. L'esperienza dimostra che gli incidenti dovuti a proiettili vaganti sono praticamente nulli.

Qualcuno potrebbe ancora osservare che con la interpretazione esposta si consentirebbe di esercitarsi al tiro anche a persone che non danno affidamento di non abusare delle armi: è vero, ma ricordiamo che a queste persone nulla vieta di esercitarsi ben nascosti in casa propria.

Conclusioni

Credo di aver dimostrato che, in base ad una corretta interpretazione della normativa vigente e tenendo conto della realtà, è perfettamente lecito a chiunque di sparare con armi di ogni genere consentito, in suo possesso o ricevute sul posto, in ogni luogo che non sia pubblico o aperto al pubblico. Quindi anche chi è privo di porto d'armi può:

- sparare in un campo di tiro dinamico;
- sparare in un campo di tiro a volo;
- sparare in un poligono privato;
- sparare in un luogo all'aperto che sia recintato in modo invalicabile e con chiaro divieto di accesso;
- può sparare in luogo pubblico o aperto al pubblico, se è sotto il diretto controllo di persona idonea al maneggio delle armi la quale funge da istruttore.

Brescia 17 aprile 2004



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

VENTUNESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

LA LEGGE N. 110 DEL 18 APRILE 1975
TRENT'ANNI DOPO

BRESCIA, 16 APRILE 2005

Dr Edoardo Mori
Magistrato G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano

**LA CLASSIFICAZIONE DELLE ARMI: DA GUERRA,
TIPO GUERRA E COMUNI DA SPARO. IL CATALOGO
NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO**

Il 10 settembre 1979 ero seduto come ora a questo tavolo e leggevo una relazione intitolata “Una chiara e moderna legislazione sulle armi comuni”. L’ho riletta in questi giorni ed ho visto che non dovrei cambiare neppure una parola. Il che dimostra, dopo 26 anni, che io e questo Convegno siamo vecchi e che nel diritto delle armi vi è stato un totale immobilismo e che, per tutti questi anni, abbiamo parlato ai sordi.

Il nostro diritto delle armi soffre a causa di un eccesso di stratificazioni storiche che non si è mai avuto il buon senso di sottoporre a critica.

I sistemi giuridici hanno bisogno almeno una volta ogni secolo (ma con la rapidità di cambiamenti dei nostri tempi, anche ogni pochi decenni) di essere aggiornati ed adeguati ai tempi, eliminando tutte quelle elucubrazioni della dottrina e della giurisprudenza, nate per risolvere problemi contingenti, ma che è insensato trascinarsi dietro come palle al piede. Nulla ha più nociuto allo sviluppo giuridico italiano di certo dogmatismo dottrinale, propenso a credere che i problemi concreti si risolvano aggrappandosi alle formulette del passato. Faccio solo un esempio fra i tanti: da circa 2000 anni si insisteva nel dire che una società deve essere formata da almeno due soci; ebbene, la Comunità Europea ci ha detto che era ora di rendersi conto che una teoria di 2000 anni aveva fatto il suo tempo; così ora nulla impedisce di creare certe società con un socio solo.

Questo vecchiume culturale ci perseguita nel diritto delle armi. Ci sono voluti quarant’anni per far capire ai giudici ciò che sapevano anche i soldati semplici e cioè che una baionetta non è un’arma da

guerra, e stiamo ancora lottando per far capire a giudici e burocrati che una rivoltella non può mai essere arma da guerra, sebbene ciò fosse stato detto inequivocabilmente dal legislatore fin dal 1940 (e la Cassazione se ne è letteralmente infischiata per altri quarant'anni perché nessuno è mai riuscito a farle comprendere che era del tutto inesistente il principio "arma alla cintura di un carabiniere = arma da guerra"). E proprio di recente il Ministero dell'Interno se ne è uscito con una ignobile decisione in cui si dichiara da guerra una rivoltella perché un po' potente! Grave deficienza di un sistema in cui i giudici e i burocrati interpretano le leggi non per trovare ciò che esse stabiliscono, ma per far loro dire ciò che, secondo i giudici, dovrebbero dire!

Chiara esempio di questo vecchiume culturale si ha nella classificazione delle armi, articolata in infinite inutili categorie, senza alcuna giustificazione sostanziale.

Abbiamo, con i più svariati regimi giuridici:

- Armi bianche, distinte in armi bianche il cui porto è consentito, armi bianche il cui porto è vietato, armi bianche antiche e armi bianche moderne.
- Armi da sparo o ad aria compresse antiche ad avancarica o retrocarica, ad uno o più colpi, di modello anteriore al 1890, ma talvolta prodotte fino al 1930, e che sono antiche a tutti gli effetti.
- Armi antiche per volontà del legislatore (art. 10 L. 110) e cioè tutte le armi ad avancarica, ad uno o più colpi, prodotte fino al 1975.
- Repliche di armi antiche e cioè tutte le riproduzioni costruite dopo il 1975 di armi antiche ad avancarica *a più colpi* o a retrocarica ad uno o più colpi, di modello anteriore al 1890.
- Repliche di armi ad avancarica *monocolpo*, ora liberalizzate.
- Armi ad aria compressa moderne
- Armi ad aria compressa moderne liberalizzate

- Armi da guerra secondo la legge sull'armamento
- Armi da guerra secondo la Cassazione oppure la Commissione per le armi
- Armi comuni lunghe da caccia
- Armi comuni lunghe non da caccia
- Armi comuni corte sportive
- Armi comuni corte non sportive

Basta leggere la direttiva europea sulle armi o dare un'occhiata alle legislazioni dei paesi confinanti per capire che tutte queste distinzioni sono insensate ed inutili.

Prendiamo il caso della armi da guerra su cui i giudici hanno speso per 80 anni fiumi di insulsaggini, diligentemente sostenute da militari e periti, come se fosse una questione di Stato distinguere una pistola cal. 7,65 da una calibro 8 mm. e se come questa differenza implicasse terribili conseguenze sul piano della micidialità. In tutto questo tempo nessuno è mai riuscito a far comprendere che la distinzione non è formale, ma sostanziale perché nulla vieta ai militari di usare anche armi civili, se gli fa comodo; il legislatore ha escogitato astruse ed incomprensibili formule giuridiche, ha messo in piedi il baraccone inutile della Commissione per le armi senza mai rendersi conto che il problema da affrontare era minimale: quali pistole e quali fucili possono essere detenuti dai privati cittadini.

Leggo una legge europea fra le tante, quella austriaca e ci trovo scritto in tre righe questo concetto: "Armi sono gli strumenti che servono per difendersi da aggressioni nonché quelle per l'esercizio della caccia e dello sport del tiro... Sono armi da guerra quelle indicate dalle leggi sull'armamento"

La realtà è che vi sono delle armi usate tipicamente dai militari le quali non hanno alcuna sensata applicazione in mano ad un civile e che devono essere regolate come armamento militare. I civili usano solo pistole e fucili e non certamente mitragliatrici e missili e, solo in relazione a queste armi, la nostra legge correttamente ha

scritto che rientrano tra le armi di armamento i fucili e le pistole automatici.

Il fatto poi che in uno Stato il legislatore intenda proibire certi tipi di armi perché esuberanti rispetto alle necessità del cittadino (ad esempio una rivoltella che spara cartucce per elefante o un fucile con un caricatore da trenta colpi) non fa diventare quest'arma un oggetto di armamento, ma solo un oggetto proibito per libera scelta del legislatore. Il classificarla come militare è un errore e una stupidaggine, non priva di conseguenze. Si pensi a quante inutili complicazioni siano necessarie per esportare una pistola cal. 9 parbellum (e quindi da guerra per la nostra sciocca burocrazia), in un altro paese della comunità dove invece è arma comune!

Quindi, lasciamo ai militari di definire le armi di loro interesse e rendiamoci conto che per le armi civili l'unica distinzione razionale è fra quelle che il legislatore vuol consentire al cittadino e quelle che gli vuole vietare. Sia chiaro: non voglio affatto dire che vi sono dei fucili e delle pistole che dovrebbero essere vietate ai cittadini, perché ritengo la cosa priva di razionali giustificazioni, ma ipotizzo solo che il legislatore potrebbe farsi venire una idea del genere, indubbiamente criticabile, ma con una sua logica sistematica.

Bisogna poi che il legislatore si chiarisca le idee su che cosa rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica, e deve quindi essere assoggettato a controllo, e ciò che non è più pericoloso di centinaia di strumenti ed oggetti della vita quotidiana. È veramente ora di finirla che vi siano degli sciocchi i quali vedono solo la forma e non la sostanza, che credono che una sciabola da parata sia un'arma e che un machete sia un arnese agricolo, che credono che una mazza da baseball sia un innocuo strumento che diventa un'arma se è costruita con un legno diverso da quello previsto dalle regole di quello sport. È veramente ora di finirla con l'idiozia per cui una replica ad avancarica costruita con materiali moderni, provata al Banco di Prova e perfettamente funzionante, sia di libera vendita e che invece sia soggetta a severo controllo di PS l'arma vecchia di 200 anni da cui essa è stata copiata. Purtroppo va detto che i più

affezionati a queste idiozie sono i burocrati che se ne escono, anche di recente, con la proposta di mettere la matricola sugli archi e di continuare a denunciare sciabole per uso scenico, armi da taglio, armi etniche, ecc.; tutte ormai liberamente detenibili e in tutti gli altri paesi europei.

È necessario quindi fare una seria riflessione sul concetto di pericolosità.

Sovente quando si parla di armi si fanno paragoni con altri strumenti della vita quotidiana e si afferma, ad esempio che anche un'automobile o un cane aggressivo sono pericolosi e che perciò non bisogna criminalizzare solo le armi. Sul punto occorrono però delle puntualizzazioni, per non fare di ogni erba un fascio.

La pericolosità può essere assoluta o relativa, ipotetica o reale.

Un esplosivo come la nitroglicerina (in quantità non trascurabile) è pericoloso in assoluto perché può esplodere facilmente; un detonatore, anche se di maneggio sicuro, è pericoloso perché può essere impiegato per far esplodere esplosivo di per sé non pericoloso in assoluto, ma solo se impiegato in modo incongruo o illegittimo. Certe sostanze (ad esempio il nitrato di ammonio usato come concime chimico) possono essere usate come esplosivo solo se adeguatamente trattate e miscelate e quindi sono pericolose solo in via ipotetica. Ciò non toglie che il pericolo si concretizzi se, su base statistica, si vede che aumenta l'uso abusivo della sostanza; ad esempio in Irlanda, quando venne imposto uno stretto controllo sugli esplosivi tradizionali, i terroristi ripiegarono su queste sostanze alternative e dovettero essere sottoposte a controllo anch'esse.

Un'arma da fuoco, la cui pericolosità è sempre relativa, condizionata da circostanze esterne ad essa, si pone al vertice della sua categoria perché le statistiche dimostrano che esse sono gli strumenti di elezione per commettere crimini contro la persona. All'interno delle armi da fuoco è però doverosa una scala di pericolosità. La stragrande maggioranza dei crimini vengono commessi con armi corte o con armi di tipo militare, mentre sono rarissimi i reati commessi con armi lunghe (esclusi ovviamente i reati commessi in raptus di

folia in cui l'autore utilizza ciò che si trova a portata di mano). Si consideri che sebbene una carabina da caccia consenta di colpire un bersaglio a parecchie centinaia di metri e sia l'ideale per attentati a personalità, si ha solo il caso di J. F. Kennedy ucciso a distanza da un cecchino. Non si ha memoria di delitti commessi con armi da fuoco antiche o ad avancarica. Ovviamente poi la capacità offensiva dell'arma incide sulle possibilità di abuso: a memoria d'uomo non si ricordano crimini commessi con armi ad aria compressa, il che vuol dire che la loro unica reale pericolosità è connessa alla possibilità di incidenti.

Se si considera invece la pericolosità delle armi da fuoco in relazione a possibili incidenti nel loro uso, si deve concludere che esse sono ben assimilabili ad un'auto o ad una moto perché in entrambi i casi occorre prudenza ed esperienza nel loro uso.

È vero poi che vi sono molti strumenti che possono uccidere quanto un'arma da fuoco (e forse ancor meglio), ma le statistiche dimostrano che il loro uso criminale è rarissimo.

L'arco e la balestra erano un tempo armi da guerra e potrebbero essere usate per un omicidio, ma da due secoli non si registrano casi di loro usi criminali. Ciò significa che la loro pericolosità è puramente ipotetica e non superiore a quella di un bastone, di un martello, di un coltello. La stessa cosa può dirsi di un fucile da pesca subacquea.

Si può concludere perciò che per gli oggetti aventi una pericolosità relativa, l'unico indice sicuro è quello della loro utilizzazione a scopi delittuosi, stabilito sulla base di dati statistici.

Se si considera l'arma come strumento con cui si svolgono attività pericolose, la categoria di armi, strumenti, sostanze, animali che richiedono, tutte con egual grado di pericolosità, un controllo affinché non vadano nelle mani di incapaci, incoscienti ed inesperti è molto vasta e sotto questo profilo non vi è motivo di distinguere tra un'arma da fuoco, un veleno, una motocicletta potente o un cane aggressivo.

Ed allora diventa facile capire che non vi è più alcun motivo per sottoporre a controllo le armi bianche, facendo perdere tempo ai cittadini e sprecando il tempo dei burocrati in attività inutili. Diventa facile capire che le armi ad avancarica e le armi antiche ormai prive di munizionamento sono pericolose, nel senso sopra indicato, quanto un tubo di ferro.

Nel nostro diritto abbiamo poi altre distinzioni che sono solo invenzioni estemporanee di incompetenti.

Prendiamo la categoria della cosiddette armi da caccia. Noi ci siamo inventati che sono armi da caccia quelle che possono essere usate in Italia per cacciare e la distinzione avrebbe una logica se queste armi potessero essere detenute con certe facilitazioni solamente da chi va effettivamente a cacciare. Ma siccome esse possono essere detenute da chiunque, anche da chi non caccerà mai, non si capisce perché debbano essere favorite quelle concretamente usabili in Italia con esclusione di quelle che possono essere usate in altri paesi o che erano usate in passato. Con la conseguenza che in Italia vi è un regime più severo per le carabine cal. 22 che per i Kalashnikov civilizzati, il che è idiozia pura.

Il fatto è che il legislatore intelligente del 1931 aveva giustamente distinto solo le armi lunghe dalle armi corte perché, se non si stabilisce una relazione necessaria tra detenzione ed impiego dell'arma (arma da caccia = arma usata da chi è in possesso di licenza di caccia), il che è inconcepibile, non si comprende che cosa cambi ai fini della sicurezza pubblica che un soggetto abbia in casa una carabina semiautomatica con aspetto di carabina da caccia piuttosto che una con l'aspetto di fucile d'assalto.

Poi, al semplice scopo di vietare armi che si riteneva potessero favorire il bracconaggio, ci si è inventata la sciocchezza che le cal. 22 non erano armi da caccia, confondendo la natura tecnica con il loro uso contingente, e così rendendo più restrittivo il regime giuridico dell'arma di minor pericolosità (la vicenda ha l'esatto parallelo di idiozia burocratica nella decisione per cui le cartucce cal. 22

sono considerate più pericolose delle cartucce per cinghiale)!

La conseguenza di queste sciocchezze è che si è spinto chi si sarebbe accontentato di armi di piccolo calibro verso le armi di grosso calibro, più facilmente detenibili!

Sia chiaro che non intendo dire che un legislatore non potrebbe individuare come categoria da privilegiare le armi da caccia, ma dovrebbe sottostare a queste regole di logica elementare:

- 1) che deve indicare con definizione tecnica precisa, non legata alla normativa venatoria contingente, che cosa intende per arma da caccia.
- 2) che eguale o maggior privilegio deve essere concesso a tutte le armi di minore potenzialità

Anche in materia di armi sportive si è creata una distinzione utile, ma casuale, perché si è fatto ricorso ad una terminologia tecnicamente inconsistente. Ogni arma da fuoco si presta per il tiro ad un bersaglio fisso o mobile e quindi ogni arma, nel momento che non viene usata per uccidere, può essere usata come attrezzo sportivo. Di conseguenza si è visto quindi che in pratica ogni arma con un mirino non tradizionale può essere classificata come sportiva; ma così facendo proprio non si capisce perché una pistola con mirino sportivo, che consente quindi di mirare meglio, debba essere considerata meno pericolosa della stessa arma con mirino normale e che spara peggio!

È del tutto verosimile che il buon arbitro Lo Bello, che si era impegnato per il bene del tiro sportivo, avesse seguito i suggerimenti del Tiro a Segno e che come armi sportive si immaginasse solo le armi impiegate nelle specialità olimpioniche, ma ciò non toglie che neppure questo criterio consentirebbe di distinguere tra un'arma per la gara con pistola libera ed una di eguale calibro da difesa.

Indubbiamente è molto più ragionevole la scelta tedesca di facilitare la detenzione di armi a chi dimostra di usarle come attrezzi sportivi, senza cercare inutili graduazioni di potenza e pericolosità.

Mi avvio quindi alle conclusioni che sono le seguenti.

- Bisogna applicare la legge sull'armamento che definisce quali sono i fucili e le pistole destinate all'armamento in modo tecnico e inequivocabile, valido a livello internazionale. Quelle sono le armi da guerra e nessun'altra. Tutte le altre sono armi comuni.
- Le armi bianche vanno escluse dalla normativa sulle armi in quanto è sufficiente vietarne il porto così come avviene per i coltelli (e siccome non esiste un giustificato motivo per portare una mazza ferrata o un pugnale, il divieto per esse è comunque assoluto).
- Le armi antiche da sparo vanno escluse dalla normativa sulle armi; se funzionanti potrebbero essere equiparate alle cosiddette armi "di modesta capacità offensiva".
- L'unica distinzione possibile per le armi comuni da sparo è tra armi lunghe e armi corte.
- Per le armi comuni da sparo il legislatore potrebbe introdurre, in rari casi, il concetto di arma proibita in quanto eccedente le necessità del privato cittadino: armi camuffate, armi con eccessivo volume di fuoco.

La classificazione diverrebbe in tal modo assolutamente elementare e limpida e più che sufficiente a garantire ogni esigenza di sicurezza pubblica.

Poi il legislatore potrebbe facilmente regolare la detenzione e il porto delle armi in relazione alle esigenze del singolo cittadino quale cacciatore e/o collezionista e/o tiratore sportivo e/o guardia giurata, ma deve comunque abbandonare la sciocca idea che sia, ad es., meno pericolosa una pistola nelle mani di chi fa gare di tiro piuttosto che nella mani di un normale cittadino che la tiene per tutta la vita in un cassetto.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

VENTIDUESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

TESTO UNICO DELLE LEGGI
DI PUBBLICA SICUREZZA
RIFORME ATTUATE E RIFORME ANNUNCIATE

BRESCIA, 8 APRILE 2006

PORTO D'ARMI E NULLA OSTA ALLA DETENZIONE

Osservazioni sul disegno di legge n. 3650 e, in particolare, sulle disposizioni che regolano la detenzione di armi

Per una migliore comprensione delle problematiche che sorgono dalla lettura del disegno di legge, lo riporto commentandolo comma per comma.

DISEGNO DI LEGGE N. 3650 Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi	COMMENTO
Art. 1. - (<i>Integrazione della disciplina in materia di divieto di vendita e cessione di armi</i>)	Titolo assurdo; in Italia non esiste alcun divieto di vendita di armi da integrare; vi sono semmai disposizioni sulle armi da integrare.
1. All'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:	
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall'articolo 37-bis.	Dice esattamente la stessa cosa della norma esistente, solo per introdurre il termine "autorizzazione alla detenzione" di armi. Ma siccome questa è un nulla osta come prima, è un cambiamento privo di senso.

	<p>Va chiarita la nozione di arma: l'art. 35 fu un errore dovuto alla fretta e ci si dimenticò che anche armi antiche e armi bianche venivano regolamentate come le pistole.</p> <p>È ora di cambiare per non avere lo sconcio logico per cui per un'arma antica ci vuole il nulla osta e per la sua replica no.</p>
<p>Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 100 a euro 250. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi.</p>	<p>Come fa il contravventore ad essere una persona diversa dallo acquirente o dal cessionario?</p>
<p>b) i commi sesto e settimo sono abrogati.</p>	<p>Infatti il certificato medico viene regolato diversamente.</p>
<p>Art. 2. - <i>(Nulla osta del questore)</i> 1. Dopo l'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente: «Art. 37 bis».</p> <p>1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore.</p>	<p>Formulazione insulsa: chi chiede il nulla osta all'acquisto, lo chiede per detenere l'arma che acquista, non per buttarla nel fiume ed è ovvio che il nulla osta all'acquisto autorizza anche a detenere. Si vuole introdurre il principio che anche il detentore è sotto costante controllo.</p>
<p>2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione,</p>	<p>Conferma quanto già nella legge; anche la possibilità di revoca della autorizzazione alla detenzione è norma già vigente. Questa disposizione era già ovvia per ogni interprete capace, ma è opportuno che sia stata ufficialmente chiarita.</p>

<p>nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze, o all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.</p>	
<p>3. Il nulla osta non è richiesto: a) per i titolari di licenza di porto d'armi;</p>	<p>Meglio dire: di una qualsiasi licenza di porto d'armi.</p>
<p>b) per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38;</p>	<p>Il problema è che l'art. 38 non stabilisce alcun limite numerico; può un magistrato detenere più di tre pistole da difesa senza denuncia?</p>
<p>c) per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi.</p>	<p>Il regolamento sulle armi antiche non prevede che esistano armi rare o di interesse storico che non siano anche antiche. È un errore che la legge vuol correggere? Molto bene, ma allora bisogna dirlo molto più chiaramente.</p>
<p>4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino ad euro 250.</p>	
<p>5. Il nulla osta, la relativa domanda e ogni altra documentazione richiesta per il suo rilascio sono esenti da ogni tributo.</p>	<p>Sempre sperando che il Ministero delle Finanze sia d'accordo!</p>
<p>6. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori.</p>	<p>È in contrasto con l'art. 20 bis L. 110. Ricordiamoci dei minorenni tiratori sportivi.</p>

<p>Art. 3. - (<i>Licenza di porto d'armi</i>)</p> <p>1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: "Art. 42. - 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento ovvero imposte dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.</p>	<p>Viene abolito il porto di bastone animato.</p> <p>Non è ammissibile che ogni prefetto stabilisca particolari limitazioni ad una licenza di porto a seconda di come si è svegliato al mattino. È cosa contraria ai principi che regolano le licenze amministrative. Il contenuto di una licenza deve essere stabilito per legge.</p>
<p>2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni.</p>	<p>Il prolungamento della validità della licenza è già stato anticipato per le guardie giurate.</p>
<p>3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità.</p>	<p>È complicazione inutile distinguere il tiro a volo da altre attività di tiro, specie se si dice che l'arma comunque fuori dai luoghi prescritti va solo trasportata. Così sembra che si voglia introdurre una licenza di porto di arma corta per il tiro, il che non è. Però la norma diventa equivoca perché potrebbe essere interpretata come riferentesi solo alle armi lunghe; il che vorrebbe dire che si può trasportare una pistola ad un poligono... ma non si può usarla!</p>

	<p>Che cosa c'entrano le "prescrizioni "dell'autorità"? Vuol dire che ogni questore e prefetto si inventano disposizioni locali o ad personam? Che la licenza ha un allegato con le invenzioni in materia?</p>
<p>4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.</p>	<p>Articolo perfettamente inutile: le armi sono state acquisite legittimamente e sono legittimamente detenute. Non vi è bisogno di dire che chi non è controllato ai fini del rilascio di una licenza di porto, può essere controllato per accertare che permanga l'idoneità psichica.</p> <p>Che vuol dire "licenza scaduta e non rinnovata": una licenza c'è o non c'è il suo valore ai fini di PS non dipende più dal pagamento di tasse.</p>
<p>5. "Ferre restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la validità di sei anni".</p>	
<p>2. All'articolo 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "dal terzo comma dell'articolo 42" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 42".</p>	

<p>Art. 4. - (<i>Requisiti soggettivi per il rifiuto della licenza di porto d'armi</i>)</p> <p>1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non è di buona condotta o non da sufficiente affidamento di non abusare delle armi";</p>	<p>Norma troppo generica che viola i diritti del cittadino; il requisito della buona condotta è stato riconosciuto illegittimo dalla Corte Costituzionale e consente una totale discrezionalità del questore anche di fronte a vetuste bagattelle come lo spinello del quindicenne. La condanna passata deve essere chiaro sintomo di personalità distorta; altrimenti non si può basare su di essa nessuna presunzione; lo dice anche il C.P.</p>
<p>b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:</p> <p>"La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.</p>	<p>Anche di fronte ad una sentenza di patteggiamento non si può fare a meno di constatare che il legislatore fa scomparire ogni effetto della sentenza dopo 5 anni e che occorre indicare meglio i parametri da osservare; ad esempio entità della pena.</p>
<p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi".</p>	
<p>Art. 5. - (<i>Idoneità psico-fisica e capacità tecnica al maneggio di armi</i>)</p> <p>1. Dopo l'articolo 43 del testo unico è inserito il seguente: "Art. 43-bis. - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzio-</p>	<p>La capacità tecnica per il maneggio delle armi è una stupidaggine se riferita alle armi non da sparo e a quelle antiche.</p> <p>Vedi comma 4 in cui si stabilisce che non occorrono certificazioni se si rinuncia all'uso delle armi.</p>

<p>ne non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l'idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.</p>	
<p>2. L'idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio e l'idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.</p>	<p>Che vuol dire periodicamente? Che un questore può stabilire che ogni mese bisogna portargli il certificato?</p>
<p>3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi e gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità.</p>	<p>Questa norma, che pare illuminata, nasconde le più pericolose insidie. Si dimentica infatti che i certificati hanno un elevato costo in danaro e tempo. Già ora si può calcolare un costo di 200 e la perdita di tre giornate di lavoro. In certe ASL occorrono mesi per avere gli appuntamenti. Il che vuol dire che solo manovrando un po' i certificati si può di fatto impedire ai cittadini di acquistare armi o ricevere licenze. E purtroppo già si verifica che certi medici creino difficoltà per le loro idee politiche.</p> <p>Nella stragrande maggioranza dei casi basterebbe responsabilizzare il medico di base il quale, solo in casi particolari potrebbe richiedere analisi o visite specialistiche.</p> <p>Vanno stabiliti i tempi di rilascio e i costi.</p>

<p>4. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 37-bis, anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi, nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l'impiego dell'arma. In tal caso, il nulla osta contiene l'espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.</p>	<p>Perché "facoltà"? Le autorizzazioni devono essere rilasciate a tutti a parità di condizioni predefinite per legge.</p> <p>Il divieto di uso deve essere riferito ad un soggetto, non all'arma. Questa infatti deve poter essere data in comodato a soggetti legittimati.</p> <p>Quali prescrizioni per la custodia: la custodia di un'arma scarica non può che richiedere minori cautele rispetto alla custodia di un'arma con le munizioni e non vi è ragione al mondo per inventarsi particolari cautele che comunque non possono essere lasciate alla fantasia del questore.</p>
<p>5. La perdita dell'idoneità psicofisica comporta l'adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 39.</p>	
<p>Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.</p>	<p>Perché senza indennizzo e perché prevedere in via principale l'esproprio delle armi che sono un normale bene patrimoniale? È norma incostituzionale.</p> <p>E per quale motivo devono essere distrutte armi che sono in perfetta regola e possono valere decine di migliaia di euro?</p>

<p>Su richiesta dell'interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove esse sono custodite</p>	<p>Ovvio quindi che bisogna in prima battuta assegnare un termine molto congruo, e rinnovabile in modo che l'interessato possa consegnare le sue armi a chi vuole. Il termine minimo (ad es. 90 giorni) deve essere fissato dalla legge. Deve essere detto che cosa succede in caso di perdita della capacità del soggetto (legittimazione al tutore o amministratore a provvedere).</p> <p>È normale che le armi ritirate da polizia e carabinieri vengano infilate nel primo scantinato ove si rovinano irrimediabilmente. È necessario disporre in merito.</p>
<p>Art. 6. - (<i>Obblighi in materia di custodia e di rinvenimento di armi e di esplosivi</i>)</p> <p>1. All'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" sono inserite le seguenti: "osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate dal Ministero dell'interno."</p>	<p>Le situazioni sono talmente variegate che è impossibile stabilire misure astratte. È certo però che non si può delegare il compito di stabilire queste misure all'Autorità Amministrativa che potrebbe comprimere con semplici provvedimenti amministrativi i diritti del cittadino. Pensiamo ad esempio quale effetto avrebbe una norma che imponesse di detenere il fucile da caccia in un armadio blindato. Il ministero con una circolare potrebbe di fatto indurre centinaia di migliaia di cittadini a liberarsi delle armi. Ed è prevedibile che migliaia diverrebbero armi occultate. Si consideri poi che armi lunghe e armi obsolete sono ben poco appetite dai ladri.</p>

<p>b) i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: “Chiunque rinviene un’arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L’ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta. Lo stesso obbligo di cui al quinto comma sussiste per chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.</p>	<p>Perché il bravo cittadino che si prende la grana di andare a denunciare il rinvenimento, deve anche scoprire se vi è un commissariato in zona; non basta che lo comunichi al primo PU che incontra? Come si fa a prevedere la consegna? L’ufficio riceve una segnalazione di un ipotetico reato ed è obbligato a fare un sopralluogo per accertare le tracce del reato e per reperire l’arma a norma del CPC; e l’Ufficio non può certo autorizzare un qualsiasi cittadino a trasportare armi ed esplosivi!! Se succede un incidente chi è responsabile? E se il cittadino distrugge delle prove, come ad es. le impronte digitali di un terrorista? E chi garantisce il cittadino che egli non viene arrestato mentre porta l’arma all’ufficio di PS? Va poi regolato il caso in cui è evidente che non vi è nessun reato (rinvenimento in casa di antica arma, cimeli bellici).</p>
<p>Il trasgressore a taluna delle disposizioni di cui al quinto e sesto comma è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a euro 200”.</p>	<p>Norma perfetta per far sì che il cittadino eviti accuratamente di andare a raccontare che ha trovato delle armi! Se deve rischiare solo grane perché mai deve farlo?</p>

<p>Art. 7. - (<i>Porto di armi senza licenza</i>)</p> <p>1. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, dopo le parole "ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico," sono inserite le seguenti: "agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori delle Forze armate in servizio".</p>	<p>Occorre regolare la posizione delle persone che possono portare e detenere armi senza licenza, ma sono stati obiettori di coscienza.</p> <p>Va tolta la norma che esenta questi soggetti dalla denuncia delle armi perché in caso di furto spesso non si conosce neppure la matricola dell'arma.</p>
<p>Art. 8. (<i>Disposizioni transitorie</i>)</p> <p>1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38 del testo unico e dall'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'accertamento del reato:</p> <p>a) a denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o Comando dei carabinieri competente per territorio;</p> <p>b) a cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;</p> <p>c) a consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri compe-</p>	<p>Ma come è possibile che un'arma sia legalmente acquisita e poi non denunciata?</p> <p>Ci saranno dieci casi in tutt'Italia. Che ridicola sanatoria è questa?</p> <p>Manca ogni disposizione sui requisiti che deve avere il denunciante. Conseguenza del fatto che egli deve già detenerle legalmente. Ma allora perché mai dovrebbe venderle o versarle se già le detiene legalmente?!</p>

tente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall'articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.	
--	--

Visto così il quadro di insieme, va detto che esso è molto desolante per la mancanza di professionalità con cui le norme sono state redatte, ma che emergono chiaramente i progetti del Ministero: far passare il principio che la detenzione di armi è soggetta a costante controllo dell'autorità di P.S., e lasciar mano libera al Ministero nello stabilire i requisiti soggettivi e le modalità di custodia, in modo da distogliere i cittadini dal detenere armi usando la semplice pressione della macchina burocratica.

Si stabilisce quindi che:

- il nulla osta del questore occorre non solo per acquistare armi, ma anche per detenerle;
- chi si limita a detenere armi deve dimostrare periodicamente l'idoneità psicofisica, salvo che egli rinunci a detenere munizioni e ad impiegare le armi;
- è il Ministero a stabilire in via generale quali sono le modalità di custodia;
- che l'idoneità psicofisica deve essere certificata dalla ASL, o altra autorità, come per le licenze di porto.

Detto in parole povere, le conseguenze pratiche di queste norme sarebbero le seguenti: anche chi detiene solo una pistola o un fucile per difendersi nella propria abitazione, anche il cacciatore o tiratore che decidono di non rinnovare la licenza di porto per il loro fuciletto, si troverebbero a dover presentare ogni anno, oppure ad ogni cambiamento di questore, oppure ogni volta che ricevono una contravvenzione stradale, un certificato medico costosissimo in termini di danaro e di perdita di tempo; inoltre potrebbero trovarsi soggetti a disposizioni amministrative che li obbligano a conservare la loro arma in una cassaforte o armadio blindato, più costoso della stessa arma e che renderebbe di fatto impossibile difendersi adeguatamente con l'arma stessa in caso di pericolo.

È cosa ovvia in tutto il mondo, salvo che in quella strana enclave detta Viminale, che chi teme una rapina, l'arma se la deve tenere accanto al letto carica e non certo sotto chiave e smontata.

Il problema di fondo di queste riforme è che esse vengono studiate a tavolino da burocrati i quali la realtà la conoscono solo sulle carte e sono quindi convinti di poter risolvere ogni problema con il pezzo di carta, la tassa di bollo, il registro vidimato, il cartello di divieto, senza rendersi conto che appena fuori del loro ufficio vi è tutto un mondo di interessi e di passioni che il loro pezzo di carta non tutela, ma può distruggere.

Forse vale la pena di ricordare che il Viminale è quell'ufficio che vieta alle forze di polizia di usare le catene chiodate, che preferisce mandare i poliziotti a fare gli scontri corpo a corpo con chi incendia i negozi e le auto, invece di munirli di fucili carichi a pallettoni di gomma o di bombole di liquido al peperoncino. Il poliziotto può essere ferito, il manifestante no; il cittadino può essere vittima di un reato, il delinquente no!

E purtroppo la realtà è ben lontana dal mondo di carta. Vediamo alcuni punti.

L'idea del certificato medico per tutti sembra lapalissiana, sulla carta. Il guaio è che la P.A. italiana non è in grado di dare questo certificato in termini, modalità e costi ragionevoli.

Il guaio è che la scienza medica non è in grado di certificare che ad una persona non salteranno i nervi!

Posto che non può essere negato il diritto di detenere armi a chi vuole fare dello sport o ha necessità di difendersi, ne discende l'ovvia conseguenza che questo diritto deve essere garantito secondo i principi costituzionali di eguaglianza e di buona amministrazione.

Però è noto anche che in molti ospedali ci vogliono mesi per ottenere una visita, anche se importante per la salute di un cittadino; figurarsi quali tempi possono essere necessari per prenotare visite non necessarie per la salute. Succede poi che per la burocrazia sanitaria il richiedente sia uno sconosciuto da guardare con diffidenza anche se è tutta la vita che si comporta onestamente e diligentemente; quindi la burocrazia parte con una serie di accertamenti a tappeto (visita psichiatrica, psicologica, analisi varie per scoprire se beve, si droga, assume psicofarmaci, se vede e sente bene, se ha i riflessi rapidi, ecc.) che fanno perdere giornate e giornate di lavoro al cittadino, che intasano le strutture sanitarie che già arrancano, che richiedono al cittadino un esborso spro-

positato di sudati euro. Per non parlare dei casi non rari in cui ci si trova di fronte al medico che ritiene sua missione eliminare le armi dal mondo e cerca il pelo nell'uovo per non rilasciare il certificato.

Quindi, un provvedimento che sulla carta sembra innocuo, nella realtà diventa uno strumento di oppressione che può rovinare tutto un mondo: quello dei cacciatori, quello dei tiratori sportivi, quello degli appassionati e studiosi di armi e tutto il mondo industriale-commerciale-culturale connesso.

E questo perché? Solo perché qualche burocrate che non ne capisce nulla, che ha la reazione inconsulta di chi prende a calci la roccia in cui è inciampato, ha letto sui giornali che ogni tanto qualche matto che vuol fare una strage, usa un'arma da fuoco invece che un coltello da cucina o una tanica di benzina. Ma chi mai ha avuto il coraggio di sostenere che un controllo preventivo generalizzato di tipo medico può servire a ridurre questi casi? La scienza medica certamente no, perché si può fare qualcosa di utile solo in relazione a soggetti che abbiamo manifestato qualche sintomo di anormalità. Sintomi che nella stragrande maggioranza dei casi sono già nei computer della P.A. dove si trovano tutte le denunce e tutti i controlli, dove è segnalato chiunque risulta drogarsi o è stato trovato in stato di ebrezza. Come ci si può illudere che delle analisi mediche o un colloquio di routine possano individuare delle anomalie, quando chi commette uno di questi fatti di solito viene indicato da tutti come un bravissimo uomo?

Non dimentichiamoci i molti casi di appartenenti alle forze di polizia coinvolti in drammi familiari. Forse che il medico dell'ASL sarà autorizzato ad affermare il principio che l'essere stato carabiniere o poliziotto porta ad una pericolosa distorsione mentale?

È ovvio che la perdita di autorità può portare talvolta a depressioni, è ovvio che alcuni hanno un comportamento autoritario in famiglia, ma non è certo un buon motivo per disarmare tutti i poliziotti in pensione!

La soluzione è ovviamente ben diversa ed è chiaramente indicata da quei molti casi in cui, col senno di poi, ci si è resi conto che erano stati trascurati dei sintomi che avrebbero dovuto allarmare medici e polizia: comportamenti asociali, uso di droghe, violenze, ecc. Ciò che bisogna fare è di aumentare il livello di attenzione, di responsabilizzare i medici di base, e poi ben venga il controllo più approfondito; ma è una vera sciocchezza burocratica quella di voler controllare a tappeto tutti, mediante controlli che non possono essere che formali, con la vana speranza di scoprire disturbi della psiche ancora non manifesti. È lo stesso

errore che si è commesso con la catalogazione delle armi in cui si sono catalogate 15.000 armi palesemente civili per scartare qualche decina di armi dubbie! Il che non ha impedito ai delinquenti di preferire i Kalashnikov ai fucili da caccia!

Si consideri poi quanto siano inconsulte queste reazioni suscitate negli sciocchi da ancor più sciocche notizie giornalistiche. Se ogni tanto vi è un pazzo a cui saltano i nervi, e basta leggere i giornali per rendersi conto che è un fenomeno quotidiano, e se è vero che solo una minima parte uccide usando armi da fuoco, è evidente che il problema non sono le armi da fuoco ma i pazzi e che è cosa del tutto insensata controllare a fondo chi chiede di acquistare un'arma e lasciare incontrollato l'altro 90%, altrettanto pericoloso e micidiale, ma che non chiede nulla alla P.S. Qualunque sprovveduto capirebbe che il problema non è di impedire ai matti di uccidere con armi da fuoco, ma che è quello di impedire ai matti di uccidere, perché alla vittima poco importa il modo usato e perché nella stragrande maggioranza dei casi non usano armi da fuoco! Ma la P.S. è tutta felice di poter dire di no ai primi ed è convinta di aver risolto il problema! Peccato che i no global non vadano a chiedere di acquistare le armi, perché altrimenti i burocrati li avrebbero già eliminati ... sulla carta!

Quale curiosità vi segnalo che nella sola Londra nel 2005, dopo otto anni di abolizione delle armi, vi sono stati ben 80 omicidi a coltellate.

E si consideri anche che, in base a tutti gli studi seri di psicologia e psichiatria, il rapporto tra questi fatti criminosi e le armi da fuoco è indimostrato e che gli esperti negano che un controllo sanitario del tipo proposto serva a qualche cosa, salvo che a molestare il cittadino (si veda il testo di Veroni L., Clerici A.C., Invernizzi R., *La valutazione della idoneità psichica alla detenzione e al porto di armi*, Atti del Congresso Nazionale A.I.P., Sez. Psicologia Clinica, Cagliari, settembre 2005).

Il secondo punto di pressione psicologica escogitato dal Ministero è quello della custodia delle armi, anch'esso non basato su alcuna concreta esperienza. Se si facesse uno studio statistico sul numero di armi lunghe rubate e sul numero di armi lunghe usate poi dai delinquenti per commettere reati, si arriverebbe a risultati ridicoli. Ogni ladro che si introduce in una abitazione sa benissimo che farsi trovare con un fucile rubato è il modo migliore per passare almeno due anni in carcere e si guarda bene dal toccarlo.

Ma ora il Ministero si immagina di fare un bel decreto in cui pretenderà di costringere ogni detentore di un fucile (e sono almeno un milio-

ne) ad adottare chissà quali marchingegni per evitare che un ladro stupido se lo porti via.

Vi sottopongo alcuni spunti di riflessione:

- Chi ha un'arma in casa ama spesso pensare che gli possa servire anche per legittima difesa; e persino la legge dello Stato ha riconosciuto che chi è aggredito in casa ha diritto a difendersi con armi; perciò è stabilito per legge che il cittadino almeno un'arma ha diritto di tenercela a portata di mano e non chiusa in un armadio, smontata e incatenata.

E se ha due fucili che senso ha che uno sia chiuso in cassaforte e l'altro attaccato ad un chiodo dietro la porta?

- Vi sono migliaia di contadini-cacciatori da tempo immemorabile abituati a tenere il loro fucile appeso ad un chiodo nella loro casa di campagna perché da tempo immemorabile nessuno ha mai pensato di rubarlo; ha senso che sia messo sullo stesso piano chi abita in un ameno maso dell'Alto Adige e chi abita in un quartiere malfamato di Bari?

- Vi sono migliaia di cittadini che hanno in casa vecchie armi tenute come ricordo di un antenato e che sono praticamente inutilizzabili per la vetustà o per la rarità delle munizioni.

- I Questori hanno dimostrato da lungo tempo di essere propensi alle peggiori stravaganze in materia di custodia delle armi e di essere sfuggiti completamente al controllo del Ministero. Vi racconto un aneddoto illuminante.

Nella provincia di Caserta correva l'anno 2001 quando il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenne opportuno vietare l'acquisto di armi corte a chi era titolare di porto di fucile (caccia o tiro a volo) e di armi lunghe ai titolari di porto di pistola, apponendo sui foglietti un timbro recante la testuale dicitura "NON VALIDO PER L'ACQUISTO DI ARMI CORTE PISTOLE O RIVOLTELLE". La motivazione ufficiale fu quella di limitare la circolazione di armi corte in una provincia afflitta da una forte presenza criminale ove, dopo l'arresto di un latitante, si era riscontrato che le armi in uso al gruppo criminale erano state fornite da un incensurato titolare di porto di fucile ed in possesso di armi lunghe e corte regolarmente denunciate. Inutile dire i danni provocati con una simile insulsa ed inutile misura di "prevenzione". Al prefetto e questore dell'epoca neppure passò per la mente che i criminali potessero andare a comperare le armi a Napoli! Successivamente il prefetto chiese lumi al ministero che avallò l'operato della commissione.

Nel contempo varie associazioni del settore scesero sul piede di guerra e furono pubblicati articoli su riviste e quotidiani. Probabilmente il clamore suscitato indusse il prefetto a interpellare nuovamente il ministero che rispose, con riferimenti normativi che non lasciano dubbi interpretativi, definendo illegittimo il provvedimento in parola, definendolo addirittura dannoso all'amministrazione in quanto rendeva inutile l'operazione di snellimento burocratico in atto. A seguito di questa nota ministeriale, dalla prefettura tornarono ad uscire porti di pistola senza limitazioni di acquisto.

Purtroppo a tutt'oggi la situazione nella questura non è cambiata perché tutti i porto di fucile vengono rilasciati con la limitazione sopra descritta. Vale a dire che nella questura da 5 anni se ne fregano della legge e delle disposizioni del Ministero.

E questa è solo una tra almeno una decina di situazioni allucinanti a mia conoscenza in cui ogni questore dà illegalmente sfogo alla propria fantasia per inventarsi limitazioni al diritto di acquistare armi, di acquistare tutte le munizioni che servono per la propria attività sportiva, di custodire le armi con diligenza, come dice la legge, e non in base ad astratte prescrizioni. Perché il Ministero, che per far ciò non ha bisogno di una legge, non comincia a far ordine nella giungla di stupidaggini che ogni giorno si inventano nelle questure solo perché non hanno voglia di guardarsi le leggi?

Detto questo, che senso ha che il Ministero stabilisca le misure minime di custodia?

Qualunque cosa stabilisca è impossibile che riesca a cogliere la realtà. Se si limita a dire che le armi vanno sempre custodite con diligenza, lasciando la valutazione del caso concreto al giudice, come previsto dal nostro diritto, è inutile che lo dica; c'è già ben chiaro nella legge. Se aggiunge qualche cosa, non può che creare situazioni vessatorie ed ingiuste perché ogni ulteriore prescrizione sarà, nella maggior parte dei casi, inutile.

In altre parole, per regolare un caso su cento in cui un maggior custodia sarebbe auspicabile (caso in concreto non prevedibile) si sacrificano inutilmente 99 posizioni. Come è mai possibile dare delle norme generali quando all'interno di uno stesso edificio sarebbe necessario distinguere le abitazioni al piano terreno da quelle ai piani superiori, le case abitate da quelle normalmente vuote, le abitazioni con finestre sulla strada e quelle con finestre sul retro, le case con porta robusta da quelle che si aprono con un calcio? Come si può assimilare L'Aquila a Caltagirone, chi sta in città con chi

sta in campagna, chi ha un'arma micidiale e chi ha un fuciletto da caccia?

La conclusione ovvia è che qualunque prescrizione non potrebbe essere che del tipo, purtroppo ben prevedibile, “tutte le armi vanno custodite in un armadio blindato con caratteristiche, ecc.” la quale, essendo del tutto inutile nel 90% dei casi, avrebbe solo il risultato, agognato dal ministero, di indurre centinaia di migliaia di cittadini a rottamare le armi che possiedono e che valgono meno dell'armadio blindato.

Neppure è pensabile che si possano delegare i questori a determinare essi stessi le misure di sicurezza da adottare perché da lungo tempo hanno dimostrato che troppi di essi sono incapaci di operare con buon senso e nel rispetto dei diritti del cittadino.

Anche in questo caso i danni per il sistema economico basato su caccia e tiro sportivo sarebbero devastanti.

Ricordiamoci che se il Parlamento intende disarmare il popolo italiano, lo deve fare con chiare e precise disposizioni di legge, votate dalla maggioranza, la quale non può non tener conto del risultato del referendum già svolto al riguardo e che deve assumersene la responsabilità politica. Non è lecito invece che una politica di disarmo venga perseguita dalla burocrazia con metodi indiretti, subdoli e surrettizi, alle spalle dei politici che neppure si accorgono di ciò che succede.

Quanto sopra detto vale ovviamente anche in relazione alle licenze di porto d'arma perché è assurdo assimilare in toto la licenza di porto di arma per difesa a quella per caccia o tiro a volo: il numero di delitti commesso con armi lunghe portate legalmente è del tutto trascurabile il che dimostra la concreta inutilità di ogni particolare controllo rispetto a quelli usuali.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

VENTITREESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

LA LEGISLAZIONE ITALIANA
TRA NORMATIVA EUROPEA
ED INDIRIZZI INTERNAZIONALI

BRESCIA, 14 APRILE 2007

Dr Edoardo Mori
Magistrato presso il Tribunale di Bolzano

LA CATALOGAZIONE DELLE ARMI DA SPARO È INIZIATO UN PROCESSO INVOLUTIVO?

Per comprendere gli anomali sviluppi del lavoro della Commissione Consultiva per le armi occorre ripercorrerne la storia.

All'inizio degli anni settanta si sentiva impellente il bisogno di una ridefinizione della nozione di arma da guerra in quanto la dottrina ufficiale della burocrazia e della giustizia insisteva supinamente sulla assurda teoria, nata più nelle menti dei marescialli che degli esperti, priva di ogni appiglio normativo, secondo cui il massimo calibro consentito per le pistole semiautomatiche era il 7,65 Br. mentre per i revolver non vi era limite di calibro perché non più in uso presso gli eserciti. Salvo poi affermare che il revolver del 1889 (arma antica!) e la baionetta erano armi di tale particolare potenza ed efficienza, da dover essere vietati a chiunque. Nel campo delle armi lunghe si continuavano a vietare moschetti di ordinanza a ripetizione manuale, mentre erano consentite potenti carabine semiautomatiche da caccia.

Ciò poneva l'Italia al di fuori del mercato internazionale e limitava in modo irrazionale le possibilità di difesa e sport del cittadino.

Nel 1974 uscì sulla Giustizia Penale un mio ampio studio sull'argomento, tecnicamente documentato, ed indubbiamente esso dette l'impulso decisivo alla questione.

Il Parlamento nel 1975 dette una nuova definizione di arma da guerra, molto soddisfacente, ma poi stravolta da chi era ancora aggrappato a concezioni ottocentesche e non voleva modificare il vecchio assioma "se è arma dei militari = è arma potente" in quello nuovo secondo cui un'arma era da guerra solo se avente per tipologia caratteristiche tali di potenza offensiva da renderla attualmente appetibile per gli eserciti moderni.

Contemporaneamente gli uffici ministeriali che studiavano la legge si inventavano un meccanismo unico al mondo: una commissione apposita per formare un elenco delle armi che non sono considerate da guerra. Per capire l'allucinante astruseria della invenzione si consideri che:

- il problema di definire il limite fra arma comune ed arma da guer-

ra si pone solo per le pistole e per i fucili a canna rigata nei calibri sportivi e venatori, non certo per i missili e le mitragliatrici;

- in altri paesi europei il problema era stato risolto con sole tre righe in cui, senza cercare inesistenti parametri, si affermava semplicemente che tutte le carabine e tutte le pistole sono armi comuni salvo quelle con funzionamento automatico (principio fatto proprio dal legislatore italiano con la legge sul materiale di armamento, ma che il Ministero dell'Interno si è semplicemente rifiutato di applicare).

- era cosa insensata catalogare le armi consentite (decine e decine di migliaia) quando bastava catalogare qualche centinaio di armi da guerra. Anche se si rifiuta il principio sacrosanto della legge sull'armamento, che senso ha catalogare migliaia di pistole in piccolo calibro, che senso ha catalogare migliaia di revolver, i quali per definizione non possono mai essere da guerra, che senso ha catalogare migliaia di fucili che per il calibro o la meccanica non sono mai stati da guerra neppure in passato?

La Catalogazione delle armi non trova alcun modello nelle altre legislazioni europee e potrebbe essere visto come un ostacolo illegittimo alla libera circolazione delle merci nella comunità europea. Il privato infatti non può acquistare all'estero armi, pur se chiaramente da caccia e sportive, perché non può importarle in Italia senza averne chiesto la catalogazione, cosa che comporta sovente costi superiori al valore dell'oggetto. È prevedibile che lo Stato italiano possa essere costretto ad eliminarlo dalla nostra legislazione.

Neppure pare molto ragionevole il sistema per cui chi inventa o intende importare qualche cosa di nuovo, deve farlo sapere con qualche mese di anticipo ai concorrenti, che magari siedono proprio nella commissione e possono copiare o mettere bastoni fra le ruote.

Ma i problemi non si fermavano qui perché si doveva decidere quali armi catalogare e che cosa si intende per prototipo o modello di arma.

Il primo comma dell'art. 7 L. 110/1975, nel testo originario recitava: *è istituito, presso il Ministero dell'interno, il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o la importazione definitiva*. Esso quindi prevedeva (sia ben chiaro, senza affatto rendersi conto della difficoltà pratiche dell'operazione, visto che solo per le pistole cal. 6,35 si contano quasi 6.000 modelli!) la catalogazione di tutte le armi comuni da sparo (a canna liscia, a canna rigata, lanciarazzi, ad aria compressa, repliche ad avancarica, ecc.) già esistenti in Italia nonché di

quelle di nuova produzione o importazione. Questa soluzione si imponeva sia in base alla lettera della legge (il comma due regola ovviamente solo le armi di nuova produzione o importazione, ma non dice affatto che non devono essere catalogate le altre!), sia per evitare situazioni totalmente assurde: si consideri che non catalogando le armi di vecchia produzione già detenute in Italia, si finiva per catalogare solo quelle per cui veniva casualmente richiesta l'importazione con gravi conseguenze:

- in Italia vi sono in circolazione armi identiche, alcune con il numero di catalogo (quelle importate), altre senza (quelle già detenute), con grave incertezza in caso di controllo e senza che abbia il minimo senso logico che alcune ne siano casualmente munite;

- mentre per le armi di nuova produzione è in genere l'importatore a sobbarcarsi i costi della catalogazione, per le armi di vecchia produzione si impedisce di fatto al cittadino di importarle perché i costi per la catalogazione superano spesso il valore dell'arma;

- si lasciano molte armi in un clima di incertezza giuridica, non potendosi stabilire se esse siano o meno da guerra; è vero che il ministero ha emanato degli elenchi di classificazione di alcune di queste armi, ma questi pareri del ministero non erano certo idonei ad attribuire in modo definitivo la qualifica di arma comune;

- sovente è estremamente difficile stabilire se un'arma non catalogata sia stata alterata o meno, non essendo stabilite ufficialmente le sue caratteristiche; il che vuol dire che un'arma non catalogata può essere alterata più facilmente di un'arma catalogata.

Come detto, una operazione del genere era impegnativa, ma avrebbe potuto essere risolta catalogando le armi per categorie; ad es. "tutte le pistole in cal 6,35 e 7,35 sono armi comuni da sparo"; invece si è scelto di limitare la catalogazione alle sole armi di nuova produzione o importazione, così che un'arma anteriore al 1979 era priva di catalogo se già in Italia, riceveva un numero di catalogo se importata!

Subito ci si rese anche conto che la catalogazione di certe armi, come i fucili a canna liscia, era un'attività palesemente priva di senso logico, visto che tali armi non possono mai essere da guerra o tipo guerra (salvo un improbabile semiautomatico a raffica!) e che esse sovente sono prodotte in modello unico da valenti artigiani. Perciò l'art. 17 del DM 16 agosto 1977, rimandava l'inizio delle operazioni di catalogazione per i fucili a canna liscia e le repliche di armi antiche ad avancarica, in attesa dell'emanazione di apposite norme, stabilendo che per esse conti-

nuavano a restare in vigore le disposizioni transitorie dell'art. 37 della legge 110/1975. Solo nel 1980, con DM 21 aprile 1980, venivano emanate le necessarie disposizioni e, con DM 2 marzo 1982, le disposizioni per l'aggiornamento del catalogo. Non veniva però fissata alcuna data per la pubblicazione del Catalogo (ma solo quella dell'inizio delle operazioni, fissata al 1° ottobre 1983) e quindi non scattava la fine del regime transitorio previsto nel citato art. 37. Subito dopo, la L. 16 luglio 1982 n. 452 aboliva la catalogazione delle armi in questione. Quindi, in concreto, le armi ad anima liscia e le repliche di armi ad avancarica non sono mai state soggette all'obbligo di apporre il numero di catalogo e per esse non è mai scattato l'obbligo di apporre altri segni distintivi diversi dal numero di matricola.

Attualmente, quindi, il primo comma del citato art. 10 prevede la catalogazione solo per *le armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica*. Va tenuto presente che si parla di armi da caccia impropriamente, per il fatto che quando venne emanato il DM 16 agosto 1977 non esisteva né la norma che vieta certi calibri per la caccia né la categoria delle armi sportive e dei fucili a canna liscia sportivi e quindi ogni arma lunga veniva considerata idonea ad usi venatori; è però del tutto pacifico che l'esenzione opera anche per i fucili sportivi a canna liscia che, del resto, non è possibile distinguere da quelli da caccia in base a caratteristiche sostanziali. L'esenzione opera perciò per tutti i fucili a canna liscia, salvo una improbabile arma avente caratteristiche tali da renderla inidonea ad usi venatori.

È appena il caso di rilevare che l'inutilità della catalogazione per le canne lisce e le repliche rilevata dalla L. 1982/452 poteva e dovere essere estesa, senza alcun problema, ai revolver e ai fucili da caccia a canna rigata in determinati calibri, eliminando una situazione che provoca solo danni ai cittadini ed ai produttori.

Circa la nozione di prototipo o modello di arma la legge 110 si limitava a dire che "confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso". Questa indicazione è del tutto insufficiente a delimitare il problema.

La nozione di modello di arma non è affatto univoca e varia a seconda dei tempi e dei produttori. Lo stesso modello può essere in calibri diversi (es. la Beretta 34 in cal. 9 corto e 7,65 Br.) o può aver subito migliorie meccaniche nel tempo; spesso la creazione di un nuovo

modello può corrispondere più ad esigenze commerciali che tecniche. Però sotto il profilo del collezionismo di armi storiche uno stesso modello di arma può distinguersi per altre caratteristiche, come ad esempio il fatto di essere stato prodotto per certi Stati con modifiche oppure con modifiche di particolari non rilevanti su piano tecnico (si pensi ai numerosi tipi di Mauser K98).

Il voler distinguere i modelli in base al calibro era ed è una solenne stupidaggine; una volta accertato che una carabina a ripetizione manuale (o un revolver) sono per definizione armi comuni, che senso ha valutare se esse sono comuni in tutti i 130 calibri circa, attualmente in commercio? La regola è che chi produce una carabina da caccia, la produce in molti calibri a seconda delle esigenze dei clienti. Per quale motivo si deve catalogare l'arma in venti modelli diversi? La stessa cosa per i revolver: una volta stabilito che un revolver è arma comune, che cosa importa che esso sia in cal .38 o in cal. 38 special o .357?

Ripeto: il Catalogo non è una banca dati per consentire di individuare le armi importate in Italia o qui prodotte, ma serve esclusivamente per stabilire se un'arma è comune o da guerra.

Purtroppo sul punto si è instaurato un meccanismo perverso dovuto al fatto che la legge 110 venne fatta da incompetenti burocrati. La legge infatti stabilì delle limitazioni al numero di armi detenibili e stabilì che i collezionisti non potevano detenere più di un esemplare per ogni modello di arma; limitazione questa contraria proprio allo spirito del collezionista di armi che non è un raccoglitore di esemplari, come chi raccoglie farfalle o bustine di zucchero, tutte diverse l'una dell'altra, ma è uno studioso interessato, ad es. ad avere il maggior numero possibile di Mauser K98 per studiarne le minime varianti. e che se ne frega di tutte le altre armi. Da ciò l'interesse dei commercianti di moltiplicare artificiosamente il numero di modelli. La Commissione li ha seguiti su questa strada e così siamo arrivati ad aver ben oltre 16.000 modelli di armi catalogate.

Su questa strada si è arrivati a sofisticherie da sesso degli angeli distinguendo se un'arma è in acciaio normale o inossidabile, se vi è steccher o meno, se vi è o meno freno di bocca o rompifiamma, se vi è un centimetro in più o in meno di canna; cioè il trionfo della burocrazia applicata alle armi, senza alcuna giustificazione razionale o pratica, ma solo per creare vortici di carte con spese e disagi per i cittadini. In un caso, paragonando una SAN Sport Europa e un SIG550 PE, muniti di calcio assolutamente identico, la commissione ha concluso che il calcio della SAN, con bottone di sgancio bloccato con resina era idoneo e

catalogabile mentre invece il calcio del SIG, **saldato**, non poteva essere catalogato perché ripristinabile.

Si è arrivati persino alla sciocca astruseria di voler indicare le scritte che possono comparire sull'arma, a seconda dello Stato od arsenale in cui essa è stata prodotta, ignorando che esse sono del tutto irrilevanti ai fini della classificazione ed importazione; per le armi di ordinanza non si può certo pretendere di attribuire un significato alla fabbrica produttrice ... spesso segreta! Vi sono così in Catalogo armi identiche, ma con numero di catalogo diverso perché prodotte da fabbricanti diversi.

Sono cose che, a torto od a ragione, fanno gridare allo scandalo e che diffondono la convinzione che in commissione si guardi più alle lobby e alle amicizie che non alle norme di legge e alle nozioni tecniche.

Queste soluzioni sono anche in contrasto con la legge 110 la quale, nel momento in cui dice che elaborazioni artistiche o artigianali non modificano il modello di base, pone anche il principio per cui il modello rimane unico ogni qual volta non siano modificate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso. Anche se non è detto (per insipienza dei giuristi i quali amano giocare con le parole convinti che esse bastino per acchiappare la realtà) che queste modifiche devono avere una certa consistenza, per un tecnico è del tutto chiaro che non sono certo pochi centimetri di canna in più o in meno che cambiano le caratteristiche balistiche di un'arma e che non è una fresatura in una canna che trasforma un'arma comune in arma da guerra!

Ripeto: la Commissione ha il compito di individuare il modello di arma catalogato in base alle nozioni storiche e tecniche che a livello mondiale individuano un'arma; non certo in base ad accessori o a particolari irrilevanti.

Anche sul concetto di "parti meccaniche" di un'arma si è infatti insistito sul percorso erraneo (e purtroppo battuto dalla Cassazione, tratta in inganno dai soliti periti improvvisati i quali, sapendo smontare qualche arma, credono anche di essere esperti di diritto delle armi) per cui ogni variazione alle parti in metallo è una variazione della meccanica. Nulla di più sbagliato: una filettatura, la presenza o meno di un attacco per canocchiale o per altro accessorio non hanno nulla a che vedere con la meccanica di un'arma. Sarebbe come confondere la carrozzeria di un'auto con il suo motore o gli organi di cambio e frenatura. Meccanismo, dicono i dizionari, è il complesso di parti che compongono una macchina, cioè di quelle parti che contribuiscono al movimento, al funzionamento della macchina. Il sistema di scatto, di ripetizione, di chiusura, di alimentazione

costituiscono le parti meccaniche di un'arma, non certo un gancio incollato da qualche parte per sostenere qualche cosa, poco importa quale! E ogni cosa che si attacca, che si aggiunge ad un'arma già perfettamente funzionante anche senza di essa, non è una parte, ma un accessorio, come si ricava del resto chiaramente dalle convenzioni di Strasburgo che, ad esempio, assimilava in via eccezionale i silenziatori alle parti di arma. Anche la convenzione ONU del 31 maggio 2001, art. 3 lett b, ha fatto una eccezione solo per silenziatori, così confermando che ogni altro accessorio non è mai considerato parte di arma.

Questa situazione è stata aggravata dal fatto che né la commissione né il ministero hanno mai voluto mettere nero su bianco i criteri da seguire per stabilire se un'arma è comune o da guerra, esigenza essenziale per poter applicare la legge.

Per l'art. 7 della legge 110/1975 la catalogazione di un'arma come arma comune da sparo è definitiva. Catalogare un'arma significa riconoscere che un certo calibro è civile e non militare, che un certo tipo di alimentazione e ripetizione non sono militari, che un serbatoio con un certo numero di colpi è irrilevante. Tutti principi che si ricavano dalla catalogazione e che a loro volta hanno il carattere della definitività per due motivi: sul piano normativo perché lo dice la legge, sul piano amministrativo poiché la pubblica amministrazione deve operare senza creare disparità di trattamento e senza ledere diritti acquisiti.

Purtroppo i funzionari addetti al settore armi del Ministero cambiano molto spesso e sanno ben poco di armi; i commissari vengono sostituiti in buon numero ogni cinque anni ed è sufficiente leggere i verbali delle sedute per constatare che essi navigano costantemente nella nebbia senza sapere da dove sono partiti (perché manca chi li può informare e le regole non sono mai state scritte) e dove devono arrivare (perché in commissione non vi è alcun giurista esperto e che si intenda anche di armi il quale possa interpretare le norme in modo sensato). Non è il caso di elencare centinaia di esempi, ma ricordo quello emblematico dello Spas 12 della Franchi, fucile semiautomatico da difesa a canna liscia, rispetto a cui l'unico dubbio era se andava catalogato o meno, e che la commissione dichiarò da guerra... principalmente in base all'aspetto eccessivamente aggressivo, cioè perché assomigliava ad un'arma da guerra!

Altro esempio di sbandamento mentale della commissione, che ormai si protrae da vent'anni, è dato dal numero massimo di colpi che deve avere un fucile semiautomatico.

All'inizio parve del tutto ovvio e indiscutibile che un'arma nata come arma da caccia, per cui non si poneva neppure il dubbio che potesse essere da guerra, poteva avere il caricatore previsto dal produttore; per le armi ex ordinanza, per cui si riconosceva essere venuto meno il requisito della destinabilità all'uso militare, era altrettanto ovvio che la capacità del caricatore originario diveniva del tutto irrilevante; il problema si poteva al massimo porre per certi fucili di assalto automatici, prodotti in versione civile, e rispetto a cui era necessario differenziare il caricatore civile da quello militare. Ma è chiaro che il problema non era di numero di colpi, ma di evitare l'intercambiabilità fra i due caricatori.

Ebbene, la commissione ha proceduto per vent'anni a casaccio, pretendendo per ogni arma di indicare il numero massimo di colpi consentito, variabile, a seconda del clima e delle amicizie di chi chiedeva la catalogazione, da 5 a 15 colpi! Di recente qualche bella mente ha persino proposto di limitare il numero dei colpi del caricatore a 5, per ogni tipo di arma lunga e di applicare la regola anche retroattivamente. Miglior esempio non potrebbe trovarsi di esercizio abusivo di potere, con totale disprezzo della realtà giuridica, con norme di legge ridotte a strame.

Il pensiero dominante della Commissione sembra attualmente quello di moltiplicare inutilmente i modelli di arma in relazione a particolari del tutto irrilevanti ai fini della sicurezza pubblica (chi al ministero si ricorda ancora che questo non era lo scopo e la funzione del Catalogo?), ma che servono solo a produrre costi sociali aggiuntivi (la burocrazia è uno dei costi più pesanti della nostra economia, forse ancor prima dell'energia). Si veda, ad esempio emblematico, la "Circolare 557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006 - Procedura per l'iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili dotate di freno di bocca integrale" in cui ci si inventa che:

- è possibile realizzare canne intercambiabili dotate di freno di bocca solo se destinate a carabine a ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole - scorrevole;

- le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso calibro di quelle originali;

- il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della canna, senza possibilità, quindi, di applicarlo tramite filettatura o incastro.

Ma quale norma di legge attribuisce alla Commissione il potere di dire su quale arma comune posso applicare il freno di bocca? Perché mai non dovrebbe essere applicato ad una carabina semiautomatica cal.

22? O vi è il solito esperto il quale ritiene che la carabina potrebbe diventare da guerra? E quale stupidaggine è che la canna con freno di bocca deve essere identica a quella senza freno? Le canne intercambiabili sono per definizione diverse fra di loro.

Quanto poi al requisito che il freno di bocca non deve essere amovibile, si finisce nell'assurdo kafkiano. Cerchiamo di capire il pensiero della circolare: secondo essa è possibile applicare su di un'arma una canna intercambiabile, senza attribuire un nuovo numero di catalogo, ma in forza di semplice nota in calce alla scheda di catalogazione originaria, purché si tratti di canna identica (stupidaggine, si ripete, in contrasto con tutto il precedente orientamento) e purché il freno sia ricavato per fresatura. Il che vuol dire, se la logica non è acqua, che se un produttore fa una canna intercambiabile identica a quella catalogata, ma con una filettatura all'estremità ... quella canna deve ottenere un separato numero di catalogo!! Il che vuol dire che se poi uno ci avvita un freno di bocca si trova a detenere un'arma non catalogata.

Un tempo si passava la vita rinchiusi per aver scritto molto meno!

Basta leggere uno qualsiasi dei verbali delle sedute della Commissione per rendersi conto che molti commissari dicono la prima cosa che viene loro in mente, senza alcuna competenza, senza approfondimento, senza essersi informati. Colpa anche della ibrida composizione della Commissione che dovrebbe dare pareri al ministero, ma che poi, per la prevalenza dei componenti di nomina o vocazione ministeriale, finisce solo per ratificare i mutevoli desideri dei dirigenti del ministero.

Ripeto: **la Commissione non ha alcun potere di stabilire come le armi devono essere prodotte ma deve esclusivamente stabilire se un modello di arma è comune o da guerra in base esclusivamente alle norme di legge.** Cosa molto difficile se in trent'anni la Commissione non ha mai avuto la capacità di dire quali regole intende applicare. Cosa grave perché ha impedito al cittadino leso nei suoi diritti di ricorrere al giudice per farne rilevare la illogicità. Cosa preoccupante perché ha istillato nelle menti dei commissari di PS che il diritto delle armi sia una cosa vaga ed incontrollata, in cui ognuno può sparare la prima sciocchezza che gli viene in mente.

Eppure la realtà attuale è che la Commissione si sta arrogando il compito di dettare regole su come le armi comuni da sparo devono essere costruite! Dai verbali risulta che i commissari si preoccupano dell'aspetto dell'arma, come se la legge avesse attribuito loro il compito di escludere quelle cattive, che si preoccupano se l'arma è occultabi-

le o meno, dimenticandosi che è la legge che stabilisce le dimensioni minime di un'arma lunga e che una pistola è per sua natura occultabile. Tutto questo sotto diretto influsso del ministero il quale, in un caso recente, chiaramente ha scritto che *è stata valutata, inoltre, l'esigenza di dover adottare, in relazione alle attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, ogni cautela necessaria ad evitare la circolazione di armi corte in grado di impiegare munizioni che presentano, nelle comuni versioni di caricamento, elevata capacità lesiva e la possibilità di essere agevolmente mutate in armi da guerra*. Ma quando mai la legge attribuisce questo potere al ministero? La legge (scritta apposta per porre un limite alle stravaganze burocratiche, come dimostra la circostanza che inizialmente il parere tecnico della commissione era vincolante!) ha stabilito che può essere vietata solo la circolazione delle armi da guerra e *l'elevata capacità lesiva* di una cartuccia da caccia è una di quelle idiozie che si sperava di non leggere mai più dopo il 1975. Ma è anche possibile che al ministero pensino di vietare persino le Brenneke perché, è lampante, un semiautomatico a canna liscia da caccia può sparare palle con elevata capacità lesiva (lo possono testimoniare intere stirpi di cinghiali che pesavano il triplo di un soldato) e con qualche piccola modifica spara a raffica e diventa perciò da guerra!!

A questo punto non credo che sarà difficile per chiunque concludere che:

- Si deve prendere atto che il 99% delle catalogazioni sono perfettamente inutili e dannose e quindi si deve abolire la loro catalogazione, così come è stato fatto per i fucili a canna liscia e per le repliche ad avvanca (ora quasi tutte persino liberalizzate).

- Si deve prendere atto che la definizione data dalla legge sull'armamento del 1990 è del tutto coerente con le catalogazioni eseguite, salvo il palese errore del ministero in materia di pistole in calibro 9 parabellum; quindi è venuta meno la necessità di una commissione la quale avrebbe l'unico compito di stabilire se un'arma è automatica o semiautomatica!

- La commissione deve essere autonoma dal Ministero ed in grado di fornire pareri sensati ed indipendenti, oppure se ne può fare tranquillamente a meno.

- Se la commissione continua ad esistere deve rientrare nei precisi limiti stabiliti dalla legge: a) distinguere fra armi da guerra e armi comuni, secondo norme di legge; b) individuare la nozione di modello; c) astenersi dallo stabilire come vanno costruite le armi comuni.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

VENTIQUATTRESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

ARMI E SICUREZZA PUBBLICA

BRESCIA, 12 APRILE 2008

Dr. Edoardo Mori
Magistrato di Cassazione - Giudice al Tribunale di Bolzano

L'ABOLIZIONE DELL' UITS E LE CONSEGUENZE SUL MONDO DEL TIRO

La storia

L'origine storica dell'UITS risale al 1894, dopo che la legge 2 luglio 1882 n. 883 aveva istituito il Tiro a Segno Nazionale (TSN) come ente pubblico legato alla istruzione paramilitare. Per curare invece gli aspetti sportivi del tiro il 26 maggio 1894 venne costituita, per iniziativa privata, l'Unione Tiratori Italiani (UTI). Nel 1910 l'associazione mutò il nome in quello di Unione Italiana di Tiro a Segno (UITS) e successivamente, nel 1919, entrò a far parte del CONI. Questo venne fondato nel 1914 ed attualmente riunisce 45 federazioni sportive, tutte di diritto privato.

L'UITS entra nella legislazione italiana solo con la Legge 17 aprile 1930, n. 479, intitolata "Riforma della legge sul tiro a segno nazionale", la quale, allo art. 2, stabilisce:

"In ogni comune capoluogo di provincia o di mandamento potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età raggiungano i cento iscritti.

Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'Unione Italiana di Tiro a Segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti."

La norma venne poi modificata, in altri punti, dalla L. 4 giugno 1934 n. 950.

La L. 31 dicembre 1934, n. 2150 (Istruzione paramilitare) espressamente indicava l'UITS (assieme all'UNUCI) fra gli "enti statati o parastatali" chiamati a collaborare¹.

¹ Le posizioni di UNUCI ed UITS sono parallele; Il RD 2352/1926 stabilisce che l'UNUCI ha personalità giuridica e che è sottoposto al diretto controllo della P.A. Nel 1979 il Governo aveva dovuto emanare un decreto per stabilire che all'UNUCI non si applicava l'art. 113 del D.P.R. 616/1977 in cui per gli enti di quel tipo si doveva aprire una procedura per accertare se erano pubblici privati. Vale a dire che anche per l'UNUCI il dubbio era già forte fin d'allora.

La normativa definitiva era contenuta nel R.D.L. 16 dicembre 1935, n.2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, che così stabilisce:

Art. 2. - l'Unione Italiana di Tiro a Segno, previe intese con l'ispettorato generale per la preparazione premilitare e post militare della Nazione, provvede:

- *alla organizzazione e disciplinamento delle gare;*
- *alla organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro;*
- *all'allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro, segnalati dagli organi incaricati di svolgere le iscrizioni premilitari.*

L'Unione ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa; con decreto reale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne sarà approvato lo statuto.

Il presidente dell'unione è nominato dal presidente del CONI, di concerto con l'ispettore capo della preparazione premilitare e post militare della Nazione e col Capo di S.M. della M.V.S.N. Fanno parte, di diritto, della presidenza dell'Unione un rappresentante dell'ispettore capo predetto e il capo dell'ispettorato premilitare e sportivo presso il comando generale della M.V.S.N.

Si può concludere quindi che nel 1934 la legge riconosceva la qualità di ente pubblico parastatale alla UITTS. Non è chiaro se la legge del 1935, parlando di sola “personalità giuridica” avesse inteso fare un passo indietro. Il punto è sempre stato un po' controverso in dottrina, ma ora la norma della Finanziaria 2008, che stabilisce il venir meno della qualità di ente pubblico, conferma ufficialmente, a torto o a ragione, che tale qualità sussisteva.

A norma dell'art. 7 un delegato dell'UITTS fa parte del consiglio direttivo di ogni sezione del TSN. L'art. 8 stabilisce che le sezioni versino un quarto delle tasse annuali di iscrizione incassate all'UITTS la quale, per il resto, viene finanziata dalla Presidenza del Consiglio (art. 14).

Non è mai stata abrogata la legge del 1930, da ritenersi ancora vigente per le parti non implicitamente incompatibili.

Quindi l'UITTS si inseriva nelle sezioni del TSN solo se e in quanto vi fosse da seguire un reparto sportivo consistente; il che vuol dire che la presenza dell'UITTS in una Sezione era puramente eventuale.

Nel 1942 la legge nr. 426 sul CONI (esistente fin dal 1914) ne cambiava il nome in FITS, con significativa equiparazione alle altre federa-

zioni sportive.

Nel 1944, con il D.L.vo 8 luglio 1944 n. 286 il TSN veniva messo alle dipendenze dirette del Ministero della guerra (ora Ministero della difesa) e veniva nominato un Commissario per fare proposte al Ministero su come ricostituire gli organi delle Sezioni del TSN e gli organi centrali dell'UITS (qualcuno ha fatto finta di dimenticarsi del cambiamento di nome). Nel 1947 veniva nominato un consiglio di amministrazione denominato "Consiglio direttivo dell'UITS e delle Sezioni".

Nessun altro provvedimento normativo avente valore di legge interveniva a cambiare il rapporto fra Sezioni del TSN e l'UITS, sebbene questa ed il CONI abbiano tentato di aver titolo per deliberare sulla organizzazione interna di esse, anche al di fuori dell'attività sportiva.

Tenuto conto di questo quadro normativo, inadeguato ma chiaro, è facile capire come la maggior parte dei provvedimenti amministrativi successivi al 1944 sia difficilmente legittimabile sul piano giuridico. Allo stato si deve ritenere che la maggior parte dei provvedimenti dell'UITS concernenti le sezioni del TSN siano illegittimi per mancanza di ogni potere normativo da parte dell'UITS, quanto meno per tutto ciò che non riguarda l'attività sportiva. Di certo non potevano scavalcare le leggi e la legge del 1944 che chiaramente diceva che Sezioni del TSN ed UITS sono due entità separate, ciascuna con i proprio organi di amministrazione i quali, ovviamente, potevano decidere solo per sé e non per l'altro ente! Si consideri che le sezioni del TSN erano enti di diritto pubblico, mentre i reparti sportivi dell'UITS presso le Sezioni del TSN erano di diritto privato, senza alcuna personalità giuridica e quindi necessariamente subordinate. Di certo sono illegittimi i provvedimenti che hanno fissato tariffe e prezzi per attività di precisa competenza esclusiva del TSN (corsi per maneggio armi, corsi per guardie giurate, ecc.) che nulla hanno a che vedere con il tiro sportivo agonistico. Di certo sono illegittimi i provvedimenti con cui l'UITS ha preteso di interferire sulla elezione degli organi sociali del TSN. Di certo l'UITS non poteva cancellare le sezioni del TSN organizzandone i soci come associazioni sportive. Sarebbe come se una associazione di medici o di malati decidesse di chiudere gli ospedali pubblici! Di certo l'UITS non poteva introdurre negli statuti delle Sezioni illegittimi controlli del Ministero dell'Interno il quale non può interferire sulle esclusive competenze del Ministero della Difesa.

Nel 1975 la legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordino degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) già prevedeva che all'UITs venisse tolta la qualifica di ente pubblico in quanto fra le associazioni sportive prevedeva la conservazione della pubblicità solo per il CONI.

Le norme che aboliscono l'UITs

La Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n. 244, (Finanziaria 2008) ha definitivamente abolito l'UITs quale ente inutile.

Recita il comma 636 dell'art. 2 - Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

I richiamati commi 634 e 635 stabiliscono:

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

- b) *trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;*
- c) *fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;*
- d) *razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;*
- e) *previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;*
- f) *abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);*
- g) *trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.*

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

Attenzione: la frase del comma 636 “*che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634*” non contiene una esclusione o limitazione, ma va letta come “*i quali non sono oggetto ecc.*”; infatti il comma

634 contiene delle norme generali per arrivare all'abolizione o al riordino di altri enti inutili da identificare in futuro; invece il comma 636 si riferisce ad 11 enti elencati nell'allegato A, già dichiarati espressamente inutili e da abolire e cioè: UITS, Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), Ente irriguo umbro-toscano, Unione accademica nazionale (UAN), Unione accademica nazionale (UAN), Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), Ente opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III», Pio istituto elemosiniere, Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani. Come si vede tutti enti per cui si capisce che non vi è proprio nulla da riordinare o salvare, ma che non hanno ragione alcuna di esistere a carico dello Stato con assunzione di impiegati pubblici. O qualcuno ha il coraggio di sostenere che si può ancora discutere se questi enti, tipo UAN e ONFA o Pio istituto elemosiniere, sono ancora in predicato per restare pubblici o per essere riordinati? Una norma non può essere mai interpretata in modo che non abbia senso alcuno e l'interpretazione proposta vuole invece proprio affermare che il comma 636 dice le stesse cose del comma 634! Suvvia, siamo seri!

L'UITs non può essere oggetto di un regolamento ex comma 634 perché questo non richiama in alcun modo l'UITs. Seguire l'interessata e avventata diversa interpretazione proposta da alcuni, vorrebbe dire che tutti gli 11 enti di cui all'allegato A possono essere salvati, perché tutti sono nella identica posizione dell'UITs. Come dire che quando il legislatore ha deciso di abolire 11 enti, e li ha elencati, faceva solo uno scherzo di carnevale. Ma comunque, anche a voler seguire, per assurdo, l'interpretazione di comodo, è evidente che troverebbe applicazione la norma di cui alla lett. b) per cui l'UITs deve comunque diventare ente privato senza alcun potere di dettare norme al TSN e di riceverne danaro. Il richiamo fatto al regolamento di cui al comma. 634 ha il solo fine di indicare il momento in cui diventa efficace l'abolizione perché il regolamento da emanare ex comma 636 è diverso da quello previsto dal comma 634, anche se le procedure sono poi le medesime.

Ma, si ripete, la norma è di una chiarezza assoluta e non si presta ad alcun dubbio interpretativo. Lo dice chiaramente anche il punto 134 della Relazione del Ministero dell'economia e delle Finanze:

*134 - Si individuano 12 (sic) enti pubblici da sopprimere dopo una procedura di validazione (NB: In questo contesto la parola validazione è del tutto priva di significato!) e si prosegue **negli altri casi** con un'azione di razionalizzazione, fissando tempi certi per la trasformazione o l'eventuale soppressione. Ciò non comporta licenziamenti del personale, ma un miglior utilizzo dello stesso.*

Anche il CONI, con circolare 23-1-2008, ha indicato come cosa pacifica che l'UITS deve cessare di esistere come ente pubblico.

In sostanza il governo dovrà emanare entro 180 giorni a partire dal 1° gennaio 2008, (quindi entro il 29 giugno 2008), ma non necessariamente, dei regolamenti per stabilire a chi passare i compiti degli enti soppressi, per stabilire che cosa fare del personale e come pagare eventuali debiti. L'UITS non può più ricevere denaro dal Coni o dalle Sezioni del TSN poiché è abolito ogni finanziamento diretto o indiretto. Non potrà neppure continuare ad utilizzare gratuitamente i poligoni del TSN, salvo accordi fra Coni e Ministero della difesa, che però non potranno privilegiare l'UITS rispetto ad altre analoghe associazioni private. Sia chiaro: la Finanziaria non vuol vietare il finanziamento pubblico di attività sportive, ma vuole che i finanziamenti avvengano secondo i principi di trasparenza ed eguaglianza imposti dalla normativa europea, la quale non accetta più gli enti-carrozzoni.

Importante la lettera g) in cui si dice che il regolamento regolerà il trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi. L'UITS era alla esclusiva dipendenza del CONI e quindi il ministero di riferimento è quello delle Attività sportive. Il Ministero della difesa ha competenze solo sul TSN.

Nella sostanza va detto che la privatizzazione dell'UITS era praticamente un atto dovuto in quanto, come visto, tutte le federazioni sportive affiliate al CONI sono enti di diritto privato e non vi è ragione al mondo per cui si debba riconoscere il privilegio della qualità di ente pubblico alla UITTS, con altrettanto assurdi privilegi per i dipendenti e con il mantenimento di un regime monopolistico e burocratico nello sport del tiro con armi rigate, che ha invece bisogno di ben altra apertura mentale ai nuovi interessi dei tiratori. E se la FITAV, ente privato, ha portato tante medaglie allo sport italiano, non si vede perché non possa fare la stessa cosa l'UITTS ente privato.

Ciò che sorprende negativamente è l'atteggiamento dei vertici dell'UITS i quali, invece di prendere atto della situazione, assolutamente non tragica se non per coloro che nel posto pubblico avevano trovato una comoda nicchia, hanno immediatamente sposato la surreale tesi secondo cui l'UITS non è stata abolita, rimane ente pubblico e deve essere solo riorganizzata! Il che ricorda molto il Don Ferrante dei Promessi Sposi, studioso che, in mezzo ai mucchi di cadaveri, negava l'esistenza della peste e ne morì.

E' facile dimostrare che è una posizione sbagliata e dannosa perché:

- non è corretto ingenerare volutamente confusione fra TSN ed UITS, ad esempio sostenendo che l'UITS ha compiti pubblicistici per l'accertamento dell'idoneità al maneggio delle armi e per i corsi di aggiornamento a chi fa uso professionale delle armi: sono compiti che la legge espressamente ha attribuito alle Sezioni del TSN e il volerse ne appropriare per ragioni di "cassa" è pura malafede.
- l'UITS sta perdendo del tempo prezioso per riorganizzarsi come ente privato, cullandosi nella speranza di un miracolo di San Gennaro. Supponiamo per assurdo che con manovre politiche varie, mestando per i ministeri, essa riesca a far scrivere in qualche provvedimento che essa rimane ente pubblico; ebbene, basta un ricorso a qualsiasi TAR da parte di un qualsiasi cittadino od ente interessato, per far cadere tutto il palco, ed allora il mondo dei tiratori sportivi si ritroverà senza una UITS pubblica e senza una UITS privata; vale a dire allo sbando.
- La legge finanziaria non prevede che l'UITS attuale continui ad esistere come ente privato; quindi se il 29 giugno 2008 l'UITS non si sarà ricostituita come associazione sportiva di diritto privato, con un nuovo statuto in cui tutti gli iscritti votino in condizione di totale democraticità, il mondo dello sport del Tiro a Segno si ritroverà senza che nessuno la rappresenti, perché senza un nuovo statuto non vi può essere una nuova UITS.

Che cosa accade in pratica

Dice la Finanziaria, per gli 11 enti aboliti, che *con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.*

Il citato articolo 17 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Ciò significa che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria l'UITS è abolita *ex lege* e che **prima o dopo** il Governo dovrà emanare un regolamento con cui:

I - abrogare la normativa vigente in materia di UITS (ciò la norma del 1934 e quella del 1944 poiché altre norme non vi sono);

II - stabilire se vi sono delle funzioni dell'ente soppresso da mantenere in capo "*all'amministrazione che riveste primaria competenza in materia*". Al riguardo è facile affermare che:

- a) l'UITS non ha alcuna competenza pubblicistica da trasferire ad una pubblica amministrazione poiché le sue uniche competenze, superata da tempo l'istruzione paramilitare dei giovani, sono di tipo sportivo, attualmente interamente di competenza di associazioni private.
- b) l'amministrazione che ha competenza sulla materia fino ad ora gestita dall'UITS è il CONI, e sopra di esso il Ministero per le Attività Sportive; di certo non c'entrano nulla il Ministero della Difesa e quello dell'Interno, come vanno blaterando alcuni funzionari dell'UITS.

III - stabilire che cosa fare dei beni dell'UITS (pare si tratti di circa 30 milioni di euro) e del suo personale. Questo, se regolarmente assunto con concorso pubblico, potrà passare ad altre amministrazioni; per il patrimonio sarebbe doveroso restituirlo alle Sezioni del TSN, che dal 1935 hanno mantenuto l'UITS versandole un quarto delle tasse di iscrizione riscosse; ma è probabile che venga incamerato dal CONI il quale dovrà assumersi i compiti dell'UITS. Il patrimonio non può passare ad una nuova UITS che nasca come ente privato, perché la Finanziaria vieta ogni finanziamento di tal genere (attualmente si finanziano specifiche attività ritenute utili, non enti). Inoltre la nuova UITS dovrà competere con altre associazioni che nascano con pari titoli e capacità e non potrà pretendere alcun trattamento privilegiato.

Purtroppo è facile prevedere che a fine giugno il Governo, o perché ancora in alto mare o perché occupato in cose più importanti, non avrà emanato il previsto regolamento. Quali saranno le conseguenze giuridiche? Come appena detto, il regolamento non è collegato all'abolizione dell'UITS; ma comunque, anche se lo fosse, il problema è stato già affrontato e risolto con la sentenza 06/05/2003 n. 2380 del Consiglio di Stato in cui si stabilisce il principio che l'omessa emanazione di un regolamento, anche nei casi in cui esso è obbligatorio, non impedisce di applicare quelle norme che sono già applicabili senza ulteriori chiarimenti o specificazioni. Si può quindi affermare, in base a quanto detto sopra, che il 29 giugno l'UITS cessa comunque da ogni suo compito e funzione perché l'abolizione non è collegata all'emanazione di un regolamento; rimarrà in sospeso solo la destinazione dei beni e del personale.

Sia chiaro quindi che la **data del 29 giugno 2008 non può essere ignorata o spostata se non in forza di una nuova norma di legge.**

E' prevedibili che i compiti sportivi in vista delle Olimpiadi, ora curati dall'UITS, vengano assunti interinalmente dal CONI in attesa che l'UITS si svegli e si riorganizzi come tutte le altre federazioni affiliate al CONI.

Conseguenze per le sezioni del TSN

Non pretendo di avere la soluzione per una situazione che si presenta estremamente complessa, e mi limiterò ad esporre alcune mie ipotesi di lavoro.

I - Il problema principale è che le Sezioni non sono collegate fra di loro, non hanno una organizzazione che le rappresenti e che sviluppi un programma operativo comune.

II - Altro problema non da poco è che la Finanziaria non prevede alcun intervento normativo (in altre parole, non ha dato alcuna delega) per regolare il funzionamento delle Sezioni in futuro, così che rimangono solo due vie da percorrere:

- a) provvedimenti amministrativi adottati nell'ambito dei suoi poteri dal Ministero della Difesa
- b) iniziative parlamentari per una nuova legge sul TSN.

III - Ulteriore problema è che le nuove norme fiscali e sulla assunzione di dipendenti rendono impossibile la gestione commerciale di una Sezione con i metodi paternalistici di un tempo.

La corretta soluzione di questo problema era stata ben impostata dal-

l'UITTS suggerendo il ricorso alla figura giuridica della "associazione sportiva dilettantistica", ma l'idea buona era stata poi sciupata dimenticandosi che le Sezioni avevano compiti pubblicistici che non potevano e dovevano essere sprecati e dispersi. Pare davvero un esempio di giustizia superiore il fatto che proprio l'UITTS che voleva privatizzare le Sezioni e fagocitarle, sia stata invece privatizzata al loro posto!

La parte buona dell'idea buona può essere ancora recuperata.

Per il momento le Sezioni del TSN ritornano ad essere sotto il controllo del Ministero della Difesa con un consiglio direttivo la cui composizione potrà essere aggiornata con provvedimento del Ministero: oltre ad un rappresentante del Comune o Comuni interessati, potranno farne parti delegati di associazioni di tiro, delegati di associazioni di soci obbligatori (che tali non sono e non devono essere!) e di gruppi di tiratori di forze di polizia, associazioni militari, ecc.

Se nel frattempo i soci delle Sezioni si organizzeranno nella forma di associazione sportiva (che gode di numerosi vantaggi fiscali e della possibilità di retribuire collaboratori), essi potranno stipulare accordi con il Ministero per l'uso dei poligoni e per la loro gestione e potranno concordare le modalità di partecipazione dominante nel consiglio direttivo.

Al fine di garantire univocità di intenti e di avere un'unica figura di responsabile, sia per i compiti pubblicistici che per quelli privatistici, sarà opportuno che il Presidente della Sezione sia anche il Presidente della Associazione.

Ciò comporterebbe la possibilità di una gestione agile e commerciale, senza burocrazia, salvo che per la parte relativa al rilascio di certificazioni ed alla tenuta dei corsi di tiro previsti per legge.

La situazione da ora fino al 29 giugno

L'UITTS formalmente continua ad esistere fino al 29 giugno 2008. I suoi rappresentanti nei consigli direttivi delle Sezioni del TSN rimangono in carica fino a tale data; poi decadono automaticamente perché non rappresentano più nessuno.

In teoria l'UITTS potrebbe dare ancora delle disposizioni, ma è di tutta evidenza che esse possono essere emanate solo per esigenze sportive. Ogni altro provvedimento lascerebbe il tempo che trova perché basta un qualsiasi ricorso per arrivare a giugno e farlo automaticamente decadere.

Le quote sulle tessere associative da corrispondere all'UITTS vanno

versate con cautela perché dopo giugno non saranno più dovute. Meglio accantonarle in attesa che poi decida il liquidatore nominato dal governo. Se venissero versate indebitamente e non fosse possibile il loro recupero, la Sezione potrebbe essere chiamata a versarle nuovamente.

Prospettive future

Non vi è dubbio che sarà necessario che i tiratori italiani si impegnino per una riforma del TSN tenendo conto che:

- l'interesse dei militari per i poligoni del TSN è notevolmente diminuito; essi possono essere ancora interessati ad utilizzare certi poligoni, ma non hanno interesse ad esserne responsabili o coinvolti nella loro gestione;
- nulla impedisce che i poligoni demaniali vengano trasferiti agli enti locali i quali, in tutti quei casi in cui i poligoni si trovano in zone abitate, potrebbero trasferirli in zone più adatte, senza alcun costo perché i terreni dei poligoni hanno un notevole valore (questa operazione è il sogno nel cassetto di molti amministratori pubblici e palazzinari);
- la concorrenza di poligoni privati ha dimostrato che questi possono essere gestiti come aziende commerciali e che non vi è bisogno di interventi pubblici i quali, più che favorire lo sport del tiro, lo hanno spesso strangolato;
- lo sport del tiro deve essere attento alle nuove mode e tendenze ed occorre un'organizzazione non di burocrati, ma di persone con capacità imprenditoriali;
- non è essenziale che le sezioni del TSN continuino ad essere enti pubblici; è importante che ad esse sia affidato il compito di rilasciare il certificato di abilità al maneggio di armi e l'attestato di superamento del corso annuale di tiro per chi porta l'arma professionalmente. Nulla vieta che tale compito rimanga in capo ad un ente privatizzato (si pensi, tanto per fare un paragone, alle Poste Italiane, società per azioni, che effettuano notifiche di atti con efficacia di certificazione pubblica);
- le Sezioni dovranno assumere la struttura di associazioni sportive dilettantistiche;
- è essenziale che venga creata una federazione delle Sezioni e delle Associazioni di tiro a palla (non necessariamente unica, anche se ciò sarebbe auspicabile) che mantenga i necessari collegamenti con il CONI;

- le sezioni devono essere attente a tutte le esigenze dei soci senza privilegiare determinate specialità, solo in base alle esigenze o fisime di pochi;
- deve cessare la dipendenza dalle autorità militari (che ovviamente continueranno ad essere gradite ospiti ed utenti a titolo gratuito), così da consentire progettazioni più agili e meno stereotipate;
- il controllo sull'armeria e sulle registrazioni già previste dalla legge è già affidato all'autorità locale di PS (si vedano gli artt. 31 e 32 L. 110/1975, perfettamente applicabili). Non è necessario alcun tipo di diverso controllo; le disposizioni potrebbero essere estese ai poligoni di privati o di altre associazioni, per opportuna uniformità di trattamento.

Nota

Per completezza si fa presente che la Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 26, ha rimediato alla eliminazione dell'UITS stabilendo che le norme sugli enti inutili non si applicano alle federazioni sportive. L'UITS rimane perciò l'unica federazione sportiva del Coni con qualifica di ente pubblico!



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

VENTICINQUESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

VENTICINQUE ANNI DI STUDIO

BRESCIA, 18 APRILE 2009

Dr Edoardo Mori
Giudice presso il Tribunale di Bolzano

SOFT AIR, GIOCATTOLI E SIMULACRI: LA LORO ATTUALE CLASSIFICAZIONE

Secondo il mio metodo affronto il problema partendo dall'analisi dei dati di fatto e normativi ineludibili.

La legge 110/1975 ha affrontato il problema globale della definizione di arma e sarebbe stata una buona legge se vi fossero stati burocrati e giudici in grado di interpretarla, senza restare aggrappati come le cozze proprio a quelle nozioni del passato che la legge aveva voluto superare. Unico errore quello di affidare la parte tecnica ad una Commissione Consultiva in cui i tecnici (alcuni dichiarati esperti "di ufficio"), vengono chiamati anche a fare i giuristi e in cui i funzionari del ministero fanno il bello e cattivo tempo.

La legge 110/1975, all'art. 2, dopo aver definito le armi comuni da sparo, stabiliva che: *Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

La L. 21 febbraio 1990, n. 36 ha modificato la frase così: *Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

Purtroppo poi venivano liberalizzate anche le repliche ad avancarica, assoggettate allo stesso regime dell'aria compressa liberalizzata sebbene assolutamente non omogenee con esse, con la conseguenza di rendere impossibile l'emanazione di norme sensate per entrambe le categorie.

La modifica dell'art. 2 L. 110 si era resa necessaria perché alcuni,

assurdamente, interpretavano la norma come se la Commissione potesse escludere l' idoneità ad offendere solo delle armi ad aria compressa e non anche degli altri strumenti elencati; ora la norma richiama espressamente gli strumenti, anche se poi la Commissione non ha liberalizzato assolutamente nulla, come se il legislatore avesse scherzato!

Preciso che *armi ad emissione di gas* sono quelle funzionanti mediante gas compressi in bombola. L' incomprensibile denominazione è derivata da un' erronea traduzione dell' espressione francese usata nella convenzione di Strasburgo del 1978 (ma già in fase di elaborazione nel 1975) "armes a propulsion a gas", in cui ci si voleva riferire alle armi che lanciano il proiettile mediante una propulsione a gas e non a misteriose armi che propellono ... il gas!


Sta di fatto che la Commissione, per oltre venti anni, è stata assolutamente incapace di stabilire i parametri al di sotto dei quali un oggetto che proietta corpi solidi attraverso una canna è da considerare non idoneo a recare offesa alla persona.

Ogni volta che ha cercato di affrontare l' argomento, si è trovata di fronte alle obiezioni dei soliti sciocchi membri i quali non riuscivano a comprendere che anche un dito in un occhio fa male, ma non diventa, per ciò solo, un' arma! Eppure già all' epoca era chiara la volontà del legislatore il quale aveva presente le legislazioni europee di Germania, Inghilterra e Spagna che avevano liberalizzato le armi ad aria compressa con potenza inferiore a 7,5 Joule; armi che possono ovviamente provocare leggere ferite, come infiniti oggetti di uso quotidiano, ma che nessuno si sognerebbe di usare per commettere reati o per ferire, in quanto manifestamente inadeguate allo scopo.

Ricordo che quando ero nella Commissione (anni 80) si decise di studiare il problema delle armi lanciarazzi; in delegazione ci recammo al Banco di Prova ove vennero fatte prove sparando gli artifici pirotecnici, lanciabili con pistole a salve, contro blocchi di plastilina. Dalle prove emerse chiaramente che l' artificio lanciato con una pistola cal. 8 o 9 mm a salve poteva infliggere lesioni ad una persona non protetta da robusti indumenti; invece quelli lanciati con cartucce cal. 6 mm a salve potevano al massimo arrecare una modesta contusione.

Ebbene, nonostante ciò il Ministero e la Commissione non hanno mai dato seguito alla cosa e così ora sono considerati armi comuni da sparo a tutti gli effetti certi lanciarazzi miniaturizzati, usati come portachiavi che usano munizioni cal. 2 mm (sic!) o penne lanciarazzi come le Minolux. Ed è rimasta arma comune da sparo anche la micropistoletta Berloquet,

usata come fermacravatta, la quale, per il Ministero e la Commissione, dovrebbe avere marchio del produttore, matricola, numero di catalogo, marchio del Banco di Prova! Per farceli stare tutti bisognerebbe usare tecniche di microincisione, come per i messaggi delle spie.



Il Ministero stava per dichiarare armi comuni da sparo tutti i giocattoli per bambini, come la pistola Oklahoma che sparava coppette di plastica molle, quando molto opportunamente intervenne il Ministero dell'Industria, con il DM 31 luglio 1979, a stabilire che le armi ad aria compressa con potenza inferiore a 0,5 J erano giocattoli che potevano andare in mano anche ai bambini. È sorprendente come ogni volta che la materia delle armi è stata presa in mano da ministeri diversi dal Ministero dell'interno, si sono avuti provvedimenti saggi (vedi ad esempio la precisa distinzione fra armi da guerra e armi comuni contenuta nei provvedimenti del Ministero della Difesa), mentre dal Ministero dell'interno si sono avute solo disposizioni ottusamente burocratiche e perlopiù erranee.

Un DM del 1983 portava il limite da 0,5 a 0,3 J, ma poi la successiva normativa sui giocattoli stabiliva che le armi ad aria compressa non erano mai giocattoli e che quelle a molla o ad elastico potevano lanciare proiettili *tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo* (Decreto Legislativo n. 313 del 27 settembre 1991).

Si badi bene: non sono vendibili e marchiabili come giocattoli quelle

che lanciano un proiettile mediante gas compressi, sono invece giocattoli quelli che li lanciano con molle, elastici, percussione, ecc., con il limite sopra visto.

Frase, quella del D. Leg. perfettamente priva di senso. È però interessante vedere l'assurda ottusità dei legislatori europei: in un mondo in cui i giovani di 14 anni smontano e truccano motorini, sono maestri nell'uso di telefoni, computer, videogiochi, distinguono già l'hashish dal tabacco, possono sparare con un fucile cal. 12, il legislatore si preoccupa che non vada in mano ai tredicenni un oggetto di cui possano inghiottire viti o che, se succhiato, rilasci sostanze tossiche o con cui possano scottarsi o che abbia troppi spigoli! E' possibile che i politici che mandiamo al parlamento europeo, prendano sé stessi a modello e che a 13 anni essi fossero dei minorati con una età mentale di quattro anni?

Sia ben chiaro che questi provvedimenti non intendevano in alcun modo stabilire una differenza fra arma e giocattolo, ma si limitavano esclusivamente a stabilire che cosa era sicuramente innocuo in mano ad un bambino. Anche le imitazioni fedeli di armi da fuoco o i fiammiferi non possono essere venduti come giocattoli, ma ciò non li fa di certo diventare delle armi. Sembra una cosa ovvia, ma sul punto doveva intervenire persino la Cassazione per dare una tirata di orecchie al Tribunale di Udine e spiegargli che vi sono giocattoli per bambini e giocattoli per adulti e che se una pistola airsoft è destinata al gioco degli adulti non è né un giocattolo sottoposto a marchiatura CE né un'arma comune da sparo (Cass. Sez. 3, sent. n. 38657 del 10/10/2002)!

La Commissione Consultiva nel 1984 affermava che ogni arma che lancia un proiettile con più di 0,3 J di energia è un'arma comune da sparo. Si consideri che 0,3 J corrispondono ad un diavolo sparato a 35 ms (velocità raggiungibile con una modesta fionda da pescatore) mentre tutti gli studi internazionali concordano nell'indicare come velocità minima per poter provocare lesioni ad un occhio quella di 60 ms (*Kneubuehl, Wundballistik*). Cosa che la dice lunga sulla competenza degli "esperti in materia balistica" della Commissione.

Successivamente, di fronte alla moda dei giocattoli per adulti detti *softair* o *airsoft*, la Commissione, mi pare verso gli anni 90, esprimeva il parere che non fossero armi quelle con potenza non superiore ad 1 Joule, come già stabilito in altri paesi. Non mi risulta che il parere sia mai stato ufficializzato, ma le softair con tale potenza da allora sono state sempre regolarmente importate, vendute ed utilizzate.

La situazione è stata implicitamente riconosciuta dal Ministero con la

circolare n. 559/C.10865.10179.A(2) del 28.12.1995, in cui esso pretendeva di regolamentare i giochi ludico sportivi di simulazione di guerriglia, affermando che *"Lo svolgimento di questo tipo di manifestazioni, al di fuori dei luoghi privati, è soggetto alle leggi di P.S. come attività suscettibile di limitazioni, controlli o divieti, per la tutela dell'ordine, della sicurezza, e dell'incolumità pubblica. Occorrerà verificare, caso per caso, se si tratti di manifestazioni previste dall'art. 18 del T.U.L.P.S., dall'art. 68 dello stesso T.U. o dall'art. 123 del relativo Regolamento di Esecuzione."*

Circolare stravagante ed illegittima, tipica espressione delle fissazioni del Ministero dell'Interno di mettere il naso in ogni questione, riempiendosi la bocca con le parole *"tutela dell'ordine, della sicurezza, e dell'incolumità pubblica"*. Nella Costituzione non vi è una sola virgola che consenta al Ministero di vietare e regolare in via generale ciò che non è espressamente vietato o regolato da una legge e nulla vieta di giocare di notte piuttosto che di giorno. Lo scrivere che un gruppo di persone che gioca in un bosco dà luogo ad una riunione pubblica (art. 18 TU) o ad uno spettacolo pubblico (art. 68 TU) significa cercare di far paura al cittadino con falsi richiami di norme, sperando che non se le vada a leggere, come dimostra anche la citazione dell'art. 123 del Regolamento, non più applicabile a queste attività fin dal 1967, per l'intervento della Corte Costituzionale! Di fatto la circolare è stata subito ben nascosta e nessuno ne ha più sentito parlare.

Visto che il Ministero non era capace di risolvere il problema dell'aria compressa, liberalizzandola come nel resto d'Europa, doveva intervenire il Parlamento il quale, con la legge 21 dicembre 1999 n. 526, riformulava il citato art. 2 della L. 110/1975 nel seguente modo:

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Proseguiva stabilendo che gli strumenti liberalizzati fossero di libera vendita da parte di armerie, non soggetti a denuncia e, per quanto concerne l'uso ed il porto stabiliva: *Per il porto degli strumenti di cui*

al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico. Restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Disposizione quest'ultima inconsulta perché non esistono norme legislative al riguardo e non si capisce come uno strumento sportivo possa mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico! Solita frase insulsa, infilata nella legge dal Ministero.

Contemporaneamente venivano liberalizzate le repliche di armi ad avancarica monocolpo e si stabiliva che *al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.*

Diciamo subito che chi ha fatto la modifica non ha mai letto la frase complessiva che ne veniva fuori e che ora risulta ben poco comprensibile.

In primo luogo, avendo introdotto la dizione “ad aria compressa o a gas compressi”, andava eliminata la dicitura “ad emissione di gas” che si riferisce proprio alle armi a gas compressi.

In secondo luogo la legge, non nel testo, ma solo nel titolo, introduce la nozione di *armi con modesta capacità offensiva* ; il minimo da pretendere dal legislatore era che ne precisasse in qualche modo il regime con una certa logica sistematica. Perciò è rimasto il dubbio se esso intendeva creare una nuova categoria di strumenti, prima ignota al diritto, oppure restare nell'ambito delle categorie tradizionali. Vi sono degli argomenti che rendono consistente la tesi secondo cui il legislatore non voleva ricomprenderli fra gli strumenti atti ad offendere; Quando la legge scrive che *per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione*, evita di dire che essi possono essere portati

per giustificato motivo (e quindi di assimilarli agli strumenti atti ad offendere) e in sostanza l'unica prescrizione limitativa investe l'obbligo di non usarli in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nulla però consente di dedurre che questo divieto, e le altre norme di controllo, siano ricollegabili ad un pericolo di offesa alle persone. Infatti si potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia solamente voluto impedire che i cittadini e le forse di polizia si allarmassero vedendo persone girare fra il pubblico con oggetti a forma di arma in bella mostra.

In terzo luogo, stabilito per legge che le armi ad aria compressa di potenzialità inferiore a 7,5 joule sono solo modestamente offensive, andava escluso il richiamo alla valutazione della Commissione, che, dopo la legge, è ora prevista solamente per le armi da bersaglio da sala e gli strumenti lanciarazzi.

In quarto luogo il legislatore avrebbe dovuto preoccuparsi non solo di stabilire il limite oltre il quale la capacità offensiva è accettabile, ma avrebbe anche dovuto stabilire il limite inferiore al di sotto del quale lo strumento non è idoneo ad offendere in modo assoluto.

Ad ogni modo il risultato della norma sul piano giuridico può essere così ricostruito: le armi ad aria compressa con meno di 7,5 joule non rientrano più tra le armi proprie, ma diventano strumenti ad aria compressa sottoposti per quanto concerne l'uso, ad un regime particolare. Esse, per definizione, non sono destinate ad offendere la persona e non hanno la capacità offensiva richiesta dalle legge per poter essere considerate idonee ad offendere la persona.

Una notevole confusione è nata per il modo raffazzonato con cui la legge del 1999 è stata scritta (tanto che ha dovuto essere corretta urgentemente perché finiva per dire il contrario di ciò che voleva!) mettendo in unico fascio armi ad aria compressa e repliche ad avancarica, cioè strumenti sicuramente non offensivi con armi da fuoco sicuramente capaci di ledere ed uccidere. È lapalissiano che si tratta di due categorie distinte e che eventuali errori commessi dal legislatore sulle repliche non possono influire sul regime delle armi ad aria compressa. Si ricordi che la legge è nata, per espressa dicitura, come legge diretta ad adeguare la normativa italiana a quella europea, adeguamento dovuto solo per l'aria compressa. L'avancarica è stata inserita successivamente in modo maldestro.

Il Ministero ha emanato poi il Regolamento alla legge con il Decreto 9 agosto 2001, n. 362 in cui introduce regole e limitazioni totalmente al di fuori dei poteri attribuitigli dalla Legge e persino in contrasto con

essa. Ad esempio stabilisce che le armi ad aria compressa *sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali*, e che il *porto delle armi ad avancarica è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo* (la legge dice il contrario); finisce quindi per creare una situazione burocratica inutile e complicata, rendendo vano lo scopo della legge di liberalizzazione.

Nella valutazione dei dati di fatto utili non va dimenticato che il protocollo ONU, ratificato con legge **16 marzo 2006 n. 146**, ha dato una **definizione di arma da sparo che comprende solo le armi da fuoco e che la direttiva europea del 18 aprile 2008 si è disinteressata anch'essa delle armi diverse da quelle da fuoco, considerandole questione di interesse interno dei soli singoli Stati.**

La Cassazione (Sent. n. 27783/2006) ha affrontato il problema in modo del tutto inadeguato e ridicolo perché, con totale stravolgimento delle regole del diritto, ha interpretato la legge in base a quanto stabilito dal Regolamento ministeriale ed ha concluso che le armi liberalizzate sono armi a norma art. 4 L. 110 perché è lo stesso Ministero che le chiama "armi"! Se è per questo il legislatore chiama armi anche i giocattoli, ma nessuno era mai arrivato a pensare che con ciò li volesse classificare proprio come armi!

Questa nuova situazione normativa complessa consente di affrontare ex novo il problema della nozione di arma, con una impostazione diversa da quella tradizionale, perché sono mutati i presupposti logici tradizionali.

Ciò mi porterà a correggere anche alcune mie opinioni iniziali.

Occorre premettere una digressione sui concetti di arma, di destinazione naturale ad offendere e di idoneità ad offendere che tanto hanno tormentato le menti dei giuristi.

Arma

Il TU del 1931 e l'art. 704 del C.P. regolano, come specifica categoria di armi solo quelle da sparo ed era un dato linguistico-storico indiscusso che armi da sparo erano quelle che usavano la polvere da sparo per lanciare proiettili. Solo il Regolamento del 1940 aggiunge inopinatamente alle armi da sparo quelle ad aria compressa. È chiaro quindi che le armi ad aria compressa venivano assimilate alle armi da sparo, anche se tali non erano.

La legge 110/1975 ha colto esattamente il problema ed ha precisato che certi oggetti (lanciarazzi, armi da bersaglio da sala, armi ad aria o

gas compressi) rientrano nella categoria delle armi proprie solo se aventi attitudine a recare offesa alla persona. I fucili da pesca subacquea li esclude espressamente dalla categoria delle armi. È chiaro quindi che il legislatore riconosceva che questi oggetti, non certo aventi la destinazione naturale all'offesa, visto che erano attrezzi da segnalazione o attrezzi sportivi, possono essere assoggettati allo stesso regime delle armi solo se utilizzabili per offendere la persona.

Questa soluzione era comunque troppo limitata perché non prendeva atto del dato di fatto che altri attrezzi sportivi, con ben maggiore capacità lesiva, erano considerati semplici strumenti atti ad offendere e mai potevano diventare armi proprie. Regola generale, ricavabile dalle norme sulle armi, è che non è mai considerato arma uno strumento sportivo che sfrutta l'energia muscolare dell'uomo, anche se immagazzinata in una molla; non è arma un giavellotto, un arco, una balestra, una fionda, un fucile da pesca subacquea.

Per di più il Ministero ha ignorato l'obbligo di definire la capacità offensiva minima necessaria perché strumenti da sparo siano assimilabili ad un'arma da sparo.

La destinazione naturale all'offesa

Il legislatore non ha mai precisato che cosa egli intendesse per destinazione naturale all'offesa della persona.

Sulla base della *communis opinio* formatasi sull'argomento, si può affermare il principio che oggetti o strumenti (salvo le presunzioni poste per le armi da fuoco) sono da considerare sempre cose di uso lecito per usi pacifici, salvo che in concreto le loro caratteristiche specifiche dimostrino che essi non sono idonei ad alcun uso ragionevole diverso da quello dell'offesa alla persona; da ciò deriva in tal caso la conclusione che essi sono stati prodotti avendo proprio, quale destinazione naturale primaria, quella di infliggere lesioni o morte o invalidità a persone.

Il requisito della destinazione *naturale* deve essere accertato sia su basi storico-sociali che tecniche. Per molte armi proprie il problema tecnico neppure si pone, perché, ad es. una mazza ferrata, dal medioevo in poi, ha sempre avuto la naturale destinazione ad essere usata in combattimento; in altri casi la destinazione naturale all'offesa è primaria ma non esclusiva, come nel caso del pugnale: un pugnale può essere usato anche come coltello da caccia o da pesca, o per tagliare un ramo, ma la sua forma particolare indica che esso è nato ed è rimasto in uso principalmente come arma destinata ad uccidere uomini o animali. Però l'evo-

luzione delle lame fa sì che attualmente non vi sia la minima differenza d'impiego e di lesività fra un pugnale ed un robusto coltello.

L'arco è stato per molti secoli l'arma principale degli eserciti, ma poi è stato completamente soppiantato dalle armi da fuoco ed ha continuato ad esistere esclusivamente come strumento venatorio o sportivo; quindi gli archi oggi hanno questa destinazione primaria mentre, come per ogni altro strumento, l'uso allo scopo di offendere è del tutto secondario ed occasionale e storicamente superato.

Il grado di pericolosità ed offensività dello strumento è irrilevante ai fini della distinzione; uno strumento può essere altamente offensivo (ad esempio una pistola da macellazione che fulmina un toro), potrebbe essere usato per commettere delitti, è spesso usato a scopo suicida, ma in nessun caso può essere definito arma propria.

Come già detto, e come reso evidente dall'art. 2 della legge 110/1975, è invece indispensabile che l'arma propria superi quel livello minimo di offensività che consente di ritenere sussistente la sua primaria destinabilità ad offendere la persona; si pensi ad esempio ad un pugnale in miniatura con la lama di soli tre centimetri di lunghezza: non vi è persona al mondo che, dovendo difendersi od aggredire, lo preferirebbe ad un coltello da cucina; la sua primaria destinazione è quella di oggetto da collezione o da ornamento.

La pericolosità dell'arma

Sovente quando si parla di armi si fanno paragoni con altri strumenti della vita quotidiana e si afferma, ad esempio che anche una automobile o un cane aggressivo sono pericolosi e che perciò non bisogna criminalizzare solo le armi.

Sul punto occorrono però delle puntualizzazioni, per non fare di ogni erba un fascio.

La pericolosità può essere assoluta o relativa, ipotetica o reale.

Un esplosivo come la nitroglicerina (in quantità non trascurabile) è pericoloso in assoluto perché può esplodere facilmente; un detonatore, anche se di maneggio sicuro, è pericoloso perché può essere impiegato per far esplodere esplosivo di per sé non pericoloso in assoluto, ma solo se impiegato in modo incongruo o illegittimo. Certe sostanze (ad esempio il nitrato di ammonio usato come concime chimico) possono essere usate come esplosivo solo se adeguatamente trattate e miscelate e quindi sono pericolose solo in via ipotetica. Ciò non toglie che il pericolo si concretizzi se, su base statistica, si vede che aumenta l'uso abusivo

della sostanza; ad esempio il Irlanda, quando venne imposto uno stretto controllo sugli esplosivi tradizionali, i terroristi ripiegarono su queste sostanze alternative e dovettero essere sottoposte a controllo anch'esse.

Un'arma da fuoco, la cui pericolosità è sempre relativa, condizionata da circostanze esterne ad essa, si pone al vertice della sua categoria perché le statistiche dimostrano che esse sono gli strumenti spesso scelti per commettere reati contro la persona. All'interno delle armi da fuoco è però doverosa una scala di pericolosità. La stragrande maggioranza dei reati vengono commessi con armi corte o con armi di tipo militare mentre sono rarissimi i reati commessi con armi lunghe (esclusi ovviamente i reati connessi in raptus di follia in cui l'autore utilizza ciò che si trova a portata di mano). Si consideri che sebbene una carabina da caccia consenta di colpire un bersaglio a parecchie centinaia di metri e sia l'ideale per attentati a personalità, si ha solo il caso di Kennedy ucciso a distanza da un ceccchino. Non si ha memoria di delitti commessi nel XX secolo con armi da fuoco antiche o ad avancarica. Ovviamente poi la capacità offensiva dell'arma incide sulle possibilità di abuso: a memoria d'uomo non si ricordano crimini commessi con armi ad aria compressa, il che vuol dire che la loro unica reale pericolosità è connessa alla possibilità di incidenti.

Se si considera invece la pericolosità delle armi da fuoco in relazione a possibili incidenti nel loro uso, si deve concludere che esse sono ben assimilabili ad un'auto perché in entrambi i casi occorre prudenza ed esperienza nel loro uso.

È vero poi che vi sono molti strumenti che possono uccidere quanto un'arma da fuoco (e forse ancor meglio), ma le statistiche dimostrano che il loro uso criminale è rarissimo.

L'arco e la balestra erano un tempo armi da guerra e potrebbero essere usate per un omicidio, ma da due secoli non si registrano casi di loro usi criminali. Ciò significa che la loro pericolosità è puramente ipotetica e non superiore a quella di un bastone, di un martello, di un coltello. La stessa cosa può dirsi di un fucile da pesca subacquea che la stessa legge esclude dal novero delle armi.

Si può concludere perciò che per gli oggetti aventi una pericolosità relativa, l'unico indice sicuro è quello della loro utilizzazione a scopi delittuosi, stabilito sulla base di dati statistici.

Se si considera l'arma come strumento con cui si svolgono attività pericolose, la categoria di armi, strumenti, sostanze, animali che richiedono, tutti con egual grado di pericolosità, un controllo affinché non

vadano nelle mani di incapaci, incoscienti ed inesperti è molto vasta e sotto questo profilo non vi è motivo di distinguere tra un'arma da fuoco, un veleno, una motocicletta potente o un cane aggressivo.

L'attitudine ad offendere

Tralasciando questi dubbi, è chiaro però che la chiave di volta del problema, al fine di stabilire (art. 4 L. 110/1975) la differenza tra una catena a grosse maglie d'acciaio e la catena di un guinzaglio, tra una biglia di acciaio e un pallino di piombo di due millimetri di diametro, tra un tubo di piombo d'acquedotto e un tubo di gomma per il gas, è dato dalla loro attitudine ad offendere.

Pare ovvio ritenere che questa idoneità ad offendere debba essere particolare rispetto alle possibilità generiche insite in ogni oggetto. Un mazzo di chiavi, ben impugnato, può provocare lesioni superficiali, ma temibili, un rotolo di monete stretto nel pugno ne aumenta l'efficacia, una penna a sfera infilata in un occhio può accecare, ma sta di fatto che nessuno porta le chiavi o le penne proponendosi, neppure lontanamente, di usarle come armi. Un ombrello con un puntale ottuso in metallo, usato con forza e di punta contro il ventre di una persona, può cagionare gravi lesioni interne, ma ben poche sono le persone in grado di usarlo efficacemente; si narra che un ottantenne olimpionico italiano di scherma degli anni trenta, abbia fracassato le costole a tre aggressori usando solo un leggerissimo bastone di canna, ma ben pochi sono i vecchietti che hanno il polso di uno schermitore!

Si potrebbe quindi concludere che l'offensività dello strumento deve essere analoga a quella delle armi proprie; che lo strumento, per avere l'attitudine ad offendere, deve poter essere usato in sostituzione ed a guisa di arma propria, con effetti analoghi, e in base alla regola aurea del diritto secondo cui esso regola il *quod plerumque accidit*: **questi effetti devono essere ottenibili con un uso normale dell'oggetto**. Non ha attitudine ad offendere lo strumento o l'oggetto che non è in grado di provocare lesioni maggiori di quelle che si potrebbero infliggere a mani nude (non fa differenza che nell'occhio venga infilato un dito o una penna oppure che un graffio venga inferto con le unghie o con un pettine).

Il Regolamento al TULPS conteneva all'art. 80 una norma che definiva il limite di offensività per coltelli e forbici. La legge 110/1975, all'art. 4, nel dettare nuove norme per il porto degli strumenti atti ad offendere, abrogava il secondo comma dell'art. 42 del TULPS che vietava il porto di strumenti ad offendere senza giustificato motivo. La Cassa-

zione, dopo qualche oscillazione, finiva per affermare che, abrogato tale comma, doveva ritenersi abrogato anche l'art. 80 del Regolamento che ne chiariva il contenuto. Decisione forse corretta da un punto di vista puramente formale, ma sicuramente non voluta dal legislatore e che crea una lacuna difficilmente colmabile dall'interprete e, quindi, una non trascurabile incertezza nel diritto.

Non si può infatti dimenticare che l'art. 80 era l'espressione di una precisa ratio: mentre per i normali strumenti da lavoro o sportivi è facile individuare i tempi ed i modi che ne rendono giustificabile il porto, ciò non è possibile per temperini e coltelli da tasca i quali sono strumenti destinati a molteplici impieghi e di quotidiana utilità; un coltello da tasca di piccole dimensioni viene portato non per uno scopo preciso, ma perché nel corso della giornata è strumento utile in una infinità di occasioni: aprire un pacco, tagliare uno spago o un pezzo di nastro, tagliare del pane, recidere un rametto, pulire le unghie, per non parlare di tutti gli usi impropri in cui la lama del coltello viene usata come leva, come cacciavite, come strumento universale per ogni piccola riparazione. Ciò a maggior ragione per chi vive in campagna. Quindi non vi è dubbio che in questo caso il giustificato motivo è insito nella stessa natura dello strumento che, per la sua modestia offensiva nessuno si sogna di portare a scopi lesivi. Ciò vale a maggior ragione per i coltelli multiuso che, oltre ad una o due lame, dispongono di altri attrezzi (seghetto, cavatappi, lima, ecc.) i quali, da soli, rendono giustificato il porto dello strumento.

La stessa base normativa dimostra perciò chiaramente che il legislatore richiedeva che gli strumenti atti ad offendere fossero tali solo se dotati di un certo grado di capacità lesiva.

La nozione tecnica

A parte il tentativo assurdo dei giuristi di acchiappare la realtà con vuote parole, la scienza medico legale ha raggiunto ormai soddisfacenti risultati in materia di studio della lesività di proiettili sul corpo umano. Gli studi più approfonditi sono stati esposti nel trattato di Beat P. Kneubuehl (con la collaborazione di Robin M. Coupland, Markus A. Rothschild, Michael J. Thali) *Wundballistik*, Ed. Springer 2008 (3° ed.).

Il Kneubuehl ha ridefinito il concetto di velocità limite, come quella del proiettile (o scheggia) che con grande probabilità su di un corpo nudo non provocherà alcun danno, individuando così l'energia limite in $0,1 \text{ J/mm}^2$ per la cute e in $0,06 \text{ J/mm}^2$ per l'occhio. L'esperienza insegna che un giocattolo softair può provocare danni all'occhio di un bambino

già con $0,025 \text{ J/mm}^2$. La velocità limite ci dice anche quale è la perdita di velocità del proiettile per il solo impatto contro la cute.

Si ottiene quindi la seguente tabella da cui si ricava che un diavolo per aria compressa non produce alcuna lesione, alla cute al di sotto dei 77 ms di velocità e che perde 77 ms per il solo impatto; il che vuol dire che gli rimangono solo 2 J per l'ulteriore penetrazione. Si tenga presente che un proiettile duro con energia superiore a 4 J provoca comunque un ematoma sulla cute.

Un diavolo ha una superficie frontale di circa 16 mm^2 quadrati e quindi, alla velocità limite (VI), ha una energia di 0,1 per mm^2 . Una pallina softair cal 6 mm ha una superficie di 28 mm^2 e quindi in teoria potrebbe raggiungere i 2,8 J. e cioè 167 ms, senza provocare lesioni.

Proiettile	Peso gr	Cute		Occhio	
		VI / ms	E / J	VI / ms	E / J
2 mm pallino	0.047	116	0,3	90	0,2
3 mm pallino	0,16	94	0,7	73	0,4
4 mm pallino	0,38	81	1,3	63	0,8
4,5 diavolo	0,53	77	1,6	60	1,0
22 l. r.	2,55	44	2,5	34	1,5
9 mm Para	8	40	6,4	31	3,8
38 special	10,2	35	6,4	27	3,8
45 Auto	14,8	37	10,2	29	6,1
223 Rem.	3,56	37	2,4	29	1,5
7,62x39 Kal.	8	34	4,6	26	2,7
7,5 GP11	11,3	28	4,4	22	2,7

Perciò il quadro tecnico è il seguente:

- l'energia di 0,5 J è sicuramente inidonea a produrre qualsivoglia danno, tanto che era ammessa persino per i giocattoli per bambini;

- quando l'energia supera 1 J occorre tener conto della energia sezionale e la medicina legale ci dice che

- un pallino per aria compressa di 4,5 mm è innocuo al di sotto di 77 ms (1,6 J)

- un pallino per airsoft del peso di 0,2 gr (valore usuale) è innocuo al di sotto di 167 ms, ma per prudenza non si supera l'energia di 1 J pari a 100 ms di velocità.

- una pallina paintball cal 17,3 mm (.68 pollici) pesa 3 grammi e quindi supera il limite di 1 Joule; però alle palline ripiene di liquido non può essere applicato il parametro dei 4 joule perché non sono rigide; esse rientrano nel limite dei 7,5 J se sparate alla velocità massima di 70 ms; in tal caso la pressione esercitata per mm^2 è di 0,1 J, del tutto tranquillizzante.

Fatte queste premesse si possono trarre le conclusioni generali in diritto e passare poi alla valutazione delle singole situazioni.

I “paletti” ricavabili dalle norme sono i seguenti.

- Il limite tra arma e non arma è stato fissato dall’art. 2 L. 110 e dalla norma sulla liberalizzazione. Se trascuriamo le risibili invenzioni ministeriali, la legge ha stabilito che una qualsiasi arma che lancia un proiettile con energia iniziale non superiore a 7,5 Joule non è un’arma propria perché non ha né la destinazione né l’attitudine ad offendere. Quindi il legislatore, non solo italiano, ha stabilito che l’eventuale lesione che, in casi particolari, potrebbe essere cagionata da un proiettile con 7,5 J di energia alla bocca dell’arma (ma, nel 99% dei casi, inferiore sul bersaglio) non integra il concetto di offesa alla persona.

- Il limite vale solo per proiettili di piccolo calibro in quanto per essi è rilevante l’energia sezionale (energia riferita alla superficie frontale)

- La liberalizzazione delle armi monocolpo ad avancarica stabilisce chiaramente che la nozione di “destinazione naturale all’offesa” non è astratta, ma va adeguata alla evoluzione tecnica ed alla evoluzione dei tempi. Se nessuno commette omicidi o rapine con archi o tromboni, ciò significa che questi oggetti attualmente hanno perso la loro destinazione naturale all’offesa. Al massimo quindi rientrano fra gli strumenti atti all’offesa.

- La legge da tempo ha riconosciuto che un proiettile sparato con potenza inferiore ad 1 Joule non è idoneo ad offendere neppure un bambino. Questo è un sicuro parametro di inoffensività **assoluta**, sia per giocattoli per bambini che per adulti.

- Per i giocattoli per adulti il parametro deve essere ovviamente diverso e **relativo**. Ad esempio è sicuramente un giocattolo per adulti la fionda e non vi è motivo di distinguere fra una pallina lanciata da un tubo e una lanciata da un pezzo di gomma. La legislazione tedesca vieta il porto senza giustificato motivo delle fionde che abbiano una potenza superiore a 23 Joules e considera giocattoli quelle con potenza inferio-

re. Ciò significa che una biglia di 10 grammi deve avere una velocità iniziale inferiore a 68 ms (oppure per 2 grammi < 150 ms; per 5 gr < 96 ms; per 15 gr < 55 ms). Si può quindi concludere che per questi tipi di arma un limite combinato fra peso del proiettile e velocità iniziale, offre la garanzia che non vengano liberamente portati strumenti in grado di infliggere lesioni, se non trascurabili (specie se con riferimento a quelle che si possono infliggere con analoghi oggetti del tutto ignorati dalla legge).

- Ogni infrazione concernente le armi ad aria compressa liberalizzate è punita solo con sanzioni amministrative e non si configura mai una contravvenzione o un delitto.

Detto ciò vediamo le singole categorie di giocattoli per adulti rispetto a cui si pone il problema, essendo inutile preoccuparsi di ipotesi astratte.

Airsoft (o softair che dir si voglia).

Per questi strumenti vi è un consolidato orientamento internazionale di ritenere potenza consona al loro impiego e assolutamente tranquillizzante, quella massima di un joule. Solo per un eccesso di prudenza i partecipanti al gioco portano occhiali di protezione. In base ai dati scientifici e con un parametro relativo (o pratico che di si voglia) si potrebbe però tranquillamente raddoppiare questo valore senza ottenere uno strumento idoneo ad offendere.

Gli strumenti airsoft, proprio perché inoffensivi, sfuggono alla nozione di arma e al controllo di pubblica sicurezza. Nessuna norma autorizza il Ministero dell'Interno a controllare giocattoli a forma di arma e simulacri di arma inerti. Come per infiniti altri oggetti della vita quotidiana si tratta di oggetti non pericolosi, non regolati dalla legge penale e irrilevanti ai fini della legge, se usati secondo la loro naturale e destinazione.


Uniche norme applicabili sono quelle relative all'obbligo del tappo rosso al momento della commercializzazione e al divieto di fabbricarli con materiali e tecniche che consentano la loro modificabilità in armi da sparo. È quindi escluso un qualsiasi controllo di PS o qualsiasi verifica preventiva (è noto che il Ministero pretende di controllare le sostanze non esplosive per accertare che non siano esplosive (*sic!*), ma sarebbe come se pretendesse di controllare tutte le penne biro per accertare che non siano penne-pistola!).

Anche l'importazione ne è libera e all'importatore può essere richiesta solo la normale dichiarazione sulla natura della merce. Se la dogana non ci crede, fa un controllo a sue spese e se il dichiarante ha detto il falso, procede a norma di legge.

Per evitare complicazione burocratiche, perdite di tempo, sciocche controversie giudiziarie, danni ai commercianti e cittadini, è necessario che qualche autorità fissi un parametro normativo preciso (ad es. 1,5 J per gli strumenti cal 6 mm con una tolleranza del 20%, stante l'irregolarità delle prestazioni).

Paintball

Lo sport è analogo al softair, ma impiega palline di 17,3 mm di diametro ripiene di liquido colorato; l'involucro è di gelatina, più o meno della resistenza di un guscio d'uovo, ma elastico, e il liquido è colorato con coloranti alimentari. La velocità non supera i 100 ms, ma in alcuni paesi è stato fissato un limite inferiore (in Germania 70 ms). La pallina cade rapidamente verso il suolo; a 50 metri la velocità iniziale si è dimezzata e l'energia si è ridotta a 3 Joule; a 70 metri è ridotta ad un Joule. Avendo una grossa superficie elastica di contatto, la pressione che esercita su ogni mm^2 è pressoché eguale a quella di un pallino per airsoft.



Lo strumento che lancia le palline, detto “marcatore”, può avere apparenza di arma, ma di solito l'aspetto è molto fantasioso. Se ha forma di arma è solo per ergonomia. Non è necessariamente ad aria compressa; il secondo modello sotto illustrato funziona a molla come una balestra e lo stan-tuffo usa l'elasticità del-

l'aria, senza una compressione in senso tradizionale..

Esse, se ad aria compressa, rientrano fra le armi liberalizzate purché la potenza venga contenuta entro i 7,5 Joule, cosa senz'altro fattibile.

Tutto sarebbe semplice se il Ministero, di sua iniziativa, in contrasto

con la volontà del Parlamento e con la chiara volontà della legge, vale a dire in modo platealmente illegale, non avesse deciso di vietare questi strumenti; quel che è peggio, come si capisce da ciò che hanno scritto, con perfetta ignoranza della materia.

Nel famigerato Regolamento del 2001 il Ministero ha infatti scritto che le armi ad aria compressa liberalizzata *sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali*. Al che è facile osservare:

- che dire che le armi liberalizzate *sono destinate* non è un precetto ma solo una constatazione; sarebbe interessante sapere quale mente al Ministero era convinta che le armi ad aria compressa liberalizzate sono solo quelle che lanciano pallini pieni. Ma se è una constatazione e non un precetto, non è vincolante perché le opinioni di chi scrive un circolare non sono vincolanti per nessuno (servono solo a dimostrare che vi sono dei soggetti che pensano di regolare l'Italia e non sanno neppure scrivere una frase in italiano).

- che una canna non potrà mai essere destinata solo a lanciare proiettili rigidi; è ovvio per tutti che ogni buco, compresi quelli del corpo umano, è fatto per infilarci qualche cosa e che ciò che ci si infila può (fortunatamente) anche uscirne. Quindi si può dire che una canna deve essere conformata in modo da far passare solo gas o liquidi, ma tecnicamente è impossibile consentire il passaggio di un corpo rigido e impedire il passaggio di corpi di minor consistenza. Ma si vede che l'estensore aveva una particolare predilezione per le cose dure.

- che oltre tutto l'estensore aveva una perfetta ignoranza della materia perché nel paintball si usano anche palle di gomma dura, non destinate a trasportare alcunché. Le chiamano *reusable balls*, più leggere di quelle contenenti liquido ma che, per la maggior durezza, vengono sparate a velocità ridotta (76 ms negli USA).

- misterioso anche il concetto di proiettili *idonei a trasportare altre sostanze o materiali*; essendo necessariamente diversi da quelli che *contengono* altre sostanze, vuol dire che l'estensore del regolamento aveva in mente (si fa per dire) dei misteriosi proiettili in cui la sostanza da trasportare era fuori di essi!! Forse si riferiva all'uso dei moschettieri di sputare sul proiettile in segno di buon augurio? Ma come si può impedire un'alterazione di proiettile siffatta? Stendiamo poi un velo pietoso sul concetto di un proiettile che trasporta materiali, non essendosi mai visto un proiettile con rimorchio!

- che manca ogni ragione che giustifichi l'intervento illegale del Ministero essendo del tutto pacifico a livello mondiale che questi strumenti sportivi non si prestano ad abusi e che anche nel corso di gare sportive provocano incidenti di gran lunga minori di quelli che si verificano in altri sport (il golf ad esempio; speriamo che il Ministero non se ne esca con una circolare in cui stabilisce che le palline da golf non devono essere idonee a contenere o trasportare altri materiali!).

È pertanto urgente che il Ministero, o chi per esso, rimedi ai propri abusi e stabilisca che gli strumenti per il paintball rientrano fra le armi liberalizzate, se con potenza inferiore a 7,5 joule.

Inoltre non alcun senso vietare che questo sport venga svolto tranquillamente all'aperto anche al di fuori di luoghi privati (le palline sono totalmente biodegradabili).

Come per le airsoft è necessario prevedere un certo margine di tolleranza nelle velocità iniziali.

Gli spray lacrimogeni

Anche su questa materia Cassazione e Ministero hanno creato una gran confusione.

La Cassazione se ne è uscita con decisioni basate su perizie ciarlatesche in cui si affermava che le bombolette con gas CN o CS contenevano gas bellici e quindi erano da guerra (con lo stesso modo di ragionare le pillolette di nitroglicerina, usata come vasodilatatore, rientrano fra gli esplosivi micidiali) o che le bombolette sono armi da sparo (sic! è facile decidere se non si leggono le norme di legge).

Il Ministero, che poteva chiarire le cose, non ha mai avuto il coraggio o la capacità di affrontare il problema, sebbene fosse pressato da molti Corpi di polizia per una regolamentazione. Solo nel 1998, molto timidamente, sentita la Commissione Consultiva, dichiarava che due oggetti, un portachiavi e una penna, caricati con OC (oleum capsicum, olio di peperoncino) erano privi di attitudine a recare offesa alla persona e quindi di libera vendita. Però si guardava bene dal rendere pubblica la scheda tecnica dei due prodotti in modo che tutti, produttori, importatori, cittadini, sapessero come regolarsi, e per anni insisteva nel dire che in Italia solo i due suddetti prodotti erano consentiti! Un monopolio che meglio tutelato non poteva essere.

Nel novembre 2008 ha provveduto a riconoscere un terzo prodotto che (ma che caso!) è l'evoluzione del prodotto classificato come Key Defender nel 1998. Questa volta non ha sentito il parere della Commis-

sione per le Armi, ma quello del Ministero della Sanità. L'oggetto costa il triplo che negli USA; si vede che l'approvazione da parte del Ministero è una procedura molto lunga e costosa.

Anche in questo caso il Ministero non ha ritenuto di rivelare i motivi tecnici per cui il prodotto esaminato è di libera vendita e gli altri no. Per fortuna un rivenditore ha pubblicato in Internet la scheda tecnica e per-



ciò ora sappiamo che il Key Defender contiene (pare) 2,5 grammi di liquido con un contenuto

di principio attivo del 10% e una percentuale di capsaicinoidi di circa lo 0,2 % corrispondenti a due milioni di unità Scoville Heat, corrispondente alla concentrazione usata dalle forze di polizia (se il prodotto non fosse diluito arriverebbe a 16 milioni di unità). Il solvente non è infiammabile e il raggio di azione è al di sotto del metro.

Nulla da dire sull'opportunità di dichiarare l'oggetto specifico non idoneo ad offendere la persona, ma è evidente il modo inconsulto di operare del Ministero. Nel 1998 chiedono il parere alla Commissione delle armi trascurando del tutto l'aspetto medico e questa volta chiedono il parere dei medici, trascurando del tutto l'aspetto tecnico che è molto rilevante.

L'efficacia lesiva dello strumento, infatti, non è data solo dalla concentrazione di OC, per cui esistono parametri internazionali ormai ben chiariti, ma anche da:

- quantità complessiva di liquido
- possibilità o meno di spruzzi ripetuti
- distanza di proiezione del getto
- quantità di liquido spruzzata e grado di nebulizzazione
- non infiammabilità del solvente.

È di tutta evidenza che un apparecchio non ben costruito e controllato potrebbe lanciare uno spruzzo di liquido e non una tenue nuvoletta, che è cosa ben diversa se lo spruzzo viene lanciato a un metro o a 4 metri, se il solvente è infiammabile, e trasforma l'oggetto in un piccolo lanciafiamme, oppure se è non infiammabile.

Per capire quale immonda e indegna confusione abbia creato il Ministero, basta dare un'occhiata in Internet ove vengono offerti la pubblico *come di libera vendita* i più disparati prodotti, alcuni dei quali, persino negli Stati Uniti, sono riservati alla polizia! Forse le forze di polizia e

le procure della Repubblica attendono che i reati vengano loro segnalati da Striscia la Notizia!

Il problema è indubbiamente complicato anche dal punto di vista giuridico perché si tratta di oggetti non previsti dal legislatore.

L'art. 704 C.P., che richiama l'art. 585, primo comma C.P. definisce come armi proprie *quelle la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona* e poi assimila ad esse *i gas asfissianti od accecanti*. Questi li possiamo escludere tranquillamente perché sono i gas bellici di un tempo e le bombolette non contengono ed emettono alcun gas, ma nebulizzano solo un liquido (aerosol) che non provoca lesioni, ma solo un intenso bruciore e un'infiammazione temporanea della pelle. Manca perciò la caratteristica tipica dell'arma e cioè l'attitudine a recare offesa alla persona. Solo in caso di confezionamento od uso improprio (spruzzo direttamente in gola) si possono verificare disturbi alla salute, equiparabili ad una lesione.

Si consideri che in ogni casa vi sono prodotti di uso comune che spruzzati su di una persona producono effetti analoghi o ben più devastanti: una manciata di pepe o di peperoncino in polvere, uno spruzzo di detersivo per forno alla soda caustica, uno spruzzo di liquido stura-lavandino, uno spruzzo di ammoniaca, ecc. ecc.. E questi prodotti sono altrettanto facilmente portabili ed usabili quanto una bomboletta irritante.

Quindi, *salvo il caso di confezionamento improprio*, non è più sostenibile la tesi della Cassazione (come si è detto inizialmente basata però su bombolette al CN o CS che talvolta mandano la gente all'ospedale, e mai più rivista tenendo conto della diversità dello OC) secondo cui le bombolette allo OC rientrano fra le armi proprie.

Si deve quindi concludere che, non essendo atte ad offendere, non rientrano neppure fra gli strumenti atti ad offendere portabili solo per giustificato motivo.

Per pura completezza ammettiamo (ma non concediamo) che esse possano rientrare fra questi strumenti e vediamo quando ne sia ammesso il porto.

Un tempo si faceva il ragionamento, comune ma semplicistico, che uno strumento atto ad offendere non poteva essere portato per scopo di difesa perché il giustificato motivo era inconciliabile con l'intenzione di usare lo strumento per ledere altri. Il ragionamento ha però ignorato il caso in cui l'oggetto sia usato non per difendersi da persone, ma da ani-

mali: in molti paesi essi sono etichettati come spray anti-cani o, persino, anti-orso.

È quindi facile concludere che una bomboletta che può solo far bruciare la pelle e gli occhi è uno strumento che ha per sua destinazione naturale non l'offesa, ma quella di respingere aggressioni di animali e che può essere perciò giustificatamente portata a tale scopo.

Vediamo una breve rassegna normativa internazionale:

Australia occidentale	libero il porto per difendersi
Belgio	consentito solo a forze di polizia
Canada	vietato per difendersi da persone, ma consentito per difendersi da animali
Danimarca	riservato alla polizia
Finlandia	portabile con licenza, ma concentrazione limitata al 2%
Germania	liberi se etichettati come prodotti per difesa da animali
India	libero
Inghilterra	libero a certe condizioni
Israele	libero sia quello con OC che CS
Olanda	riservato alla polizia
Polonia	libero per i maggiorenni
Russia	libero per maggiorenni
Slovacchia	libero per i maggiorenni
Spagna	libero se con concentrazione fino al 5%
Sud Africa	libero
Svezia	portabile con licenza
USA - California	libero in contenitori fino a 2,5 once (70 gr)
USA - Massachusetts	solo con licenza
USA - Michigan	libero se sotto 2%
USA - New York	libero per i maggiorenni
USA - Washington	libero per maggiorenni
USA - Wiscosin	libero se con concentrazione fino a 10% e contenuto fino a 60 grammi

Come si vede, salvo alcuni Stati in cui hanno ritenuto doverne riservare l'uso alla polizia (ma con ciò riconoscendone l'inidoneità a cagionare lesioni) vi è una concordanza di opinione sul fatto che al di sotto di certe concentrazioni e quantitativi il prodotto è sgradevole, ma innocuo e liberamente utilizzabile.

Si può quindi concludere:

- le bombolette con OC sono liberamente vendibili in quanto non sono armi proprie.

- le bombolette non sono idonee ad offendere se il contenuto di liquido è limitato, se la concentrazione di sostanza attiva non supera il 10% (ma si potrebbe ridurre senza problemi), se la sostanza viene nebulizzata e non spruzzata.

- anche se si volessero considerare strumenti atti ad offendere, essi sono portabili per difendersi da animali.

- è comunque necessario che il Ministero si svegli con una modestissima regolamentazione, operabile anche mediante una circolare, in cui stabilisca i parametri per gli spray di libero uso e per quelli destinati invece alla forza pubblica, come previsto del resto dall'art. 28 TULPS.

Storditori elettrici

Il problema è analogo a quello delle bombolette antiaggressione. Si va da oggetti che impartiscono alla vittima una scarica esclusivamente molesta, che sono usabili per respingere l'aggressione di animali e che sono sicuramente di libera vendita; il venditore dovrebbe essere obbligato a scrivere che essi servono solo a far imbestialire l'aggressore! Ve ne sono altri che provocano incapacità totale, crampi, dolori e quindi una vera e propria malattia, e che sono oggettivamente pericolosi per la salute. È chiaro che questi sono armi proprie. Unico punto misterioso è perché il Ministero non si decide ad intervenire ed a chiarire le cose.

Armi a salve e simulacri di arma

Questi oggetti non sollevano grandi problemi giuridici e rientrano tutti nella nozione di arma giocattolo posta nell'art. 5 della Legge 110/1975.

Come è noto questo articolo ha introdotto un obbligo ridicolo ed inutile, sconosciuto a tutto il resto del mondo: quello del tappo rosso. Come se l'obbligo non fosse già abbastanza ridicolo, ha poi stabilito che il tappo il giocattolo lo deve avere nel negozio del commerciante, ma poi l'acquirente lo può togliere appena esce da quella porta!

La disposizione serve solo a creare inutili complicazioni a chi vuole acquistare uno di questi giocattoli all'estero e si pone perciò in contrasto con le norme europee sulla libera circolazione delle merci. Va senz'altro abolita.

Le armi a salve sono quelle che sparano solo cartucce a salve, non devono essere trasformabili in armi comuni, non devono poter impiegare munizioni per armi comuni e non devono essere idonee a lanciare oggetti idonei all'offesa della persona. Non è vietato che lo sfogo dei gas avvenga attraverso la canna purché essa sia conformata in modo da non potervi inserire corpi solidi che poi vengano sparati con energia sufficiente a ledere, secondo i parametri sopra visti. Non sono soggette a controllo di polizia.

I simulacri di armi sono ogni oggetto avente aspetto di arma, ma assolutamente inidoneo a camerare cartucce o a proiettare attraverso la loro canna oggetti idonei all'offesa della persona. Non sono soggetti a controllo di polizia.

La legge 110/1975 cita anche le armi per uso scenico; però non le ha mai definite e il Ministero non le ha mai regolate. Perciò sono rimaste nel limbo delle armi mai nate.

I cittadini italiani, ormai è chiaro, sono esseri di seconda categoria. Dopo 60 anni di Costituzione molti dei suoi diritti, invece di crescere, sono andati a farsi benedire, e comanda più qualche funzionario mentecatto che non il Ministro o il Parlamento.

In tutto il mondo civile vige il principio che ogni attività sportiva deve essere favorita, che gli strumenti che servono per tali attività sono oggetti di libera vendita, che se non sono armi vere e proprie, sfuggono al controllo della polizia. Questa infatti si deve occupare di delinquenti e non di sportivi.

Solo in Italia, non il legislatore, ma un funzionario mentecatto, si è inventato che anche gli attrezzi sportivi devono essere soggetti a regime poliziesco. Sarebbe ora di cambiare qualche cosa.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BRESCIA

VENTISEIESIMO
CONVEGNO NAZIONALE
DI STUDIO SULLA
DISCIPLINA DELLE ARMI

IL PROBLEMA DEL FINANZIAMENTO
DELLE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE
DELLE ARMI

BRESCIA, 10 APRILE 2010

Dr Edoardo Mori
Giudice presso il Tribunale di Bolzano

PROPOSTE PER UNA POSSIBILE RIFORMA DEL T.U.L.P.S.

Ho il piacere di presentarvi in anteprima il progetto per un testo unico delle armi, già in elaborazione dal maggio 2009. Lo scorso aprile, vi ricorderete, il ministro Scaloja promise il suo impegno per facilitare la vita agli armieri e subito dopo mi è stato richiesto dal ministro Calderoli un progetto di testo unico che semplificasse la normativa vigente in materia, applicando i principi stabiliti dall'ONU e dalla Comunità Europea, senza incidere sulle esigenze della sicurezza pubblica.

Mi sono posto all'opera ed ho visto che nella materia di armi vi era stata una stratificazione di norme successive protrattasi per oltre un secolo, spesso con legiferazione di emergenza, senza che nessuno si potesse mai il problema della opportunità o necessità di mantenere in vita regole burocratiche sempre più lontane dalla realtà tecnica e dalla vita reale.

Nel mio Codice delle armi ho raccolto oltre 100 leggi che deve conoscere chi vuole applicare il diritto delle armi; ebbene, ho riscontrato che con cento articoli si possono eliminare almeno novanta leggi, senza minimamente incidere sulla sostanza ed incisività dei controlli.

In questa sede non vi presenterò gli articoli, ma esporrò il loro contenuto e i criteri seguiti.

Prima vediamo però dettagliatamente i problemi che si dovevano risolvere.

Interpretazioni fuorvianti

Le norme si sono stratificate a partire dal 1930 ed attualmente i provvedimenti da conoscere per orientarsi nella materia delle armi sono circa 100. È chiaro che nessuno li conosce appieno e che essi vengano applicati in modo approssimativo. La giurisprudenza in particolare, abituata

ad interpretare le leggi tecniche solo appigliandosi alle parole, senza prendere cognizione dei problemi concreti, e quasi sempre tecnici, che la legge ha voluto regolare, prende facilmente strade sbagliate che fanno perdere di vista la realtà. Si ricordano ad esempio:

- il problema della alterazione di arma, punita per vietare le lupare e la creazione di armi a raffica, la quale, per meri giochi linguistici, è stata estesa a modifiche minimali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini della sicurezza pubblica;
- il problema delle parti inefficienti di armi e munizioni da guerra che ha portato la Cassazione a punire con due anni di carcere chi detiene un rottame di bossolo. Qualche mese fa la Cassazione ha scoperto, dopo oltre 100 anni, che tutte le cartucce per pistola con palla incamiciata sono perforanti e quindi da guerra: il fatto che in un processo ben 9 giudici e due PM sproloquino in questo modo senza sapere neppure di che cosa stanno parlando è un segnale gravissimo da non sottovalutare. È necessario “resettare” tutti quei cervelli che ormai vanno per sentito dire perché non riescono a capire la legge che sono chiamati ad applicare;
- il problema delle parti di armi comuni, fra cui la Cassazione, vi ha ricompreso qualsiasi oggetto applicato ad un’arma, dalle parti in legno agli accessori, in perfetto contrasto con la normativa europea e con la volontà del legislatore.

Ciò comporta un grande carico di lavoro per la giustizia, chiamata ad occuparsi di problemi che sono rilevanti solo sulla carta.

L’incertezza normativa, le molteplici interpretazioni su ogni questione, fanno sì che anche gli uffici di PS siano oberati da infinite richieste di chiarimenti da parte dei cittadini, che i funzionari non sappiano come rispondere o che rispondano in modo sbagliato, creando sconcerto e irritazione nei cittadini. I funzionari, sempre incerti sul da farsi, tendono quindi a proteggersi con il ricorso a barriere di carte, richiedendo certificazioni e dati inutili.

Il fare chiarezza sul contenuto delle norme, ripristinandone la portata originaria voluta dal legislatore, eliminerà in radice gran parte del contenzioso giudiziario e amministrativo e consentirà ai funzionari di svolgere meglio i loro compiti.

Norme inutili

La stratificazione su norme ottocentesche ha portato a conservare nel nostro diritto disposizioni e controlli che hanno perso ogni ragion d'essere:

- siamo gli unici in Europa a ritenere utile un controllo di pubblica sicurezza (fabbricazione, detenzione, vendita) sulle armi bianche quali spade, pugnali, baionette, come se un pugnale fosse più pericoloso di un coltello da macellaio;
- siamo tra i pochissimi in Europa a ritenere necessario un controllo di pubblica sicurezza sulle armi antiche e si è giunti al paradosso che un'arma ad avancarica di costruzione moderna, provata al Banco di Prova, certamente funzionante e sicura, è stata liberalizzata, mentre l'originale antico, in cui nessuno si arrischierebbe a sparare, è soggetta ad ogni controllo di pubblica sicurezza;
- un notevole dispendio di energie si ha per il controllo delle munizioni. È indubbiamente utile evitare che essa servano per usi illegali, ma non è certamente il controllo formale che può evitare ciò perché, per il momento, le munizioni non sono identificabili e non ne è possibile il controllo. Quindi è inutile elevare barriere burocratiche di carta; è inutile contare le munizioni che uno ha in casa quando questo numero può variare ogni giorno e quando chiunque, con una modesta attrezzatura, si può caricare in casa tutte le cartucce che vuole;
- siamo tra i pochissimi che hanno fatto una regolamentazione per le armi liberalizzate, con tanti controlli quanti ne sono previsti per le armi comuni;
- siamo gli unici al mondo ad aver creato un catalogo di 18.000 armi comuni al solo fine di escludere poche centinaia di armi da guerra, note a tutti e definibili con poche parole;
- siamo gli unici al mondo a produrre delle armi che in Italia sono da guerra e che diventano comuni ai fini dell'esportazione;
- abbiamo una costosissima Commissione che serve da 25 anni solo a decidere su di un problema che ogni altro paese ha risolto in tre righe di una legge ed a ritardare ogni pratica di importazione o esportazione di armi;
- ecc. ecc.;

Il fatto di eliminare dal nostro ordinamento queste norme (e in particolare Catalogo e relativa Commissione) porterà a ridurre di molto il lavoro della polizia amministrativa con recupero di persone a compiti più utili e a snellire le operazioni commerciali con vantaggio per l'economia. I fondi per la commissione e per il catalogo potranno servire per migliorare il controllo effettivo sulle armi pericolose per la sicurezza pubblica.

Norme confuse

Molte norme sono state scritte da giuristi i quali hanno cercato di esprimere con parole usuali concetti prettamente tecnici. Ciò è fonte di confusione sul piano amministrativo e si assiste al fenomeno preoccupante di una frammentazione e diversificazione di procedure che distruggono alla radice il concerto fondamentale di certezza del diritto. È noto ad esempio che il rilascio di porti d'arma a Caserta è regolato e attuato in modo del tutto diverso da Napoli, sebbene sia difficile sostenere che la situazione ambientale sia molto diversa fra le due province.

In tutto il paese si assiste al fenomeno per cui ogni ufficio di polizia ha instaurato pratiche amministrative ignote agli uffici vicini: chi limita a suo modo l'acquisto di munizioni, chi impone misure di sicurezza non previste dalla legge, chi limita a sua discrezione il valore giuridico di certe licenze.

È una situazione di sostanziale illegalità dell'azione amministrativa la quale richiede uniforme interpretazione ed applicazione della legge e certezza di comportamenti del funzionario e del cittadino.

La P. A. ha stabilito per il rilascio di licenza ed autorizzazioni di PS dei tempi al di fuori di ogni regola di buona amministrazione. Non è possibile che per avere una licenza da fochino (che serve ad un operaio per lavorare) sia legittimo attendere 330 giorni, che per esportare un'arma da caccia si attendano 180 giorni, che per collezionare armi antiche si debbano attendere 4 mesi, quando la P.A. con i moderni mezzi informatici dispone di tutte le informazioni necessarie in tempo reale.

Il fatto di portare un po' di chiarezza e semplificazione di queste norme è, con tutta evidenza, uno dei doveri di ogni buon Governo.

Si è seguito infine il criterio di eliminare ogni distinzione non basata su dati tecnici (ad. es. le armi sportive) e quindi sempre incerta. Come si

vedrà ciò comporta una notevole semplificazione senza alcun sacrificio per la sicurezza pubblica.

Le norme proposte rappresentano un recepimento quasi totale della Direttiva Europea del 2008; dico quasi, perché spesso eravamo già andati oltre le richieste della Direttiva.

Nella redazione del testo si sono seguiti i seguenti criteri:

- Ridurre al massimo i riferimenti ad altre leggi; tutte le norme necessarie sono contenute nel testo unico e si è preferito ripetere gli stessi concetti piuttosto che far rinvio ad altri articoli del T.U.
- Avere la massima chiarezza espositiva, come stabilito dalla Collegata finanziaria del 2009; perciò il T.U. è stato scritto in forma espositiva indicando i comportamenti che cittadino e P.A. debbono tenere in quanto trattasi di legge amministrativa che presenta risvolti penali solo in caso di violazioni gravi; non è quindi ragionevole, come purtroppo è stato fatto in passato, organizzare una legge di questo genere come una serie di divieti invece che di regole.
- Molte norme sono state riscritte conservando la volontà originaria del legislatore, ma riformulando il testo in modo da eliminare dubbi interpretativi.
- Alla elencazione delle infrazioni e delle sanzioni correlate è stata dedicata una apposita sezione, così come alle norme transitorie, in modo da non appesantire la lettura dei singoli articoli dedicati ai comportamenti.
- Norme transitorie prevedono che entro due anni si arrivi ad avere un quadro preciso delle armi soggette a denuncia, prima con una sanatoria che faccia emergere le armi in situazione irregolare, poi con una revisione di tutte le denunce con eliminazione degli oggetti che non ha senso assoggettare a denuncia, infine con la redazione di denunce riepilogative che costituiscano un punto fermo per i successivi controlli di PS.

La legge è divisa in 8 titoli per complessivi 83 articoli, oltre ad articoli con le sanzioni penali ed amministrative e le norme transitorie.

Il **titolo I** - Contiene le definizioni di armi e munizioni.

Armi e munizioni da guerra: La recente giurisprudenza di merito e della Cassazione ha riconosciuto che l'arma da guerra deve distinguersi dalle armi comuni per la spiccata potenzialità che la rende destinabile ad usi specifici delle forze armate. Però il Ministero non ha mai voluto riconoscere questo principio e da anni, contro lo stesso parere della Commissione, nega il riconoscimento della qualifica di calibro comune al 9 parabellum, sebbene vi siano già revolver in tale calibro dichiarati comuni. La soluzione del problema è però semplice perché la definizione di arma da guerra è contenuta già nella normativa sul materiale di armamento del 1990 e non vi è nessuna ragione logica per ritenere che esso non abbia già reso superate le disposizioni della legge 110/1975.

Le modifiche prendono atto di questa situazione e stabiliscono che le armi corte ormai non fanno più parte delle armi tipicamente militari e che i fucili semiautomatici di piccolo calibro sono sempre comuni se non costruiti con specifiche militari ufficiali.

Al fine di limitare la pericolosità di armi militari demilitarizzate per usi civili, si stabilisce comunque che queste armi non possono avere un caricatore con capacità superiore a 5 colpi.

Altre disposizioni adeguano la norma alla corrente giurisprudenza.

La modifica adegua la nostra normativa a quelle (ad es.) di Germania e Austria ed elimina l'assurda situazione per cui abbiamo dovuto inventarci delle armi in cal. 9x21, più potente del 9 para, che possono sparare il 9 para, ma sono comuni.

La semplificazione proposta comporta certezza di interpretazione e fa venir meno un elevato contenzioso giudiziario privo di qualsiasi rilevanza ai fini della sicurezza pubblica.

La nozione di parte (componente di arma da guerra) è anch'essa presa dalla normativa sull'armamento.

Viene eliminata la nozione di arma tipo guerra, priva di significato concreto e l'art. 20 TULPS viene quindi riscritto facendo richiamo esclusivamente alle norme sul materiale di armamento.

Viene regolata la detenzione di gusci vuoti di bombe, di bossoli usati e di tutti quegli ammennicoli da mercato delle pulci che tanto lavoro inutile procurano ai giudici.

Armi comuni: In materia di armi comuni sono state create troppe sottocategorie (da caccia, sportive, repliche) di difficile se non impossibile determinazione. Non è concepibile un sistema in cui per sapere se un'arma è sportiva occorre interpellare una Commissione di funzionari e periti i quali decidono secondo criteri lasciati alla loro fantasia del momento. Inoltre la distinzione ha scarso significato pratico perché certi sport vengono praticati con armi da caccia o da difesa, e viceversa.

Va invece definito meglio il limite tra armi e non armi e in particolare fra le armi comuni e le armi liberalizzate e certi strumenti da lavoro che usano cartucce caricate a polvere.

La definizione adottata per le armi da fuoco e ad aria o gas compressi è quella data dalla Direttiva Europea.

Vengono liberalizzate ai fini della detenzione le armi lanciarazzi di calibro non superiore a 6 mm e cioè quelle che, in base ad esperimenti tecnici effettuati, hanno una capacità di offendere di gran lunga inferiore a quella delle armi già liberalizzate.

Gli strumenti lanciasiringhe sono tipici strumenti da lavoro; il metterle fra le armi è stato un errore della Commissione e quindi vengono liberalizzati.

Per le armi ad aria compressa liberalizzate, si eliminano le complesse procedure burocratiche che hanno stravolto la stessa liberalizzazione voluta dal Parlamento. Viene pertanto abolito il DM 9 agosto 2001 n. 362. Misura di sicurezza più che sufficiente è quella del divieto di vendita a minori e del divieto di porto in luogo pubblico. Molte delle formalità previste erano già prive di contenuto pratico perché l'arma, una volta acquistata, poteva essere ceduta senza che restasse traccia della cessione. A che pro allora affannarsi a registrare i dati dell'acquirente? Il controllo di PS da parte dell'armeria serve solo a evitare la vendita a minori, ma non alla tracciabilità dello strumento, non richiesta e non utile. Vengono stabilite le sanzioni amministrative relative alle armi liberalizzate, la cui determinazione spetta al Parlamento e non alla P. A. Il porto di queste armi è regolato all'art. 27.

L'importazione e la vendita rimangono soggette a controllo per la necessità di rispettare il divieto di consegna a minorenni, ma esse non debbono impedire la libera circolazione di merci. Quindi è necessario il riconoscimento di marchi stranieri che accertino la loro natura e

potenza.

Con le nuove norme il carico di lavoro sugli uffici di PS per le armi liberalizzate diviene praticamente nullo.

Ferma restando la normativa per avancarica monocolpo e aria compressa di debole potenza, vengono regolati le armi giocattolo softair, stabilendo per esse il limite di 2 Joule di potenza.

Vengono regolati anche gli strumenti paintball equiparati alle armi di debole potenza se inferiori a 7,5 J, ma consentiti anche se di potenza superiore quando la velocità iniziale non supera i 90 ms e la spinta dei gas compressi su di esse avviene in modo indiretto, cosa che ne limita l'impiego a soli proiettili elastici, secondo l'uso internazionale.

Il controllo sulle armi di debole potenza viene demandato al Banco di Prova dovendosi procedere a semplici misurazioni che non richiedono davvero l'intervento di una Commissione.

Rimangono fermi i divieti di porto già esistenti.

Armi antiche: La razionalizzazione e liberalizzazione è doverosa dal momento che sono state liberalizzate le armi da sparo ad avancarica moderne, molto più sicure e potenti. Inoltre non ha alcun senso logico il controllo su armi bianche antiche. Vengono quindi liberalizzate, ai fini della detenzione, tutte le armi ad avancarica, in quanto non è ipotizzabile che esse vengano scelte per commettere delitti, nonché quelle a retrocarica per cui non è più disponibile il munizionamento e che sono quindi inefficienti per natura di cose. Più precisamente vengono liberalizzate tutte quelle ad avancarica (già in parte liberalizzate, se repliche), quelle a retrocarica ma non impieganti bossoli metallici a percussione centrale o anulare. Restano assoggettate a controllo di pubblica sicurezza le altre armi a retrocarica salva la facoltà per il Ministero di liberalizzare quelle per cui non risultino più reperibili munizioni atte all'impiego in esse.

Alle armi antiche che costituiscano beni culturali, continuano ad applicarsi le norme stabilite per questi. Ma le armi con tale requisito sono un'infima minoranza.

Armi bianche: viene eliminato ogni obbligo di denuncia. La semplificazione si impone perché il controllo di pubblica sicurezza sulle armi bianche, semplici pezzi di ferro che in nulla differiscono nella

sostanza e nella pericolosità da strumenti di uso comune, quali i coltelli o i martelli, non identificabili, non ha alcun senso.

Perciò viene eliminato ogni controllo, rafforzandone però il divieto assoluto di porto e stabilendo pene severe per il porto collegabile alla commissione di reati. Rimane consentito il loro trasporto e l'uso in luoghi non aperti al pubblico (armi per arti marziali).

Per gli strumenti atti ad offendere viene precisata la nozione di "giustificato motivo", attualmente troppo generica e frutto di inutile contenzioso.

In Germania, Austria e Svizzera il porto di coltelli è libero (salvo talvolta quelli a scatto) e non si sono mai avuti particolari problemi. In certe regioni italiane vi è una diversa tradizione nell'uso del coltello come arma, ma non si ritiene che i temperini possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Quindi viene ripristinato l'art. 80 del Reg. di P. S. abolito irrazionalmente da una cavillosa interpretazione della Cassazione.

Viene regolato il porto e trasporto di archi e balestre.

Disattivazione di armi: viene adottata la disposizione della Direttiva europea e il controllo viene demandato al Banco di Prova, senza bisogno di circolari che finiscono per essere necessariamente troppo rigide e che non sono compatibili con le regole europee sulla libera circolazione delle merci.

Simulacri di armi: Viene eliminato il tappo rosso del tutto privo di ragion d'essere. Vi è diversità di opinione nei vari paesi circa il porto di pistole finte che potrebbero essere usate per commettere reati; in Italia si è ritenuto che sia preferibile che un rapinatore vada con una pistola finta piuttosto che con una pistola vera e che una pistola finta sia un buon deterrente in caso di aggressione. Si cambia il termine "giocattoli" troppo equivoco poiché non si tratta quasi mai di oggetti usabili da bambini.

Parti di armi: viene adottata la normativa ONU e la Direttiva europea escludendo da controllo ogni accessorio, salvo i silenziatori.

Sono parti

- la canna

- il tamburo delle armi a rotazione e la parte che funge da camera di cartuccia
- il castello o telaio
- l'otturatore o il blocco di chiusura
- la bascula
- il carrello

Alterazione di armi: viene ripristinata la volontà espressa dal legislatore nel 1975, senza le inutili sofisticherie di cassazione e commissione.

Di fatto non si riescono ad individuare alterazioni realistiche che facilitino l'abuso di un'arma, diverse dalle seguenti:

- a) trasformare un'arma comune da fuoco lunga in arma corta;
- b) trasformare un'arma semiautomatica da fuoco in arma a ripetizione automatica;
- c) alterare un'arma comune da fuoco in modo da renderla scomponibile o ripiegabile e quindi più facilmente occultabile;
- d) alterare uno strumento impiegante munizioni, o un'arma da sparo di debole potenza, o un simulacro di arma, in modo da trasformarli in un'arma da fuoco;
- e) aumentare il numero dei colpi delle armi demilitarizzate.

Viene aggiunto l'obbligo di denunciare modifiche delle canne che comporterebbero l'impossibilità di identificarle nel corso di indagini penali e quindi l'obbligo della bancatura in casi specifici di armi riparate o modificate, già previsto dal norme del C.I.P.

Munizioni La semplificazione avviene in considerazione delle seguenti circostanze:

- Un controllo adeguato avviene già mediante i dati trasmessi mensilmente dalle armerie alle questure con indicazione degli acquirenti e dei calibri acquistati;
- È inutile distinguere fra munizioni per arma corta e quelle per arma lunga in quanto sono ormai numerose le armi lunghe che sparano cartucce per pistola;
- Occorre venire incontro ai tiratori sportivi che consumano grosse

quantità di munizioni in cal. 22 a percussione anulare;

- le cartucce per fucili a canna liscia sono già di libera detenzione fino al numero di 1000.

Quindi sono stati rimodulati i quantitativi (1000 anulari + 500 centrali + 1500 a munizione spezzata + 3 kg di polvere), fermo restando che chi dimostra di aver consumato in un anno quantitativi superiori, ha diritto di avere l'autorizzazione per detenere fino al triplo di tali quantitativi.

Il **titolo II** stabilisce invece il regime giuridico delle armi ed oggetti di cui ai primi 14 articoli.

Viene definito chiaramente che cosa si intende per porto e per trasporto, si confermano le norme relative a detenzione e collezione di armi da guerra.

Per le armi comuni è stata rimodulata la normativa sulle collezioni e sulle armi detenibili fuori collezione.

La **licenza di collezione** diviene ora aperta, nel senso che fin dall'inizio il collezionista dovrà indicare tipologia e numero massimo di armi che intende collezionare e le misure di sicurezza verranno adeguate a tali dati; il collezionista potrà poi incrementare la collezione senza ulteriori domande o licenze, fino al massimo richiesto. Viene tolto il divieto di usare le armi in collezione nei poligoni e il passaggio da arma in collezione a fuori collezione o viceversa, sarà possibile con semplice preavviso di 15 giorni.

Le semplificazioni in materia di collezione comportano una modesta riduzione per le armi fuori collezione; si consideri quanto poco senso abbia il consentire di detenere armi ben poco da caccia come dei Kalashnikov in numero illimitato.

Si è pensato al seguente parametro.

Possono essere detenute senza licenza di collezione le seguenti armi:

- a) armi lunghe di qualsiasi calibro, ad esclusione delle versioni civili semiautomatiche di armi da guerra o che imitino fucili mitragliatori o d'assalto (*norma della direttiva europea*) e di quelle semiautomatiche che hanno un caricatore o serbatoio con capacità superiore a cinque colpi;
- b) armi lunghe e corte a gas od aria compressa;

- c) armi lanciarazzi;
- d) armi antiche a retrocarica che impiegano munizioni a percussione centrale od anulare
- e) tre armi corte in calibro a percussione anulare;
- f) tre armi corte a percussione centrale;

Si tenga conto che la limitazione introdotta è compensata dalla semplificazione di “estrazione” di un’arma dal novero delle armi in collezione e dalla possibilità di aumentare il numero di armi fuori collezione se destinate a praticare attività sportiva.

Vengono regolate le misure di sicurezza che il questore può imporre.

La vendita di armi antiche liberalizzate, di armi di debole potenza è consentita solo da parte di soggetti con licenza per vendita armi e la vendita solo a maggiorenni; porto solo in poligono o luoghi privati recintati, ferme le norme venatorie.

Armi proprie: libera vendita, divieto di porto assoluto.

Armi clandestine: vengono precisati i marchi la cui mancanza rende l’arma non identificabile tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva europea.

Per le armi di debole potenza e le lanciarazzi viene introdotto un marchio di controllo del Banco di prova e il riconoscimento da parte di esso dei marchi stranieri.

Il **titolo III** regola le licenze di PS attribuendo una competenza generale al Questore e la competenza al Prefetto per decidere entro 30 giorni sui ricorsi contro le decisioni del Questore. Viene introdotto il termine generale di 60 giorni per l’evasione delle pratiche.

Le licenze rinnovabili sono automaticamente prorogate se la domanda di rinnovo viene presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e sono automaticamente rinnovate se entro 90 giorni non interviene un provvedimento di diniego.

Ogni contestazione da parte del funzionario deve essere formulata, su richiesta dell’interessato, per iscritto e con indicazione delle norme di legge da applicare, così da poter proporre immediato ricorso.

Le tasse di concessione governativa devono essere pagate solo dopo che la licenza è stata rilasciata.

I requisiti soggettivi vengono dettagliatamente elencati così come i precedenti penali ostativi al rilascio di licenze.

Viene regolato il serio problema delle capacità psichica in modo da non renderlo un ostacolo eccessivo, in termini di tempi e di costi, per il cittadino. La responsabilità di rilasciare il certificato viene affidata in prima battuta al medico di base, autorizzato ad accedere a tutti i dati sanitari del paziente; egli però, se non dispone di dati sufficienti, può richiedere la visita da parte della ASL o del medico militare. Anche in presenza di un certificato di idoneità il Questore può richiedere il certificato dell'ASL se dagli atti di polizia risultano comportamenti anomali non noti al medico di base (o se il medico, in confidenza, gli suggerisce che è opportuno farla!) La Questura viene informata se una persona viene sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, al solo fine di accertare che la stessa non detenga armi. Se la persona non detiene armi, l'informativa viene eliminata dagli atti della Questura.

Il diniego o la revoca di licenze viene dettagliatamente regolata in modo da diminuire il margine di discrezionalità dell'autorità di PS.

Denuncia di armi: viene fissato il termine di tre giorni liberi per effettuarla; per la detenzione temporanea in luogo diverso dal domicilio, o per la denuncia di armi in comodato, viene fissato il termine di 8 giorni.

Viene conservato il divieto di consegna di armi per corrispondenza, prevedendo che la consegna debba avvenire tramite armiere che caricherà l'arma sul proprio registro e controllerà i dati del destinatario. Gli armieri dovranno organizzarsi per poter rendere questo servizio e la licenza per il commercio di armi dovrà prevedere la possibilità di avere nell'esercizio un certo numero di armi in transito o in custodia. Come già detto, agli armieri viene riservata la vendita di armi antiche e delle armi di debole potenza, stante l'opportunità di registrarne la vendita.

La validità delle licenze di porto viene estesa per tutte a sei anni, salvo il rinnovo annuale di quelle per difesa, ma con procedura semplificata.

Per la custodia delle armi, ora lasciata alla fantasia dei singoli, viene precisato che “Un’abitazione si considera luogo idoneo e sufficiente alla custodia di armi quando essa, o il locale ove sono le armi, non è facilmente scalabile dall’esterno e quando è munita di porta blindata oppure di efficiente impianto di allarme”.

La materia della esportazione, importazione e trasporto rimane sostanzialmente immutata, salvo formulazione più precisa delle norme. È materia che dovrà subire ancora un ritocco, sentiti gli interessati.

Il titolo IV regola problemi particolari in materia di armi.

Ad esempio viene regolata la vendita di armi nelle aste pubbliche, essendo insensato distruggere capitali di armi, spesso importanti a fini collezionistici. Viene prevista anche la vendita di armi da parte del ministero della Difesa, ma per lotti a favore di soggetti muniti di licenza per il commercio di armi.

Una norma regola la costruzione e gestione dei poligoni privati prevedendo una attestazione di sicurezza da parte del progettista, l’obbligo di comunicare l’inizio dell’attività, la presenza di un responsabile con i requisiti soggettivi richiesti per ottenere un porto d’armi, la tenuta del registro degli utenti.

Viene rideterminata la composizione della commissione esplosivi, che ha estrema necessità della presenza di esperti in esplosivi e non di laureati o in legge o di periti balistici.

Il titolo V regola le attività professionali

La legge viene adattata alla direttiva europea che definisce le nozioni di armi e di intermediario.

Viene definito ciò che si intende per fabbricazione di armi e viene fissata l’ovvia nozione che chi fabbrica può anche vendere e riparare. Viene precisato che non occorre licenza per produrre parti non essenziali.

Viene dettagliatamente regolata l’attività del riparatore, che potrà compiere ogni operazione non riservata al fabbricante e viene stabilito in quali casi l’arma dovrà essere ribancata.

Viene stabilito che una azienda non può essere bloccata solo per problemi del titolare, ma che questi può sempre nominare a sostituirlo altra persona idonea.

Il **titolo VII** regola i rapporti con gli Stati comunitari; per non creare incongruenze si è preferito trascrivere le norme europee anche se non sono il massimo della chiarezza.

Il **titolo VIII** contiene le sanzioni; ferme restando le pene per i reati più gravi, si sono introdotte sanzioni amministrative per le violazioni puramente formali, seguendo il moderno orientamento del legislatore. Viene riformulata l'attenuante del fatto lieve, non più lasciata alla fantasia del giudice, ma vincolata a specifici dati di fatto (scopo criminoso della condotta, sua pericolosità sociale, tipi di armi ecc.).